

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	97
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	98
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	202

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 86.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	208
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	217
AFFARI SOCIALI (XII)	»	223
AGRICOLTURA (XIII)	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	268
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	269
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	301
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	303

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di stato maggiore della difesa, Gen. Claudio Graziano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396)

3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 aprile 2017.

**Audizione del Capo di stato maggiore della difesa,
Gen. Claudio Graziano, nell'ambito dell'esame dello
schema di decreto legislativo recante disposizioni in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate (Atto n. 396)**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 8.40 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 4

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni III, IV, VI, XI, XII, XIV e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ricorda che nella precedente seduta sono state accantonate alcune proposte emendative dichiarate in tutto o in parte inammissibili, in attesa della scadenza del termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame del giudizio di ammissibilità, fissato alle 18 della giornata di ieri, mercoledì 5 aprile. Alla scadenza del predetto termine è pervenuta una richiesta di riesame della valutazione di inammissibilità degli emendamenti Ravetto 17.11, Gregorio Fontana 17.12 e 17.13. Al riguardo, segnala che la Presidenza, a seguito di un ulteriore approfondimento, ritiene di dover confermare il giudizio espresso.

Avvisa che si dovrebbe procedere all'esame degli emendamenti Gregorio Fontana 21.4 e 21.5 limitatamente alle parti ammissibili ma, constatata l'assenza dei presentatori, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Sospende la seduta in attesa del parere della V Commissione.

La seduta sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.10.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire il mandato ai relatori, deputati Alessandro Naccarato e Giuseppe Guerini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo (*Esame e rinvio*) 6

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari regionali e le autonomie Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 15.45.

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame dei provvedimenti.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive sono chiamate a esaminare, in sede referente, i progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti disposizioni per la revisione e il riordino della normativa

relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Prima di illustrare il contenuto dei progetti di legge ritiene opportuno innanzitutto ricordare, in linea generale, che la disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi succedutisi negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, abrogato nel 2009.

In tale ampio contesto normativo, ricorda che nelle ultime due legislature si è intervenuto a più riprese sulla disciplina legislativa di tali concessioni, da ultimo con la proroga, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali in essere alla

data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (ai sensi articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012).

Le competenze gestionali in materia di demanio marittimo sono state inoltre conferite agli enti territoriali dal decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo gli introiti, che rimangono in capo allo Stato.

Le norme italiane hanno più volte previsto il riordino complessivo della materia, ma tale riordino è stato via via rinviato; recentemente il rinvio è stato disposto, fino al 30 settembre 2016, dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha anche sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali vi fossero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. Il termine per il riordino è stato poi definitivamente abrogato dal decreto-legge n. 113 del 2016, il quale prevede anche che conservino validità i rapporti già instaurati e pendenti, relativi alle concessioni demaniali in essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.

Per quanto riguarda il quadro normativo europeo, occorre rilevare prioritariamente come sulla questione abbia inciso la direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva *Bolkestein* »), la quale si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime in particolare per quanto riguarda la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni. La direttiva, che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012, istituisce infatti un quadro giuridico generale per un'ampia varietà di servizi nel mercato interno, per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e si applica ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio.

L'articolo 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.

Gli Stati membri possono però tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Al riguardo rammenta che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata in merito, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), stabilendo che il diritto comunitario (segnatamente l'articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

Pertanto, in tale ambito la Corte di Giustizia, in relazione all'argomentazione addotta secondo cui la proroga automatica delle concessioni è necessaria al fine di tutelare il legittimo affidamento dei titolari di tali autorizzazioni, in quanto consente di ammortizzare gli investimenti da loro effettuati, ha al tempo stesso constatato « che l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 prevede espressamente che gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale ».

Inoltre, nella predetta pronuncia la Corte di Giustizia ha statuito che, nei limiti in cui le proroghe attuate dalla normativa italiana mirano a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, « siffatta disparità di trattamento può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto ». In tale contesto la Corte richiama precedenti pronunce nelle quali è stato statuito che il principio della certezza del diritto esige che la risoluzione delle concessioni sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico.

Segnala altresì come, nell'ambito di tale procedura contenziosa l'Avvocato generale intervenuto, nelle sue conclusioni, ha rilevato che l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 preveda che gli Stati membri possano tener conto di considerazioni connesse a motivi imperativi di interesse generale nello stabilire le regole della procedura di selezione, pur senza potersi esimere dall'organizzare una siffatta procedura, e ha altresì sostenuto che la giustificazione relativa al principio della tutela del legittimo affidamento dei concessionari richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare, attraverso elementi concreti, che il titolare dell'autorizzazione abbia potuto aspettarsi legittimamente il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti.

In tale contesto segnala inoltre come la stessa Corte di Giustizia dell'UE, in una sentenza del 28 gennaio 2016 (causa C 375/14), relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse, concernente comunque una fattispecie concessoria analoga a quella in esame, abbia affermato che « gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel

procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco » e che occorre a tale riguardo « tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata », demandando quindi al giudice nazionale, nel quadro dell'esame della proporzionalità della disposizione in questione, a tenere anche conto del valore venale dei beni oggetto della cessione forzata. Infatti la Corte ha rilevato come una disposizione nazionale che imponga al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività (compresa l'ipotesi in cui tale cessazione avvenga per il semplice fatto della scadenza del termine di concessione), l'uso delle attrezzature utilizzate, possa rendere meno allettante l'esercizio di tale attività, in quanto il rischio per un'impresa di dover cedere, senza contropartita economica, l'uso dei beni in suo possesso può impedire a detta impresa di trarre profitto dal proprio investimento, e costituisca pertanto una restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, che si pone a sua volta in contrasto con le norme comunitarie. A tale riguardo l'Avvocato generale intervenuto, nelle sue conclusioni, ha rilevato come nella valutazione del valore di detti beni, il fatto che essi siano in tutto o in parte « ammortizzati » alla scadenza della concessione trascura, due elementi fondamentali. Il primo è che la misura controversa è chiamata a operare non solo alla scadenza naturale della concessione, ma anche nel caso di una cessazione forzata e anticipata della concessione. Il secondo è che, anche supponendo di ritenere che i beni costituenti l'oggetto della cessione non onerosa siano stati ammortizzati, ciò non esclude affatto un danno economico per il concessionario, in quanto egli si vede privato della possibilità di cederli a titolo oneroso in funzione del valore di mercato di tali beni.

Passando a sintetizzare la disciplina italiana delle concessioni demaniali marit-

time, rileva come essa sia innanzitutto definita nel codice della navigazione (di cui al regio decreto n. 327 del 1942), in particolare negli articoli da 28 a 55, nonché nel regolamento per la navigazione marittima (articoli da 5 a 58).

In dettaglio, l'articolo 28 del codice della navigazione stabilisce che fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 29 del codice della navigazione.

L'articolo 36 del codice della navigazione disciplina la concessione di beni demaniali marittimi, stabilendo che l'amministrazione marittima possa concedere, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile (le cui competenze sono state accorpate dal 1993 al Ministero dei Trasporti, dal 2001 divenuto Ministero delle infrastrutture e trasporti).

In base all'articolo 42 del codice della navigazione le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici mo-

tivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione la misura del canone è determinata nell'atto di concessione.

Per quanto riguarda specificamente le concessioni demaniali nelle aree portuali, l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 prevede che sia l'Autorità portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima a dare in concessione alle imprese le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale, per l'espletamento delle operazioni portuali. L'Autorità portuale è altresì competente per le concessioni relative ad opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni al porto, sia per il traffico portuale che per la prestazione dei servizi portuali. La durata della concessione ed i relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali svolti, sono stabiliti con decreto dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze.

Con riferimento specifico alle concessioni marittime a scopo turistico – ricreativo, l'articolo 01 del decreto – legge n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibil-

mente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite « a scopo turistico ricreativo ».

La materia è poi regolata specificamente da leggi regionali, in quanto le regioni e i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.

L'articolo 01, comma 2 (poi abrogato dalla legge comunitaria 2010), del predetto decreto-legge n. 400 del 1993, aveva previsto che le concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, avessero una durata di sei anni e fossero automaticamente rinnovate ad ogni scadenza per ulteriori sei anni, a semplice richiesta del concessionario. Erano escluse le concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali.

L'articolo 03, comma 4-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 400, come modificato dalla legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), ha poi stabilito che le concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo (sempre con l'esclusione di quelle rilasciate dalle autorità portuali), potessero avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

Segnala quindi come la normativa nazionale connessa alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, abbia costituito oggetto di rilievi sia dall'Autorità antitrust italiana sia dalla Commissione europea.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008 ha evidenziato, tra l'altro, la necessità, per tutelare la concorrenza, di prevedere:

procedure di rinnovo e rilascio delle concessioni basate sulla valutazione dell'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici;

idonea pubblicità della procedura, al fine di riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali rispetto al titolare della concessione scaduta o in scadenza.

La Commissione europea è intervenuta, successivamente alla segnalazione dell'AGCM, inviando all'Italia il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali e regionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento.

Facendo seguito all'avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione europea l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, che ha in particolare eliminato la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni. Il medesimo comma 18 prevedeva inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a tale data.

Dopo aver esaminato la disposizione, la Commissione europea ha tuttavia mantenuto la procedura di infrazione, formulando ulteriori contestazioni all'Italia, in particolare con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e con l'articolo 49 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento. Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiedeva di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati.

In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), è quindi stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

Sulla tematica è quindi intervenuto il già citato articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 che, novellando l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, ha disposto la proroga, attualmente vigente, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni del citato articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, alle concessioni aventi ad oggetto:

il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Il decreto-legge n. 78 del 2015, all'articolo 7, commi 9-*septiesdecies*-9-*duodevi-*

cies, ha demandato quindi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.

Tale adempimento è considerato propeedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020 relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni sulla problematica della durata delle concessioni demaniali marittime, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali che prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere, in quanto esse non rispettavano i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione.

Con la sentenza n. 29 del 2017, la Corte ha invece riconosciuto la legittimità sia dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che è intervenuta sulla questione dell'aumento dei canoni concessori demaniali per la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da diporto, aumentandone l'ammontare a partire dal 2007 anche per le concessioni in essere, sia dei nuovi criteri di calcolo dei predetti canoni.

In particolare, in tale ultima sentenza la Corte ha affermato che la corretta interpretazione da dare alla richiamata disposizione del comma 252 della legge n. 296 del 2006 porta ad escludere l'applicabilità, generale ed indifferenziata, dei nuovi canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima della entrata in vigore della medesima disposizione.

I criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultano infatti applicabili soltanto a quelle opere che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali, mentre nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima.

La Corte ha chiarito quindi che nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali *medio tempore* insiste la proprietà superficaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà. Pertanto l'interpretazione costituzionalmente corretta fornita dalla Corte a tali previsioni richiede di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente; viceversa va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007.

Per quanto riguarda invece la determinazione dei canoni da corrispondere per le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, l'articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, come modificato dalla legge finanziaria 2007, ha definito i criteri per la loro determinazione, classificando, a decorrere dal 2007, le aree, i manufatti le pertinenze e gli specchi acquei in due categorie e stabilendo le relative tariffe, in base ai diversi tipi di occupazione.

Tali categorie sono, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 400, le seguenti:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.

L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è stato riservato alle regioni competenti per territorio.

Con specifico riguardo alle tariffe, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), esse sono le seguenti:

1) concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei, la misura la tariffa è stata definita al metro quadrato in modo diverso a seconda che si tratti di:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti: euro 0,72 al metro quadrato;

1.5) specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,52;

1.6) specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,41;

1.7) specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi: euro 0,21;

2.1) concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi: il canone è determinato, moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) per la zona di riferimento; l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5 e il canone annuo così determinato è poi ul-

teriormente ridotto in base a una serie di percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: si tratta quindi di un sistema di determinazione del canone sostanzialmente basato su valori di mercato.

Tali tariffe si applicano anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Sono inoltre previste le seguenti riduzioni e agevolazioni:

riduzione dei canoni nella misura del 50 per cento per:

1) eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione;

2) società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

riduzione dei canoni nella misura del 90 per cento per le concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse;

riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.

In tale ambito l'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993 ha previsto che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente, con decreto ministeriale, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT.

In sostanza, la nuova disciplina dettata dalla richiamata legge finanziaria 2007 ha previsto una nuova modulazione dei criteri di quantificazione dei canoni: accanto al canone cosiddetto tabellare, che continua ad applicarsi per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei (previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto-legge n. 400), è stato infatti introdotto, con finalità di equità e razionalizzazione dell'uso dei beni demaniali,

un canone commisurato al valore di mercato, mitigato da alcuni accorgimenti e abbattimenti, per le concessioni comprensive di strutture costituenti «pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi» (articolo 03, comma 1, lettera b), n. 2.1) del decreto-legge n. 400). Si tratta di opere costituenti pertinenze demaniali marittime e che già, pertanto, appartengono allo Stato, possedendo la qualità di beni demaniali. Nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima, perché, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, solo al termine della concessione le strutture inamovibili costruite dai concessionari vengono infatti incamerate allo Stato. Nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda pertanto soltanto l'utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà.

In relazione all'applicazione delle tariffe dei canoni demaniali marittimi sono sorti numerosi contenziosi in sede nazionale, aventi ad oggetto sia la difficoltà della distinzione tra impianti di facile e di difficile rimozione sia, per le concessioni comprensive di pertinenze destinate ad attività commerciali, la determinazione dei canoni a valori di mercato.

In tale quadro l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, ha quindi previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi, mentre l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha stabilito, nelle more del complessivo riordino della materia, una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi.

La sospensione ha avuto effetto anche qualora i relativi importi fossero stati iscritti al ruolo esattoriale e fossero state

emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Conseguentemente sono stati sospesi anche i provvedimenti amministrativi relativi al mancato pagamento dei canoni, anche con riferimento all'eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione.

I citati commi 732 e 733 della legge di stabilità 2014 hanno, in particolare, stabilito la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso:

a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa:

b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali.

Per la presentazione della domanda di definizione all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio era previsto il termine del 28 febbraio 2014 ed il perfezionamento entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso ha avuto l'effetto di sospendere i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima.

L'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014 ha quindi previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 vadano versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Contestualmente si è previsto che gli enti gestori intensifichino i controlli sull'adempimento del pagamento.

Il comma 484 della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha altresì sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.

Passando a illustrare il contenuto dei progetti di legge in esame, il disegno di legge C. 4302 all'articolo 1, comma 1, conferisce al Governo la delega, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea.

Per quanto concerne i principi e criteri direttivi di delega, il disegno di legge stabilisce di:

a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

b) stabilire con normativa primaria adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;

c) definire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;

e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie; la norma di delega in particolare prevede l'applicazione di un canone più elevato a quelli di maggiore valenza con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;

f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 2 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il contenuto delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, rileva come le proposte di legge C. 2142 Pizzolante e C. 2431 Abrignani, di contenuto sostanzialmente identico, rechino disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale.

È previsto in particolare di individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative con atto ricognitivo dirigenziale da parte dell'Agenzia del demanio, nonché escluderle dal demanio marittimo con decreto ministeriale.

Tale esclusione comporta il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Successivamente, la proposta prevede l'assegnazione di tali aree a titolo di diritto di superficie per una durata di cinquanta anni; è riconosciuto a favore del concessionario esistente un diritto di opzione. Le aree restanti facenti parte della medesima concessione rimangono demanio pubblico e sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante; al concessionario non optante è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti da parte del concessionario subentrante.

La proposta di legge C. 2388 De Micheli reca disposizioni concernenti le concessioni demaniali marittime e la promozione della nautica da diporto.

In particolare, si intende disporre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10 per cento), in luogo di quella ordinaria, alle prestazioni rese in strutture ricettive ubicate presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto.

Inoltre viene proposto di concedere, al concessionario della struttura amovibile a secco per l'alloggio di natanti da diporto, il beneficio della riduzione del canone demaniale nella misura del 90 per cento, in cambio dell'applicazione di tariffe di ormeggio tendenzialmente gratuite.

Il provvedimento disciplinato quindi il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali, per le quali è fissata una diversa durata secondo il tipo di attività svolta e in conformità ai principi stabiliti dall'Unione europea, correlata al piano economico-finanziario degli investimenti:

per i porti turistici e gli approdi turistici, una durata non inferiore a quaranta anni e non superiore a novanta anni;

per i punti d'ormeggio, una durata non inferiore a sei anni e non superiore a quindici anni;

per i cantieri navali, una durata della concessione non inferiore a venti anni e non superiore a novanta anni.

Nell'ambito della gara di assegnazione della concessione demaniale si prevede altresì, a carico del nuovo concessionario, il riconoscimento del valore dell'avviamento dell'attività svolta dal concessionario uscente e la consegna dell'area in concessione solo dopo il pagamento di tale valore, nonché l'acquisizione dei beni di facile rimozione sulla base del loro valore di mercato. Al precedente concessionario è comunque riconosciuto un diritto di prelazione rispetto all'offerta più vantaggiosa presentata da un altro soggetto interessato e risultato aggiudicatario;

La proposta di legge C. 3492 Nastri modifica l'articolo 49 del codice della navigazione, allo scopo di dirimere i contenziosi in essere relativi alla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo; in particolare, viene disposto che siano assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione in pristino dell'area demaniale concessa in un periodo massimo di novanta giorni.

Al riguardo ricorda che il predetto articolo 49 del codice della navigazione prevede, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, che quando cessa la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione.

Sostanzialmente, la proposta di legge appare volta a consentire un accordo tra concedente e concessionario in merito alla destinazione delle opere realizzate sull'area demaniale. In tale contesto sottolinea come gli obiettivi principali dell'intervento legislativo sia riformare la normativa sulla determinazione dei canoni demaniali, nonché intervenire sulla disciplina delle concessioni, nonché sul relativo meccanismo di rinnovo, nella consapevolezza di come in tale settore operino circa 30.000 imprese, le quali svolgono legittimamente la loro attività e non possono dunque essere cancellate dal mercato. A tale proposito considera particolarmente importanti i principi di delega indicati al riguardo nel disegno di legge, i quali prevedono in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), il riconoscimento e la tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale delle imprese, prescrivendo altresì di tener conto, nelle procedure di selezione per l'attribuzione delle concessioni, di tenere conto della professionalità acquisita nell'esercizio di tali concessioni. Ritene infatti che il principio

di libera concorrenza sancito dalla normativa europea debba essere coniugato necessariamente con tali principi.

Auspica quindi che l'esame dei progetti di legge possa essere svolto in termini solleciti, proponendo anche a norme del relatore della X Commissione, Arlotti, di procedere ad un rapido ciclo di audizioni informali, ascoltando in particolare i rappresentanti delle autonomie locali, nonché delle associazioni rappresentative degli operatori del settore.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea preliminarmente come gli operatori del settore attendano da tempo la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime. Tra i provvedimenti in esame, ritiene che il disegno di legge delega rappresenti lo strumento più adatto per affrontare una materia complessa e attualmente soggetta ad una serie di normative che si sono stratificate nel tempo. Considera altresì rilevante definire il periodo transitorio della disciplina legislativa sulle concessioni, prorogata fino al 31 dicembre 2020, anche alla luce della recente sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di giustizia europea e della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017 richiamate nella relazione illustrata dal collega Pizzolante.

Auspica che, dopo lo svolgimento delle audizioni, l'esame dei provvedimenti sia rapidamente concluso in sede referente. Segnala infine come, in mancanza di una legislazione organica sulla materia, le regioni abbiano nel tempo approvato normative differenziate che sono state spesso impugnate dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale.

Ivan DELLA VALLE (M5S), nel giudicare la revisione e il riordino della normativa sulle concessioni demaniali un argomento di assoluto rilievo, sottolinea come ancora una volta il Governo abbia scelto uno strumento normativo non adatto, presentando un disegno di legge delega, che certamente sarà scelto come testo base, mentre si sarebbe potuto molto

più opportunamente procedere all'esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare da tempo presentate. Ritiene peraltro che, in questo scorcio di legislatura, sarà ben difficile giungere all'approvazione definitiva della legge e all'adozione dei provvedimenti delegati. Per queste ragioni, ritiene che il disegno di legge del Governo abbia una finalità puramente elettorale e nessuna utilità per gli operatori del settore. Assicura comunque l'attiva partecipazione ai lavori del proprio gruppo in un clima di fattiva collaborazione in favore delle imprese e degli operatori del settore.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) sottolinea preliminarmente come non intende entrare nella questione tecnica sull'opportunità della scelta dello strumento della legge delega o delle proposte di iniziativa parlamentare. In qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 2431 sottolinea come la questione del riordino della normativa sulle concessioni demaniali presenti un vizio di origine derivante dalla scelta di considerare applicabile la direttiva Bolkestein anche a questa materia. Ricorda peraltro che anche i precedenti Governi di centrodestra non hanno mai messo in discussione questo assunto. Ritiene che si possa ancora porre rimedio a questo errore e che si debba fare un ultimo tentativo di rivedere gli ambiti di applicazione della direttiva Bolkestein. Aggiunge che recentemente il Ministro dello sviluppo economico ha manifestato la possibilità di escludere dall'applicazione della direttiva Bolkestein gli operatori del commercio ambulante. Ciò potrebbe aprire pertanto a una riflessione anche sul tema delle concessioni demaniali.

Considera quindi opportuno approfondire il tema del rinnovo dei canoni sulla base della duplice destinazione delle aree demaniali marittime. Una parte infatti è chiaramente destinata all'uso pubblico delle spiagge e del mare e deve rimanere nel demanio pubblico, mentre un'altra parte ha invece carattere commerciale ed è stata valorizzata per finalità turistico-

ricreative a vocazione commerciale e dovrebbe, in base all'articolo 1 della sua proposta di legge, essere trasferita al patrimonio disponibile con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti destinate alla patrimonializzazione. Ritiene si debba offrire agli attuali concessionari in regola la possibilità di acquistare i beni demaniali in questione riconoscendo quindi il valore degli investimenti fin qui effettuati.

In conclusione, ribadisce l'importanza di porre mano al riordino della disciplina sulle concessioni demaniali, al fine di risolvere alla radice le problematiche che si trascinano ormai da anni, con grave nocumento degli operatori del settore.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) sottolinea in primo luogo come, con i progetti di legge in esame, il Parlamento sia chiamato a intervenire in una materia complessa ed estremamente rilevante per l'intero sistema produttivo, posto che il comparto delle attività ad uso turistico ricreativo su cui il provvedimento andrebbe a incidere sono decine di migliaia e coinvolgono, attraverso le attività ad esse collegate, circa 300 mila lavoratori.

Al riguardo ricorda come tale settore, sebbene costituisca un modello di grande successo nell'ambito del sistema imprenditoriale italiano, anche per il suo impatto in termini di promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, sia stato a lungo penalizzato, dai Governi succedutisi alla guida del Paese, dalla mancanza di un'azione lungimirante e dall'assenza di qualunque strategia di politica economica per la promozione e lo sviluppo degli investimenti. Rileva come tale mancanza sia dovuta essenzialmente un errore di prospettiva, cioè dalla preoccupazione, a lungo predominante in Italia, in particolare presso le burocrazie ministeriali, che l'obiettivo primario dell'azione in questo campo dovesse essere quello di addivenire celermente alla chiusura delle procedure di infrazione avviate in ambito UE nei confronti del Paese, anziché sfruttare l'occasione dell'adozione della direttiva

Bolkenstein per avviare una fase di riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali.

Ciò ha determinato l'adozione di numerosi interventi normativi, stratificatisi negli anni, senza che si addivenisse alla soluzione definitiva delle diverse questioni attraverso una revisione seria e approfondita della materia. Rileva infatti come tali interventi, i quali costituivano, spesso, la conseguenza delle procedure di contenzioso aperte in sede europea, siano stati adottati frettolosamente, senza alcuna visione prospettica.

Auspica quindi che, in questa occasione, il Parlamento possa approfondire adeguatamente tutte le questioni sottese alla materia in esame e affrontare una fase negoziale in questo senso anche nell'ambito delle istituzioni europee, in difesa degli interessi nazionali, senza spirito di sudditanza ai diktat europei, che appaiono ancor più inaccettabili nell'attuale difficile fase del Paese. Al riguardo ricorda come altri Paesi, tra i quali cita la Spagna e il Portogallo, abbiano da tempo avviato trattative su questo tema con l'Unione europea, difendendo i rispettivi interessi nazionali e ottenendo misure di maggior favore per i propri settori produttivi.

Con riferimento alla scelta del Governo di procedere attraverso l'adozione di una legge delega, ritiene tale scelta criticabile, essendo essa il frutto della volontà di estromettere il Parlamento dalla possibilità di svolgere una discussione ampia e autonoma, che poteva essere svolta attraverso l'esame delle numerose proposte di legge presentate dalle diverse forze politiche.

In tale quadro ritiene, peraltro, sia compito del Parlamento cogliere tale opportunità di dibattito per realizzare un'opera di revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, dando una risposta concreta a sostegno delle imprese del settore, e così dimostrando il proprio impegno a favore delle categorie interessate.

In tale contesto non condivide la richiesta di accelerazione avanzata dai relatori, evidenziando come sia necessario

agire con rigore e in modo approfondito, per dissipare la sensazione che le istituzioni si dimostrino sensibili agli interessi delle *lobby*, mentre appaiono spesso dimenticare le esigenze delle categorie produttive meno influenti, evitando dunque disparità di trattamento, che si mostrano in tutta la loro evidenza paragonando il meccanismo di gara ipotizzato per le concessioni demaniali marittime con il meccanismo, molto più favorevole, di rinnovo automatico previsto per il settore delle concessioni autostradali.

Stefano ALLASIA (LNA) manifesta la contrarietà del proprio gruppo ad affrontare la materia con lo strumento della delega legislativa dal momento che erano già state presentate nel corso della legislatura altre 3 proposte di legge di iniziativa parlamentare di indubbio interesse. Sottolinea come si tratti di una riforma lungamente attesa dagli operatori del settore per risolvere le criticità che si sono stratificate nel tempo con grave danno per le attività commerciali e imprenditoriali connesse. Assicura che il proprio gruppo, il quale in passato ha condiviso numerose iniziative a favore dei concessionari e degli operatori del settore, fornirà il proprio contributo nel corso dell'esame, sottolineando ancora una volta la necessità di porre mano ad una riforma organica della materia.

Davide CRIPPA (M5S), nel rilevare come il disegno di legge C. 4302 non sia inserito nemmeno nel programma trimestrale dell'Assemblea e come esso, una volta approvato dalla Camera, dovrà essere esaminato anche dal Senato, domanda quale sia la tempistica ipotizzata per l'approvazione definitiva dell'intervento legislativo, mancando ormai solo pochi mesi alla conclusione della Legislatura e considerando quindi ingiustificato ingenerare aspettative ingiustificate sulla concreta possibilità che tale riforma possa essere approvata entro la fine della Legislatura stessa.

In tale contesto non comprende le motivazioni che hanno indotto i relatori a

chiedere di affrettare l'esame del provvedimento e reputa che tale richiesta rispecchi più una scelta di carattere politico, non corrispondendo invece a una prospettiva realistica.

Sergio PIZZOLANTE (AP-CpE-NCD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento ad alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito, chiarisce di non aver mai sostenuto l'idea di svolgere l'esame dei progetti di legge in maniera affrettata, mentre ha segnalato invece l'esigenza di procedere con rapidità su questo tema, responsabilizzando in questo senso sia le Commissioni riunite sia l'Assemblea, la quale dovrebbe inserire i provvedimenti nel proprio calendario dei lavori. Evidenzia, infatti, come la necessità di agire con rapidità discenda innanzitutto dalla richiesta in tal senso che giunge da tutti gli operatori del settore, rilevando come non si possa, da un lato, rimproverare alla maggioranza di aver perso tempo nel risolvere tali problemi e contemporaneamente chiedere di rallentare l'approvazione di una riforma organica su questa materia.

Per quanto riguarda l'opportunità di intervenire attraverso lo strumento della delega legislativa, sottolinea come tale scelta sia legata alla estrema complessità della tematica, che coinvolge competenze nazionali ed europee e che interessa, a livello nazionale, ben sette ministeri. In tale contesto ritiene quindi che sia preferibile procedere attraverso un meccanismo a due fasi, fissando innanzitutto, attraverso la legge-delega, una serie di principi fondamentali, che consentano di orientare la soluzione della questione nei termini più consoni alle esigenze del Paese. Ricorda, infatti, come il Commissario europeo competente abbia affermato, non più di due mesi fa, l'esigenza di procedere subito alle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, senza concedere alcuna preferenza agli attuali concessionari. In parallelo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato, attraverso le sentenze richiamate nel corso della sua relazione, la necessità

di escludere proroghe automatiche delle concessioni in essere, facendo tuttavia alcune aperture interessanti, in particolare prendendo atto dell'esigenza di tutelare l'affidamento delle imprese concessionarie e di salvaguardare gli interessi nazionali.

In questo articolato quadro sottolinea come la fissazione dei principi fondamentali della materia attraverso un provvedimento di delega costituirebbe un'importantissima decisione politica da parte del Parlamento, ad esempio prevedendo un regime di transizione che accompagni il settore verso il nuovo meccanismo delle gare, superando l'opposizione a tale soluzione finora espressa dalla Commissione europea, nonché riconoscendo il valore degli investimenti effettuati e della professionalità acquisita dalle imprese concessionarie.

Invita altresì tutti ad affrontare tali problematiche senza fare confusioni con altri settori: al riguardo sottolinea come non possa instaurarsi alcun parallelo con il settore delle concessioni autostradali, la cui disciplina è evidentemente legata agli investimenti futuri necessari in tale ambito.

Considera parimenti improprio il parallelo con altri Paesi membri dell'Unione europea, quali la Spagna e il Portogallo, i quali si trovano in una situazione radicalmente diversa. Ricorda, infatti, che in Spagna le spiagge erano originariamente private e furono successivamente espropriate a favore dello Stato, prevedendo come indennizzo una concessione di durata trentennale, successivamente oggetto di proroga. Rammenta altresì come in Portogallo si utilizzi un metodo di assegnazione delle concessioni demaniali marittime che non appare certamente consona alla realtà italiana, procedendosi in quello Stato a vere e proprie aste al rialzo, laddove, invece, in Italia l'assegnazione delle concessioni avverrà sulla base di canoni calcolati in base a criteri predefiniti.

Non ritiene, inoltre, che il vero problema sia costituito dall'esclusione delle concessioni demaniali marittime dall'ambito di applicazione della cosiddetta diret-

tiva Bolkestein, rilevando come le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno escluso il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime non siano fondate su tale direttiva, ma sulle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e come la medesima direttiva fornisca, all'articolo 12, comma 3, una possibile soluzione positiva, laddove consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale.

Considera altresì infondata l'accusa secondo cui il disegno di legge presentato dal Governo costituirebbe uno *spot* elettorale, rilevando come sia difficilmente ipotizzabile acquisire facili consensi attraverso un provvedimento legislativo che interviene su una problematica tanto delicata e complessa, rispetto alla quale si registrano forti differenze nelle rispettive posizioni dei vari soggetti interessati, evidenziando pertanto come il Parlamento possa svolgere in materia un ruolo decisivo, assumendosi pienamente le proprie responsabilità politiche.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, conviene con l'altro relatore, Pizzolante, circa l'opportunità di utilizzare lo strumento della delega per riordinare una materia tanto articolata e complessa.

Con riferimento alle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti nel corso della discussione, osserva, a titolo di esempio, come a Ibiza l'ammontare iniziale del canone per aggiudicare le concessioni demaniali marittime sia partito da una base d'asta di 150 mila euro, per poi giungere, in sede di aggiudicazione, a un valore di 800 mila euro. Sottolinea inoltre come la definizione del regime di transizione sia fondamentale per le imprese, in quanto dieci anni di inerzia hanno comportato assenza di investimenti, con conseguente degrado di molte attività commerciali. Rileva altresì l'importanza del principio del

legittimo affidamento dei concessionari, che garantisce il valore delle risorse investite da questi ultimi.

Ribadisce quindi la necessità di riordinare il settore, dal momento che, come già ricordato in precedenza, la sentenza della Corte di giustizia europea del 14 luglio 2016 ha stabilito che non sono consentite proroghe automatiche per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri.

Paolo PETRINI, *presidente*, alla luce della proposta avanzata dai relatori, pro-

pone che le Commissioni riunite procedano a un ciclo di audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, ascoltando in materia i rappresentanti delle autonomie locali, nonché le associazioni degli operatori del settore.

Così rimane stabilito.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Emendamenti C. 4373 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Picicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Picicchio e C. 4363 Fragomeli.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	23
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 6 aprile 2017. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 8.55.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Emendamenti C. 4373 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisci-
chio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068
Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128
Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177
Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240
Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272
Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C.
4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C.
4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta,
C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisci-
chio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame con-
giunto delle proposte di legge e della
sentenza della Corte costituzionale, rin-
viato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo
2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presi-
dente*, nessuno chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti
dell'umanità.**

C. 2019 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 23 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presi-
dente*, ricorda che il termine per la pre-
sentazione di emendamenti è scaduto lu-
nedì 3 aprile scorso. Comunica che non
sono state presentate proposte emendative.
Avverte quindi che il testo della proposta
di legge sarà inviato alle Commissioni
competenti in sede consultiva per l'espre-
sione dei prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 6 aprile 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.20 alle 16.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 24

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

INTERROGAZIONI:

5-10203 Agostinelli e Colletti: Sulla modalità di accesso alla professione notarile 24

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 26

ERRATA CORRIGE 25

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.20.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.
(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in considerazione della particolare delicatezza e complessità della materia oggetto del provvedimento in titolo, invita i gruppi parlamentare a far pervenire entro la giornata di mercoledì 12 aprile prossimo eventuali richieste di audizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 16.25.

5-10203 Agostinelli e Colletti: Sulla modalità di accesso alla professione notarile.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, dichiara di non esserne soddisfatto. Sottolinea, infatti, come non sia la prima volta che vengono segnalate anomalie relative all'espletamento del concorso per l'accesso alla professione notarile. A suo giudizio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, che ha ravvisato in ordine ai fatti oggetto di denuncia la innocuità del falso e la carenza del dolo intenzionale del reato d'abuso d'ufficio, avrebbe dovuto svolgere indagini ben più approfondite.

Quanto alle modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla professione notarile, osserva come il limite delle tre prove sia da ritenersi vessatorio. Osserva, altresì, che la correzione degli elaborati scritti dovrebbe avvenire in forma pubblica. Rileva, infine, la necessità di disciplinare in modo più rigoroso e stringente le ipotesi di « conflitto d'interesse » per i componenti della commissione d'esame, anche al fine di evitare che delle tracce

delle prove scritte vengano, con anticipo, a conoscenza, come spesso accade, le società che organizzano i corsi di preparazione. Ritiene che analoghe considerazioni possano svolgersi anche in riferimento alle prove di selezione per l'accesso alla magistratura e alla professione forense.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 698 del 27 settembre 2016 a pagina 26, seconda colonna, trentottesima riga, le parole da: « V e XI » alle parole di pagina 27, prima colonna, quarta riga, « indicazioni dei gruppi » sono sostituite dalle seguenti « e XI. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta ».

ALLEGATO

5-10203 Agostinelli: Sulla modalità di accesso alla professione notarile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto vengono evidenziati profili di criticità nello svolgimento delle operazioni del concorso per la nomina a notaio, bandito nel 2014 e le cui prove orali si sono concluse lo scorso mese di dicembre.

Premesso che « da fonte di stampa di fine dicembre 2016, si è appreso che per il concorso a 300 posti di notaio, indetto con decreto del 26 settembre 2014... è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica », gli onorevoli interroganti evidenziano numerosi errori che il candidato denunciarne avrebbe rilevato negli elaborati di diversi candidati, viceversa, dichiarati idonei dalla commissione esaminatrice, assumendo come, invece, gli stessi errori sarebbero stati ritenuti talmente gravi da comportare la inidoneità di altri candidati.

Riferiscono, ancora, gli interroganti che taluni commissari avrebbero « ammesso » che nelle operazioni di correzione possano esservi state delle sviste, ritenendo che la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, cui è stata proposta opposizione, appare frettolosa all'interrogante; che « la valutazione della bocciatura del candidato ha conseguenze che vanno al di là del singolo concorso e che, talvolta, può comportare l'impossibilità di accedere al successivo bando di concorso ».

Chiedono, pertanto, « se il Ministro sia conoscenza dei fatti esposti; se non ritenga grave quanto dichiarato dai commissari » ed inoltre « se non ritenga opportuno promuovere non solo una revisione della modalità di accesso alla professione notarile, sopprimendo il limite delle consegne delle prove d'esame da parte dei candidati, tenuto conto del fatto che tale professione

può ancora vantare privilegi, se la prova di concorso garantisce l'effettiva selezione delle persone più preparate, ma anche la trasparenza e la stabilità nei criteri di correzione, riducendo al minimo l'alea concorsuale ».

In risposta agli Onorevoli interroganti va, preliminarmente, osservato come il Ministero rivolga particolare attenzione allo svolgimento dei concorsi di cui gli è attribuita l'organizzazione, garantendo – attraverso le competenti articolazioni ministeriali – la legittimità delle procedure, nel rispetto dei principi di trasparenza ed accessibilità.

A tal fine, nel rispetto delle componenti professionali previste dalla legge, il Ministro procede alla nomina delle commissioni curando di selezionare, tra quanti indicati dalle categorie di appartenenza e che abbiano manifestato la propria disponibilità, il Presidente ed i componenti che siano in possesso delle necessarie caratteristiche di competenza, autonomia ed affidabilità.

In particolare, come noto, il concorso per la nomina a notaio viene gestito, dalla fase di pubblicazione del bando a quella della assegnazione delle sedi ai vincitori nominati, dalla Direzione Generale della giustizia civile, e per la composizione della commissione, di nomina ministeriale, vengono scrupolosamente seguiti – sia nella fase di costituzione che per la eventuale sostituzione dei componenti – i criteri selettivi richiamati.

Nel quadro così delineato e con riferimento alla procedura concorsuale richiamata nell'interrogazione, dalle informazioni trasmesse dalla competente articolazione ministeriale consta come, in seguito

alla denuncia di una candidata dichiarato inidonea, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia abbia iscritto il procedimento penale n. 2016/006674 RGNR per i reati di falso ed abuso di ufficio.

La medesima direzione generale ha comunicato di aver consegnato all'ufficio giudiziario precedente ogni documento utile all'approfondimento dei fatti rappresentati.

All'esito degli approfondimenti investigativi, il Pubblico Ministero ha avanzato al Gip, in data 10 ottobre 2016, richiesta di archiviazione.

Secondo quanto comunicato dall'autorità giudiziaria, le indagini sono state delegate alla sezione di Polizia Giudiziaria che ha assunto a sommarie informazioni sia l'esponente-candidata, che il vice presidente della Commissione esaminatrice del concorso, oltre ad aver acquisito copiosa documentazione.

La candidata aveva lamentato gravi irregolarità nell'espletamento del concorso e, segnatamente, nella fase di correzione degli elaborati, la non corretta e difforme applicazione dei criteri di valutazione che la Commissione si era data, segnalando che in alcuni casi erano stati ammessi a sostenere la prova orale del concorso candidati che avevano commesso gravi errori (ipotesi di nullità, gravi insufficienze o incompletezze). Gli stessi errori, in altri casi, avevano invece – secondo la prospettazione dell'esponente – portato alla dichiarazione di inidoneità dei candidati. Con successivo atto, peraltro, l'esponente aveva integrato la precedente denuncia, evidenziando ulteriori anomalie, quali la difforme indicazione, nei verbali, di talune votazioni rispetto a quelle riportate in calce ad alcuni elaborati di candidati dichiarati idonei a sostenere la prova orale.

All'esito della valutazione degli elementi acquisiti, il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari ravvisando, con ampia e circostanziata argomentazione, in riferimento agli ipotizzati

delitti la innocuità del falso e la evidente carenza del dolo intenzionale del reato di cui all'articolo 323 codice penale.

Sulla opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dalla persona offesa denunciante, risulta che il Gip non si sia ancora pronunciato.

Nelle more della definizione del procedimento penale, attualmente rimesso all'apprezzamento del Gip anche in ordine al tenore delle dichiarazioni assunte dalle persone informate dei fatti, escuse nel corso delle indagini, il Ministero non dispone di alcun potere di sindacato sull'esercizio delle prerogative giurisdizionali riguardo la rilevanza penale dei fatti rappresentati, non potendosi, allo stato, ravvisare ipotesi di violazione di legge inexcusabile o di abnormità.

Quanto alle dichiarazioni attribuite dall'interrogante a membri della commissione esaminatrice, ci si limita ad osservare che, allo stato, le stesse risultano solo da mere ricostruzioni giornalistiche.

Sotto il versante della legittimità amministrativa, peraltro, la Direzione Generale della giustizia civile ha evidenziato come la ragionevolezza e la logicità delle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice abbiano, allo stato, superato il vaglio del giudice amministrativo, come è dimostrato dalla circostanza che non risulta accolto alcuno dei numerosi ricorsi proposti al TAR riguardo alle operazioni di correzione del concorso notarile in questione, nel cui ambito la commissione ha esaminato i tre elaborati scritti, consegnati da ben 1462 candidati, in un arco temporale di circa 13 mesi e con diverse composizioni delle sottocommissioni.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta di valutare una revisione della modalità del concorso, con particolare riferimento all'eliminazione del limite delle tre inidoneità disposto dalla legge n. 69/2009, l'ufficio legislativo di questo Dicastero ha richiamato il quadro normativo di riferimento, innovato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69 recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di pro-

cesso civile » e, precisamente, l'articolo 66 (Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato).

Esaminata nel suo complesso, la riforma dell'accesso alla professione notarile, recentemente introdotta, ha disposto alcune significative novità: in particolare, è stata eliminata la preselezione informatica in quanto – a giudizio del legislatore e conformemente all'unanime opinione degli operatori – si trattava di uno strumento (quello del quiz a risposta multipla) non idoneo a selezionare i più preparati. Nel contempo, si è voluto agevolare l'accesso alla professione, favorendo l'indizione delle prove in tempi più brevi, con bandi annuali.

Soprattutto – per quel che qui interessa – si è previsto che l'aspirante notaio possa partecipare al concorso notarile solo tre volte, quando consegna tutte le tre prove scritte.

Si tratta di un vincolo che è stato introdotto per finalità ragionevoli poiché finalizzato a garantire l'accesso alla professione in età ancora giovanile; inoltre, sotto il profilo sistematico, detto limite si pone in linea con analogha previsione dettata per l'accesso alla carriera magistratuale. In conformità a tali disposizioni si pone, inoltre, la previsione del limite massimo di cinquanta anni per l'accesso alla professione.

L'evoluzione degli ultimi anni segnala, invece, un ridimensionamento del problema, il che suggerisce, in effetti, la possibilità di rivalutare nella sua globalità il percorso di formazione del futuro notaio e le modalità del concorso, all'insegna del riconoscimento il più ampio possibile del diritto di partecipare al concorso.

Ciò pone, tra l'altro, l'esigenza di coordinare le disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89 in materia di pratica

notarile con i principi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, tra l'altro:

chiarendo – eventualmente anche in via amministrativa – che la cancellazione dal registro dei praticanti non priva del diritto di partecipare al concorso;

stabilendo che in ogni caso, nell'ambito della pratica notarile della durata di diciotto mesi, deve essere compiuto un periodo di pratica inderogabilmente svolta presso un notaio iscritto a ruolo, con l'effettiva assistenza all'istruzione e stipula degli atti notarili;

rivalutando la questione del limite numerico di partecipazione alle prove concorsuali.

Un secondo angolo visuale può suggerire la revisione di alcune delle modalità di svolgimento del concorso, nonché delle regole relative alla composizione ed al funzionamento della commissione e delle sottocommissioni, delle modalità di correzione degli elaborati, di attribuzione ed espressione del punteggio, eventualmente prevedendo anche il conseguimento di un attestato di conoscenza di almeno una lingua straniera, nonché fissando il periodo nel quale si svolge, annualmente, il concorso notarile.

Nel quadro così delineato, potranno essere valutate anche proposte normative in materia di requisiti per la partecipazione al concorso, nel necessario bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela ed in linea con le recenti misure finalizzate ad ampliare l'accesso alla professione ed alla copertura delle sedi notarili (con decreto del 21 aprile 2016 è stato, difatti, bandito un concorso a 500 posti di notaio, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2016 e nel quale hanno consegnato i tre compiti 1.607 candidati).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 29

INTERROGAZIONI:

5-08212 Cimbro: Sulle misure da adottare per assicurare la piena funzionalità dei consoli onorari operanti in Italia 30
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 32
 5-10639 Scagliusi: Sul numero e sul ruolo dei consoli onorari nella città di Bari 30
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 34
 5-10698 Di Stefano: Sul rischio di espulsione dagli Stati Uniti di un cittadino italiano residente a Los Angeles 31
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 35
 5-10879 Quartapelle Procopio: Sulla gravissima crisi alimentare nel Corno d'Africa 31
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 37

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti sono pervenuti i

pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Lia Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.50.

5-08212 Cimbro: Sulle misure da adottare per assicurare la piena funzionalità dei consoli onorari operanti in Italia.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Eleonora CIMBRO (MDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Della Vedova per la risposta alla sua interrogazione, ricordando che il tema della piena funzionalità dei consoli onorari è stato da lei in più sedi sottoposto all'attenzione del Governo. Sottolinea che i consoli onorari svolgono un importante ruolo, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui la riduzione del numero dei consoli di carriera non permette a questi ultimi di svolgere pienamente tutte le loro funzioni. Si tratta di un profilo da non sottovalutare e che riguarda anche il nostro Paese nei suoi rapporti internazionali. Nonostante la risposta esaustiva del Governo, avanza una richiesta per un supplemento di riflessione ai fini di un ulteriore incontro, da tenere presso la Farnesina, nell'obiettivo di delineare un percorso per l'adozione di procedure più snelle, ad esempio per il rilascio del passaporto diplomatico. Risulta, inoltre, che la Farnesina rilasci una carta di identità diplomatica ai soli consoli onorari di Paesi membri dell'Unione europea, che a suo avviso dovrebbe essere rilasciata anche ai consoli onorari extracomunitari. Sollecita anche un'ulteriore riflessione sui tempi di rinnovo dell'*exequatur*: la risposta alla richiesta di rinnovo dovrebbe essere il più rapida possibile, in quanto, in mancanza di essa, i consoli onorari si trovano ad operare senza una copertura ufficiale. Sottolinea che l'aspetto delle tempistiche sul rinnovo dell'*exequatur* dipende esclusivamente dalla Farnesina ed è una questione che risponde a criteri di funzionalità e di efficienza ai quali è opportuno che l'Amministrazione degli affari esteri si conformi. Nel ritenere che ai temi qui sollevati possano essere date risposte positive senza mettere in discussione i prin-

cipi che governano il riconoscimento dell'*exequatur*, ribadisce l'auspicio per un nuovo incontro con i rappresentanti del settore, ponendo l'accento sul fatto che non si tratta di equiparare la figura del console onorario con quella del console di carriera. Si tratta di professionalità ben distinte e da gestire nel rispetto e nei limiti delle funzioni da essi svolte in base alle convenzioni internazionali.

5-10639 Scagliusi: Sul numero e sul ruolo dei consoli onorari nella città di Bari.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), specificando che il numero dei consoli onorari stranieri presenti in Italia non dipende dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che il rinnovo dell'*exequatur* è parte di un sistema di necessarie cautele nel contesto di una prudente valutazione che incombe innanzitutto sullo Stato estero di appartenenza.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ringraziando per la risposta, ricorda che le motivazioni illustrate dal sottosegretario sono conosciute. Evidenzia che se è vero che sono i Paesi esteri a scegliere e a proporre i loro consoli onorari presso le città italiane, è anche vero che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovrebbe svolgere un controllo sui requisiti di onorabilità posseduti dai consoli onorari stranieri in Italia. Sottolinea che la sua interrogazione pone l'accento sull'utilità delle reali attività svolte dai consoli onorari stranieri in Italia. A tale proposito, ricorda il caso del console onorario della Slovenia a Bari, il quale è stato recentemente rinviato a giudizio, perdendo, a suo avviso, il requisito dell'onorabilità, necessario per svolgere le funzioni di console onorario. Segnala che su questo caso il suo gruppo ha presentato una specifica interrogazione e che anche taluni organi di informazione a livello locale si sono occupate del caso, svolgendo

numerose inchieste. Evidenzia, infine, che lo scopo principale dell'interrogazione da lui presentata era quello di capire quali controlli svolge in generale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di verificare i requisiti dei consoli onorari stranieri in Italia, in particolare nella città di Bari, viste le importanti relazioni di questa città con l'estero.

5-10698 Di Stefano: Sul rischio di espulsione dagli Stati Uniti di un cittadino italiano residente a Los Angeles.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto. Ringraziando il sottosegretario per la risposta, ricorda che la questione in oggetto è stata dibattuta anche presso il TAR e che, in quella occasione, l'Avvocato di Stato ha ritenuto superate le soluzioni proposte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Infatti, segnala che, malgrado la sua condizione, il cittadino italiano in questione non è nelle condizioni di ottenere un'attestazione medica che permetta di estendere la copertura sanitaria in suo favore, a meno di non rendere dichiarazioni mendaci. Per quanto riguarda la seconda soluzione proposta dal sottosegretario, ossia quella dell'iscrizione all'associazione di solidarietà e previdenza dei dipendenti del MAECI, ritiene che ciò non garantirebbe l'interessato nei confronti del Dipartimento di Stato americano. Pertanto, pur comprendendo la complessità del caso, auspica che il Ministero si attivi per trovare una soluzione

alternativa a quelle proposte, per evitare che la famiglia sia esposta ad una situazione di indeterminatezza normativa, tale da determinare l'espulsione del giovane, compromettendo l'unità del nucleo familiare.

5-10879 Quartapelle Procopio: Sulla gravissima crisi alimentare nel Corno d'Africa.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Ricorda che, di fronte agli sconvolgenti dati sulla crisi alimentare nel Corno d'Africa, la presentazione di un atto parlamentare sia doverosa. Ritiene che valorizzare l'attività svolta dall'Italia nel Corno d'Africa sia fondamentale. Tuttavia, i 10 milioni di euro stanziati dal Governo italiano, pur avendo un valore importante, non sono sufficienti, stante che l'ONU ha stimato che sarebbero necessari 1,9 miliardi di dollari per alleviare la carestia. In questo senso, ritiene che anche l'Unione europea debba far sentire la sua presenza e la sua vicinanza. Segnala come, pur trattandosi di una siccità ciclica nel Corno d'Africa, la situazione sia peggiorata a causa della struttura della regione, ma anche a causa del cambiamento climatico. Ritiene, quindi, che mantenere alta l'attenzione dell'agenda globale sul tema dei cambiamenti climatici sia fondamentale per risparmiare risorse, ma soprattutto per salvare vite umane.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08212 Cimbro: Sulle misure da adottare per assicurare la piena funzionalità dei consoli onorari operanti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di rispondere agli specifici quesiti posti dall'Onorevole interrogante, mi preme sottolineare un aspetto importante della figura del console onorario, sul quale mi soffermerò anche rispondendo alla successiva interrogazione.

Il console onorario, pur non essendo assimilabile a uno di carriera, è comunque un agente consolare di un Paese straniero. Spetta dunque esclusivamente alle Autorità di questo Paese decidere dove proporre l'istituzione di un Ufficio consolare onorario e chi proporre come titolare dell'ufficio. Lo Stato italiano interviene successivamente, ossia quando accoglie o respinge le suddette proposte sulla base di valutazioni e verifiche sul candidato, che sono effettuate dalla Farnesina e da altre Amministrazioni ed Enti esterni competenti. Resta il fatto che il Console Onorario viene investito di pubblici poteri non dallo Stato italiano ma dallo Stato d'invio, da cui dipenderà in via principale lo svolgimento delle sue funzioni.

Passo ora a rispondere punto per punto ai quesiti dell'interrogazione, ricordando che le medesime risposte sono state fornite dal Sottosegretario Amendola ai rappresentanti della FEN.CO in una riunione svoltasi alla Farnesina a febbraio dello scorso anno.

In merito alla possibilità di estendere l'uso della targa Corpo Consolare ai consoli onorari, la materia è regolata dal Codice della Strada, che all'articolo 131 prevede la concessione di targhe « CC » unicamente per i funzionari consolari di carriera e per le vetture dei Consolati di carriera. Ai Consoli onorari sono invece assegnati dei « contrassegni consolari »,

che si applicano sulla vettura e che in alcuni Paesi vengono conferiti anche ai Consoli di carriera. I contrassegni costituiscono uno strumento che garantisce al Console onorario, nello svolgimento delle sue funzioni, un trattamento rispettoso della sua carica. Ove si concedessero targhe « CC » anche ai Consoli onorari, si rischierebbe di ingenerare confusione circa la possibilità per le Forze dell'Ordine e le Autorità Giudiziarie – sempre garantita dalla Convenzione di Vienna – di intervenire sul veicolo del Console onorario. Aggiungo che i Consoli onorari sono già destinatari di alcune agevolazioni, stabilite di norma dai Comuni al corpo diplomatico straniero. A loro, ad esempio, può essere riservato uno o più posti auto antistanti l'Ufficio consolare onorario.

Equiparare dal punto di vista protocol-lare consoli di carriera e onorari, così come auspicato dall'Onorevole Interrogante, difetterebbe di coerenza con la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, che prevede che i consoli onorari siano collocati dopo i consoli di carriera. Questo ordine di precedenza non è lesivo per il ruolo del console onorario, che continua a mantenere una posizione di rilievo e, nel protocollo, trova comunque posto prima di funzioni importanti, come il Presidente della Commissione Tributaria, i Presidi di Facoltà Universitarie e i Vice Sindaci.

Circa la validità dell'*exequatur*, il limite attuale di cinque anni è stato introdotto per due motivi. Il primo è quello di consentire, dopo un lasso di tempo ragionevole, un esame dell'attività e della condotta del Console, nonché il corretto uti-

lizzo da parte sua delle immunità, in particolare quella degli archivi. Il secondo è quello di verificare il permanere dell'interesse dello Stato d'invio al mantenimento dei posti consolari onorari in Italia. Nel 2016 abbiamo disposto la chiusura di 61 posti consolari onorari proprio perché le Ambasciate di riferimento hanno ritenuto di non richiedere il rinnovo dell'*exequatur*.

Mi preme sottolineare come il limite di validità quinquennale sia pienamente conforme al diritto internazionale. Infatti, la citata Convenzione di Vienna dispone in modo chiaro che, mentre la nomina del capo del posto consolare onorario spetta allo Stato d'invio, l'ammissione all'esercizio delle funzioni consolari, mediante la concessione dell'*exequatur*, rientra nelle prerogative dello Stato di residenza. Le decisioni relative alla durata e la stessa autorizzazione all'esercizio del mandato consolare onorario sono dunque decisioni discrezionali dello Stato di residenza.

Quanto ai passaporti di servizio, il loro rilascio ai consoli onorari in Italia è di esclusiva competenza dello Stato d'invio.

Sino ad oggi non ci risulta che alcun Paese abbia provveduto in tal senso né lo ha mai fatto l'Italia per i Consoli Onorari italiani all'estero, se non in casi straordinari caratterizzati da condizioni ambientali di disagio e precaria sicurezza.

Anche l'eventuale formazione dei consoli onorari in Italia è di competenza esclusiva dello Stato d'Invio, sempre se lo ritiene opportuno. La Farnesina prende invece in carico la formazione e l'aggiornamento dei Consoli onorari italiani all'estero, attraverso i Consolati di carriera.

Vorrei concludere sottolineando l'opportunità di un costante coinvolgimento, in merito alle questioni sopra riportate, delle Ambasciate straniere in Italia da cui dipendono i consoli onorari. A queste ultime, infatti, compete il coordinamento della presenza sul territorio italiano dei propri funzionari, siano essi di carriera che onorari. Da qui la necessità che ogni problematica riguardante il corpo consolare onorario sia rappresentata soprattutto alle Ambasciate straniere di riferimento, che possono, se ritenuto opportuno, in ogni momento rivolgersi alla Farnesina.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-10639 Scagliusi: Sul numero e sul ruolo dei consoli onorari nella città di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come per la precedente interrogazione vorrei fornire qualche chiarimento sulla figura del Console Onorario per poi rispondere al quesito posto dall'Onorevole Interrogante.

Secondo la normativa in materia (*in primis*, la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari), il Console Onorario, pur non essendo assimilabile ad un Console di Carriera che è un vero e proprio organo dello Stato di invio, è comunque un agente consolare di un Paese straniero con il quale l'Italia intrattiene rapporti diplomatici. Le sue funzioni si sono evolute nel corso del tempo. Non si limita più esclusivamente ad assistere collettività di emigranti ma, sempre più spesso, opera per sviluppare i rapporti bilaterali in campo economico, scientifico e culturale. Per questo motivo, la scelta dei candidati da parte delle Autorità straniere ricade su personalità di spicco del libero professionismo, del mondo imprenditoriale o accademico italiani, proprio perché integrati nello stesso tessuto politico sociale e culturale dell'area di riferimento cui sono preposti.

Questo mi porta a ribadire un punto molto importante. La proposta di istituzione di un Ufficio consolare onorario e di nomina del suo titolare è una decisione che spetta esclusivamente alle Autorità straniere sulla base delle motivazioni che ho citato poc'anzi. Lo Stato italiano entra in gioco successivamente e può accogliere questa proposta, tramite la concessione dell'*exequatur*, o respingerla, sulla base di pareri e verifiche sul candidato effettuate dal MAECI e da altre Amministrazioni ed Enti esterni.

Venendo al caso specifico della città di Bari, vi risultano operativi 2 Consolati Generali di carriera (quello albanese e quello romeno) e 30 Consolati onorari, ai quali ne vanno aggiunti 6 attualmente privi di titolare. Si tratta indubbiamente di un segnale di grande attenzione verso il capoluogo pugliese e, più in generale, verso l'intera Regione Puglia, se consideriamo che sul territorio nazionale vi sono in tutto 108 Consolati di carriera e 512 Consolati onorari. I motivi di tale attenzione sono molteplici. Innanzitutto il potenziale di sviluppo economico e la centralità della Regione e delle sue strutture. Basti pensare al porto di Bari e la Fiera del Levante, che svolge un importante ruolo di connessione con i Balcani ed il vicino Oriente. A ciò si aggiunge l'intenso traffico turistico della Puglia – con quasi mille chilometri di costa – che comporta un costante e ingente flusso di cittadini stranieri che necessitano di attenzione e assistenza. Non vanno infine dimenticate le complesse problematiche afferenti l'immigrazione clandestina.

Sui risultati raggiunti dai Consoli onorari, si tratta di un bilancio che spetta alle Autorità straniere che li hanno designati, tenendo conto dei compiti e delle funzioni loro conferite nello specifico. Per parte sua, la Farnesina, con il contributo delle Amministrazioni e degli Enti locali interessati, continuerà ad assicurare la massima attenzione e rigore nelle procedure di valutazione della nomina e del rinnovo degli *exequatur* dei Consoli onorari stranieri.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-10698 Di Stefano: Sul rischio di espulsione dagli Stati Uniti di un cittadino italiano residente a Los Angeles.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La dipendente in questione è stata assunta nel 1989 dall'Istituto Italiano di Cultura di Algeri e nel 2014 trasferita al Consolato Generale di Los Angeles in via del tutto eccezionale. La sua richiesta di ricollocazione era infatti motivata da una grave situazione di disagio del figlio, causata dalle difficoltà a relazionarsi nella complessa situazione algerina, con gravi ripercussioni sulle sue condizioni psicologiche. L'Amministrazione è venuta incontro alle esigenze della dipendente, nonostante gli impiegati a contratto siano assunti dalle Sedi all'estero per il loro radicamento nella realtà locale.

Fino ad oggi la signora e suo figlio hanno potuto soggiornare nel territorio degli Stati Uniti grazie al visto A2. Di recente, alcuni cambiamenti intervenuti nella normativa americana in materia di immigrazione hanno determinato alcune modifiche nelle disposizioni relative al rinnovo di questo tipo di visto. Ai fini del rilascio del visto, la normativa previgente includeva nel concetto di nucleo familiare del titolare principale tutti i figli non sposati, indipendentemente dalla loro età. Le modifiche recentemente introdotte includono invece in tale categoria solo i figli non sposati minori di 21 anni e i figli fino a 23 anni che frequentano a tempo pieno un istituto di istruzione superiore. I figli maggiorenni che non possiedono tali requisiti possono mantenere il visto a condizione che si dimostri che sono conviventi e a carico, secondo i criteri indicati dal Dipartimento di Stato.

Di conseguenza, l'Amministrazione si è subito attivata per trovare soluzioni a tutela del nucleo familiare della dipen-

dente. Dalle verifiche esperite dall'Ambasciata a Washington, è emerso che esiste un ventaglio di opzioni possibili.

La soluzione più semplice è la conversione della tipologia di visto in visto per studio o per lavoro, qualora il familiare interessato possa rientrare in questa tipologia di richiedenti. Questo tuttavia non sembra essere il caso del figlio della dipendente, stando a quanto dalla stessa riferito. Laddove ci siano comprovate ragioni di salute, è possibile – come già avvenuto in casi precedenti – prolungare la situazione di familiare a carico mediante l'estensione della copertura sanitaria a favore del figlio. A tale scopo, il Ministero della Salute italiano richiede che le « comprovate ragioni di salute » vengano certificate dalle competenti autorità sanitarie italiane.

In alternativa, è possibile, sempre secondo le nuove norme USA, dimostrare la condizione di familiare a carico attraverso la semplice iscrizione all'associazione di solidarietà e previdenza dei dipendenti del MAECI. Tale soluzione ha già avuto esito positivo nel caso di un'altra impiegata.

Nessuna comunicazione ufficiale del Dipartimento di Stato americano individua nel possesso del passaporto di servizio l'unico mezzo idoneo a consentire la permanenza negli USA dei familiari dei dipendenti titolari di visto A2. Né è possibile, alla luce della normativa italiana vigente, rilasciare il passaporto di servizio a favore dell'impiegata a contratto del Consolato Generale a Los Angeles e di suo figlio.

La materia relativa al rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio è regolata dal decreto ministeriale 359-*bis* del 27 luglio 2016 in base al quale il passaporto

di servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, può essere rilasciato agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana «in servizio in Paesi nei quali le condizioni di sicurezza risultino precarie e il passaporto di servizio sia uno strumento necessario per svolgere le mansioni assegnate». Tali condizioni non ricorrono nel caso dell'impiegata a contratto del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles, che presta servizio in un Paese non caratterizzato da condizioni di sicurezza precarie e che già svolge regolarmente le proprie mansioni pur non essendo titolare di passaporto di servizio.

Non potendo, ai sensi della normativa vigente, rilasciare il passaporto di servizio all'impiegata a contratto, non è possibile di conseguenza concederlo al figlio convivente, dal momento che la norma presuppone la titolarità del passaporto di servizio da parte del genitore per estenderla al figlio.

Alla dipendente sono state illustrate tanto le ragioni che hanno indotto a negare il rilascio del passaporto di servizio, quanto le possibili soluzioni alternative sopra illustrate che permetterebbero il prolungamento del visto A2 in possesso del figlio. Tuttavia, l'interessata ha finora insistito sulla richiesta di rilascio del passaporto di servizio, presentando a tal fine un ricorso al TAR, le cui motivazioni si fondano sulle condizioni di salute del figlio.

Non appena la dipendente comunicherà quale opzione, compatibile sia con le norme statunitensi sia con quelle italiane, intenderà percorrere, potrà contare sul pieno appoggio dell'Amministrazione per raggiungere in tempi brevi una soluzione che permetta di tutelare l'integrità del nucleo familiare della signora e il benessere psicofisico del figlio.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-10879 Quartapelle Procopio: Sulla gravissima crisi alimentare nel Corno d'Africa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo è pienamente consapevole della gravissima crisi umanitaria che sta colpendo milioni di persone in diversi Paesi del Corno d'Africa e nelle altre aree citate dall'Onorevole Quartapelle.

Proprio ieri, il Ministro Alfano ha partecipato ad una riunione convocata a Bruxelles dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite per fare il punto sulle azioni da intraprendere per vincere questa sfida.

Insieme ai principali Paesi donatori ed alle Agenzie del sistema delle Nazioni Unite, nonché alla Croce Rossa Internazionale, il Ministro Alfano ha convenuto sulla necessità di intensificare l'azione umanitaria e di investire al contempo nella diplomazia e nel dialogo.

Ha sottolineato, infatti, come la grave tragedia umanitaria in atto sia provocata dalla concomitanza di varie crisi in atto: carestie, terrorismo, conflitti, rifugiati e migranti.

Il Ministro Alfano ha sottolineato che l'Italia coglierà l'opportunità offerta dalla Presidenza del G7 e dalla presenza in Consiglio di Sicurezza per sensibilizzare la Comunità internazionale sul rischio di carestie e sulla necessità di intensificare l'azione collettiva per affrontare questa sfida.

Nel ricordare la tradizionale priorità conferita dalla Cooperazione Italiana all'Africa, cui viene destinato il 47 per cento delle nostre risorse, ha infine precisato che il Governo italiano ha disposto un pacchetto di aiuti umanitari dell'importo di 10 milioni di euro per interventi che saranno affidati alle Agenzie dell'ONU in prima linea nell'affrontare l'emergenza.

Per quanto riguarda specificamente il Corno d'Africa, 2 milioni di euro saranno destinati alla Somalia per la distribuzione di viveri ed interventi di assistenza medica nelle aree più colpite dalla siccità.

Per quanto riguarda le altre aree, l'intervento della Cooperazione Italiana consentirà di finanziare la realizzazione di operazioni di distribuzione di razioni alimentari e di acqua negli Stati del Nord-Est della Nigeria, con un'attenzione particolare sui bambini e sulle donne in stato di gravidanza. Anche in Sud Sudan, la Cooperazione Italiana finanzierà un programma di mense scolastiche e per contrastare l'acuta malnutrizione infantile. 3 milioni di euro saranno infine destinati allo Yemen per attività di distribuzione di cibo e per assicurare assistenza nel settore della salute e supporto agli ospedali.

L'importanza prioritaria attribuita alla regione è peraltro riconosciuta all'interno del Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo della Cooperazione Italiana, approvato lo scorso 23 marzo dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo.

Oltre all'aiuto d'emergenza, la Cooperazione Italiana mira infatti ad eradicare le condizioni di povertà estrema e a combattere la carestia e la malnutrizione attraverso il sostanziale rafforzamento della componente della sicurezza alimentare nei suoi interventi ordinari. Recentemente, sono stati approvati diversi progetti riguardanti la sicurezza alimentare e il sostegno al settore agricolo, soprattutto in favore dell'Etiopia, dove il settore ha carattere prioritario.

Per il 2017, si prevede di dedicare al settore alimentare un totale di circa 16,5 milioni di Euro a dono in favore dell'Africa, di cui oltre 11 milioni per Paesi del Corno d'Africa, anche allo scopo di affrontare l'emergenza legata alla carestia in atto. Tali interventi avranno lo scopo di rafforzare il settore agricolo di Paesi quali Etiopia, Sudan e Somalia, al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione locale attraverso la componente alimentare. Inoltre, sono previsti due crediti d'aiuto del valore complessivo di 56 milioni di euro in favore dell'Etiopia per promuovere le filiere produttive in ambito agro – pastorale nelle regioni dell'Oromia, e per contribuire allo sviluppo dell'industria manifatturiera leggera nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli e del pellame.

In seno all'Unione europea, l'Italia ha inoltre promosso l'adozione di due impor-

tanti misure a favore dei Paesi della regione, identificate dalla Commissione UE prima del manifestarsi della crisi e d'intesa con i partner africani, nella consapevolezza dell'importanza di pace, stabilità e sviluppo in Somalia e nei Paesi confinanti. Si tratta in primo luogo di un programma di sostegno all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, formata dai Paesi del Corno d'Africa, del valore di 42 milioni di Euro. In secondo luogo, è prevista l'allocatione di ulteriori 200 milioni di euro a beneficio della Somalia, aggiuntivi rispetto all'allocatione di 286 milioni dell'XI Fondo europeo di sviluppo per il Paese, prevista nel 2014.

Desidero, infine, rassicurare l'On. Quartapelle che il Governo proseguirà con determinazione il proprio impegno a favore delle persone colpite dalla straordinaria siccità nel Corno d'Africa.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	39
Variazione nella composizione della Commissione	39
Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	40
Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio (<i>Esame e rinvio</i>).	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Stefano

Fassina è entrato a far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 marzo la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e che sono state svolte le audizioni del Comitato centrale della rappresentanza e del Capo di stato maggiore della Difesa. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.45.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

C. 3187 Quartapelle Procopio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che la proposta di legge, formata da un solo articolo, è volta a conferire una medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.

Rileva, quindi, che lo scopo del provvedimento, come si legge nella relazione introduttiva che l'accompagna, è quello di « tutelare la memoria di quei giovani che, per liberare il mondo dalla potenza distruttrice delle forze dell'Asse e per porre fine alla Shoah, lasciarono la terra della sicurezza e sfidarono l'odio razziale e il pericolo del fronte ».

Rammenta, poi, che la Brigata ebraica – aggregata all'esercito britannico e composta da giovani volontari ebrei provenienti dalle terre del Mandato britannico in Palestina – venne costituita il 20 settembre 1944 dopo una lunga trattativa fra le autorità ebraiche in Palestina ed il

governo britannico che amministrava quei territori sulla base del mandato ricevuto dalla Società delle Nazioni.

Infatti, se già dal momento dello scoppio della II guerra mondiale si era alzata forte la richiesta da parte dei giovani ebrei che risiedevano nei territori del Mandato britannico in Palestina di poter combattere contro gli eserciti dell'Asse, mantenendo una propria peculiarità e identità, tale richiesta fu tuttavia inizialmente declinata nella costituzione di piccoli gruppi di forze d'intervento locale. La Brigata ebraica combatté in Italia dal 3 marzo al 25 aprile 1945. Alcune delle Compagnie collaborarono allo sbarco di Anzio nel febbraio del 1944 e alla liberazione di Roma nel giugno dello stesso anno. I combattimenti più duri si svolsero a nord di Ravenna, sul Senio. I caduti di quelle battaglie sono nel cimitero di Piangipane e in altri piccoli cimiteri della zona.

Con riguardo ai contenuti di merito dell'iniziativa legislativa, evidenzia che il comma 1 prevede che la medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza sia concessa alla Brigata ebraica in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia. La disposizione va aggiornata, in quanto il settantesimo anniversario della Liberazione d'Italia si è celebrato nell'aprile 2015. Il comma 2 prevede che il conferimento dell'onorificenza venga effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

Ciò premesso, evidenzia che la disciplina generale relativa alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare era contenuta nel regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, ora abrogato, ed è successivamente confluita nel Codice dell'ordinamento militare, e in particolare negli articoli da 1411 a 1422. Le disposizioni individuano la tipologia sia degli atti per i quali è possibile il conferimento di un'onorificenza al valor militare, sia delle stesse decorazioni al valor militare, che sono le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare, la quale può essere concessa soltanto in tempo di guerra. Le decorazioni vengono conferite dal Presidente

della Repubblica *motu proprio* ovvero su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, previo parere del Capo di stato maggiore della Difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Per i militari in servizio sotto le armi l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato, e deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto; l'iter delle proposte procede per via gerarchica. Le proposte devono essere trasmesse all'amministrazione centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi (articolo 1416). Ciò premesso, rileva che la proposta di legge in esame deroga in sostanza a tutta la disciplina vigente, prevedendo che il conferimento della medaglia avvenga *ope legis*, fermo il conferimento con decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il gruppo di FI-PdL ha

proposto di chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, dichiara che il gruppo del Partito democratico è favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, in vista di una celere approvazione del provvedimento.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) esprime soddisfazione per la disponibilità manifestata dal relatore Moscatt a procedere speditamente e invita gli altri gruppi a far pervenire anche il loro assenso.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) si dichiara favorevole al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, preso atto che la proposta di richiedere il trasferimento alla sede legislativa proviene da più gruppi, avverte che l'organizzazione dei lavori finalizzata alla richiesta in questione sarà stabilita nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	43
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	48
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	63
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	53
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)</i>	66
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	60

INTERROGAZIONI:

5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti	61
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AVVERTENZA	62

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.50

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atto n. 393.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore si era riservato di predisporre una proposta di parere alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del

decreto-legge n. 101 del 2013, le pubbliche amministrazioni centrali (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici) possono avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazione (RIPAM) per lo svolgimento di procedure selettive e concorsi unici per il reclutamento del personale dirigente e delle figure professionali comuni;

l'articolo 6, comma 1, lettera *c*), estende anche alle altre pubbliche amministrazioni, tra cui le regioni, le province e i comuni, la possibilità di avvalersi della Commissione RIPAM per l'espletamento delle proprie procedure selettive e concorsuali, con la conseguente possibilità di razionalizzare i costi di gestione e conseguire risparmi di spesa;

l'articolo 8, che modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che tratta delle incompatibilità, non comporta aggravii amministrativi o di natura finanziaria, in quanto la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse è già prevista dalla disposizione vigente, mentre l'elemento di novità introdotto dal presente provvedimento è costituito solamente dalla specificazione delle informazioni che devono essere comunicate al Dipartimento della funzione pubblica;

i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, la cui istituzione è prevista dall'articolo 39-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame, saranno ricono-

sciuti esclusivamente ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione non residenti a Roma e limitati alle spese dagli stessi eventualmente sostenute per il viaggio;

il numero dei componenti della Consulta è comunque esiguo e, pertanto, i relativi oneri potranno trovare copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Consulta sarà utilizzato lo stesso personale che attualmente cura la gestione del flusso di informazioni e dei dati relativi al collocamento obbligatorio, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà attribuito ad un soggetto già inserito nell'organizzazione, a cui non saranno riconosciuti ulteriori emolumenti;

quanto previsto dall'articolo 39-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento, che prevede l'effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto, è meramente confermativo delle prassi amministrative già in essere;

l'articolo 11, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 3-ter, nella sua attuale formulazione, non consente, in ogni caso, il pagamento di qualsivoglia emolumento e/o rimborso spese comunque denominato ai componenti dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi della medesima disposizione;

per quanto attiene alle nuove modalità di recupero delle somme nel caso in cui sia accertato il superamento dei vincoli finanziari per lo svolgimento della con-

trattazione collettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *f*) – in base alle quali la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità è corrispondentemente incrementato – nel segnalare che la limitazione del predetto recupero è una facoltà che esercita l'ente soggetto al recupero qualora lo stesso non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, si evidenzia come la disposizione in oggetto sia finalizzata ad assicurare l'ordinata prosecuzione dell'attività dell'ente medesimo, mediante un'articolazione del recupero in un numero di annualità pari a quelle che hanno generato pagamenti oltre il limite legittimo e, ove necessario, attraverso un prolungamento del recupero stesso in più annualità per le quote che eccedono il 25 per cento delle risorse appostate sui fondi;

peraltro gli effetti di cassa determinati dal prolungamento dei tempi del recupero possono essere controbilanciati dagli effetti riconducibili al più sollecito avvio delle procedure e alla conseguente definizione del piano di recupero nelle amministrazioni dove sono particolarmente elevate le somme da recuperare in relazione alla sostenibilità del processo di recupero medesimo;

l'importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno assegnato all'INPS per far fronte ai compiti previsti per le visite fiscali, di cui agli articoli 18 e 22, comma 3, è stato determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta dalle ASL per i controlli medico-fiscali sulle assenze dei dipendenti pubblici, e quindi appare congruo e adeguato per la strutturazione del sistema integrato di controllo in capo all'INPS;

all'articolo 22, comma 3, lettera *a*), capoverso lettera *b-bis*), la suddetta assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno è prevista a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'ar-

articolo 18 del presente provvedimento, mentre in realtà dovrebbe avere luogo dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dallo schema di decreto in oggetto al predetto articolo 55-*septies*;

la finalità dell'articolo 20, recante disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, è quella di superare la prassi di reiterare i contratti a termine, instaurando nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche tramite procedure concorsuali riservate, con l'assunzione dei soggetti interessati nella qualifica ricoperta e con l'attribuzione della corrispondente posizione economica;

per quanto riguarda la compensatività tra gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni ed i risparmi conseguenti alla riduzione degli stanziamenti per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3 del citato articolo 20, le amministrazioni dovranno considerare esclusivamente l'onere da sostenere per la retribuzione di un neoassunto, atteso che l'onere derivante da un'eventuale ricostruzione di carriera e/o dalla corresponsione di aumenti per automatismi di carriera è propria del solo personale docente ed educativo, espressamente escluso dall'applicazione della disposizione in oggetto dal comma 9 del medesimo articolo 20;

la predetta disposizione non appare suscettibile di determinare problemi di carattere funzionale, con conseguente necessità di rifinanziamento degli stanziamenti per contratti di durata flessibile, posto che l'attuazione della disposizione medesima è rimessa alle valutazioni discrezionali delle singole amministrazioni, le quali, quindi, ne valuteranno l'opportunità, le modalità e i tempi in relazione anche ai propri fabbisogni;

rimane quindi nella discrezionalità e nell'autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione la scelta di destinare alle stabilizzazioni le relative risorse in modo integrale o solo parziale, con conseguenti e differenti effetti anche sul piano funzionale-organizzativo;

l'articolo 23, che detta nuove regole con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede il mantenimento del limite alla spesa del trattamento economico accessorio fissandolo all'anno 2016 anziché all'anno 2015, con ciò consolidando maggiori risparmi già conseguiti;

a legislazione vigente le limitazioni al *turn over* sono previste, solamente per alcuni comparti del pubblico impiego, fino al 2018 e gli eventuali effetti di riduzione sul predetto trattamento accessorio si determinano solo in assenza di autorizzazioni ad assumere relative ad anni precedenti e non ancora esercitate, circostanza, quest'ultima, frequente nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle facoltà assunzionali;

ritenuto che:

appare necessario specificare che ai componenti dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 3-ter, non siano corrisposti « compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati », anziché « gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti », come attualmente previsto dal testo in esame;

all'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno per far fronte ai compiti previsti per le visite fiscali dall'articolo 22, comma 3, lettera *a*), capoverso lettera *b-bis*), debba provvedersi mediante corrispondente riduzione degli « stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato », utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera *b*) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire le parole: gettoni di presenza, né

rimborsi spese a qualunque titolo dovuti con le seguenti: compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;

all'articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis), dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

si preveda che l'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno decorra dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anziché dalla data di entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Tea ALBINI (MDP) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame non risolve il problema dei precari del Consiglio nazionale delle ricerche e invita il Governo ad affrontare quanto prima la questione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane.

Atto n. 398.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con specifico riferimento alle osservazioni del relatore relative ai tagli dei trasferimenti alle province, stabiliti per gli anni 2016 e 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, e ai conseguenti problemi di attribuzione di congrue risorse alle medesime, in particolare per gli investimenti relativi alle funzioni inerenti la scuola e la viabilità, segnala che nell'ambito dell'emanando decreto-legge relativo agli enti territoriali trovano considerazione specifici interventi volti a prevedere il sostegno dello Stato alla spesa delle province per la manutenzione stradale. Evidenzia inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede un contributo di 650 milioni di euro annui a favore delle province e di 250 milioni di euro annui a favore delle città metropolitane, destinati a neutralizzare l'ulteriore incremento del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2017 e seguenti a carico dei medesimi enti.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, sottolineando l'importanza di quanto indicato nelle premesse:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane (Atto n. 398);

preso atto del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale espresso nella seduta del 29 marzo 2017;

considerato che:

è necessario tener conto dei mutamenti legislativi intervenuti dal 2010 a

oggi, dei relativi effetti finanziari e della loro incidenza sui contenuti dello schema in esame;

in particolare è necessario valutare se la finalità perequativa dei fabbisogni standard, presupposto per la distribuzione delle relative risorse tra le province, abbia ancora autonomo rilievo nel momento in cui il relativo Fondo di solidarietà risulta ormai azzerato (e anzi presenta un saldo negativo) a seguito delle manovre finanziarie succedutesi nel corso del tempo;

non può essere inoltre trascurato che i fabbisogni standard sono utilizzati, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, anche con la finalità di individuare criteri per ripartire fra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario le riduzioni di spesa corrente introdotte con la stessa legge;

tali riduzioni hanno però determinato l'ingente discrepanza strutturale fra fabbisogni standard e risorse a disposizione, in via ordinaria, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

è pertanto necessario considerare con cautela l'utilizzazione dei fabbisogni standard per finalità diverse dalla perequazione, quale ad esempio la ripartizione tra le singole province e città metropolitane della riduzione delle risorse finanziarie;

in particolare, si dovrebbe valutare l'opportunità di continuare a mantenere nella legislazione vigente come criterio a guida del calcolo dei fabbisogni standard il vincolo della spesa storica, quando tali fabbisogni siano utilizzati non per ripartire risorse in un'ottica perequativa, ma per distribuire riduzioni di risorse;

la legge n. 56 del 2014, inoltre, nel rivedere in profondità l'assetto e l'organizzazione delle province e delle città metropolitane, ha modificato l'elenco delle funzioni fondamentali, incidendo così sul contenuto stesso del decreto legislativo

n. 216 del 2010, in attuazione del quale è stato adottato lo stesso schema di decreto in esame;

è necessario assicurare un costante aggiornamento dei dati di riferimento relativi alle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, in modo da evitare che il decreto relativo alla nota metodologica sia definitivamente approvato con riguardo a una base dati ormai obsoleta; è in particolare necessario che i dati strutturali relativi a ciascuna funzione fondamentale, ormai risalenti al 2014, siano aggiornati;

appare pertanto necessario avviare una seria discussione sulla necessità di rivedere il sistema di finanziamento degli enti provinciali e delle città metropolitane in modo da renderlo più coerente con le funzioni ad essi assegnate, superando il *gap* strutturale che si è venuto a creare fra fabbisogni standard e risorse ordinarie disponibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

individuare il Governo gli strumenti più idonei per rendere evidente nella nota metodologica il legame tra la determinazione dei fabbisogni standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo, prescritta dal decreto legislativo n. 216 del 2010;

individuare il Governo gli strumenti più idonei per garantire che i dati di riferimento utilizzati per l'adozione della nota metodologica, e in particolare per il calcolo del fabbisogno relativo a ciascun ente, diversi da quelli derivati dal conto consuntivo, siano aggiornati e non più riferiti ad annualità risalenti nel tempo».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nelle precedenti sedute, i rappresentanti del Governo si erano riservati di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'articolo 120, con una disposizione identica a quella già recata dall'articolo 219 del vigente codice dei contratti pubblici, prevede una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e, pertanto, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conferma quindi che gli interventi in materia di collegamento, avvalimento e utilizzo di basi dati informatiche previsti dal provvedimento saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che per la partecipazione alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), ivi comprese, pertanto, le indennità e i rimborsi spese.

Con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera f), che introduce, nel contenuto

obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, chiarisce che il termine « indagini geognostiche » è sinonimo di « indagini geologiche » e risulta ormai obsoleto, infatti non viene più utilizzato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e contrasta anche con quanto stabilito all'articolo 23, comma 5, del codice degli appalti, che stabilisce invece che « il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, quali la qualità dell'opera, il rispetto dei vincoli, la compatibilità. Trattandosi quindi di norma di coordinamento che specifica quali indagini debbano essere effettuate, sottolinea che le suddette indagini non rappresentano un onere ulteriore del progetto di fattibilità, ma ne costituiscono parte integrante essendo già previsti come elaborati progettuali.

Osserva che l'articolo 17, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, che il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi, non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del predetto documento, in quanto trattasi di attività già svolta ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010.

Osserva invece che l'articolo 34, laddove prevede il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 453, della legge n. 296 del 2006 e al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 – prevede, con specifico

riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione degli acquisti.

Chiarisce poi che l'articolo 42, che prevede la comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione, e l'articolo 62, che prevede la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione per i servizi e le forniture di particolare importanza, non determinano un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti avendo carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva che le disposizioni di cui agli articoli 55, 64, 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare evidenzia che tali modifiche non incidono sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e non determinano oneri, comunque di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica.

Segnala poi che i termini per l'emissione dei certificati di pagamento previsti dall'articolo 73, in linea con la direttiva sui ritardi nei pagamenti, rappresentano un obbligo già recepito con il decreto legislativo n. 231 del 2002.

Conferma quindi che l'ANAC, chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, provvederà a tali nuovi compiti previsti dall'articolo 114, comma 1, lettera *a*) e dall'articolo 116, comma 1, lettera *a*) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 120, con una disposizione identica a quella già recata dall'articolo 219 del vigente codice dei contratti pubblici, prevede una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento;

pertanto, dall'attuazione del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

gli interventi in materia di collegamento, avalimento e utilizzo di basi dati informatiche previsti dal provvedimento saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

per la partecipazione alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*), ivi comprese, pertanto, indennità e rimborsi spese;

con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *f*), che introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, il termine « indagini geognostiche » è sinonimo di « indagini geologiche » e risulta ormai obsoleto;

infatti, tale termine non viene più utilizzato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e contrasta anche con quanto stabilito all'articolo 23, comma 5, del codice degli appalti, che stabilisce invece che

« il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, quali, ad esempio, la qualità dell'opera, il rispetto dei vincoli e la compatibilità, eccetera;

trattandosi quindi di norma di coordinamento che specifica quali indagini debbano essere effettuate, tali indagini non rappresentano un onere ulteriore del progetto di fattibilità, ma ne costituiscono parte integrante essendo già previsti come elaborati progettuali;

l'articolo 17, comma 1, lettera *a*), che prevede, tra l'altro, che il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi, non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del predetto documento, in quanto trattasi di attività già svolta ai sensi del D.P.R. n. 207 del 2010;

l'articolo 34, laddove prevede il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 453, della legge n. 296 del 2006 e al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 – prevede, con specifico riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario;

l'articolo 42, che prevede la comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione, e l'articolo 62, che prevede la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione per i servizi e le

forniture di particolare importanza, non determinano un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti avendo carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui agli articoli 55, 64, 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in particolare, tali modifiche non incidono sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e non determinano oneri, anche di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica;

i termini per l'emissione dei certificati di pagamento previsti dall'articolo 73, in linea con la direttiva sui ritardi nei pagamenti, rappresentano un obbligo già recepito con il decreto legislativo n. 231 del 2002;

l'ANAC, chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, provvederà ai nuovi compiti previsti dall'articolo 114, comma 1, lettera *a*) e dall'articolo 116, comma 1, lettera *a*) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

ritenuto che, all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), risulti necessario specificare che per la partecipazione alle attività della commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico – istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il MIT – non siano dovuti « compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati », anziché « compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati », come invece previsto dallo schema di decreto in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati con le seguenti: compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati »;

siano esclusi dal divieto di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), gli oneri delle procedure relative agli acquisiti di beni e servizi gestite dalle centrali di competenza ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 391.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 – reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di valutazione dei dipendenti pubblici e che il provvedimento, che contiene, all'articolo 19, una clausola generale di invarianza finanziaria, è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle

disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli 1 e 2, concernenti oggetto e finalità della valutazione e della certificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

In merito all'articolo 3, riguardante obiettivi e indicatori, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili.

In ordine all'articolo 4, relativo al monitoraggio della *performance*, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Con riguardo agli articoli da 5 a 7, concernenti il sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, ritiene che andrebbero esclusi oneri aggiuntivi derivanti dal ricorso a sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi, previsto dalla norma.

A proposito dell'articolo 8, riguardante il piano della *performance* e la relazione della *performance*, non ha osservazioni da formulare, preso atto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

In relazione all'articolo 9, concernente i soggetti competenti, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la vigente normativa già prevede competenze in materia in capo al Dipartimento della funzione pubblica.

In ordine all'articolo 10, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, con riferimento alla eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, e di avvalersi altresì dell'ARAN (comma 1, lettera f)), ritiene che andrebbe precisato se tale soppressione abbia essenzialmente finalità di coordinamento normativo rispetto al nuovo assetto delle competenze in materia e se siano comunque prefigurabili conseguenze sul piano operativo per l'ANAC.

Circa l'articolo 11, relativo agli organismi indipendenti di valutazione – OIV della *performance*, ritiene che andrebbero esclusi oneri aggiuntivi riferibili alla tenuta dell'elenco dei componenti degli OIV e alla procedura selettiva di cui al comma 2.

Con riferimento all'articolo 12, recante norme per gli enti territoriali, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che gli adempimenti a carico degli enti riguardino attività già espletate dagli stessi e comunque prive di effetti di natura finanziaria. In proposito giudica utile una conferma.

Relativamente all'articolo 13, concernente i criteri per la differenziazione delle retribuzioni e la partecipazione di cittadini e utenti alla misurazione delle *performance* organizzative, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere oneri aggiuntivi connessi alle procedure di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti.

In ordine agli articoli da 14 a 16, riguardanti il coordinamento con la nuova disciplina sui criteri per la differenziazione delle retribuzioni, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'attribuzione dei *bonus* avviene nell'ambito di risorse predeterminate.

In merito all'articolo 17, concernente il coordinamento con la nuova disciplina sui criteri per la differenziazione delle retribuzioni, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'attribuzione dei trattamenti connessi alle *performance* è disposta nell'ambito di risorse predeterminate.

Riguardo agli articoli 18 e 19, recanti disposizioni transitorie e finali e clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge n. 124 del 2015, c.d. « Legge Madia di riforma della P.A. », – reca disposizioni specifiche per l'adozione di un documento unico di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi contenente i dati attualmente presenti nel libretto di circolazione e nel certificato di proprietà del veicolo. Rileva che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a riorganizzare, ai fini della riduzione dei costi, le funzioni svolte del Pubblico registro automobilistico (PRA) mediante riduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione dei veicoli. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma l'assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione, non ha osservazioni in merito all'invarianza del gettito tributario tenuto conto che l'articolo 2 indica espressamente che il decreto ministeriale dovrà fissare la misura dell'imposta di bollo unificata in modo da assicurare i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatti negativi sui saldi di bilancio.

Per quanto concerne, invece, l'introduzione delle nuove procedure previste dal provvedimento, appare opportuno acquisire elementi riguardo all'effettiva possibilità di realizzare gli adempimenti previsti

in assenza di oneri, con particolare riferimento alla fase di avvio delle procedure. Ciò anche in considerazione del fatto che la nuova misura della tariffa, a carico dei soggetti che richiedono la immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo, dovrà essere stabilita con il decreto ministeriale in misura tale da non risultare superiore alla somma delle due tariffe vigenti. Pertanto, il gettito complessivo della tariffa utilizzato per la copertura delle relative spese potrebbe anche essere inferiore a quello derivante dalle tariffe attualmente vigenti. Ulteriori chiarimenti appaiono, a suo avviso, necessari con riferimento alla modifica introdotta all'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) che sembrerebbe attribuire alla regione e al suo soggetto affidatario della riscossione l'attività di accertamento del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni consecutivi – tale attività di accertamento è attribuita all'ACI, in base alla formulazione vigente del predetto comma 1. Sarebbero quindi utili chiarimenti sui profili finanziari della modifica introdotta, anche con riferimento al periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che i nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente e che gli oneri derivanti dall'eventuale rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato di esperti, di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, sono di entità trascurabile, attesa la cadenza semestrale delle riunioni, nonché la circostanza che i quattro esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio solo se non residenti a Roma.

Segnala poi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2,

il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. Al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, sottolinea che ciò non risulta nel testo della disposizione in esame: appare pertanto necessario specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Con riferimento agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, segnala che, riguardando soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, tali adempimenti non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva quindi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la comunicazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, capoverso articolo 21, si configura come rinuncia a maggior gettito, atteso che i suddetti obblighi comunicativi sono di nuova introduzione.

Inoltre, poiché l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del TUB), di cui all'articolo 2, capoverso articolo 45, è un organismo di diritto privato, dotato di autonomia finanziaria, non si riscontrano effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.

Infine assicura che dall'articolo 13-*ter* del decreto legislativo n. 109 del 2007, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera p), non deriva alcun impatto sulla finanza

pubblica, poiché il citato articolo 13-*ter* non introduce alcuna riduzione della sanzione ma prevede semplicemente un criterio di commisurazione della sanzione stessa all'interno della forbice edittale astrattamente prevista dal legislatore.

Tea ALBINI (MDP), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

gli oneri derivanti dall'eventuale rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato di esperti, di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, sono di entità trascurabile, attesa la cadenza semestrale delle riunioni, nonché la circostanza che i quattro esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio solo se non residenti a Roma;

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre ammini-

strazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate;

sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, ciò non risulta nel testo della disposizione in esame;

appare pertanto necessario specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;

gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, trattandosi di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la comunicazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, capoverso articolo 21, si configura come rinuncia a maggior gettito atteso che i suddetti obblighi comunicativi sono di nuova introduzione;

l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB), di cui all'articolo 2, capoverso articolo 45, è un organismo di diritto privato, dotato di autonomia finanziaria, pertanto non si riscontrano effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica;

l'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 109 del 2007, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera p), non determina alcun effetto sulla finanza pubblica, giacché esso non introduce alcuna riduzione della sanzione, ma prevede semplicemente

un criterio di commisurazione della sanzione all'interno della forbice edittale astrattamente prevista dal legislatore;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti di cui al precedente periodo non sono corrisposti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.10.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (*vedi allegato 2*), assicura innanzitutto che l'istituzione, in seno a ciascuna Corte di appello, di una sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, di cui all'articolo 1, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'ampliamento delle competenze delle citate sezioni specializzate, di cui all'articolo 4, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione, saranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che la lettura della trascrizione della videoregistrazione del colloquio innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale tramite un interprete e la verifica della correttezza di tale trascrizione da parte del medesimo interprete, di cui all'articolo 6, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tutte le Commissioni territoriali dispongono attualmente di traduttori-interpreti che già svolgono tali compiti con riguardo al verbale del colloquio.

Osserva che, all'articolo 8, in materia di procedure per riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, la disposizione di cui alla lettera *b-bis*), introdotta al Senato, relativa alla esclusione del trattenimento per le persone che versano in condizione di vulnerabilità, formalizza una prassi già esistente da cui non derivano nuovi adempimenti suscettibili di determinare effetti finanziari, in quanto le disposizioni vigenti già assicurano la veri-

fica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con il trattenimento e la predisposizione di misure di assistenza e accoglienza particolari (articoli 7, comma 5, e 17, del decreto legislativo n. 142 del 2015).

Conferma quindi che il collegamento audiovisivo occorrente a garantire la partecipazione del cittadino straniero (articolo 8, comma 1, lettera *b*), n. 3)) o comunitario (articolo 10, comma 1, lettera *b*)), trattenuto all'udienza di convalida del trattenimento, potrà essere effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 9, sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la previsione dell'articolo 12, riguardante l'assunzione di 250 unità di personale, segnala che l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) pari a 200.000 euro, disposta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato, è da imputare ai costi per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.

Prosegue assicurando che l'articolo 12, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, che prevede la variazione del rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso. Su quest'ultimo punto fa infatti presente che la costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni.

Rileva che le attività derivanti dall'articolo 17, concernenti l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché le medesime attività sono già effettuate sulla base di obblighi derivanti dalla disciplina europea.

Osserva che le spese di gestione del Sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, rientrano nell'ambito di quelle relative allo sviluppo del software quantificate in euro 750.000, che comprendono anche gli interventi di manutenzione e che l'utilizzo delle risorse del Fondo Sicurezza Interna ai fini della copertura dei predetti oneri non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Conferma che le competenze attribuite alle direzioni distrettuali antimafia dall'articolo 18, comma 3, riguardo alle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Precisa che la stima degli oneri per l'ampliamento della rete dei centri per i rimpatri, prevista dall'articolo 19, comma 3, complessivamente pari a 13 milioni di euro, è stata effettuata moltiplicando il costo medio di ristrutturazione per ciascun posto letto calcolato con riferimento ai centri di Roma, Torino e Bari, pari a 10.158,53 euro, per il numero dei posti letto da realizzare, pari a 1.240. Per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si prevede di realizzare 500 posti letto nel 2017, per una spesa di circa 5 milioni di euro, 600 posti nel 2018, per una spesa di circa 6 milioni di euro e 140 posti nel 2019, per una spesa di circa 2 milioni di euro.

Conferma che le risorse previste a copertura, a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, migrazione e integrazione),

risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Assicura che all'articolo 22, lettera *a*), l'utilizzo di quota parte dei proventi relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992, per la copertura delle spese relative al ricorso al servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, non compromette la realizzazione delle attività svolte a valere sui capitoli n. 2371 « Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo » e n. 2390 , pg. 2, « Fondo da ripartire » del CDR 4.

Conferma che all'articolo 22, lettera *b*), la quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, appare idonea a far fronte alla copertura finanziaria di oneri di natura permanente, fermo restando che quelli relativi alla gestione dei centri sono comunque legati all'andamento dei flussi migratori.

Conferma altresì che il Fondo da ripartire per le esigenze correnti dei servizi dell'amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri ad esso imputati, pari a euro 200.000, dall'articolo 22, lettera *c-bis*), relativi all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4394 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL n. 13/2017, recante

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione in seno a ciascuna Corte di appello di una sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, di cui all'articolo 1, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'ampliamento delle competenze delle citate sezioni specializzate, di cui all'articolo 4, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione, saranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la lettura della trascrizione della videoregistrazione del colloquio innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale tramite un interprete e la verifica della correttezza di tale trascrizione da parte del medesimo interprete, di cui all'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tutte le Commissioni territoriali dispongono attualmente di traduttori-interpreti che già svolgono tali compiti con riguardo al verbale del colloquio;

all'articolo 8, in materia di procedure per riconoscimento dello status di protezione internazionale, la disposizione di cui alla lettera *b-bis*), introdotta al Senato, relativa alla esclusione del trattenimento per le persone che versano in condizione di vulnerabilità, formalizza una prassi già esistente da cui non derivano nuovi adempimenti suscettibili di

determinare effetti finanziari, in quanto le disposizioni vigenti già assicurano la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con il trattenimento e la predisposizione di misure di assistenza e accoglienza particolari (articoli 7, comma 5, e 17, del decreto legislativo n. 142 del 2015);

il collegamento audiovisivo occorrente a garantire la partecipazione del cittadino straniero (articolo 8, comma 1, lettera *b*), n. 3)) o comunitario (articolo 10, comma 1, lettera *b*)) trattenuto all'udienza di convalida del trattenimento potrà essere effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 9, sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

per quanto concerne la previsione dell'articolo 12 concernente l'assunzione di 250 unità di personale, l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) pari a 200.000 euro, disposta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato, è da imputare ai costi per l'espletamento delle relative procedure concorsuali;

l'articolo 12, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, che prevede la variazione del rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

infatti, la costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attual-

mente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni;

le attività derivanti dall'articolo 17, concernenti l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché le medesime attività sono già effettuate sulla base di obblighi derivanti dalla disciplina europea;

le spese di gestione del Sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, rientrano nell'ambito di quelle relative allo sviluppo del software quantificate in euro 750.000, che comprendono anche gli interventi di manutenzione;

l'utilizzo delle risorse del Fondo Sicurezza Interna ai fini della copertura dei predetti oneri non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;

le competenze attribuite alle direzioni distrettuali antimafia dall'articolo 18, comma 3, riguardo alle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la stima degli oneri per l'ampliamento della rete dei centri per i rimpatri, prevista dall'articolo 19, comma 3, complessivamente pari a 13 milioni di euro, è stata effettuata moltiplicando il costo medio di ristrutturazione per ciascun posto letto calcolato con riferimento ai centri di Roma, Torino e Bari, pari a 10.158,53 euro, per il numero dei posti letto da realizzare, pari a 1.240;

per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si prevede di realizzare 500 posti letto nel 2017, per una spesa di circa 5 milioni di euro, 600 posti nel 2018, per una spesa di circa 6 milioni di euro e 140 posti nel 2019, per una spesa di circa 2 milioni di euro;

le risorse previste a copertura, a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, migrazione e integrazione), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo;

all'articolo 22, lettera *a*), l'utilizzo di quota parte dei proventi relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 91 del 1992, per la copertura delle spese relative al ricorso al servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, non compromette la realizzazione delle attività svolte a valere sui capitoli n. 2371 « Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo » e n. 2390, pg. 2, « Fondo da ripartire » del CDR 4;

all'articolo 22, lettera *b*), la quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, appare idonea a far fronte alla copertura finanziaria di oneri di natura permanente, fermo restando che quelli relativi alla gestione dei centri sono comunque legati all'andamento dei flussi migratori;

il Fondo da ripartire per le esigenze correnti dei servizi dell'amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca le necessarie disponibilità per far fronte

agli oneri ad esso imputati, pari a euro 200.000, dall'articolo 22, lettera *c-bis*), relativi all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1;

rilevato che le coperture complessive del provvedimento risultano di importo leggermente superiore a quello degli oneri recati dal provvedimento medesimo, giacché la copertura indicata nell'ultimo anno del triennio considera come onere a regime l'onere massimo, anche se riferito ad un esercizio successivo al terzo anno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che nella relazione tecnica non vengono considerati gli oneri per «diaria giornaliera», in quanto tali diarie sono state soppresse dal decreto-legge n. 78 del 2010, e che dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo, relativi alle ipotesi di limitazione o esenzione della tutela risarcitoria,

non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di ipotesi già previste dall'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico in materia ambientale).

Osserva che all'articolo 3, comma 1, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e della natura degli oneri oggetto di copertura, appare necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria e che appare inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione.

Rileva infine che appare necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3, giacché non tengono conto della nuova procedura in materia di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, che deve intendersi automaticamente applicabile in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3916 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

nella relazione tecnica non vengono considerati gli oneri per «diaria giornaliera», in quanto tali diarie sono state soppresse dal decreto-legge n. 78 del 2010;

dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo, relativi alle ipotesi di limitazione o esenzione della tutela risarcitoria, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di

ipotesi già previste dall'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico in materia ambientale);

all'articolo 3, comma 1, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e della natura degli oneri oggetto di copertura, appare necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria;

appare inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione;

appare infine necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3, giacché non tengono conto della nuova procedura in materia di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, che deve intendersi automaticamente applicabile in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in euro 30.520 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.15.

5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dalla rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 1013.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041.

RISOLUZIONI

7-01212: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

ALLEGATO 1


Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*L'Ufficio legislativo del
Ministero per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*



Al Ministero dell'economia e
delle finanze
- Ufficio del coordinamento
legislativo

OGGETTO: "Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124" – A.G. 391.

In riferimento alla richiesta di codesto Ufficio, pervenuta con mail in data odierna, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi di risposta alle osservazioni contenute nel dossier trasmesso dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, riguardante l'Atto di Governo indicato in oggetto.

1. Articoli 5-7 dello schema di decreto (Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale): in merito alle attività derivanti dal ricorso a sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti, si conferma l'assenza di oneri aggiuntivi in capo alle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che si tratta di attività già svolte ai sensi della normativa vigente ed esclusivamente integrate dallo schema di decreto in esame. Infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009, le amministrazioni effettuano, essendo tale attività un elemento del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive.

2. Articolo 10 dello schema di decreto (Autorità nazionale anticorruzione): si precisa che l'eliminazione della possibilità per l'Anac di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite delle 30 unità, e di avvalersi altresì dell'Aran, ha finalità di mero coordinamento normativo, in relazione alla normativa sopravvenuta (articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016). Pertanto, non si ravvisano conseguenze sul piano operativo. Inoltre, la disposizione costituisce attuazione del principio di delega contenuto nell'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui la stessa delega ad effettuare il coordinamento formale e sostanziale per garantire la coerenza giuridica logica e sistematica della normativa.


3. Articolo 11 dello schema di decreto (Organismi indipendenti di valutazione della performance): si conferma che il Dipartimento della funzione pubblica darà attuazione agli adempimenti indicati dalla presente disposizione con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Al riguardo, si precisa che il Dipartimento già oggi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, svolge le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. In entrambi i provvedimenti sono già state individuate le relative risorse a supporto.

4. Articolo 12 dello schema di decreto (Norma per gli enti territoriali): al riguardo si conferma che gli adempimenti previsti a carico degli enti territoriali non comportano ulteriori effetti di natura finanziaria trattandosi di attività già espletate dagli stessi.

5. Articolo 13 dello schema di decreto (Criteri per la differenziazione delle retribuzioni e partecipazione di cittadini e utenti alla misurazione delle performance organizzative): in merito a quanto osservato relativamente alla effettiva sostenibilità finanziaria delle disposizioni introdotte, si conferma che le pubbliche amministrazioni centrali e locali provvederanno all'attuazione nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Infatti, come già rilevato nelle osservazioni *sub* n. 1, si tratta di attività già svolte dalle pubbliche amministrazioni in quanto la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e

dei servizi, anche attraverso modalità interattive, costituisce un elemento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009. L'unico elemento di novità dell'articolo 19-*bis* è costituito dal fatto che i cittadini possano comunicare direttamente all'Oiv il proprio grado di soddisfazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Organismo; ovviamente, nel fissare le modalità di raccolta dei dati, l'Organismo si avvarrà delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Avv. Angelo Vitale



ALLEGATO 2

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

**RELAZIONE TECNICA E PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

14269



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO II

Roma, 6 APR. 2017

Prot. Nr. 64208/2017
Rif. Prot. Entrata Nr. 62522/2017
All. 2

All' Ufficio Legislativo Economia
Sede

e, p.c. Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Sede

Ufficio Legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 4394: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale"
Relazione tecnica integrata.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, all'esame della Camera dei Deputati, si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (Allegato 3).

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.C. 4394: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (approvato dal Senato)

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

La norma prevede l'istituzione di una sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Al riguardo, si precisa che l'attuazione della disposizione non comporta la costituzione di nuove strutture giudiziarie bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

L'individuazione degli uffici presso i quali collocare le istituende sezioni è avvenuta sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale, del Centro di responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, sono le seguenti:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

Articolo 2

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

La norma prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, partecipino ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, al fine di acquisire una particolare specializzazione in materia.

All'organizzazione delle predette sezioni provvede il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del principio di specializzazione anche in deroga alle norme vigenti, relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni, e fermi i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante delibera da adottare entro il termine stabilito al successivo articolo 21, comma 1.

Si prevede, per le finalità di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate, anche la conoscenza della lingua francese oltre a quella inglese già prevista, senza alcun riflesso finanziario negativo a carico della finanza pubblica.

Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici dovranno partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione – Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di € 10,50 milioni per l'anno 2017, di € 13,12 milioni per l'anno 2018 e di € 13,33 milioni per l'anno 2019, su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo.

La Scuola provvede in via esclusiva alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari.

Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche.

Pertanto, la Scuola, provvede alla formazione iniziale e permanente dei magistrati addetti alle sezioni specializzate nel limite dello stanziamento iscritto sul citato capitolo n. 1478, tenuto conto che il programma delle attività di formazione permanente per il solo anno 2017, prevede un'offerta per un complesso di circa diecimila posti, sia attraverso l'organizzazione di corsi centrali (98 in tutto), sia di corsi territoriali di rilevanza nazionale (29 in tutto).

Con riferimento all'attuazione del comma 3, si precisa che le attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate che, per effetto delle modifiche apportate, passano da 14 a 26 unità avverranno nell'ambito degli incontri di studio periodicamente organizzati dal Consiglio superiore della magistratura. In tal senso sono previste maggiori spese di trasferta dei partecipanti all'incontro il cui costo stimato per un incontro annuale relativo alle spese di trasferta e all'organizzazione di una giornata di scambio di esperienze tra i 26 Presidenti delle Istituzione sezioni specializzate che si incontreranno presso la sede romana del CSM, che già dispone degli spazi e delle attrezzature necessarie all'organizzazione degli eventi formativi e seminari è come di seguito determinato:

- 1) **Rimborso spese di trasferta: importo stimato euro 10.565,00**

<i>Presidenti in missione 25 di 26 (1 di Roma)</i>	<i>Spese Viaggio A/R</i>	<i>Spese Pasti</i>	<i>Spese alloggio</i>	<i>TOTALI</i>
<i>5 Presidenti provenienti dalle isole (Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina e Cagliari)</i>	600	70	200	€ 4.350
<i>9 Presidenti provenienti da sedi a lunga distanza (Bari, Catanzaro, Lecce, Torino, Venezia, Trento, Reggio Calabria, Genova e Trieste)</i>	350	35		€ 3.465
<i>11 Presidenti provenienti da sedi a media distanza (Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli, Campobasso, Salerno, Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza)</i>	250			€ 2.750

2) **Spese di gestione incontro: importo forfettario euro 2.000,00**

Onere complessivo annuo euro 12.565,00

E' stata rideterminata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, riguardante l'organizzazione dell'incontro di studio annuale promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura per consentire lo scambio di esperienze tra i Presidenti delle sezioni specializzate, che passano da 14 a 26 unità.

All'onere di 12.565,00 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi di quanto disposto all'art. 22 del presente provvedimento.

Si conferma la possibilità di sostenere, attraverso le risorse ordinariamente assegnate alla Scuola Superiore della magistratura, la partecipazione ai corsi di formazione dei giudici che compongono le sezioni specializzate, anche alla luce del previsto incremento del numero delle sezioni da 14 a 26, anche con riferimento alle sessioni di formazione professionale e dei corsi di aggiornamento periodici previsti.

Articolo 3

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

Le norme prevedono l'elencazione delle materie di competenza delle istituende sezioni specializzate, nonché l'individuazione del rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile, ad eccezione delle controversie di cui al comma 4-bis.

Tali disposizioni di natura procedimentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Competenza territoriale delle sezioni)

Le norme stabiliscono che la **sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato** è competente territorialmente per la trattazione delle controversie, nonché la disciplina delle assegnazioni alle sezioni dei relativi procedimenti.

Tali disposizioni di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Competenza del Presidente della sezione specializzata)

La norma individua le competenze, già riservate dalla legge al Presidente del tribunale, da affidare al Presidente delle sezioni specializzate.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

Il comma 1, lettera 0a) disciplina le modalità e i termini per la proposizione del ricorso al tribunale sede della sezione specializzata contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui al comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Tale disposizione, di natura procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lett. a) b) ed e), la stima dei costi per le notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è riferita esclusivamente al costo delle notifiche a mezzo del servizio postale, da effettuare ai richiedenti asilo che non usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento.

Se si tratta infatti di richiedenti presenti nei centri o nelle strutture di accoglienza di cui al d.lgs. n.142/2015 ovvero trattenuti nei centri di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 286/1998, è previsto che le notificazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata.

La stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- tariffa media di postalizzazione via raccomandata degli atti giudiziari, pari ad € 11, comunicata dal Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie;
- previsione di una media di due comunicazioni inviate per cittadino straniero richiedente asilo;
- numero totale di richieste di asilo presentate nell'anno 2015, pari a 83.970;
- numero di richiedenti asilo non gestiti in accoglienza, stimati in via prudenziale in misura pari al 10% del totale (la quasi totalità dei richiedenti è ospitata in accoglienza).
- numero di richiedenti cui inviare la comunicazioni: $83.970 \times 10\% = 8.397$

- numero totale di comunicazioni da inviare: $8.397 \times 2 = 16.794$

Stima annuale del costo totale delle notifiche a mezzo servizio postale: $16.794 \times € 11 = € 184.734$.

Al costo totale stimato in € 184.734 si provvede utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte al capitolo 2370, pag. 1, e al cap. 2390, pag. 2, del CDR, 4, Tab 8, corrispondente alla stabilizzazione di quota parte degli introiti di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al gettito derivante dal pagamento del contributo di 200 euro versato per le istanze relative all'acquisto o alla rinuncia della cittadinanza, mediante riprogrammazione delle spese effettuate sugli stessi capitoli.

Le modifiche alle lettere a) e b) si limitano a semplificare le modalità di notifica degli atti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale già individuate dal decreto-legge e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lett. c), di seguito si riporta la stima del costo per la dotazione, presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le relative sezioni, di apparati di videoregistrazione e di riconoscimento automatico del parlato in grado di produrre file multimediali da cui ottenere la trascrizione automatica e fedele dell'audizione del richiedente protezione internazionale in lingua italiana, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Il calcolo è stato effettuato tenendo presente il numero attuale delle commissioni territoriali e delle rispettive sezioni, pari complessivamente a 48 (l'articolo 4 del D. Lgs n. 25/2015 e s.m.i. fissa le commissioni nel numero massimo di 20 e le sezioni nel numero massimo di 30). La spesa totale ha già trovato copertura attraverso il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 "Asilo", attraverso il finanziamento di un apposito progetto che prevede le attività necessarie per impostare a livello centrale il sistema di video e audio-registrazione, comprensivo di acquisto di hardware e software di sistema, realizzazione di un portale di gestione e servizi di supporto, nonché l'acquisto di HW e SW specifico per le postazioni di lavoro. Di seguito si riporta il dettaglio della composizione economica del progetto:

ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	AL NETTO IVA	CON IVA	
				TOTALE	TOTALE	
1. Assistenza tecnologica e specialistica	gg/u	200	860,00	172.000,00	181.640,00	
2.1 Definizione e messa a punto dei requisiti applicativi e di sicurezza del sistema	gg/u	90	380,00	34.200,00	35.970,00	
2.2 Acquisizione del SW applicativo in configurazione di mercato PDL e Server	licenza d'uso III.	1	450.000,00	450.000,00	469.200,00	
2.3 Servizi per la personalizzazione del sistema	gg/u	338	360,00	121.680,00	126.588,00	
2.4 Assistenza evolutiva	gg/u	148	380,00	56.240,00	58.972,00	
2.5 Realizzazione del Portale	gg/u	180	340,00	61.200,00	64.260,00	
2.6 Sperimentazione e collaudo su sito pilota	gg/u	80	380,00	30.400,00	31.960,00	
2.7 Avviamento e dispiegamento del sistema	gg/u	94	380,00	35.720,00	37.372,00	
2.8 Garanzia di 36 mesi	anno	3	120.000,00	360.000,00	376.200,00	
3.1 Acquisizione HW e SW di base (server e storage)	Server	1	220.000,00	220.000,00	229.200,00	
3.2 Acquisizione HW e SW di base (conference system e sistema di videoregistrazione)	PDL	768	4.500,00	3.456.000,00	3.607.200,00	
4. Addestramento tecnico all'uso della strumentazione.	gg/u	157	380,00	59.860,00	62.592,00	
5. Comunicazione e pubblicità	corpo	1	5.000,00	5.000,00	5.200,00	
6. Spese di trasferta (10% del corrispettivo economico di ca. 257 gg/u calcolate sulle giornate richieste al Fornitore della tecnologia per attività on-site)	10%	26	380,00	9.880,00	10.368,00	
				TOTALE	7.384.260,00	7.680.292,00

Nel calcolo indicato sono previsti i costi per la predisposizione e l'avvio dell'intero sistema (voci di costo che vanno dal punto 1 al punto 3.1 e dal punto 4 al punto 6 del prospetto); i costi legati alle singole postazioni di lavoro (4 per ogni commissione o sezione) sono calcolati al punto 3.2.

Per quanto attiene ai costi di gestione si rappresenta che al punto 2.8 si prevede la garanzia per tre anni del software personalizzato, inclusivo di tutti gli eventuali interventi correttivi, mentre al punto 2.4 si prevede la realizzazione di eventuali interventi di natura evolutiva per lo stesso periodo. Analogamente per le componenti HW è prevista la garanzia per 36 mesi.

La norma specifica, inoltre, in tema di colloquio innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, le modalità di garanzia della correttezza della trascrizione della videoregistrazione del colloquio e prevede la possibilità del richiedente di non avvalersi del supporto della videoregistrazione e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1, lettera g), che prevede la disciplina delle controversie in materie di riconoscimento della protezione internazionale, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente alle disposizioni novellate al comma 18 dell'articolo 35-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che prevedono l'adozione di un provvedimento del responsabile dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti disciplinati dallo stesso articolo, si evidenzia che il completo sviluppo del processo civile telematico presso gli uffici giudiziari già consente il deposito*

telematico degli atti e dei documenti processuali nonché la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in tal senso, i necessari adempimenti di natura tecnica, saranno espletati attraverso l'utilizzo delle risorse ordinarmente iscritte a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2017- U.d.V. 1.2 "Giustizia Civile e Penale" nell'ambito dell'Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, sui seguenti capitoli:

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziamiento iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziamiento iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica	7203	15,09	14,09	14,09

Le modifiche di cui alla lettera g), riguardano disposizioni di natura procedurale e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

Le norme disciplinano le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, regolate dal rito sommario di cognizione. Al riguardo, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, potranno essere espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

La disposizione di cui al comma 1, lettera a-bis reca norme di natura meramente ordinamentale disciplinando in materia di iscrizione anagrafica.

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), n. 3) prevede il collegamento audiovisivo fra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento. Tale collegamento sarà realizzato utilizzando la piattaforma Lync (*Skype for business*) su rete

pubblica (internet), che non comporta nuovi costi di investimento e di gestione. Si prevede, inoltre, alla lettera b-bis) l'esclusione della possibilità del trattenimento del richiedente asilo in condizioni di vulnerabilità e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, infatti, già dispone e utilizza tale piattaforma per le attività di istituto e i costi, relativi al rinnovo annuale delle licenze (circa 93 mila euro annui), sono coperti dalle dotazioni di bilancio a legislazione vigente (CAP. 7365, CDR 4, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è pari a euro 2.075.155).

Le modifiche apportate alla lettera d) si limitano a prevedere che l'attività di promozione dell'impiego di richiedenti protezione in attività di pubblica utilità sia svolta dai prefetti non solo d'intesa con i Comuni ma anche con le Regioni e le Province autonome e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le altre disposizioni dell'articolo sono di natura meramente ordinamentale o di coordinamento con le norme istitutive della sezione specializzata e della nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

Con riferimento alle disposizioni concernenti la disciplina procedimentale in materia di protezione internazionale, *le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale)

La disposizione, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276. Nello specifico la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 8, nonché dell'art. 1, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei paragrafi 3bis e 3ter, introdotti nell'art. 12 della direttiva 2003/109/CE.

La disposizione specifica, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea che l'ha riconosciuta.

La disposizione proposta, essendo di natura meramente ordinamentale e chiarificatrice del regime delle annotazioni nella materia de qua, già previsto dalla norma che si intende sostituire, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare più puntualmente il regime dell'apposizione delle annotazioni sul permesso di soggiorno, un adempimento che già rientra nell'ambito

dell'ordinaria attività di istituto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, in particolare, degli operatori degli Uffici Immigrazione delle Questure e che è retribuita con i capitoli di spesa stipendiali.

La disposizione, inoltre, al comma 1, lettera a), numero 2), disciplina le modalità di allontanamento per i casi in cui si debba procedere all'espulsione, per i motivi già previsti dall'art. 9, comma 10, di uno straniero che sia soggiornante di lungo periodo e beneficiario di protezione internazionale.

In questo caso, conformemente alla disciplina europea, è previsto che l'allontanamento debba avvenire verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato membro della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Non si tratta di attività nuove, ma di specificazione delle modalità dell'allontanamento, che deve essere eseguito, prioritariamente, in questo caso, verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale.

Tale attività, già prevista dal comma 10 dell'art. 9, non comporta nuovi o maggiori oneri, rientrando tra quelle già svolte al verificarsi di tali circostanze ed è svolta con le risorse disponibili sul capitolo 2646 PG 09 "Spese di viaggio, trasporto e mantenimento indigenti per ragioni di sicurezza pubblica" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Missione ordine pubblico.

La disposizione, infine, al comma 1, lettera b), reca due previsioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede, infatti, che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo nulla osta.

Al riguardo si rappresenta che il costo dell'evoluzione sul sistema informatico SPI della procedura per il rilascio del nullaosta per il ricongiungimento familiare, consistente nell'invio telematico della domanda con i relativi documenti allegati, è stimato in euro 400.000 per l'anno 2017, al quale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo n.7365, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse ivi allocate.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

La norma specifica l'autorità competente in materia di convalida dei provvedimenti di esecuzione coattiva dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari, attribuiti alla nuova sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea e prevede, altresì, le modalità di partecipazione all'udienza per la convalida, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del d.lgs n. 286/1998, analogamente a quanto

previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3, per il collegamento audiovisivo ai fini della convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.

Per tale collegamento, potrà essere utilizzata la piattaforma Lync (Skype for business) su rete pubblica (Internet), di cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno già dispone e ai costi del presente articolo si provvede con le dotazioni di bilancio a legislazione vigente del capitolo 7365, pg 2, e del capitolo 2270, del Dipartimento Libertà civili e immigrazione.

Articolo 11

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

La norma prevede un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali di magistrati, fino ad un massimo di n. 20 unità, diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria, da parte di emigranti presenti sul territorio nazionale, nonché ulteriori procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.

Si prevede di corrispondere ai magistrati applicati presso le sedi giudiziarie, il 50% dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per un periodo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

A tal fine, si evidenziano, di seguito, gli oneri connessi:

Calcolo degli oneri:

Indennità mensile euro 2.173,38 così calcolata:

Importo stipendiale tabellare su base annua (HH03)	39.307,45
INPDAP	9.512,40
IRAP	3.341,13
<i>Totale onere unitario annuo</i>	<i>52.160,98</i>
<i>Indennità mensile (52.160,98 : 12 : 2)</i>	<i>2.173,38</i>

Oneri anno 2017 (9 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 9 (mesi) = euro 391.208,40

Oneri anno 2018 (12 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 12 (mesi) = euro 521.611,20

Oneri anno 2019 (3 mesi):

euro 2.173,38 X 20 (n .magistrati da assegnare) X 3 (mesi) = euro 130.402,80

Riepilogo oneri:

Anno 2017 (9 mesi) euro 391.208,40

Anno 2018 (12 mesi) euro 521.611,20

Anno 2019 (3 mesi) euro 130.402,80

Al magistrato applicato è inoltre riconosciuto il diritto ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni, esclusivamente ai fini di futuri trasferimenti.

Da ultimo, il comma 3-bis autorizza, per le finalità di cui all'articolo 11, la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Articolo 12

(Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

Le assunzioni proposte rientrano nella disponibilità della relativa dotazione organica, come determinata a seguito delle riduzioni operate con il D.P.C.M. 22 maggio 2015, e con riferimento al personale in servizio al 12 dicembre 2016, come di seguito rappresentato:

PERSONALE DELLA TERZA AREA

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22/05/2015	PERSONALE IN SERVIZIO AI 12/12/2016	POSTI DISPONIBILI
8.356	7.743	565 (*)

(*) esclusi i posti fuori ruolo

Le assunzioni di 250 unità di personale comportano un costo annuo complessivo di € 10.266.149,51 calcolato, al lordo degli oneri a carico dello Stato (38,38% sulla retribuzione fissa, 32,7% sulla quota F.U.A. e sul compenso per lavoro straordinario), sulla base del trattamento economico fisso, della quota F.U.A., del compenso per lavoro straordinario e del buono pasto. Il costo è riferito al personale appartenente all' Area III, posizione economica F1, in relazione alle fasce retributive della medesima Area, sulla base del vigente C.C.N.L. Di seguito si riportano le tabelle riepilogative dei costi rilevati:

Tratt. Economico Fisso

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 21.283,74	€ 1.773,65	€ 3.162,48	€ 26.219,87	€ 36.283,06

F.U.A. ultimo definito anno 2015

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 684,96	€ 908,94

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	Numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 14,06	110	€ 1.546,80	€ 2.052,60

BUONI PASTO

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 52 settimane	Totale costo buoni pasto
Area III - F1	€ 7,00	260	€ 1.820,00

COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	Totale lordo oneri STATO
Area III - F1	€ 36.283,06	€ 908,94	€ 2.052,60	€ 1.820,00	€ 41.064,60

COSTO COMPLESSIVO PER 250 UNITA'

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo annuo lordo oneri Stato
Area III - F1	250	€ 41.064,60	10.266.149,51

In considerazione dei tempi tecnici previsti per il reclutamento delle n. 250 unità di personale, l'onere complessivo sopra illustrato è stato imputato in bilancio nel 2017 per i 3/12 (mese di decorrenza prevista per le assunzioni: ottobre).

A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 a decorrere dall'anno 2018. La modifica apportata all'articolo 12, comma 1, all'ultimo periodo ridetermina l'autorizzazione di spesa incrementandola di 200.000 euro per l'espletamento delle prove selettive, per il solo anno 2017.

Il comma 1-bis definisce il termine entro il quale adottare il provvedimento di organizzazione del Ministero dell'Interno, e di conseguenza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 13

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

La norma è tesa a consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e dei compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal DPCM 84/2015, nonché a sostenere gli interventi

educativi, i programmi di inserimento lavorativo, le misure di sostegno all'attività trattamentale e gli interventi in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

La norma autorizza il Ministero della giustizia, a procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 all'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale, nonché di mediatore culturale.

Si rappresenta infatti, che l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale, ma, nel contempo, non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, contrariamente, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche a seguito di procedure di revisione della spesa, cui si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna).

L'integrazione di personale, con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna, si pone come azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati.

L'intervento proposto consente l'assunzione di un massimo di 60 unità di personale giovane, motivato e adeguatamente formato, comunque nel limite delle attuali dotazioni organiche, appartenente all'Area terza funzionale del Comparto Ministeri che permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria.

La quantificazione degli oneri stipendiali annui delle 60 unità è rappresentata nella tabella sotto riportata:

Qualifica	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Onere trattamento accessorio (valore medio annuo)	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Totale generale
Funzionario area pedagogica e mediatore culturale - III - FI	60	€ 38.619,34	€ 1.203,11	€ 39.822,45	€ 2.389.347,00
ONERE ANNUO (arrotondato)					€ 2.400.000,00

Considerato che l'assunzione del predetto personale avverrà non prima del mese di settembre 2017 e che per l'espletamento delle prove selettive è stata quantificata una spesa di euro 400.000, per il solo anno 2017, così determinata:

Attività	Spesa
Locazione locali	210.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	40.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	27.000,00
Cancelleria e stampati	33.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	90.000,00
Totale	400.000,00

L'onere complessivo viene così rimodulato:

Voce di costo	Anno 2017 (oneri stipendiali a decorrere dal 1° settembre 2017)	Anno 2018 e a regime
Onere per l'espletamento delle procedure concorsuali	400.000,00	0
Oneri stipendiali	800.000,00	2.400.000,00
ONERE ANNUO	1.200.000,00	2.400.000,00

Per la copertura degli oneri è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede *ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento*.

Il comma 3-bis, modifica il rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso previsto dall'articolo, prevedendo che a ciascuna sottocommissione, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati (in luogo dei 500 previsti dalla disciplina di riferimento). In tal senso, si intende consentire, per le procedure assunzionali autorizzate dall'articolo 13 in favore dell'amministrazione della giustizia, la possibilità di procedere alla costituzione di sottocommissioni, con la finalità di assicurare la celerità di espletamento delle predette procedure concorsuali.

La costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti

per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni, come evidenziato i prospetti in calce (Tabella 1 e Tabella 2) che recano la stima delle quantificazioni finanziarie.

Art. 14

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

La norma aumenta di 20 unità il contingente del personale locale per le accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel continente africano, derivante anche dall'emergenza in materia di immigrazione.

Gli oneri sono valutati sulla base dell'ultimo costo medio storico accertato per il personale a contratto assunto localmente dalle sedi africane (20.300 euro, lordo amministrazione), che, prudenzialmente, è aumentato del 2% per ciascun anno del decennio, per tenere conto della dinamica salariale media storicamente accertata per il personale della categoria. Per il solo primo anno, l'onere è considerato al 50%, per tenere conto del tempo necessario per l'espletamento delle prove concorsuali e per l'effettiva assunzione dei vincitori.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Costo per 20 unità (anno intero)	Costo per 20 unità (6 mesi)
2017		20.300	406.000	203.000
2018	2%	20.706	414.120	
2019	2%	21.120	422.402	
2020	2%	21.543	430.850	
2021	2%	21.973	439.467	
2022	2%	22.413	448.257	
2023	2%	22.861	457.222	
2024	2%	23.318	466.366	
2025	2%	23.785	475.694	
2026	2%	24.260	485.208	

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 203.000 per l'anno 2017, euro 414.120 per l'anno 2018, euro 422.402 per l'anno 2019, euro 430.850 per l'anno 2020, euro 439.467 per l'anno 2021, euro 448.257 per l'anno 2022, euro 457.222 per l'anno 2023, euro 466.366 per l'anno 2024, euro 475.694 per l'anno 2025 ed euro 485.208 a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Il comma 1-bis, finalizzato a rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani nel continente africano nell'attuale congiuntura internazionale di accresciuto rischio, incrementa di 2,5 milioni per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, la spesa relativa all'indennità di cui all'articolo 171 del DPR 18/1967, per le finalità di cui all'articolo

158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le maggiori risorse saranno utilizzate per l'invio di personale dell'Arma dei carabinieri presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in aggiunta a quello attualmente presente negli uffici all'estero. Sono, infatti, non poche le sedi che, per motivi di sicurezza, andrebbero dotate di personale dell'Arma, ma che per esiguità di fondi sono attualmente scoperte.

Lo stanziamento aggiuntivo è necessario per far fronte alle esigenze di sicurezza derivanti dall'apertura delle nuove sedi diplomatiche (come quelle in Niger e in Guinea) o la riapertura di sedi in precedenza temporaneamente chiuse (come l'ambasciata a Tripoli) disposta dal Governo, nonché a quelle dovute al deterioramento delle condizioni locali in almeno 10 Paesi africani, tra i quali quelli maggiormente interessati dai flussi migratori verso l'Italia.

La tabella sotto riportata mostra come le risorse aggiuntive consentano di potenziare di 12 unità la presenza all'estero dei militari dell'Arma presenti su posto in organico e in più di inviare 37 unità aggiuntive in "assegnazione breve" (di durata non superiore a un anno).

POTENZIAMENTO PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI						
	UNITA' AGGIUNTIVE	COSTO MEDIO INDIVIDUALE LORDO DIPENDENTE	COSTO MEDIO ANNUALE - LORDO DIPENDENTE (CAPITOLO 1280)	ONERI SOCIALI ANNUALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (CAPITOLO 1278)	VIAGGI TRAFERIMENTO E CONGEDO (CAPITOLO 1292)	COSTO TOTALE
CARABINIERI IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER MAX 1 ANNO, IN "ASSEGNAZIONE BREVE" (ART. 170, 5° COMMA, DPR 18/1967)	37	€ 88.752	€ 3.289.824	€ 126.096	€ 214.008	€ 3.623.828
RAFFORZAMENTO CONTINGENTE CARABINIERI "QUADRIENNALI" (TRATTAMENTO ECONOMICO PIENO PARTE V DPR 18/1967)	12	€ 100.656	€ 1.207.872	€ 40.896	€ 39.042	€ 1.287.810
TOTALE			€ 4.497.696	€ 166.992	€ 253.050	€ 4.917.738

Sono stati considerati i costi medi annuali dei carabinieri "quadriennali" e di quelli in "assegnazione breve", ipotizzando per questi ultimi un avvicendamento a cadenza trimestrale, nonché gli oneri sociali annuali che l'amministrazione sostiene per ciascuno di loro.

Per i viaggi di trasferimento, si è considerato che ogni carabiniere "quadriennale" compie, in 4 anni, 1 viaggio di andata (assegnazione), 1 viaggio di ritorno e 4 viaggi per congedo (2 di andata e 2 di ritorno), per un totale di 6 viaggi in 4 anni. Considerato che normalmente viaggia accompagnato da 2 familiari, il totale delle persone che si muovono in 4 anni è pari a 36 (12 carabinieri + 24 familiari) e, quindi, i viaggi che si effettuano in un anno sono pari a $6 \cdot 36 / 4 = 54$ viaggi.

Per un biglietto aereo si spendono mediamente 723 euro e, quindi, il costo dei trasferimenti per i 12 carabinieri aggiuntivi è pari a € 39.042

NUMERO CARABINIERI QUADRIENNALI AGGIUNTIVI	FAMILIARI CHE VIAGGIANO CON I CARABINIERI (2 PER OGNI CARABINIERE)	VIAGGI DI TRASFERIMENTO (1 PER LA SEDE, 1 RIENTRO)	NUMERO VIAGGI DI CONGEDO PER PERSONA IN 4 ANNI	MEDIA VIAGGI IN 1 ANNO	COSTO MEDIO BIGLIETTO AEREO	COSTO TRASFERIMENTI IN 1 ANNO
12	24	2	4	84	€ 723	€ 89.042

Per i carabinieri in assegnazione breve, che si avvicendano ogni 3 mesi, si è invece considerato una media di 8 viaggi in 1 anno pari a 1 viaggio A/R al trimestre, per un totale 296 viaggi in 1 anno (8*37 unità). Posto che per 1 biglietto aereo di sola andata si spendono mediamente 723 euro, il costo dei biglietti aerei per le 37 unità da inviare in assegnazione breve con avvicendamento trimestrale è pari a € 214.008.

NUMERO CARABINIERI IN ASSEGNAZIONE BREVE	NUMERO VIAGGI A/R IN 1 ANNO (1 ANDATA E 1 RITORNO OGNI 3 MESI)	NUMERO VIAGGI TOTALI IN 1 ANNO	COSTO BIGLIETTO AEREO	COSTO TRASFERIMENTI IN 1 ANNO
37	8	296	€ 723	€ 214.008

Anche in considerazione del tempo necessario per l'invio di personale aggiuntivo, per l'anno 2017 si considera un onere pari al 50% di quello a regime.

I trattamenti economici in questione non hanno natura retributiva (art. 171, DPR n. 18/1967) e non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico: sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione di cui all'articolo 172 del DPR n. 18/1967, essi possono variare, sia in aumento che in diminuzione, a seconda delle rilevazioni obiettive sul costo della vita, sul corso dei cambi e sul livello di rischio e disagio delle singole sedi. Considerato inoltre che l'autorizzazione di spesa è espressamente indicata come un limite di spesa, l'onere complessivo può essere considerato come invariabile nell'arco del prossimo decennio.

Lo stanziamento aggiuntivo disposto dalla modifica normativa sarà attribuito al capitolo 1280 e, per la parte relativa agli oneri a carico dell'amministrazione, al capitolo 1278 dello stato di previsione del MAECI.

Agli oneri derivanti dalla proposta normativa si provvede ai sensi dell'articolo 22 del presente provvedimento.

Art. 15

(Rifiuto di ingresso)

L'articolo si limita ad individuare l'autorità competente ad adottare la decisione di inserimento nel Sistema di informazione Schengen di rifiuto di ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri che abbiano commesso gravi reati e ad individuare l'autorità giudiziaria competente a conoscere dei relativi ricorsi. Si tratta di un'attività che, peraltro, già rientra nelle attribuzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentali non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

(Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

L'articolo inserisce il ricorso giurisdizionale avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo tra quelli per i quali il Codice del processo amministrativo prevede un rito abbreviato.

Le disposizioni di natura esclusivamente ordinamentale non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

(Disposizioni per l'identificazione di cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)

La realizzazione di hot-spot in cui effettuare le operazioni di soccorso e di prima assistenza e di identificazione, nonché rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico è prevista nella road-map presentata dal Governo italiano alla Commissione europea in attuazione delle decisioni (UE) del Consiglio n. 1523 e 1601 del settembre 2015.

Il Ministero dell'interno ha individuato alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di "hot spot", in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo screening sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente, sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 (c.d. regolamento Eurodac) costituisce un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea,

Tali funzioni vengono svolte nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142/2015, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di pre identificazione descritte.

L'operazione non comporta aumento dei costi, in quanto si tratta di stranieri che comunque vengono accolti nei centri governativi di prima accoglienza per le attività di soccorso e di prima assistenza.

Articolo 18

(Misure di contrasto dell'immigrazione illegale)

Per quanto concerne l'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, i costi stimati sono pari a 4 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019 di cui 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, discendenti dallo sviluppo del *software*, il potenziamento dell'*hardware*, il collegamento con altre piattaforme, la traduzione dei provvedimenti, le statistiche e i servizi *help-desk*. Tali costi trovano la copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziare, per l'Italia di cui al Fondo per la Sicurezza Interna, come indicato nel Programma nazionale 2014-2020, approvato con la Decisione del 5 agosto 2015 e, più specificamente, in Obiettivo specifico n. 2 Frontiere, Obiettivo nazionale n. 2 Scambio di informazioni, che ha una dotazione pari a euro 22.000.000,00, e Obiettivo specifico n. 3 Sostegno operativo, Obiettivo Nazionale n. 2 Sostegno operativo alle frontiere, che ha una dotazione pari a euro 28.046.466,29. Con riferimento al collegamento fra il sistema SGA del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per la pubblica sicurezza, si tratta di una evolutiva per consentire lo scambio di dati in modalità *web-service*, con un costo stimabile non superiore a € 50.000, al quale si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del cap. 7365, CDR 4, tabella 8, che presenta una dotazione pari a euro 2.075.155, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate.

Articolo 19

(Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Il comma 3 dell'articolo prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri. Si ipotizza di portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti.

Costi di realizzazione

Attualmente sono disponibili nei Centri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998 circa 360 posti; per portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti, da attivare nel triennio 2017-2019, si prevede di procedere attraverso il ripristino della disponibilità di posti in strutture già destinate al Centro di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998, attualmente chiuse per lavori di ristrutturazione, e l'acquisizione di strutture di proprietà pubblica da riadattare.

I costi di realizzazione sono connessi alla ristrutturazione o all'adattamento di strutture esistenti.

Si stima un costo complessivo di circa 13 milioni di euro, calcolato sulla base dei costi medi di ristrutturazione dei *Centri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 286/1998* sostenuti nell'ultimo periodo, ai quali si potrà far fronte a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

Costi di gestione

I costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti (1.240) nel corso del triennio 2017-2019, sono riportati nella tabella seguente:

	incremento posti annuali	valore complessivo incrementale posti	posti	costo pcpd	iva	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A+B+C+D	
anno 2017	500	500	500	35	1,22	180	€ 3.843.000,00	€ 3.843.000,00
			500	35	1,22	365	€ 7.792.750,00	
anno 2018	600	1100	600	35	1,22	180	€ 4.611.600,00	€ 12.404.350,00
			1100	35	1,22	365	€ 17.144.050,00	
anno 2019	140	1240	140	35	1,22	180	€ 1.076.040,00	€ 18.220.090,00

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del presente provvedimento.

Con riferimento al comma 4, si rappresenta che la somma da autorizzare per l'anno 2017, pari a euro 19.125.000,00, è costituita dagli oneri necessari alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale.

Si precisa che le somme necessarie alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale sono state stimate su 10 mesi, in considerazione del fatto che i primi 2 mesi del corrente anno sono ormai trascorsi.

Per quanto concerne il programma dei rimpatri che saranno effettuati, è ipotizzabile prevedere l'organizzazione di 17 voli charter nel corso del corrente anno.

Agli oneri predetti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) del periodo di programmazione 2014/20, già destinate ai rimpatri per una quota pari a euro 27.500.000.

Le parole aggiunte al comma 3, secondo periodo, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, terzo periodo, si limita ad individuare le categorie di persone che possono accedere ai centri per i rimpatri, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-bis

(Minori non accompagnati)

La norma prevede l'inapplicabilità ai minori stranieri non accompagnati delle disposizioni di cui al presente decreto legge. Non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20

(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

La disposizione che prevede una relazione del Governo al Parlamento per i primi tre anni di applicazione del decreto non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21-bis

(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)

L'articolo 21-bis prevede la proroga al 15 dicembre 2017 della sospensione del versamenti tributari a favore dei contribuenti di Lampedusa disposta, a legislazione vigente, fino al 15 dicembre 2016 (art. 1, comma 599, della legge n. 208/2015). Relativamente agli effetti finanziari si evidenzia che, rispetto ai versamenti attualmente già sospesi, in coerenza con le precedenti relazioni tecniche non si rilevano variazioni di gettito rispetto a quelle considerate nello stato di previsione delle entrate né per l'anno 2016 né per le annualità successive. Ugualmente non si rilevano sostanziali effetti finanziari per ciò che riguarda i versamenti dell'anno 2017 tenuto conto sia di quanto attualmente scontato nelle previsioni di bilancio sia dell'andamento effettivo del versamenti tributari negli ultimi anni interessati dal periodo di sospensione e del termine previsto che consente di acquisire le entrate sospese entro il corrente anno.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1, reca la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3-bis, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026, ai quali si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n.90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario.

Al riguardo si evidenzia che le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ultimo triennio sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro. Peraltro, le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario e accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79 del 2012 sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015.

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019.

c-bis) quanto a euro 200.000 nell'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 2 prevede che le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

6 APR. 2017



Decreto legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di provvedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contratto di lavoro produttivo Regole													
Art.	Co.	descrizione	s/fu	natura	Saldo residuo da finanziare			Riduzione			Indicatore		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
		Capo I - Istruzione di prima specializzazione in materia di integrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea											
2	3	Scambio di esperienze tra i predetti uffici e sezioni specializzate in materia di integrazione - Hanno le spese di materiali e spese di gestione insorti	s	c	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Capo II - Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure relative alle committenze territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed il rilascio del titolo di protezione temporanea per la permanenza in Italia delle persone in attesa di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri provvedimenti globali emanati a favore dell'integrazione. Misure di supporto ai interventi educativi nella modalità dell'assistenza sociale estensiva di tutela alla guida											
6	1 lettera a) b) cd e)	Politica a carico del servizio postale degli uffici di provvisoriati delle committenze territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale	s	c	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
11	3-bis	Applicazioni straordinarie di magistrali per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri provvedimenti globali emanati a favore dell'integrazione	s	c	0,38	0,52	0,39	0,39	0,52	0,39	0,39	0,52	0,39
11	3-bis	Applicazioni straordinarie di magistrali per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri provvedimenti globali emanati a favore dell'integrazione (effetti ribassi)	e	l/c			0,19	0,25	0,05	0,19	0,25	0,05	
12		Aumento personale da destinare agli uffici delle Committenze territoriali per il riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta per il titolo d'ufficio	s	c	2,77	10,27	10,27	2,77	10,27	10,27	2,77	10,27	10,27
22		Aumento personale da destinare agli uffici delle Committenze territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione superiore per il titolo d'ufficio (effetti ribassi)	e	l/c			1,94	4,98	4,98	1,94	4,98	4,98	
33		Assunzioni di funzionari della professione di giurista pedagogico, di servizi sociali e assistere culturale	s	c	0,88	2,40	2,40	0,88	2,40	2,40	0,88	2,40	2,40
33		Assunzioni di funzionari della professione di giurista pedagogico, di servizi sociali e assistere culturale (effetti ribassi)	e	l/c			0,39	1,16	1,16	0,39	1,16	1,16	
33		Espletamento prove selettive per assunzioni di funzionari della professione di giurista pedagogico, di servizi sociali e assistere culturale	s	c	0,40			0,40			0,40		
34		Potenzia la rete di informatica e strutture nel continente africano - incremento 10 unità	s	c	0,20	0,43	0,42	0,20	0,41	0,42	0,20	0,41	0,42
34		Potenziamento della rete di informatica e strutture nel continente africano - incremento 10 unità - effetti ribassi	e	l/c				0,10	0,20	0,20	0,10	0,20	0,20
34	3-bis	Unità nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri	s	c	2,50	5,00	5,00	2,50	5,00	5,00	2,50	5,00	5,00
34	3-bis	Unità nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri - effetti ribassi	e	l/c				0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
		Capo III - Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea nonché per il contratto di lavoro produttivo Regole e del contratto di lavoro											
35		Costi di gestione derivanti dall'istruttoria dei nuclei posti nei centri di permanenza per i richiedenti	s	c	3,84	12,40	18,22	3,84	12,40	18,22	3,84	12,40	18,22
		Capo IV - Dispositivi di flessibilità transalpine e flussi											
22	1 lettera a)	Ulteriore quota parte degli introiti statali derivanti dal contributo versato per le istanze relative al contratto o rinuncia della cittadinanza di cui all'articolo 9 bis della legge n. 92/1992, già iscritti in bilancio ai sensi del articolo 6, comma 1, dell'art. 50/2016	s	c	-0,58	-1,18	-1,18	-0,58	-0,98	-1,18	-0,58	-0,98	-1,18
22	1 lettera b)	Ulteriore quota parte delle entrate derivanti dal contributo nei primi tre mesi di esilio nel territorio dello Stato di cui all'art. 118, comma 1, lettera a) legge n. 92/1992, ad eccezione dell'importo dello Stato e che restano accantonate all'erario	e	art	6,41	22,67	28,49	6,41	22,67	28,49	6,41	22,67	28,49
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A-1/1/FP	s	c	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A-1/2/1/1/FP	s	c	-1,59	-2,92	-2,92	-1,59	-2,92	-2,92	-1,59	-2,92	-2,92
22	1 lettera c)	Riduzione tabella A-1/2/1/2/1/FP	s	c	-0,70	-0,41	-0,49	-0,70	-0,41	-0,49	-0,70	-0,41	-0,49
22	1 lettera c-bis)	Riduzione spesa da ripartire per le esigenze connesse di funzioni previste dal servizio dell'istituto del Triennio di cui all'art. 3, comma 153 legge n. 300/2009	s	c	-0,20			-0,20			-0,20		
		TOTALE ENTRATE	s		6,41	22,67	28,49	6,41	22,67	28,49	6,41	22,67	28,49
		TOTALE SPESE	s		6,41	22,67	28,42	6,41	22,67	28,42	6,41	22,67	28,42
		SALDO			0,08	0,08	0,08	2,23	7,01	6,88	2,23	7,01	6,88

OK

ALLEGATO 3

5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, gli onorevoli interroganti, nel segnalare le criticità gestionali del Comune di Caltagirone, che ha deliberato il dissesto finanziario nel marzo 2013, chiedono di conoscere, alla luce di quanto pubblicato nell'albo pretorio del Comune, quali siano i mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti ancora in essere, con specificazione delle finalità, del tasso applicato, della durata, dell'importo delle rate e della relativa scadenza.

Al riguardo, in base alle notizie ed alla documentazione fornite dal Ministero dell'interno, si ritiene utile ripercorrere brevemente il succedersi degli eventi.

Dopo la predetta dichiarazione di dissesto finanziario, nell'agosto del 2013, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'interno, la nomina dell'Organo straordinario di liquidazione (in seguito OSL) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione dei provvedimenti per l'estinzione dei debiti. Tale Organo risulta essersi regolarmente insediato nei cinque giorni successivi alla relativa notifica, come previsto dal TUEL.

Nel dicembre dello stesso anno, la Giunta comunale esecutiva ha aderito, sempre in base al TUEL, alla modalità semplificata di liquidazione, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'OSL le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la riscossione anche coattiva dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione del patrimonio disponibile non indispensabile per le finalità istituzionali dell'Ente.

Sono stati quindi posti in essere i vari adempimenti previsti per l'accertamento definitivo della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili. Il tutto finalizzato all'adozione del piano di estinzione delle passività pregresse al 31 dicembre 2011, istruito con reiterata interlocuzione ed approvazione finale del Ministero dell'interno, intervenuta con decreto del 3 novembre 2016.

Come previsto dal TUEL, entro venti giorni dalla notifica del piano di estinzione, l'OSL ha provveduto al pagamento delle passività residue fino alla concorrenza delle attività realizzate.

Infine, con delibera della Commissione straordinaria di liquidazione del 2 febbraio 2017, è stato approvato il rendiconto di gestione e definita la cessazione dell'attività dell'OSL, il cui piano di riparto definitivo si è chiuso con una differenza positiva di euro 1.958.504,41.

Ciò premesso, per quanto attiene specificamente ai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, da notizie fornite da quest'ultima, il Comune di Caltagirone, allo stato, ha in essere prestiti così suddivisi:

n. 79 prestiti con oneri di ammortamento a carico del Comune di Caltagirone;

n. 22 prestiti con oneri di ammortamento a carico del Ministero dell'economia e delle finanze;

n. 7 prestiti con oneri di ammortamento a carico del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche di Palermo.

Il debito residuo complessivo in essere, relativo ai suddetti 79 prestiti con oneri di

ammortamento a carico del Comune di Caltagirone, è ad oggi pari ad euro 25.392.203,70.

L'ultimo prestito concesso al Comune risale al 27 dicembre 2011.

Per completezza di informazione, al fine di corrispondere compiutamente alla

richiesta degli onorevoli interroganti, si riporta in allegato alla presente l'elenco dei prestiti, aggiornato al 31 marzo 2017, con l'indicazione della finalità degli stessi, del tasso di interesse applicato, della durata del singolo prestito, della data di scadenza e dell'importo delle rate.

Posizione cdf	Data concessione	Ente pagatore	Tipologia opera	Tipologia prodotto	Data inizio ammortamento	Data fine ammortamento	Maggiorazione tasso variabile (%)	Tasso di interesse (%)	Importo nominale	Debito residuo al 31/03/2017	Importo rata 30/06/2017
3081718	00/30/06/1980	COMUNE DI CALTAGIRONE	SCUOLA ELEMENTARE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	5,811	257.933,74	80.580,88	3.133,82
3081719	00/30/06/1980	COMUNE DI CALTAGIRONE	IMMOBILE USO UFFICIO	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	5,811	516.456,90	161.352,25	6.275,05
3081720	00/30/06/1980	COMUNE DI CALTAGIRONE	IMPIANTI SPORTIVI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	5,811	497.588,29	155.455,98	6.045,74
4480173	00/09/11/2004	COMUNE DI CALTAGIRONE	PROGRAMMI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,926	196.000,00	112.397,77	4.018,02
4480174	00/09/11/2004	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,914	3.815.072,99	2.675.091,01	95.518,04
4480175	00/22/09/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,363	81.050,00	61.297,11	2.072,92
4480176	00/28/04/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,508	100.649,24	77.882,39	2.779,28
4486604	00/05/12/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	IMMOBILE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,914	616.500,00	432.283,65	15.435,34
4486613	00/05/09/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,591	1.002.864,46	725.332,39	24.846,33
4486616	00/29/07/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,386	808.795,17	581.773,85	19.719,42
4478332	00/13/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,522	499.040,51	361.484,98	12.419,64
4478346	00/13/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,469	61.339,13	44.310,92	1.514,41
4478134	00/20/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,469	53.995,75	39.006,12	1.333,11
4481101	00/13/10/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,516	10.270,57	7.437,33	255,37
4481181	00/16/11/2005	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,469	400.713,62	289.472,56	9.893,27
4481932	00/05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	STRADE COMUNALI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,657	84.990,98	61.953,06	2.155,02
4481933	00/05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	STRADE COMUNALI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4481934	00/05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	STRADE COMUNALI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4481935	00/05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	STRADE COMUNALI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4482101	00/05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	STRADE COMUNALI	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4485063	00/05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4485064	00/05/01/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,487	200.000,00	152.072,33	5.206,67
4487542	00/02/02/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,587	214.940,80	163.432,74	5.959,62
4487950	00/25/05/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,587	1.641.273,63	1.193.242,74	41.261,95
4492398	00/06/09/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,584	44.135,01	34.228,30	1.224,16
4492435	00/06/09/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,584	44.135,01	34.228,30	1.224,16
4492725	00/04/08/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,821	57.517,12	44.348,90	1.569,28
4496755	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496758	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496761	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496762	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496763	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496764	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496765	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496766	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496767	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496768	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496769	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496770	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496771	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496772	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496773	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496774	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496775	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496776	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496777	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496778	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496779	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496780	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496781	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496782	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496783	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496784	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496785	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496786	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496787	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496788	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496789	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496790	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496791	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496792	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496793	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496794	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496795	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496796	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83
4496797	00/23/11/2006	COMUNE DI CALTAGIRONE	DEB FUORI BIL. SENTENZE ESECUTIVE	Mutuo a Tasso Fisso	01/01/2011	31/12/2040	0,000	4,531	71.930,93	56.908,44	2.016,83

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale	97
AVVERTENZA	97

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 aprile 2017.

Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08143 Rocchi: Sulla possibilità di conferire supplenze, per sostituire personale ATA, da parte dei dirigenti scolastici	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-09496 Vezzali: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.	
5-09775 Pannarale: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.	
5-09438 Chimienti: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta congiunto)</i>	103
5-10699 Tinagli: Sullo sfioramento del limite all'obiettivo di fabbisogno dell'Università degli studi di Parma e sulla possibilità di ottenere un aumento di tale limite per far fronte alle spese relative al 2016	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
5-10496 Tino Iannuzzi: Sull'area archeologica di Velia	100
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	100
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	108

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.

5-08143 Rocchi: Sulla possibilità di conferire supplenze, per sostituire personale ATA, da parte dei dirigenti scolastici.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia ROCCHI (PD), replicando, può dirsi moderatamente soddisfatta, poiché il MIUR ha ben inquadrato il problema e fornito chiarimenti sufficienti circa la corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 332, della legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 2014). L'argomento delle sostituzioni per assenza temporanea del personale ATA e, in particolare, dei collaboratori scolastici è stato, infatti, sostanzialmente risolto grazie all'emanazione delle Note n. 2116 del 30

settembre 2015 e n. 10073 del 14 aprile 2016. Resta, tuttavia, la necessità di un intervento legislativo volto a superare definitivamente la questione.

5-09496 Vezzali: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.

5-09775 Pannarale: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.

5-09438 Chimienti: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che le interrogazioni, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde alle interrogazioni nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara soddisfatta. Prende atto favorevolmente dell'intendimento del Governo di accogliere le condizioni poste dalle Commissioni del Senato nel parere sullo schema di decreto legislativo sul riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Tuttavia ritiene di dover invitare il Governo a una riflessione sul cospicuo numero di segnalazioni che continuano a pervenire a lei e ai suoi colleghi. L'insegnamento nella scuola continua ad essere un percorso a ostacoli, fatto di supplenze, di retribuzioni inadeguate e precariato. Resta ancora da stabilire quali rimedi verranno dall'applicazione concreta della legge n. 107 del 2015. Sul versante degli alunni, osserva che non tutte le famiglie possono sopperire economicamente alle carenze del servizio scolastico. Le difficoltà quotidiane non garantiscono ai ragazzi il clima giusto per guardare al futuro con serenità e concentrazione.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL-POS), replicando in qualità di cofirmatario, si di-

chiara solo parzialmente soddisfatto. Sottolinea che la risposta del MIUR fa riferimento alle modifiche allo schema di decreto legislativo sull'accesso ai ruoli di docente, che saranno introdotte ove il parere approvato dalla Commissione fosse recepito nella sua interezza. Tali modifiche comporteranno però una mera deroga alla regola per cui solo il 10 per cento degli idonei in graduatoria potranno essere assunti. Pur apprezzando tale sforzo, che consentirà l'ampliamento del numero delle immissioni in ruolo, spera che si giunga quanto prima ad una modifica strutturale del sistema.

Silvia CHIMIANTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta. Ricorda che il suo gruppo ha votato a favore del parere sullo schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 377 e auspica che nella stesura definitiva vengano recepite tutte le condizioni ivi apposte. Quanto al superamento del limite del 10 per cento, considera illegittimo fissare una percentuale massima di idonei e spera che le graduatorie di merito vengano ripubblicate tenendo conto degli aggiornamenti previsti. È certa che il Governo chiarirà se per il nuovo concorso sia previsto un punteggio aggiuntivo per gli idonei dei concorsi precedenti, così come previsto per gli abilitati.

5-10699 Tinagli: Sullo sfioramento del limite all'obiettivo di fabbisogno dell'Università degli studi di Parma e sulla possibilità di ottenere un aumento di tale limite per far fronte alle spese relative al 2016.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Irene TINAGLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Dalla risposta apprende che all'Università di Parma è stato accordato un incremento al limite di fabbisogno previsto per il 2016. Tuttavia, ritiene opportuno, in via generale, che vengano effettuati monitoraggi preventivi da parte del Ministero al fine di scongiurare lo sfioramento dei limiti di fabbisogno annualmente stabiliti. Il ripianamento dei

debiti degli atenei in difficoltà da parte del Governo non costituisce infatti un buon segnale per gli atenei più virtuosi che a quel limite si sono attenuti.

5-10496 Tino Iannuzzi: Sull'area archeologica di Velia.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta articolata e precisa. Prende atto che effettivamente è in fase istruttoria un provvedimento ministeriale, diretto a realizzare l'accorpamento dell'area archeologica di Velia e della Certosa di Padula al Parco archeologico di Paestum come parte integrante del più esteso sito del « Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano », iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco fin dal 1998. Sollecita il Governo a definire con rapidità l'iter del provvedimento di accorpamento dei tre siti. Preannuncia che continuerà a seguire con impegno la vicenda vigilando altresì sui tempi di attuazione del procedimento.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Atto n. 400.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 5*), che recepisce gli esiti della discussione di ieri.

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

5-08143 Rocchi: Sulla possibilità di conferire supplenze, per sostituire personale ATA, da parte dei dirigenti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con riferimento alla tematica delle supplenze del personale ATA, chiede di conoscere la corretta interpretazione del comma 332 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, in particolare, i casi in cui il dirigente scolastico può procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per sostituzione del personale ATA.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996 definisce «supplenza breve e saltuaria» la nomina conferita dal dirigente scolastico, mediante il ricorso alle graduatorie d'istituto, a personale non di ruolo solo per il tempo strettamente necessario ad assicurare il servizio e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Il regolamento delle supplenze del personale ATA definisce come supplenze temporanee le sostituzioni di personale temporaneamente assente su posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, su tali posti le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto.

Come è noto, il citato comma 332 della legge n. 190 del 2014 è intervenuto in merito prevedendo, in sintesi, le seguenti misure limitanti il conferimento delle supplenze del personale ATA:

abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, tranne che per le scuole nel cui organico di diritto ci siano

meno di tre posti. La misura ha inteso estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;

abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;

previsione che, per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

La norma, dunque, ha inteso comunque mantenere la possibilità della sostituzione dell'assistente amministrativo per le scuole di minori dimensioni, in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un'unità avrebbe rischiato di gravare eccessivamente sui colleghi rimasti in servizio.

Fermo restando che la vigenza della norma non può venir meno se non attraverso un apposito intervento legislativo, il MIUR è tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. Con nota dipartimentale (prot. n. 2116) del 30 settembre 2015 è stata data indi-

cazione circa la possibilità che il dirigente scolastico, con determinazione motivata, possa superare il divieto di sostituire i collaboratori scolastici, qualora non sia possibile trovare nessuna altra soluzione organizzativa atta a tutelare l'incolumità e la sicurezza degli alunni.

Inoltre, con successiva nota dirigenziale (prot. n. 10073) del 14 aprile 2016 è stato

previsto il superamento del divieto di nominare supplenti ATA per i casi di pensionamento in corso d'anno del titolare. Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio.

ALLEGATO 2

5-09438 Chimienti, 5-09496 Vezzali, 5-09775 Pannarale: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.**TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Le interrogazioni in discussione riguardano il concorso a posti di personale docente bandito con i decreti direttoriali del 23 febbraio 2016. Gli On.li interroganti auspicano la più ampia copertura dei posti messi a concorso, anche in caso di rinunce, e nel contempo che vengano assicurate misure in favore dei candidati che hanno superato le prove.

In particolare, propongono di eliminare il limite del 10 per cento per la formazione delle graduatorie di merito del concorso a posti di personale docente previsto dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015, che ha, in tal senso, modificato il comma 15 dell'articolo 400 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

Si ritiene utile in premessa precisare, anche con riferimento all'articolo della rivista « *Tuttoscuola* » citato nell'atto a prima firma dell'On. Chimienti, che le procedure concorsuali concluse entro la data del 15 settembre 2016 – che, come è noto, hanno consentito la nomina dei vincitori già a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 – sono state il 61 per cento di quelle relative alla scuola secondaria di I e di II grado e al sostegno. La percentuale va riferita alle procedure, e non alle graduatorie, atteso che il bando ha previsto l'aggregazione territoriale tra regioni diverse nei casi di esiguo numero di posti disponibili.

Per le altre relative ai citati gradi d'istruzione, unitamente a quelle per la scuola dell'infanzia e primaria, le graduatorie di merito resteranno valide per un triennio a decorrere dall'anno scolastico

successivo alla loro approvazione, a norma dell'articolo 400, comma 01, del Testo unico n. 297 del 1994, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 107 del 2015.

Venendo alla questione specifica sollevata dagli On.li interroganti, si evidenzia come questa fosse già all'attenzione dell'Amministrazione. Difatti, la stessa è stata oggetto di approfondite riflessioni anche in sede di dibattito parlamentare presso questa Commissione e ha trovato soluzione nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in applicazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in sede preliminare e verrà portato in questi giorni al Consiglio per l'approvazione definitiva.

Si segnala che, nei pareri approvati, rispettivamente, in data 15 marzo 2017 dalla 7^a Commissione del Senato, ed il successivo 16 marzo dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, è stata posta al Governo una condizione, quella di coprire prioritariamente il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, anche in deroga al limite del 10 per cento, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo alle legittime aspettative dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo.

Ciò nell'ambito di una serie di misure che, rivedendo l'intera disciplina transitoria per l'accesso nei ruoli di docente, consentano di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, mediante l'introduzione di procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché di assicurare la continuità didattica nelle scuole, sempre tenendo conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole.

Il Governo intende accogliere la descritta condizione in sede di stesura definitiva del testo di decreto legislativo. Di conseguenza, successivamente all'approvazione definitiva del decreto legislativo summenzionato, si prevede che già nel mese di settembre 2017 coloro i quali hanno superato le prove concorsuali e tuttavia non hanno conseguito un punteggio sufficiente per essere iscritti in graduatoria potranno ciononostante essere assunti in ruolo, nell'ambito del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine del punteggio.

ALLEGATO 3

5-10699 Tinagli: Sullo sfioramento del limite all'obiettivo di fabbisogno dell'Università degli studi di Parma e sulla possibilità di ottenere un aumento di tale limite per far fronte alle spese relative al 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto dall'On.le interrogante si riassume, preliminarmente, il quadro normativo alla base della materia in argomento.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per l'anno 2016), all'articolo 1, commi 747 e 748, ha prorogato per il triennio 2016-2018, le disposizioni in materia di fabbisogno finanziario del sistema universitario di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ha previsto, in considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo previsto dal decreto legislativo n. 18 del 2012, che il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 sia determinato incrementando del 3 per cento quello relativo all'anno 2015.

Alla data del 31 dicembre 2015, il fabbisogno del settore universitario statale programmato è stato pari ad euro 7.308,03 milioni di euro, ed è stato accordato dal MEF per l'anno 2016 nell'importo di euro 7.527,55 milioni di euro.

Tenendo conto sia della quantificazione del limite massimo del sistema universitario statale, che dei criteri applicati per la ripartizione tra le sedi universitarie, il MIUR ha stabilito il limite massimo di pagamenti da sostenere nel corso del 2016 da parte di ciascun ateneo, procedendo ad una assegnazione provvisoria ed accantonando una quota di risorse da utilizzare in corso d'anno. Ciò in previsione di specifiche esigenze segnalate dai singoli atenei e dei risultati del monitoraggio dell'andamento gestionale dell'intero sistema universitario statale.

Tutto ciò posto, si conferma che il fabbisogno accordato per il 2016 all'Università di Parma è stato quantificato in 128,29 milioni di euro.

Con apposite note il citato Ateneo, in seguito ad una analisi degli incassi e dei pagamenti effettuati e da effettuarsi nel corso dell'anno, ha richiesto un incremento del limite di fabbisogno per un importo pari a 15,120 milioni di euro.

Questo Ministero in data 26 ottobre 2016, a seguito del monitoraggio effettuato per il precedente mese di settembre, ha disposto l'integrazione di una prima quota pari ad 11 milioni, rinviando l'ulteriore integrazione ad una successiva verifica dei dati per i mesi successivi. Pertanto, il fabbisogno veniva concesso, in quel momento, per un importo pari a 139,29 milioni di euro.

Successivamente, a seguito dell'ulteriore monitoraggio dal quale risultava che la percentuale di utilizzo realizzata al mese di novembre era entro i limiti medi mensili (il *target* utilizzato era pari all'83,14 per cento ed il valore di riferimento, fino a novembre, risultava del 91,67 per cento) è stato accordato, da parte di questo Ministero, un ulteriore incremento di 4 milioni di euro, al fine di tener conto delle esigenze rappresentate dell'Ateneo per i pagamenti da sostenere.

Per completezza di informazione si evidenzia che nel mese di gennaio 2017 sono pervenuti alla competente Direzione generale del MIUR i dati relativi al fabbisogno utilizzato fino al mese di dicembre 2016, dai quali è risultato che l'Università di Parma ha rispettato l'obiettivo di fabbisogno accordato.

ALLEGATO 4

5-10496 Tino Iannuzzi: Sull'area archeologica di Velia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Iannuzzi, chiede se sia opportuno assumere iniziative per accorpate l'area archeologica di Velia e la Certosa di Padula al Parco Archeologico di Paestum, anche al fine di uniformare l'area in parola con quella riferita all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO ed assicurarne una gestione unica.

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero l'accorpamento dei due siti al Parco archeologico di Paestum, comunico che, effettivamente, è in fase istruttoria un provvedimento ministeriale in tal senso. I recenti ottimi risultati nella gestione di Paestum con una crescita del 27 per cento dei visitatori, del 46 per cento degli introiti ricavati dai biglietti venduti e la contestuale ripresa della ricerca e degli scavi nel sito, anche grazie ai fondi europei ed ai contributi dei privati, costituiscono un ottimo volano per lo sviluppo del territorio ed una ottima promozione anche per gli altri luoghi d'arte ivi presenti.

Come noto, l'area archeologica di Velia, il Parco archeologico di Paestum e la Certosa di Padula sono parte di un più esteso sito denominato « Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula », iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dal 1998.

Il sito è iscritto come « paesaggio culturale » di eccezionale valore, testimonianza di un'occupazione antica e continuativa da parte dell'uomo sin dalla preistoria. Si tratta di un sito di estensione particolarmente notevole, pari a circa 159.000 ettari con circa 178.000 ettari di *buffer zone*.

Come per tutti i siti del Patrimonio Mondiale, la richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale è accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l'eccezionale valore del sito sarà tutelato al fine di garantirne la trasmissione alle future generazioni e che ha, come obiettivo fondamentale, la conservazione dei valori riconosciuti dall'UNESCO e posti a base dell'iscrizione, e precise indicazioni sul sistema di gestione del sito stesso.

In ciascun caso ed in special modo per un sito esteso su scala territoriale come quello del Parco del Cilento e del Vallo di Diano, la struttura di gestione è chiamata ad assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che tutte le componenti del sito possano essere tutelate attraverso attività adeguate e con il coinvolgimento attivo anche degli enti locali e dei soggetti che, a tutti i livelli, contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle comunità nel quale il sito UNESCO è inserito.

Tale obiettivo richiede un efficace sistema di coordinamento tra i numerosi e diversi soggetti (proprietari, gestori diretti, enti competenti per la tutela o per il governo del territorio ai diversi livelli).

Di norma, attraverso atti d'intesa, ogni struttura nomina un referente principale (il cosiddetto « site manager ») che per il sito « Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula » è attualmente individuato nella figura del Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il processo di elaborazione del Piano di gestione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, ha preso avvio, con il coinvolgimento del Segretariato generale del Ministero per il consueto supporto tecnico procedurale.

Proprio a tale proposito vorrei sottolineare che l'ipotesi di una gestione unitaria da parte di un unico soggetto non può escludersi a priori considerato che tale ipotesi potrebbe semplificare, in qualche modo, la *governance* del sito stesso, riducendo di fatto il numero di soggetti da

coinvolgere nel coordinamento interistituzionale e rendendo quindi più immediata una parte dell'azione gestionale; essa tuttavia non appare condizione indispensabile per la gestione dell'intero sito UNESCO che è, di per sé, ben più complessa e che, riguardando un contesto fisico, naturale e istituzionale ampio, con caratteristiche e necessità peculiari, richiede, piuttosto, un efficace ed attento sistema di coordinamento.

Il Ministero dei beni culturali resta naturalmente a disposizione per riferire ogni successivo aggiornamento.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
(Atto n. 400).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (atto n. 400) nelle sedute del 29 marzo, 5 e 6 aprile 2017;

uditi, in particolare, la relazione del deputato Rampi nella seduta del 29 marzo, i partecipanti alle audizioni informali del 4 aprile 2017 e la discussione nelle sedute del 5 e del 6 aprile 2017;

considerata l'opportunità di conciliare, nella composizione del Consiglio nazionale, i criteri di delega della massima rappresentatività territoriale, da un lato, e della rappresentanza delle minoranze linguistiche, dall'altro, e rilevato che, a tale riguardo, risulta funzionale prevedere la corrispondenza a ciascun ordine regionale o interregionale dei giornalisti di un collegio elettorale, con l'eccezione degli ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Abruzzo e Molise (quali Regioni confinanti con il minor numero di iscritti), che devono costituire collegio unico, insieme a un collegio unico nazionale per le minoranze linguistiche, di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;

preso atto dei rilievi critici emersi nella discussione circa il mancato esercizio della delega in ordine alla riforma nel senso della semplificazione del contenziioso disciplinare dei giornalisti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, il capoverso comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. Il consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

3. I fini delle elezioni di cui al comma 2, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano costituiscono un unico collegio elettorale. Costituiscono altresì un unico collegio elettorale gli Ordini regionali confinanti con minor numero di iscritti.

4. È altresì costituito un collegio unico nazionale per i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute. Possono partecipare al voto in tale collegio unico nazionale gli iscritti appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute che ne facciano domanda entro il termine di venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva. Il rappresentante per i giornalisti professionisti non può appartenere alla medesima minoranza linguistica del rap-

presentante per i pubblicitari. Nel caso in cui, per ciascuna categoria, riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un pubblicitario appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti e, per l'altra categoria, è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti appartenente alla minoranza linguistica che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

5. A ogni collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale, al collegio unico per le Province autonome di Trento e Bolzano, al collegio unico delle Regioni confinanti con minor numero di iscritti e al collegio unico nazionale per le minoranze linguistiche spettano un seggio ciascuno per la quota dei giornalisti professionisti e un seggio ciascuno per la quota dei pubblicitari.

6. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

7. Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che abbia un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota dei giornalisti professionisti, in ragione di ogni

mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando il limite complessivo di quaranta rappresentanti per i giornalisti professionisti, di cui al comma 2. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) relativamente all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, volto a inserire l'articolo 20-*bis* nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, sia valutata l'opportunità, quanto al comma 1, lettera *f*), di attribuire al Consiglio nazionale poteri di verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi di formazione degli iscritti all'albo;

b) circa la delegazione legislativa di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), n. 2, della legge n. 198 del 2016, sia valutata l'ipotesi di esercitare la delega per venire incontro alle esigenze di snellimento e semplificazione del contenzioso disciplinare dei giornalisti o, comunque, l'eventualità di assumere nel prossimo futuro iniziative normative in tal senso.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	111
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	127
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del gruppo MoVimento 5 Stelle)</i>	144
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11060 Grimoldi: Sulla messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore .	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	159
5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia	125
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	160
5-10780 Vella: Sulle conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto	125
5-10920 Borghi: Sui tempi previsti per il rilascio del parere in merito alla realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale dell'A26 in località Baveno	125
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	161
5-11058 Matarrese: Sul completamento delle opere pugliesi incompiute ritenute prioritarie dal Governo	125
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	162
5-11061 Mannino: Sull'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici	125
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	163
5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico	126
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	200

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 5 aprile.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, illustra la proposta di parere come riformulata (*vedi allegato 1*), anche con riferimento alle osservazioni sottoposte dai colleghi, sottolineando in particolare le integrazioni intervenute sui temi dell'offerta anomala e dei sistemi antiturbativa, del fondo di progettazione, della digitalizzazione. Ritiene inoltre di aver accolto alcune delle indicazioni contenute nella proposta di parere alternativa relativamente al dibattito pubblico e alla questione della manodopera, sottolineando peraltro la necessità di mantenersi entro i limiti dei principi della legge delega. Da ultimo segnala che nella proposta di parere su alcuni aspetti è stata evidenziata la non completa attuazione da parte del Governo dei criteri di delega.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che una proposta di parere di analogo contenuto è stata già approvata nella giornata di oggi dai colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato.

Claudia MANNINO (M5S), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto su un provvedimento complesso e in tempi ri-

stretti, ricorda che il Ministro Delrio, intervenendo in audizione lo scorso 4 aprile, aveva demandato alle Commissioni competenti di Camera e Senato alcune scelte importanti, tra le quali, in particolare, l'eventuale previsione di un periodo transitorio per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti in ragione dell'innalzamento da 1 milione di euro a 2.5 milioni di euro del limite per il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa. Segnala altresì la questione posta dall'ANAC in merito all'articolo 20 del codice, che interviene in materia di opere pubbliche realizzate da privati a loro carico, senza addivenire alla fissazione di limiti o soglie. Presenta una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), sottolineando che già nella giornata di lunedì della scorsa settimana erano stati sottoposti alla relatrice alcuni rilievi, che non sono stati tenuti in alcun conto. Anticipa quindi il voto contrario da parte dei componenti del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Salvatore MATARRESE (CI), nell'esprimere un plauso alla relatrice per il copioso lavoro svolto, manifesta tuttavia il proprio dissenso per le modalità con cui è stato affrontato il tema del subappalto, evidenziando che la soluzione adottata nella proposta di parere, senza andare a beneficio delle piccole e medie imprese, configura un rischio di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Nell'apprezzare l'apertura nei confronti di un eventuale innalzamento da 1 milione di euro a 2,5 milioni di euro della soglia per il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, ribadisce il parere contrario relativamente alla proposta in materia di subappalto.

Tino IANNUZZI (PD), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del gruppo del PD, reitera i propri ringraziamenti alla relatrice per l'intenso e proficuo lavoro svolto, in esito allo svolgimento di una seria ed attenta discussione con i colleghi del Senato, che ha consentito di fornire un importante contributo, inte-

grando e migliorando il testo, già ampiamente positivo, dello schema di decreto correttivo. Segnala favorevolmente il fatto che la proposta di parere formulata dalla relatrice, pur prendendo atto delle posizioni espresse, in particolare da regioni e comuni, abbia demandato al Governo le decisioni relative alla modifica delle diverse soglie fissate dal codice nonché alla previsione di eventuali periodi transitori. Nel rilevare inoltre come si sia attribuito al Governo un orizzonte di intervento più ampio, soprattutto attraverso la sollecitazione ad individuare risorse adeguate per la qualificazione del personale della pubblica amministrazione, ribadisce la convinzione che la proposta di parere formulata dalla relatrice rappresenti un importante contributo al miglioramento del sistema degli appalti pubblici nel nostro Paese.

Filiberto ZARATTI (MDP), nel condividere i ringraziamenti alla relatrice per l'ottimo lavoro svolto su un provvedimento tanto complesso, segnala che la proposta di parere alternativa presentata nella seduta di ieri dal suo gruppo è volta a rendere note le perplessità e le proposte dei componenti del gruppo MDP in merito allo schema di decreto correttivo. Pur ribadendo un parere positivo sul lavoro svolto dalla relatrice, preannuncia voto di astensione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nel manifestare alla relatrice stima e apprezzamento per il lavoro svolto, che ha comunque contribuito a porre un argine all'intervento del Governo, sottoscrive le osservazioni avanzate dai colleghi nel corso della discussione sullo schema di decreto correttivo, con particolare riguardo alla mancata centralità del progetto esecutivo, che a suo avviso rappresenta l'aspetto più grave. Preannuncia da ultimo il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte infine che sarà posta in votazione la

proposta di parere, come riformulata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulteranno precluse le votazioni sulle proposte di parere alternative presentate dai gruppi MDP e M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la votazione delle proposte di parere alternative presentate dai gruppi MDP e M5S.

La seduta termina alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Chiara GADDA (PD) *relatrice*, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo, volto ad attuare la direttiva 2014/52/UE, che ha modificato la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA). La predetta direttiva apporta una serie di innovazioni alla normativa europea, anche allo scopo di rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale. La delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva in materia di VIA è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa, volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE tra i quali segnalo i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure

di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale, il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, nonché la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

Lo schema di decreto legislativo è composto da 27 articoli, prevalentemente volti a novellare gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente).

Passo quindi a dare conto in sintesi dei contenuti dello schema di decreto, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1, nell'ambito delle finalità del decreto legislativo 152/2006, è volto a recepire la direttiva 2014/52/UE che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, prende in considerazione nuovi temi, quali quello della biodiversità, della tutela del paesaggio e della vulnerabilità e resistenza dei progetti rispetto ad incidenti e a calamità naturali. Rispetto a fattori già previsti dal decreto vigente vengono introdotti: la popolazione e la salute umana, la biodiversità – con particolare riferimento alle specie e agli habitat protetti – il paesaggio e la vulnerabilità dei progetti ai rischi di gravi incidenti e calamità naturali. La norma contiene inoltre una nuova definizione di « impatti ambientali », che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui fattori elencati.

L'articolo 2, che modifica le definizioni previste dal decreto legislativo 152/2006, è volto a introdurre una definizione più articolata di « valutazione di impatto ambientale », quella di « valutazione di impatto sanitario » (o « VIS ») e di « valutazione di incidenza ». È inoltre sostituita la definizione di « progetto » prevedendo, ai fini dei procedimenti di VIA, la possibilità da parte dei proponenti di presentare degli elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del « progetto di fattibilità », di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice dei contratti pubblici; alternativamente, il livello di dettaglio dovrà comunque consentire

una valutazione degli impatti ambientali. Vengono modificate le definizioni di « studio di impatto ambientale », « verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto », « provvedimento di assoggettabilità a VIA di un progetto » e « provvedimento di VIA ». Ulteriori nuove definizioni riguardano la « condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA », la « condizione ambientale del provvedimento di VIA », l'« autorizzazione » e l'« autorità competente ».

L'articolo 3, che sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo 152/06, prevede che la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi. Sono altresì specificate le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA e alla procedura di VIA. L'articolo 3 introduce, inoltre, l'istituto del *pre-screening* stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le estensioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la eventuale procedura da avviare. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, l'autorità competente comunicherà l'esito delle proprie valutazioni, che avranno carattere non vincolante, indicando se il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA oppure direttamente alla procedura di VIA. Sono altresì disciplinate le esenzioni in materia di VIA per alcune tipologie di progetti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/52/UE, con specifico riguardo a progetti, o parti di progetti, che hanno come scopo non solo la difesa nazionale, ma anche che abbiano l'unico obiettivo di risposta alle emergenze di protezione civile, qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'ambiente, in casi eccezionali e dopo aver ricevuto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto

dalle disposizioni in materia di VIA, qualora ritenga che esse pregiudichino le finalità del progetto purché siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del cd. Codice dell'ambiente, al fine di esplicitare in tale articolo solo il riferimento alle competenze in materia di VAS e AIA », considerato che le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono disciplinate dal nuovo articolo 7-*bis* del decreto legislativo 152/2006, inserito dall'articolo 5 dello schema di decreto.

L'articolo 5, infatti, inserisce nel Codice dell'ambiente l'articolo 7-*bis* relativo alle competenze di materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinando sia quelle statali che regionali. Si prevede che le due procedure devono essere effettuate a diversi livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti ed evitando duplicazioni. Si distinguono i progetti di competenza statale da quelli di competenza regionale facendo riferimento agli elenchi contenuti negli allegati, sui quali interviene l'articolo 22 dello schema. Si disciplinano le competenze amministrative a livello statale e l'autorità competente a livello regionale, che è la pubblica amministrazione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente in base alle leggi regionali o delle Province autonome. Con disposizione innovativa, volta a recepire l'articolo 1 paragrafo 9 della direttiva 2014/52/UE che inserisce nella direttiva 2011/92/UE l'articolo 9-*bis* in materia di conflitto di interessi, si stabilisce che, nel caso in cui l'autorità competente nei procedimenti di VIA o di assoggettabilità a VIA coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime dovranno separare in modo appropriato e nell'ambito dell'organizzazione delle proprie competenze amministrative le funzioni confliggenti che riguardano l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto. Si specifica, inoltre, che il procedimento di VIA regionale deve rispettare il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990,

n. 241, relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 14, comma 4, secondo le modifiche apportate dall'articolo 24 dello schema in esame.

L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 8 del cd. Codice dell'ambiente, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS. La norma specifica il numero massimo di quaranta componenti della Commissione, i requisiti professionali dei Commissari e prevede che l'incarico di Commissario è rinnovabile una sola volta. Si prevede che a supporto della Commissione operi uno specifico Comitato tecnico istruttorio, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto da 30 componenti A decorrere dall'anno 2017 i costi del funzionamento di questi organi – compresi i compensi per i componenti – sono determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7, concernente il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale, prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, può essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati a VIA. Viene, altresì, modificato un riferimento normativo interno al fine di identificare il richiamo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'articolo 8 modifica l'articolo 19 del Codice, collocando in esso la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA), attualmente contenuta nel testo vigente dell'articolo 20 del Codice medesimo. Si prevede che il proponente trasmetta all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istrut-

tori. La verifica della circostanza se il progetto comporti possibili impatti ambientali è condotta dall'autorità competente. Eventuali chiarimenti o integrazioni possono essere richiesti, per una sola volta, entro trenta giorni dal ricevimento dello studio preliminare; in tal caso, i chiarimenti richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni, non prorogabili; qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e si procede all'archiviazione della domanda medesima. Rispetto alla procedura vigente, nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico. I termini per l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del procedimento di screening di VIA sono fissati entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dello studio preliminare ambientale, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti od integrazioni eventualmente richiesti. In circostanze eccezionali – legate alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto – è previsto che l'Autorità competente proroghi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In questo caso è compito dell'Autorità proponente comunicare al proponente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. È specificata la natura perentoria per le pubbliche amministrazioni dei termini citati. Ad esito della propria istruttoria, e qualunque sia la decisione assunta, l'Autorità competente dovrà specificare i « motivi principali » che ne sono alla base. In caso di decisione di non assoggettare un determinato progetto al procedimento di VIA, l'Autorità competente specifica, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi. Si ribadisce quanto già stabilito dal nuovo testo dell'articolo 6, comma 6, lettere c) e d), del Codice (come riscritto dall'articolo

3 del presente schema), vale a dire che la verifica di assoggettabilità a VIA statale e regionale per i progetti rispettivamente elencati dagli allegati II-*bis* e IV deve avvenire in base ai criteri e alle soglie definiti dal decreto ministeriale Ambiente 30 marzo 2015, recante « Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome ».

L'articolo 9, che sostituisce integralmente l'articolo 20 del Codice dell'ambiente, prevede che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente, che è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. L'Autorità competente – basandosi sulla documentazione trasmessa dal proponente – comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Spetta all'Autorità competente assicurare che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

L'articolo 10 – che sostituisce integralmente l'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 – disciplina una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.

L'articolo 11 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo 152/2006, che disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale e i suoi contenuti. Si conferma quanto previsto dalla disposizione vigente (rispettivamente dai commi 2 e 1), secondo cui, in particolare, lo studio di impatto ambientale (SIA) è predisposto a cura e spese del proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII. La norma disciplina i contenuti minimi dello SIA. Le innovazioni rispetto al testo vigente riguardano l'obbligo, per il proponente, di tener conto delle conoscenze e

dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, nonché di curare che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo SIA.

Gli articoli 12, 13 e 14 modificano la disciplina del procedimento di VIA contenuta nel testo vigente degli artt. 23-27 del Codice. Ricordo che nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame e nell'allegata analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si precisa che, da un'analisi « della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni e che, nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni ».

La nuova disciplina del procedimento, che si articola in diverse fasi, si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. In particolare, l'articolo 12 modifica l'articolo 23 del Codice, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico del proponente e all'accelerazione della procedura, mediante l'indicazione di tempi certi, più brevi e perentori, coerentemente con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 114/2015, che prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo, infatti, non riproduce la disposizione vigente, in base alla quale all'istanza è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e del-

l'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. Si prevede, in sostituzione di tale norma, che, una volta che l'autorità competente abbia verificato la completezza dei documenti, sia la stessa autorità a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

L'articolo 13 modifica l'articolo 24 del Codice, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA. Le innovazioni sono principalmente volte ad incidere sulla certezza dei tempi e sulla velocizzazione delle procedure, perseguita sia attraverso la riduzione dei termini previsti dal testo vigente che attraverso l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa contemplati dal medesimo testo vigente. La norma dispone che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. Specifiche disposizioni attengono alle ipotesi nelle quali sia necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita ovvero nel caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali.

L'articolo 14 modifica il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 152/2006, relativo alla valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione, facendo confluire nel nuovo testo anche il contenuto di alcune disposizioni attualmente contenute negli articoli 26 e 27 del Codice medesimo e relative alla decisione (cioè al provvedimento di VIA) e all'informazione sulla decisione adottata. Sono disciplinati, quindi l'adozione, i contenuti e i termini per l'adozione del provvedimento di VIA e le forme di pubblicità dello stesso, nonché l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate. Rispetto al testo vigente, che fissa i termini

di conclusione del procedimento ancorandoli alla data di presentazione dell'istanza (fissando un termine di 150 giorni), il nuovo testo fa decorrere i termini dalla conclusione della fase di consultazione e sono dimezzati i tempi concessi per il prolungamento dell'istruttoria. Appare rilevante l'innovazione in base alla quale tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della L. 241/1990.

L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo 152/2006, dispone che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. In recepimento della normativa europea, si prevede che l'autorizzazione deve comprendere almeno il provvedimento di VIA e le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

L'articolo 16 introduce una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli articoli 12-14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato « provvedimento unico in materia ambientale ») tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, attraverso il ricorso allo strumento della conferenza di servizi decisoria (vale a dire lo stesso strumento previsto per il procedimento unico di VIA regionale dall'articolo 24 dello schema). Mentre nell'articolo 24 la norma prevede che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nell'articolo in esame viene precisato che autorizzazioni, intese, pareri, concerti,

nulla osta, o atti di assensi che confluiscono nel « provvedimento unico » sono quelli in materia ambientale e vengono elencate le autorizzazioni, il cui rilascio è compreso nell'ambito del « provvedimento unico in materia ambientale ». Il procedimento comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: autorizzazione integrata ambientale; autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; autorizzazione per immersione in mare da attività di escavo e di posa di cavi e condotte; autorizzazione paesaggistica; autorizzazione culturale; autorizzazione sul vincolo idrogeologico; nulla osta di fattibilità per la realizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati alla c.d. normativa Seveso; autorizzazione antisismica (articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Le nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame sono il risultato dell'innesto della disciplina della conferenza di servizi utilizzata per la VIA regionale all'interno del procedimento di VIA statale delineato dagli articoli 12-14 dello schema. Il procedimento si articola in una serie di fasi. Segnalo in questa sede che la conclusione della conferenza – che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 14-*ter* della legge 241/1990 – deve avvenire entro 210 giorni e che la decisione di rilasciare i titoli è assunta sulla base del provvedimento di VIA. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli. Qualora sia necessaria l'AIA, il provvedimento deve contenere le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-*sexies* e 29-*septies* del decreto legislativo 152/2006, sulle misure incluse nell'AIA e sulle misure relative alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale. Anche nell'ambito di tale procedimento, tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge 241/1990.

L'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Si prevede che il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e sono disciplinate le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive. Le disposizioni dell'articolo 28 regolano i casi di verifica positiva e di esito negativo della verifica di ottemperanza, nel qual caso l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni. Qualora i risultati delle attività di verifica accertino la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, è prevista la possibilità da parte della autorità competente di acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, modificando il provvedimento di VIA, e stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.

L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del Codice, disciplina il sistema sanzionatorio relativo al procedimento di valutazione d'Impatto ambientale. Rispetto alla norma vigente, si prevede, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, che l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, diffida, ovvero sospende l'attività per un tempo determinato in caso di rischio di impatti ambientali negativi, ovvero revoca il provvedimento di verifica di

assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. Si prevede, inoltre, la possibilità, in taluni casi tra i quali i progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione dei lavori o delle attività. Sono inoltre introdotte sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza VIA o senza verifica di assoggettabilità, ove prescritte, e nei confronti del soggetto che non osserva le condizioni ambientali presenti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA o di VIA (comma 5). I proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale sono destinate, tra l'altro, alla vigilanza e al monitoraggio ambientale.

L'articolo 19, che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 30, prevede, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti interessati assumano le determinazioni.

L'articolo 20, che modifica l'articolo 32 del Codice concernente le consultazioni transfrontaliere, alla lettera a), prevede l'obbligo di trasmissione dell'autorità competente agli Stati membri consultati anche delle decisioni finali e di tutte le informazioni riguardanti le valutazioni degli impatti ambientali e del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 sostituito dall'articolo 14 dello schema in esame.

L'articolo 21, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 33 del Codice, prevede che le tariffe da applicare ai proponenti siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie di monitoraggio e con-

trollo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che – sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, dello schema in esame – deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 22 reca una serie di modifiche agli allegati alla parte II del Codice. Il comma 1 reca una serie di modifiche all'allegato II, che elenca i progetti sottoposti a VIA di competenza statale. Il comma 2 introduce il nuovo allegato II-*bis*, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (c.d. *screening* di VIA) di competenza statale. Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'allegato III, concernente i progetti di competenza regionale. Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV, che elenca i Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale, al fine precipuo di eliminare da tale allegato le categorie progettuali inserite nel nuovo Allegato II-*bis*. Il comma 5 aggiunge l'Allegato IV-*bis* al decreto legislativo 152/2006 relativo ai contenuti dello studio preliminare ambientale. Il comma 6 sostituisce l'Allegato V concernente i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, mentre il comma 7 interviene sull'allegato VII, che disciplina dettagliatamente i contenuti dello studio di impatto ambientale, al fine di recepire quanto introdotto dalla direttiva 2014/52/UE.

L'articolo 23 detta una serie di disposizioni principalmente finalizzate a regolare il passaggio tra la disciplina vigente e quella nuova risultante dalle modifiche previste dal decreto in esame. Si prevede l'applicazione della normativa attualmente vigente, che verrà modificata dal provvedimento in esame, ad una serie di procedimenti avviati prima del 16 maggio 2017. La norma fa riferimento ai procedimenti di screening di VIA pendenti a tale data, nonché ai procedimenti di VIA per i quali risulti avviata alla medesima data la fase di consultazione relativa alla definizione

dei contenuti dello studio di impatto ambientale o per i quali sia stata presentata l'istanza di VIA.

L'articolo 24 modifica il comma 4 dell'articolo 14 della legge 241/1990, che ha introdotto una disciplina specifica per la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA, al fine di chiarirne l'applicabilità alle sole procedure di VIA di competenza regionale e di apportare le modifiche necessarie a rendere il testo coerente con le modifiche apportate dallo schema in esame al cd. Codice dell'ambiente. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che – al fine di consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari – il proponente è tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza di VIA, ad allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore. Viene, altresì, precisato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati e viene specificato che la decisione di concedere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Si prevede, inoltre, che la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine di 300 giorni.

L'articolo 25, in attuazione delle modifiche apportate al decreto legislativo 152/06 da parte dello schema in esame, prevede l'adozione di sette decreti ministeriali e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, tra Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, per la definizione di forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal medesimo Codice, come modificato dal provvedimento in esame.

L'articolo 26 provvede ad abrogare una serie di disposizioni del testo vigente del

Codice, al fine di coordinare la disciplina introdotta dallo schema in esame con l'attuale quadro normativo.

L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò premesso rileva che si tratta di un provvedimento corposo, molto delicato che presenta numerosi aspetti sui quali la Commissione ambiente può fornire un importante contributo in direzione della certezza dei tempi di realizzazione delle opere, della trasparenza delle procedure nonché della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Nel ricordare ai colleghi che per la prossima settimana è previsto un breve ciclo di audizioni di soggetti interessati, chiede al presidente se si possano acquisire i risultati del lavoro svolto al Senato, dove l'esame del provvedimento è stato già avviato.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere l'opinione della relatrice sulla delicatezza dei temi posti dal provvedimento in esame, precisa che, come concordato nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prossima settimana si svolgeranno le audizioni di rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'ANCI e della Conferenza stato-regioni. Da ultimo ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 aprile.

Filiberto ZARATTI (MDP), lamenta il fatto paradossale che non ci sia stato da parte del Governo un adeguato percorso partecipativo, pur trattandosi di interventi sul sistema della valutazione di impatto ambientale dei progetti, che coinvolge tra i diversi soggetti anche i cittadini. Ritiene pertanto indispensabile che vengano auditi anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei cittadini, considerato in particolare che il provvedimento all'esame intenderebbe introdurre modifiche radicali rispetto alle attuali procedure.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel preannunciare l'intenzione di verificare la fattibilità di una dilazione del termine per

l'espressione del parere, invita i colleghi a sottoporre entro la giornata di martedì prossimo un elenco di soggetti, ai quali chiedere un contributo scritto sul contenuto del provvedimento in esame, riservandosi la possibilità di una loro audizione nel caso in cui i tempi lo dovessero consentire. Concorda con la relatrice sull'opportunità di acquisire gli esiti dell'esame del Senato.

Claudia MANNINO (M5S) invita la relatrice a valutare le eventuali sovrapposizioni, lamentate da diversi enti locali, tra il provvedimento in esame e i contenuti della cosiddetta riforma Madia, che interviene anche in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto che, in attuazione della delega contenuta all'articolo 9 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), adegua la normativa nazionale alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 305/2011 in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione, col fine di semplificare o chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì

conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria.

Scopo del citato regolamento è quello di assicurare informazioni affidabili su tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione, in relazione alle loro prestazioni nei sette criteri ritenuti essenziali: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di fuoco; igiene, sicurezza e ambiente; sicurezza in uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico; uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni. Il regolamento ha su tali basi modificato le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, per poter essere immessi sul mercato unico europeo i prodotti da costruzione – che rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata o sono conformi ad una Valutazione Tecnica Europea – devono essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione per poter recare la marcatura CE. È il fabbricante a fornire la Dichiarazione di Prestazione all'atto dell'immissione sul mercato, assumendosi la responsabilità delle prestazioni dichiarate che concernono l'impiego previsto, le caratteristiche essenziali relative all'impiego previsto, le *performance* di almeno una delle caratteristiche essenziali.

Passando all'esame del provvedimento – che si compone di 31 articoli – l'articolo 1, oltre ad indicare le sopra indicate finalità del provvedimento, fa salve le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche per la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione. L'obiettivo è quello di chiarire che le norme del presente schema di decreto si applicano alla commercializzazione dei prodotti, mentre il loro utilizzo è sottoposto alla normativa nazionale.

All'articolo 2 sono riportate le definizioni considerati utili per una corretta applicazione del provvedimento. Si segnala in particolare che si intendono per amministrazioni competenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, competente per

il requisito resistenza meccanica e stabilità dei prodotti, il Ministero dell'Interno, competente per la sicurezza in caso di incendio, e il Ministero dello sviluppo economico, competente per i restanti requisiti.

In attuazione del criterio di delega indicato al comma 2, lettera *b*), del citato articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, l'articolo 3 istituisce, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui fanno parte di diritto rappresentanti designati dalle tre Amministrazioni competenti (in un numero massimo di nove) nonché i componenti italiani del Comitato permanente per le costruzioni, istituito dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 per assistere la Commissione europea. Tali componenti, come stabilito al successivo articolo 26, sono designati in numero di tre, uno per ciascuna amministrazione competente. Il comitato, senza nuovi oneri per lo Stato, ha i fondamentali compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di valutazione degli organismi notificati.

Come previsto dal citato regolamento UE, con l'articolo 4 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (denominato pcP-Italia), il punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, che si avvarrà della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 5 è finalizzato a garantire la piena integrazione fra le regole comunitarie per la commercializzazione dei prodotti e quelle nazionali per l'impiego degli stessi. In tema di commercializzazione, si prevedono disposizioni nel caso in cui un prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il

prodotto in questione. In tale caso, salvo specifiche esclusioni previste dall'articolo 5 del regolamento UE, ai fini dell'immissione sul mercato, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione ed appone la marcatura CE, ai sensi della normativa dell'Unione europea. Il medesimo articolo specifica che, per quanto riguarda invece l'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione, si applicano le disposizioni nazionali: per i materiali e prodotti per uso strutturale, si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i materiali e prodotti per uso antincendio si applicano le disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

L'articolo 6 riporta le disposizioni attuative riguardanti il contenuto della dichiarazione di prestazione del prodotto e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, specificando che è responsabilità del fabbricante individuare le caratteristiche da evidenziare.

Nell'articolo 7 si stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, nonché dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, di designare un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB), composto da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione o la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La definizione delle modalità di funzionamento dell'organismo è demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Capo III dello schema di decreto è relativo agli organismi notificati, vale a dire – come previsto dal regolamento UE n. 305/2011 – agli organismi autorizzati a svolgere attività di valutazione e verifica

della costanza della prestazione del prodotto, per i casi in cui l'intervento di un'entità terza sia previsto obbligatoriamente ai sensi del citato regolamento. A tal fine l'articolo 8 stabilisce che alle tre amministrazioni competenti sopra indicate spetta il compito di rilasciare all'organismo richiedente, ciascuna per i requisiti di competenza del prodotto, i preventivi decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, sulla cui base il Ministero dello sviluppo economico, in quanto autorità notificante, procederà alla notifica. Al comma 2 del medesimo articolo si stabilisce che, ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applicano due distinte procedure (dettagliate ai successivi articoli 11 e 12), a seconda che siano o meno basate sul certificato di accreditamento.

L'articolo 9 prevede che possono essere organismi notificati le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 43 del citato regolamento UE, tra i quali l'istituzione a norma del diritto nazionale e la personalità giuridica, l'indipendenza dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta, la capacità di svolgere tutte le fasi del processo di valutazione e verifica e la disposizione del personale e dei mezzi necessari. L'elenco dettagliato dei requisiti richiesti per gli organismi notificati e per la loro attività è contenuto all'allegato D, che costituisce parte integrante del provvedimento.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione della domanda di notifica da parte dei soggetti interessati ad essere autorizzati e notificati.

Come anticipato, l'articolo 11 disciplina le modalità di autorizzazione, ai fini della notifica basata sul certificato di accreditamento. In tal caso l'autorizzazione è adottata sulla base del certificato di accreditamento rilasciato dalla società Accredia, ovvero l'Organismo unico nazionale di accreditamento, che attesta che l'organismo in questione rispetta tutti i requisiti richiesti dal regolamento UE e dal presente provvedimento. Ai fini del rilascio

del certificato di accreditamento, i rapporti tra le amministrazioni competenti e l'organismo unico nazionale di accreditamento sono regolati con apposita convenzione, pubblicata sui siti *internet* istituzionali delle amministrazioni competenti, alle quali spetta il compito di svolgere attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento.

Come disposto dall'articolo 12, nel solo caso in cui manchi la convenzione prevista all'articolo precedente tra organismo di accreditamento e amministrazioni competenti, l'autorizzazione è soggetta ad istruttoria da parte delle amministrazioni competenti volta a verificare il possesso dei requisiti richiesti. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria ed i termini del procedimento di autorizzazione ai fini della notifica sono riportati nell'allegato C al provvedimento.

Le procedure da adottarsi in tutti i casi di rinnovo dell'autorizzazione, previste all'articolo 13, sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prima autorizzazione, con la possibilità di trasmettere una semplice dichiarazione di permanenza dei requisiti nel caso di documentazione invariata rispetto a quella già agli atti delle amministrazioni. Alla durata del rinnovo si applica la durata prevista dalla prima autorizzazione, che in generale è di quattro anni.

L'articolo 14 disciplina la modalità di presentazione da parte degli organismi notificati della relazione annuale alle amministrazioni competenti sulle attività svolte nell'anno precedente nel settore dei prodotti da costruzione.

L'articolo 15 prevede che siano a carico dei richiedenti le spese sostenute per le attività connesse all'attuazione del regolamento UE. Le tariffe, i termini e le modalità di versamento, nonché i criteri di riparto, con l'eccezione delle tariffe relative all'attività di Accredia, saranno successivamente determinate con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In attuazione di quanto previsto dal regolamento UE, nonché dal criterio di delega dettato dalla lettera *h*) del citato articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, il Capo V del provvedimento riguarda il fondamentale aspetto delle procedure per la vigilanza sul mercato nei settore dei prodotti da costruzione.

In primo luogo, l'articolo 16 stabilisce le modalità di controllo da parte delle amministrazioni competenti sull'attività degli organismi notificati, per accertare la permanenza dei requisiti posti alla base dell'autorizzazione. A tal fine si conferiscono al personale delle amministrazioni i necessari poteri di accesso ai luoghi e ai documenti, stabilendo le procedure di diffida, sospensione, limitazione e revoca dell'autorizzazione, a seconda della gravità della difformità eventualmente riscontrata.

Ai sensi dell'articolo 17, le amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione, per i quali risulta rilevante il requisito base di rispettiva competenza. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a verificare che i prodotti di costruzioni utilizzati, eventualmente anche prodotti in altri Stati dell'UE, siano conformi ai requisiti stabiliti.

L'articolo 18 demanda la definizione delle procedure da attuarsi nello svolgimento delle sopraindicate attività di controllo e vigilanza ad un decreto interministeriale delle amministrazioni competenti, da adottarsi entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento in questione. Il medesimo articolo stabilisce che gli eventuali provvedimenti che – ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 – proibiscono o limitano la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto o ne dispongono il ritiro o il richiamo siano proporzionati alla natura del rischio e adeguatamente motivati, indicando inoltre i mezzi di impugnativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere, e vengano notificati all'interessato entro sette giorni dall'adozione.

Gli articoli da 19 a 23 recano la disciplina dell'impianto sanzionatorio del decreto in esame, mentre l'articolo 24, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera l) dal comma 2 dell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2015, abroga le disposizioni incompatibili con il provvedimento in questione.

Quanto agli articoli 25 e 26, essi definiscono, in attuazione dei criteri di delega, le modalità di designazione dei rappresentanti italiani nel gruppo di coordinamento degli organismi notificati e nel comitato permanente per lo costruzioni, di cui agli articoli 55 e 64 del regolamento (UE) n. 305 del 2011.

L'articolo 27 definisce gli obblighi di riservatezza per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del provvedimento, mentre l'articolo 28 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, siano effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti. Si stabilisce, altresì, che per gli aspetti tecnici l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto siano predisposti mediante decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.

L'articolo 29 riporta le disposizioni transitorie necessarie a garantire la graduale e corretta applicazione del nuovo decreto, senza soluzioni di continuità. In conclusione, gli articoli 30 e 31 recano rispettivamente la clausola generale di invarianza finanziaria e la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.

Tutto ciò premesso, si riserva di predisporre una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza della vicepresidente Serena PELLEGRINO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 16.35.

Serena PELLEGRINO, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture. Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11060 Grimoldi: Sulla messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore.

Roberto SIMONETTI (LNA) (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA) (LNA) ringrazia la sottosegretaria per la parte della risposta relativa al ripristino del piano viario danneggiato dalla frana, rilevando tuttavia che non si tratta di un episodio isolato. Si dichiara comunque insoddisfatto, dal momento che il Ministero competente non appare nell'ottica di intervenire sulla messa in sicurezza dell'intero asse viario, che rappresenta peraltro l'unico collegamento tra la zona di Verbania e la Svizzera.

5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia.

Angelo CERA (Misto-UDC), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angelo CERA (Misto-UDC), auspica che gli interventi indicati vengano eseguiti con urgenza, considerato il notevole flusso di traffico che caratterizza la strada statale adriatica, in particolare in primavera ed estate, e il quotidiano verificarsi di incidenti mortali. Nel ringraziare in particolare la CISL locale per l'impegno, ribadisce la necessità di intervenire con urgenza.

5-10780 Vella: Sulle conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto.

Serena PELLEGRINO, *presidente*, presidente, avverte e che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-10780, presentata dal deputato Vella, è rinviata ad altra seduta.

5-10920 Borghi: Sui tempi previsti per il rilascio del parere in merito alla realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale dell'A26 in località Baveno.

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Enrico BORGHI (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria per aver fornito chiarimenti in merito all'*iter* procedurale in corso, comunicando altresì che il rilascio del parere è previsto per la fine del corrente mese di aprile. Esprime soddi-

sfazione, anche in considerazione della complessità della procedura autorizzatoria, trattandosi di un'arteria importante, caratterizzata da diverse criticità, tanto più che in Italia di norma i due terzi dei tempi richiesti per il completamento di un'opera sono da attribuirsi ad adempimenti burocratici.

5-11058 Matarrese: Sul completamento delle opere pugliesi incompiute ritenute prioritarie dal Governo.

Salvatore MATARRESE (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Salvatore MATARRESE (CI) replicando, esprime la propria soddisfazione per il fatto che le opere pugliesi ritenute prioritarie dal Governo siano addirittura in numero superiore al previsto. Tuttavia rileva come nella risposta non vengano fornite indicazioni circa le iniziative che il Ministero intende adottare per sbloccare tali lavori, importanti sia per la dotazione infrastrutturale pugliese sia per i risvolti occupazionali.

5-11061 Mannino: Sull'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Claudia MANNINO (M5S), nel replicare si dichiara insoddisfatta, evidenziando che con lo schema di decreto correttivo vengono posticipate anche in maniera consistente le date fissate dal codice dei contratti pubblici per l'emanazione dei decreti ministeriali, come avviene a titolo esemplificativo per il provvedimento sulla tutela del patrimonio archeologico. Rileva inoltre

che non sono stati rispettati i termini che lo stesso Ministro aveva indicato nella tabella sinottica messa a disposizione del Parlamento nello scorso mese di marzo. Da ultimo segnala che con l'atto di sindacato ispettivo in questione si intendeva non tanto essere aggiornati sullo stato dell'arte, quanto piuttosto sapere se il Ministero si fosse dato dei termini per completare l'attuazione della normativa europea in materia di appalti.

5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), *presidente*, replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'esauriente risposta fornita, che riguarda tuttavia l'azione del Governo esclusivamente a livello internazionale, ribadendo la gravità dei dati forniti dalle agenzie ambientali, con particolare riguardo all'ARPA della regione Umbria. Segnala la necessità di porre ai gas di scarico dei velivoli la medesima attenzione rivolta all'inquinamento prodotto dai veicoli stradali, stigmatizzando il fatto che il trasporto aereo non sia stato preso in considerazione in occasione della COP21 di Parigi. Da ultimo sollecita un'azione anche con riguardo al trasporto aereo militare, sottolineando come la salute dei cittadini rappresenti un bene primario, superiore a tutte le altre considerazioni.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

premesso che:

lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante la delega per l'adozione del nuovo codice degli appalti, che è stata attuata con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 1, comma 8, di tale legge autorizza infatti il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della medesima procedura, ad adottare disposizioni correttive e integrative del codice;

lo schema di decreto in esame dovrà pertanto essere adottato in via definitiva entro il 19 aprile 2017, previa acquisizione, entro venti giorni, dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, ed, entro trenta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi tali termini, il decreto legislativo può essere adottato anche in mancanza dei pareri;

inoltre, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi della legge delega, il Governo, con osservazioni ed eventuali modifiche, ritrasmette il testo per il parere definitivo alle Commissioni, che si esprimono entro quindici giorni;

apprezzato l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, di cui si condividono i contenuti e i rilievi espressi e che arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari, che nelle condizioni ed osservazioni del presente parere hanno fatto proprie molte delle valutazioni del Consiglio;

apprezzato altresì il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 marzo 2017 che, nel rappresentare le specifiche esigenze e istanze dei territori locali, ha fornito importanti spunti di riflessione ai fini della stesura del parere da parte delle Commissioni parlamentari;

considerati gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, svolta congiuntamente dalle competenti Commissioni di Camera e Senato (con particolare riguardo alle audizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione), nonché attraverso i contributi pervenuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;

rilevato che:

la nuova disciplina sui contratti pubblici necessita, per la sua piena operatività, di una serie di provvedimenti attuativi puntualmente elencati nel codice, la cui adozione – per la quale nella maggior parte dei casi sono già scaduti i termini – è però indispensabile per la

compiuta applicazione dei principali istituti innovativi, di carattere strategico, del codice medesimo;

in particolare, appare necessario che venga adottato in tempi rapidi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a disciplinare l'applicazione della procedura di dibattito pubblico, di cui all'articolo 22, comma 2, del codice;

appare, altresì, necessario adottare al più presto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, previsto dall'articolo 38, comma 2, del codice, al fine di garantire l'attuazione del sistema della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, che rappresenta un pilastro fondamentale del nuovo impianto normativo, e così consentire l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di qualificazione stesso;

il predetto sistema di qualificazione rappresenta infatti condizione indispensabile per una compiuta valorizzazione del ruolo delle province e delle città metropolitane, nel generale contesto della riduzione delle stazioni appaltanti;

ancora nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appaltanti e tenuto conto del carattere innovativo di talune disposizioni introdotte dal codice per il recepimento delle direttive europee del 2014, assume una centrale rilevanza il tema della formazione delle risorse umane delle medesime stazioni appaltanti, a cui dovrebbero essere destinati appositi stanziamenti con ulteriori provvedimenti;

sarebbe, altresì, necessario che il Governo destinasse ulteriori risorse con successivi provvedimenti per finanziare il fondo per la progettazione destinato a regioni ed enti locali e per rendere più agevole ed efficace l'accesso a tali risorse, atteso che i meccanismi previsti a legislazione vigente non sono stati sufficientemente implementati nel corso degli anni;

appare opportuno che il Governo definisca una strategia nazionale per la

digitalizzazione nel settore delle costruzioni e delle opere pubbliche, che contenga misure e metodi per garantire la graduale conversione dei predetti settori da modelli tradizionali a modelli più innovativi, a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 23, comma 13, del codice, volto tra l'altro all'introduzione di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (*Building Information Modeling* o BIM);

lo schema di decreto in esame introduce innovazioni rilevanti in materia di criteri ambientali e sociali, finalizzate a una valorizzazione dei medesimi criteri, nella direzione auspicata dalle Commissioni parlamentari competenti nel parere sul codice;

come puntualmente ribadito dal Consiglio di Stato nel suo parere, « i correttivi conseguono un effetto utile se intervengono dopo un ragionevole periodo di applicazione pratica, necessario per una compiuta verifica di impatto della regolamentazione ». Si ritiene pertanto necessario, da un lato attendere il completamento del quadro normativo della nuova disciplina, attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi ancora mancanti, dall'altro assicurare un adeguato periodo di stabilità della disciplina stessa, che possa consentire di apprezzarne l'impatto in tutti i vari aspetti;

anche al fine di evitare, per quanto possibile, l'introduzione disordinata di modifiche normative, spesso di carattere disomogeneo, in una materia assai complessa e delicata (come accaduto purtroppo con il precedente Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), è auspicabile che eventuali, futuri interventi sulla disciplina conservino un carattere unitario ed organico; a tal fine il Parlamento dovrà valutare l'opportunità di verifiche a cadenza triennale, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere;

considerato che:

il partenariato pubblico privato (PPP), e più in generale la compartecipazione dei capitali privati per la realizzazione delle opere pubbliche, hanno registrato in questi anni difficoltà operative, con ricadute negative sull'andamento degli investimenti pubblici;

appare opportuno quindi intervenire sulla disciplina del PPP, contenuta nella parte quarta del codice, anche allo scopo di agevolare il reperimento delle fonti finanziarie, garantendo una corretta allocazione dei rischi e definendo più precisamente l'ambito di applicazione;

al fine di superare talune criticità riscontrate nell'applicazione delle operazioni di PPP, sarebbe opportuno che il Governo garantisse un coordinamento e una sinergia nella valutazione dei progetti, anche attraverso una struttura di supporto qualificato alle amministrazioni, relativamente alla valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli economico-finanziari dei progetti, finalizzata anche a sviluppare un insieme di buone pratiche per massimizzare l'efficienza e il rendimento economico sociale di ciascun progetto;

rilevato, altresì, che:

lo schema di decreto in esame, accanto a correzioni di carattere formale, apporta numerose e significative modifiche al testo del vigente codice dei contratti pubblici, proponendo anche, per alcune fattispecie, un'impostazione molto diversa rispetto a quella adottata dallo stesso codice;

alcune delle modifiche proposte potrebbero risultare non pienamente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefinizione. Si segnalano, in particolare le seguenti disposizioni:

a) in materia di appalto integrato, l'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, dello schema, che inserisce un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 59 del codice,

consentendo di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *c)*. Tale norma amplia eccessivamente le possibilità di ricorso all'appalto integrato, laddove la legge delega all'articolo 1, comma, 1, lettera *oo)*, richiede una limitazione radicale di tali possibilità;

b) in materia di subappalto, l'articolo 66, comma 1, lettera *d)*, che modifica il comma 6 dell'articolo 105 del codice, e l'articolo 95, che modifica l'articolo 174, comma 2, del codice, relativo al subappalto nelle concessioni. La prima norma demanda alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere nel bando o nell'avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35. La seconda norma prevede che l'indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi ivi previsti, debba avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto. Entrambe tali modifiche non appaiono coerenti con l'articolo 1, comma 1, lettera *rrr)*, che prevede l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;

c) in materia di affidamenti dei concessionari autostradali, certamente in violazione della legge delega – articolo 1, comma 1, lettera *iii)* – è la modifica proposta dall'articolo 97, comma 1, lettera *a)*, dello schema, che interviene sull'articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del codice, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

« *oo-quater*) “manutenzione ordinaria”, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;

oo-quinquies) “manutenzione straordinaria”, gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; »;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) alla lettera zz), dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili rispetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario;”;

b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,” »;

d) alla lettera e), capoverso *ggggg-bis*), sostituire le parole: « principio di univocità dell'invio » con le seguenti: « principio di unicità dell'invio »;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 17 del codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), numero 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”;

b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:

“*l-bis*) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.” »;

all'articolo 8, che modifica l'articolo 21 del codice, riguardante il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, sopprimere la lettera d);

all'articolo 9, che modifica l'articolo 22 del codice, in materia di trasparenza

nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del codice, relativo ai livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) al comma 1, lettera f), le parole: “l’efficientamento energetico” sono sostituite con le seguenti: “l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera” e, in fine, il segno: “;” è sostituito dal seguente: “.”; »;

b) sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: « degli interventi di manutenzione » fino a: « importo » con le seguenti: « degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. »;

d) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: « Il progetto di fattibilità » a: « successive. » con le seguenti: « Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. »;

e) al comma 1, sopprimere la lettera e);

f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: “misure di salvaguardia;”, sono inserite le seguenti: “deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei con-

sumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera;” »;

g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.” »;

all'articolo 11, che modifica l'articolo 24 del codice, sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I tecnici diplomati che siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadri in un

profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione”. »;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 27 del codice, sulle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *b*), primo periodo, sostituire le parole: « né di tracciato né » con le seguenti: « nel progetto e in » e sostituire le parole: « e paesaggistica » con le seguenti: « , paesaggistica e antisismica »; sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP »;

all'articolo 17, che modifica l'articolo 30 del codice, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 4, dopo le parole: “nei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi e forniture” »;

all'articolo 20, che modifica l'articolo 34 del codice, in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, lettera *b*), aggiungere, infine, il seguente periodo: « Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal competente Ministero »;

all'articolo 22, che modifica l'articolo 36 del codice, relativo ai contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) alla lettera *b*), le parole: “di almeno cinque operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per le forniture e i servizi,” »;

b) al comma 1, lettera *e*), sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 1, dopo la lettera *g*) inserire la seguente: « *g-bis*) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.” »;

all'articolo 23, che modifica l'articolo 37 del codice, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) al comma 4, lettera *c*), dopo le parole: “costituita presso” sono inserite le seguenti: “le province, le città metropolitane ovvero” »;

b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “le attribuzioni” sono inserite le seguenti: “delle province, delle città metropolitane e” »;

all'articolo 24, che modifica l'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), sopprimere le parole « al terzo periodo, la parola “regionali” è soppressa ed »;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2);

all'articolo 29, che modifica l'articolo 48 del codice, relativo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.” »;

all'articolo 34, che modifica l'articolo 58 del codice, concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, lettera c), dopo le parole: « predette piattaforme, nonché » sono inserite le seguenti: « salvo diversa previsione normativa »;

all'articolo 35, che modifica l'articolo 59 del codice, per la parte concernente l'appalto integrato, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « ai commi 1-bis e 1-ter » con le seguenti: « al comma 1-bis »;

b) al comma 1, lettera b):

1) al capoverso 1-bis), sopprimere le parole da: « ovvero in caso » fino a: « competitivo »;

2) sopprimere il capoverso 1-ter);

3) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: « ai commi 1-bis e 1-ter » con le seguenti: « al comma 1-bis »;

all'articolo 42, che modifica l'articolo 76 del codice, relativo alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: “del-offerente” sono inserite le seguenti: “e del candidato”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;” »;

all'articolo 43, che modifica l'articolo 77 del codice, riguardante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c):

1) sopprimere il numero 1);

2) dopo il numero 2), inserire il seguente: « 3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.” »;

all'articolo 44, che modifica l'articolo 78 del codice, riguardante l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « primo periodo, » fino a: « al »;

all'articolo 49, che modifica l'articolo 83 del codice, relativo ai criteri di selezione, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) al comma 2, le parole: “linee guida dell'ANAC adottate” sono sostituite

dalle seguenti: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC” »;

all’articolo 50, che modifica l’articolo 84 del codice, concernente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, apportare la seguente modifica-

al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3);

sopprimere l’articolo 56, che modifica l’articolo 94 del codice, relativo ai principi generali in materia di selezione;

all’articolo 57, che modifica l’articolo 95 del Codice, in materia di criteri di aggiudicazione dell’appalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, con applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 97, comma 8;” »;

2) sopprimere il numero 3);

b) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: « e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”. »;

c) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal seguente: « 10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. »;

d) al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: « e alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero”. »;

e) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

“14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.” »;

all’articolo 59, che modifica l’articolo 97 del Codice, sulle offerte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 2:

1) all’alinea, la parola: “procedendo” è sostituita dalla seguente: “il RUP o la Commissione giudicatrice procedono”;

2) alla lettera a) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;

3) alla lettera b) le parole: “dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore”;

4) alla lettera c), le parole: “venti per cento” sono sostituite dalle seguenti: “quindici per cento”;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;”;

6) alla lettera *e*), le parole da: “coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice o, in mancanza della Commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.” »;

b) al comma 1, lettera *d*), sopprimere il n. 2);

c) al comma 1, sostituire la lettera *e*) con la seguente:

«*e*) al comma 8, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, l’esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 è sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero. Comunque l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.” »;

all’articolo 63, che modifica l’articolo 102 del codice, riguardante i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

«*f*) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi

della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.” »;

b) al comma 1, sostituire la lettera *g*) con la seguente:

«*g*) al comma 7:

1) alla lettera *b*), dopo le parole: “ruoli della pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “in servizio, ovvero” e le parole: “è stata svolta” sono sostituite con le seguenti: “è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,”;

2) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: “*d-bis*) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.” »;

c) al comma 1, sostituire la lettera *h*) con la seguente: «*h*) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.” »;

all’articolo 66, che modifica l’articolo 105 del codice, in materia di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 3, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente: “*c-bis*) le pre-

stazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.» »;

c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.” »;

d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più ti-

pologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.” »;

e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);

all'articolo 67, che modifica l'articolo 106 del codice, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare la seguente modificazione:

al comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

« ART. 82-bis.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;” »;

all'articolo 93, che modifica l'articolo 165 del codice, relativo al rischio ed all'equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:

« 01) al primo periodo, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della” »;

b) al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: “rapporto in caso di” sono inserite le seguenti: “mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di”, le parole: “obbligazioni di progetto” sono sostituite dalle seguenti: “obbligazioni emesse dalle società di progetto” e le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;

2) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: “e del precedente comma 3” »;

c) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.” »;

sopprimere l'articolo 95, che modifica l'articolo 174 del codice, sul subappalto nelle concessioni;

sopprimere l'articolo 97, che modifica l'articolo 177 del codice, riguardante gli affidamenti dei concessionari;

all'articolo 98, che modifica l'articolo 178 del codice, dedicato alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice » con le seguenti: « entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice »;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: « c-bis) al comma 8, prima delle parole: “Per le concessioni autostradali” sono aggiunte le seguenti: “Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità,” »;

d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società *in house* di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società *in house* può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società *in house* i poteri di cui al citato articolo 5.” »;

all'articolo 99, che modifica l'articolo 180 del codice, dedicato alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:

« 0a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; »;

« 0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica”. »;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.” »;

all’articolo 100, che modifica l’articolo 181 del codice, dedicato alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari, apportare la seguente modificazione:

sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. All’articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole: “Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’attività di progettazione come prevista dall’articolo 180, comma 1,”;

b) al comma 4, le parole: “sentito il Ministro” sono sostituite con le seguenti: “sentito il Ministero” »;

dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

« ART. 100-bis.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All’articolo 182, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.” »;

all’articolo 102, che modifica l’articolo 188 del codice, concernente il contratto di disponibilità, l’inserimento della modifica di cui alla lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico ed economica con il capitolato prestazionale, è su-

bordinato all’inserimento, nell’ambito delle definizioni di cui all’articolo 3 del codice, degli elementi minimi del capitolato prestazionale;

all’articolo 110, che modifica l’articolo 201 del codice, concernente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell’ambito della disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, apportare la seguente modificazione:

a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: « a-bis) al comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: “e le Commissioni parlamentari competenti”. »;

all’articolo 116, che modifica l’articolo 213 del codice, riguardante l’Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l’ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2016 emanato ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall’applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il trattamento economico del personale dell’Autorità, non può eccedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. »;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « di beni e servizi, » inserire le seguenti: « avvalendosi a tal fine, sulla base

di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, »;

c) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.” »;

d) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: “con i relativi sistemi in uso” sono inserite le seguenti: “presso le sezioni regionali e”;

2) al quinto periodo, sopprimere le parole: “ovvero di analoghe strutture delle regioni” e la parola: “stesse”;

dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

« ART. 116-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: “promuovendo” sono inserite le seguenti: “anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché”;

2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-bis”;

b) al comma 7, dopo le parole: “I commissari straordinari” sono inserite le seguenti: “agiscono in autonomia e con l’obiettivo di garantire l’interesse pubblico e”;

c) al comma 8, le parole: “, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità”;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8-bis.” »;

all'articolo 118, che modifica l'articolo 216 del codice, sulle disposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « i cui progetti definitivi risultino approvati » con le seguenti: « i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente », sostituire le

parole: « entro diciotto mesi » con le seguenti: « con pubblicazione del bando entro dodici mesi »;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: “Le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice”. »;

all’articolo 119, che modifica l’articolo 217 del codice, recante le abrogazioni, apportare la seguente modificazione:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) l’articolo 2, commi 289, 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101”. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 10, che modifica l’articolo 23 del codice, relativo ai livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni disposte dallo schema di decreto in esame concernenti i prezziari regionali, valuti il Governo l’opportunità di un coordinamento tra i predetti prezziari e l’attribuzione all’ANAC della funzione di elaborazione dei costi standard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell’articolo 213 del medesimo Codice, inserita dall’articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema in esame;

b) all’articolo 59, che modifica l’articolo 97 del codice, relativo alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma 5, lettera d), valuti il Governo l’osservazione formulata nel merito dal Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità dei minimi salariali;

c) valuti il Governo l’opportunità di inserire specifiche disposizioni con riferimento alle specifiche tecniche di cui all’articolo 68, comma 2, del codice, in particolare precisando che tali specifiche devono riportare l’obbligo, per le imprese produttrici di beni, di rendere disponibili alla Stazione Appaltante e alle imprese affidatarie dei servizi di manutenzione tutte le informazioni, manuali, chiavi e codici di accesso a software necessari all’erogazione della manutenzione in maniera autonoma ed indipendente;

d) le condizioni proposte nel parere per la riformulazione degli articoli 57 e 59 dello schema, che modificano rispettivamente gli articoli 95 (criteri di aggiudicazione dell’appalto) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice, intervengono sui contratti di lavori, servizi e forniture affidati con il criterio del minor prezzo, rideterminando in particolare i criteri per l’esclusione automatica delle offerte anormali in maniera da rendere non predefinibile l’individuazione delle soglie di anomalia. Il combinato disposto delle suddette condizioni prevede inoltre che i criteri debbano essere scelti sempre mediante sorteggio e che, per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l’affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia, sulla base dei criteri individuati, se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero. Sulla base delle predette condizioni proposte nel parere, che introducono maggiori garanzie di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di turbativa negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, valuti il Governo l’opportunità di elevare il limite di 1.000.000 di euro attualmente previsto per l’applicazione del suddetto criterio del minor prezzo nei contratti di lavori, come peraltro richiesto anche da Comuni in relazione all’articolo 78, che modifica l’articolo 137 del Codice, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, valuti il Governo la possibilità di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: « 1-bis. All’articolo 137 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In caso di mancato respingimento dell’offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all’Autorità la relativa documentazione” »;

e) relativamente all’articolo 98, comma 1, lettera b), che introduce una nuova comma 2-*bis* all’articolo 178 del Codice, concernente norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, ferma restando l’opportunità di sopprimere la norma come proposto nella relativa condizione del parere, valuti il Governo la possibilità di adottare norme *ad hoc* di carattere transitorio per risolvere eventuali problemi legati a situazioni specifiche, introducendo nel contempo, all’interno del Codice, una definizione chiara e univoca di « quadro esigenziale »;

f) l’articolo 12, comma 1, lettera c), che modifica l’articolo 25 del codice in tema di verifica preventiva dell’interesse archeologico, consente alle stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, di accelerare il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora si ritenga che tale procedimento lo stesso abbia eccessiva durata. In particolare, la modifica interviene ampliando la facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura accelerata di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi (decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194), nella fattispecie « quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo tra il soprintendente e la stazione appaltante ». Atteso che tale ampliamento potrebbe conferire eccessiva discrezionalità alle stazioni appaltanti nella fase di verifica dell’interesse archeologico, poiché riferirsi in modo vago a dei

termini fissati in un accordo non costituisce sufficiente garanzia, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere la suddetta modifica introdotta dallo schema di decreto in esame;

g) l’articolo 217, comma 1, lettera v), del Codice abroga l’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, riportando così a 50 anni la soglia per la presunzione di interesse culturale per gli immobili pubblici. Come rilevato anche in una nota del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, tale abrogazione causerebbe tuttavia problemi interpretativi e una sorta di « vuoto » normativo, non essendo più chiaro, di fatto, se ci si debba riferire nello specifico alla soglia dei 50 anni o dei 70 anni, come viceversa stabilito dalla legge. Valuti pertanto il Governo l’opportunità di intervenire attraverso il provvedimento in esame per correggere la citata norma di cui all’articolo 217, comma 1, del Codice, facendo chiarezza sull’effettiva indicazione normativa, per la quale sarebbe comunque auspicabile una interpretazione favorevole al mantenimento della soglia dei 50 anni;

h) con riferimento all’articolo 144 del Codice in materia di servizi di ristorazione, si evidenzia la necessità di fare chiarezza sull’uso e la funzione dei buoni pasto, in particolare quando gli stessi sono utilizzati non solo per la fruizione dei servizi di mensa, ma per gli acquisti presso esercizi convenzionati. In questi anni si è infatti creata una forte speculazione nel settore, in quanto gli sconti sempre più elevati offerti (senza alcun controllo) dalle società emittitrici (spesso grandi multinazionali straniere) a favore di enti pubblici e di clienti privati vanno a penalizzare gli esercenti, sui quali vengono scaricati gli aumenti delle commissioni da corrispondere alle stesse società emittitrici. Occorre inoltre ricordare che anche il trattamento ai fini IVA dei buoni pasto è diverso da quello dei buoni acquisto, che sono esenti dall’IVA, ma che se usati come buoni pasto devono pagare l’IVA prevista. Valuti pertanto il Governo l’opportunità di modifi-

care l'articolo 144, comma 8 del Codice, prevedendo che i buoni pasto non siano cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro e possano essere usati esclusivamente per l'intero valore facciale, obbligando le stazioni appaltanti che li acquistano, le società emittitrici e gli esercizi convenzionati a consentirne per l'intero valore facciale, fino ad un valore complessivo massimo giornaliero non superiore a euro 21, adottando tutte le misure idonee a garantire un uso corretto degli stessi buoni pasto;

i) con la procedura d'infrazione n. 2013/4212 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato illegittima la norma di cui all'articolo 64, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vecchio Codice degli appalti (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), che prevedeva tra l'altro l'obbligo delle società organismi di attestazione (SOA) di avere una sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ritenendola lesiva del principio della libertà di stabilimento all'interno della UE. L'Italia ha ottemperato alla sentenza approvando l'articolo 5, comma 1, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016) che, oltre a sopprimere la norma dichiarata illegittima, prevede che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica. In sostanza, l'Italia ha ritenuto comunque necessario che le SOA, per la delicatezza e la rilevanza dei compiti ad essi affidati, mantengano almeno una sede operativa in Italia. Tale condizione è essenziale per garantire un controllo effettivo da parte dell'ANAC sulla serietà e affidabilità di queste società, controllo che sarebbe invece scarsamente efficace se esse fossero ubicate all'estero in un altro Stato membro dell'Unione. A favore di tale esigenza milita anche la necessità di prevenire casi di irregolarità, corruzione e perfino infiltrazioni della criminalità organizzata che si sono purtroppo verificati in relazione ad alcune SOA. Poiché la Commissione europea ha giudicato insoddisfacente anche tale soluzione, ritenendo che la violazione delle norme europee persista, ha inviato all'Italia una lettera

complementare di messa in mora, alla quale il Governo ha risposto sostenendo le ragioni della scelta italiana. Per quanto sopra, nel condividere pienamente la scelta legislativa di mantenere l'obbligo di una sede operativa in Italia per le SOA (scelta che, si ricorda, era stata frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare), si raccomanda al Governo di assumere tutte le iniziative necessarie per difendere la posizione dell'Italia, confermando la piena disponibilità del Parlamento a collaborare a tal fine con tutti i mezzi più opportuni;

l) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 96, che modifica l'articolo 176 del codice, in materia di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro, con il seguente:

« ART. 96.

(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;”;

b) al comma 4, lettera *c)*, le parole: “del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;” sono sostituite dalle seguenti: “, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.”;

c) al comma 5, dopo le parole: “al comma 4” sono aggiunte le seguenti: “e al successivo comma 7”;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-*bis*. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.”;

e) al comma 7, le parole: “trova applicazione l’articolo 1453 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “sono

rimborsati a quest’ultimo gli importi di cui al precedente comma 4, lettera a).”;

f) al comma 8, secondo periodo, la parola: “indicano” è sostituita dalle seguenti: “possono indicare”;

g) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.”;

h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: “10-*bis*. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.” ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

premesso che:

L'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante « Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture » contiene le definizioni per l'applicazione del provvedimento in oggetto;

preso atto che potrebbe risultare opportuno reintrodurre nel codice la definizione di « lavori di manutenzione », al fine di consentire un corretto inquadramento di questa tipologia di appalto, pur essendo necessario delimitarne con attenzione il perimetro applicativo, così come di introdurre ex novo la definizione « studio di pre-fattibilità », intendendo con esso il documento che definisca, in forma inequivocabile e realistica, gli obiettivi ed i risultati attesi attraverso la contestualizzazione e la quantificazione parametrica delle possibili soluzioni progettuali, ricavate dall'esperienza di gestione in progetti simili ed in contesti generalmente più avanzati. Lo studio dovrebbe altresì prevedere l'iter autorizzativo necessario e la congruità con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale che alle varie scale lo coinvolgono, al fine di poter ipotizzare un cronoprogramma realistico e di

consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di decidere se è opportuno procedere con la formulazione del progetto di fattibilità. Sulla base del predetto studio di prefattibilità si dovrebbe, altresì, stabilire il valore stimato dei lavori inclusi nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del Codice. A tale proposito la programmazione dovrebbe dare concreta attuazione ai principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa al fine di determinare il quadro delle esigenze di approvvigionamento di risorse dal mercato in relazione agli obiettivi di mandato delle amministrazioni aggiudicatrici, valutandone le alternative, i rischi ed i costi totali sul loro ciclo di vita;

L'articolo 20 del decreto n. 50 del 2016 stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al predetto codice laddove sia prevista la realizzazione, previa convenzione con un'amministrazione pubblica, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale da parte di un soggetto pubblico o privato a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Appare, tuttavia, mancante in linea con quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, sulla Delibera Anac n. 763 del 13 luglio 2016, la disposizione in oggetto laddove non esplicita che tale opera deve essere realizzata « a titolo gratuito » dal soggetto pubblico o privato, nonché laddove sia richiamato il rispetto non solo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice ma anche dei Criteri di selezione e del possesso dei requisiti di qualificazione di cui, rispetti-

vamente, agli artt. 83 e 84 del codice. A tale proposito risulterebbe opportuno anche la previsione di un « tetto » connesso al valore dell'opera da realizzare stabilito ragionevolmente in un importo complessivo non superiore ad 1.000.000 euro ed inoltre tali opere pubbliche sono comunque inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 21;

si ritiene opportuno stralciare le modifiche previste dal comma 1, lettera c) dell'articolo 9 dell'AG 397 che intervengono sull'articolo 22, comma 4 del Codice in quanto, attraverso una formulazione peraltro poco chiara, vengono fortemente ridimensionati gli strumenti per la partecipazione ed il dibattito pubblico. Atteso che l'articolo 22 del Codice disciplina, inoltre, le modalità di espletamento del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali e di rilevanza sociale, sarebbe opportuno garantire che per le predette opere il cui valore sia superiore ai 1.000.000 euro sia comunque garantito il dibattito pubblico indipendentemente dai criteri qualitativi e dimensionali previsti dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Codice, rilevato, altresì, che il parere delle commissioni parlamentari competenti sullo stesso provvedimento non è purtroppo vincolante;

preso atto che il comma 4 dell'articolo 29 del Codice prevede che per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedano all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali, che garantiscono l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, sarebbe opportuno che le regole del predetto interscambio delle informazioni nonché dell'interoperabilità siano definite attraverso un protocollo generale al fine di assicurare la riduzione degli oneri amministrativi e il raccordo e la razionalizzazione degli adempimenti informatici e di

pubblicità vigenti in materia di contratti pubblici previsti dalla normativa nazionale e regionale;

l'articolo 40 del Codice stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di aggiudicazione svolte dalle stazioni appaltanti debbano essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Appare utile che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di aggiudicazione siano svolte nell'immediato futuro esclusivamente attraverso mezzi di comunicazione elettronici e che al fine di favorire un maggiore coordinamento e collaborazione tra stazioni appaltanti, operatori economici e autorità di controllo, sia realizzata dall'Anac, in fase sperimentale della durata di un anno, un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di cui al citato Codice, destinata ad essere utilizzata su tre livelli corrispondenti alle necessità dei cittadini, degli operatori economici e delle stazioni appaltanti nonché delle autorità di controllo;

l'implementazione di tale piattaforma telematica, unitamente al ricorso a bandi-tipo, nonché una adeguata formazione delle risorse umane delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento al responsabile unico del procedimento, potrebbe consentire di superare alcune criticità riscontrabili in alcuni significativi istituti previsti sia nel testo vigente del Codice che nelle modifiche introdotte dal presente decreto correttivo, quali la procedura negoziata, il subappalto e i criteri di selezione, così come sarà indicato più diffusamente nel prosieguo del presente atto. Tali istituti presentano, infatti, evidenti difformità rispetto agli obiettivi e ai contenuti delle direttive comunitarie in quanto vincolano la scelta dei contraenti a parametri quantitativi, fissati in maniera astratta, che hanno l'effetto di penalizzare la partecipazione delle imprese prescindendo dalla adeguata verifica della effettiva attinenza delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti offerenti all'oggetto

del contratto e deresponsabilizzando l'intero impianto di scelta del contraente;

atteso che il vigente articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'ambito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia ed in particolare per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per i lavori o inferiori ai 135.000 euro per le forniture e i servizi ammette la procedura negoziata, previa consultazione, di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'AG 397 stabilisce all'articolo 22 che il numero dei partecipanti da consultare sia aumentato a 10 per affidamenti di lavori del valore compreso tra 40.000 e 150.000 euro. Come noto, un numero sufficientemente elevato di imprese consultate con procedura negoziata limiterebbe gli effetti distorsivi del sorteggio. Andrebbe valutata un ulteriore aumento fino a 15 operatori economici per l'affidamento dei lavori del valore compreso tra 40.000 e 150.000 euro, fino a 20 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro e di almeno 10 operatori economici per i servizi e le forniture. Tale ampliamento della partecipazione consentirebbe di ridurre in maniera significativa il ricorso al meccanismo automatico del sorteggio, attualmente previsto nei casi in cui si presentino soggetti in numero superiore rispetto a quello previsto dalla legge, e dunque affidando ad uno strumento casuale le più basilari esigenze di partecipazione e concorrenza. Inoltre andrebbe considerata l'opportunità di sostituire tale criterio di stralcio, con un criterio in base a cui a tutti i soggetti offerenti, in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge, sia richiesto nella manifestazione d'interesse di integrare con ulteriori elementi la propria offerta quali il rispetto delle clausole sociali, il rispetto delle SOA, il rispetto di criteri ambientali anche ulteriori rispetto ai CAM, tipologia di contratto applicato o altri ed ulteriori elementi comunque strettamente attinenti e

connessi all'oggetto del bando, per far sì che la casualità possa lasciare il posto ad un criterio meritocratico. Al riguardo giova evidenziare come in un immediato futuro grazie all'implementazione della piattaforma digitale delle procedure di gara (di cui nel presente atto si auspica l'istituzione a breve) il numero prestabilito dei partecipanti da consultare potrebbe essere anche ulteriormente allargato se non eliminato in modo da ottemperare agli obiettivi comunitari connessi al *favor participationis*;

l'articolo 20 dell'AG 397 rafforza condivisibilmente lo strumento dei criteri ambientali minimi prevedendo che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM) siano applicate per l'intero valore delle forniture, dei servizi e dei lavori sia nei casi degli appalti sopra che sotto la soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti diretti. Si supera dunque la previsione di una applicazione *pro quota* dei CAM rispetto al valore dell'appalto, come oggi previsto dal vigente articolo 34 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 2016 che stabilisce soglie progressivamente crescenti;

nell'ottica della realizzazione degli obiettivi sopra richiamati della tutela dell'ambiente andrebbe valutato di prevedere misure di effettiva « verifica » del rispetto dei CAM da parte delle imprese aggiudicatriche nell'applicazione del contratto a partire dalla capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura richiesta dall'articolo 38 del Codice come criterio di qualificazione delle stazioni appaltanti. Tali interventi potrebbero porre un freno ai più volte riscontrati inadempimenti, nonostante gli obblighi di legge, rispetto all'osservanza dei CAM anche in relazione alla non sempre agevole verifica dei requisiti ambientali. Andrebbe inoltre valutato di chiarire se il decreto del 24 maggio 2016 che stabiliva soglie crescenti di applicazione dei CAM sia ancora in vigore in caso di approvazione del novellato comma 3 dell'articolo 34;

come noto, inoltre, l'articolo 95 del Codice disciplina tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del predetto criterio individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita;

inoltre l'articolo 57 dell'AG 397 interviene sull'articolo 95 stabilendo, inter alia, che la stazione appaltante stabilisce il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo. L'articolo 57 stabilisce, preliminarmente, che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. A tale riguardo sarebbe opportuno indicare espressamente nella valorizzazione degli elementi qualitativi dell'offerta l'osservanza dei criteri ambientali minimi i cui criteri premianti di cui all'articolo 34 del decreto sono, peraltro, per espressa previsione dell'articolo 20 dell'AG 397, « tenuti in considerazione » anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

inoltre, in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, preso atto che il comma 13 dell'articolo 95 del Codice assegna un maggior punteggio all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, sarebbe opportuno includervi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero;

preso atto che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 dell'AG 397 che modifica l'articolo 36, comma 3 del Codice appare eccessivamente permissivo laddove stabilisce che per l'affidamento dei lavori pubblici relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo si applichino le modalità di aggiudicazione previste dal comma 2 differenziate a seconda dell'importo dei lavori, si ritiene opportuno stralciare tale disposizione oppure in via alternativa attenuarne gli effetti prevedendo limitazioni riferite all'importo dei lavori nonché forme di verifica sulla capacità tecnico-economica del soggetto e sull'esatta esecuzione dei lavori. Si sottolinea che tale norma non risulta « coordinata » con l'articolo 16 comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che tra l'altro si riferisce ancora al decreto legislativo n. 163 del 2006 e che prevede procedure in deroga al Codice che andrebbero soppresse, con particolare riferimento all'articolo 35 comma 9 del vigente Codice;

L'articolo 24 interviene sull'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed istituisce presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Tale qualificazione si basa su taluni requisiti premianti, tra cui l'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento. Al fine di tutelare e valorizzare le peculiarità di ciascuna realtà territoriale in cui è prevista la realizzazione dell'opera o del servizio, sarebbe opportuno declinare il predetto requisito della sostenibilità ambientale e sociale in aderenza alle specifiche necessità dei soggetti committenti sul territorio, nel caso in cui la stazione appaltante operi su un livello territoriale sovracomunale. A tale ultimo riguardo il pieno rispetto della ripartizione in lotti del bando, ove possibile e ragionevole, estenderebbe la partecipazione anche ad imprese locali;

premesso che l'articolo 51 del Codice recante « Suddivisione in lotti » al fine di favorire l'accesso delle microimprese,

piccole e medie imprese stabilisce che le stazioni appaltanti siano tenute a suddividere in lotti (funzionali o prestazionali) gli appalti in conformità alla disciplina comunitaria. Il richiamato articolo 51 stabilisce, tuttavia, che le medesime stazioni appaltanti possano non procedere alla suddivisione in lotti del bando qualora esse motivino tale scelta nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 13. Appare prassi ricorrente che le stazioni appaltanti non diano corso alle previsioni di cui all'articolo 51 motivando in maniera assolutamente discrezionale e generica il mancato assolvimento dell'obbligo di suddividere in lotti, peraltro evidenziandosi palesi disparità su tutto il territorio nazionale. Viene così eluso un interesse meritevole di tutela consistente nella più ampia partecipazione delle imprese anche se esse siano micro, piccole e medie. Infatti la mancata suddivisione in lotti consente, di fatto, molto frequentemente, la partecipazione ad appalti di determinate soglie e complessità solo ad imprese di grandi dimensioni che si vedono operare in un sostanziale regime di monopolio di fatto. Il rischio è che i maxi appalti finiscano per essere aggiudicati alle solite aziende che, nella migliore delle ipotesi, coinvolgeranno le imprese minori nei subappalti;

nel rispetto delle soglie di cui all'articolo 35 e del divieto di elusione delle norme del Codice previsto dall'articolo 51, comma 1, ultimo periodo, sarebbe comunque opportuno demandare ad una autorità indipendente quale l'ANAC, sentita l'Antitrust, il compito di stabilire, tipizzandole, le motivazioni richiamate al secondo periodo del citato comma 1 oppure predisponendo dei criteri vincolanti per arginare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel suddividere o meno i bandi in lotti. Resta inteso che attraverso la predisposizione di bandi-tipo nonché l'implementazione di un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure potrebbe condurre ad un maggior controllo delle eventuali motivazioni poste a base della mancata suddivisione in lotti;

in riferimento all'articolo 43 dell'AG 397 recante modifiche all'articolo 77 del Codice, risulterebbe opportuno introdurre una specifica disciplina per i casi di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, che consenta alla stazione appaltante di selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche al proprio interno, d'intesa con l'Anac;

con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 83 del Codice e ai criteri di valutazione degli stessi sarebbe opportuno affidarne la definizione ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture su proposta dell'ANAC, così come in riferimento al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 84, sulla base della non univoca natura giuridica delle linee guida vincolanti dell'Anac la cui efficacia non può essere ricondotta a quella propria degli atti normativi sulla base dei principi che presiedono le fonti del diritto;

in riferimento ai requisiti per le attività superspecialistiche di cui all'articolo 89 del Codice, dovrebbe essere applicati tali requisiti oltre che per la fase di qualificazione anche per la fase di esecuzione. In tema di avvalimento, si potrebbe prevedere già nel bando di gara l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione dell'offerta nei casi in cui l'impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore. Tale misura favorisce la convergenza in capo al soggetto dotato delle necessarie qualifiche dell'espletamento dei lavori in subappalto;

in riferimento all'articolo 95 del Codice, fino alla effettiva applicazione della disposizione in ordine alla qualificazione delle stazioni appaltanti, sarebbe opportuno che il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato per lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, oppure a 2,5 milioni di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo; prevedendo, nel combinato

disposto con l'articolo 97, comma 8 del Codice, l'applicazione della clausola di esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale;

in riferimento alla disciplina di cui all'articolo 105 del Codice, il subappalto è consentito nel limite massimo del 30 per cento dell'importo dell'opera e previa espressa autorizzazione della stazione appaltante. L'articolo 66 dell'AG 397 modifica il citato articolo 105 in senso ulteriormente restrittivo in relazione al ricorso al subappalto prevedendo, inter alia, che la percentuale del 30 per cento sia calcolata sulla categoria prevalente in caso di lavori e che la terna dei subappaltatori sia indicata già nella fase di offerta, confermando il divieto generale di subappalto di cui al primo comma del predetto articolo 105 salvo le specifiche deroghe previste;

tuttavia, come da ultimo segnalato dalla Commissione europea, Direzione generale del mercato Interno, dell'Industria, dell'Imprenditoria e delle pmi, « tali meccanismi sono prima facie molto preoccupanti » in quanto si configurano come norme restrittive in materia di subappalto in contraddizione con l'obiettivo di favorire la partecipazione con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché limitando « ..l'opportunità [delle amministrazioni aggiudicatrici] di ricevere offerte più numerose e diversificate.. »;

nella nota citata si ricorda all'Italia che secondo la Corte di Giustizia, il ricorso al subappalto è « in linea di principio (...) illimitato »;

si ritiene pertanto che anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e dai rilievi di Bruxelles l'articolo 105 del Codice vada interamente riscritto. In questa sede si propone di eliminare il criterio quantitativo rappresentato dal limite del 30 per cento e di sostituirlo con un meccanismo qualitativo che consenta di verificare le capacità tecniche e professionali dei subappaltatori attraverso l'adeguata formazione delle risorse umane

delle stazioni appaltanti, ivi compreso il responsabile unico del procedimento, con meccanismi di controllo più incisivi che si avvalgano di un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di gara, nonché il ricorso a bandi-tipo;

inoltre, nei casi di corresponsione diretta da parte dell'appaltatore si ritiene opportuno che la stazione appaltante provveda alla verifica puntuale di tutti i pagamenti effettuati, sospendendo i pagamenti nei confronti dell'appaltatore qualora il subappaltatore non abbia ricevuto il corrispettivo dovuto;

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice che può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, risulta opportuno prevedere un termine breve per l'effettivo avvio dei lavori;

in riferimento all'articolo 97 dell'AG 397 si ritiene opportuno lo stralcio della lettera *a)* in quanto disposizione contraria ai principi e criteri direttivi dell'articolo 1, comma 1, lettera *iii)* della legge delega n. 11 del 2016. Tale proposta è finalizzata a mantenere l'attuale formulazione della norma in quanto si ritiene necessario che anche i lavori di manutenzione ordinaria debbano essere affidati secondo le regole dell'articolo 177, ovvero nel rispetto della quota dell'80 per cento;

in merito alla disciplina della cabina di regia di cui all'articolo 212 del Codice si ritiene opportuno che le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal codice stesso siano non solo esaminate ma anche rese pubbliche;

preso atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione gestisce tutte le informazioni tramite una banca dati nazionale dei contratti pubblici si ritiene opportuno ren-

dere esplicita l'applicazione del principio dell'univocità dell'invio definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-bis*) dell'AG 397;

nell'ambito dell'individuazione dei mezzi di prova dei criteri di selezione indicati nell'Allegato XVII del Codice, appare opportuno che nell'ambito dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima ovvero più di tre anni in caso di servizi e forniture. Tale indicazione è attualmente prevista solo in via facoltativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 3, comma 1, lettera a), inserire, dopo la lettera *oo-ter*), la seguente:

« *oo-quater*) "lavori di manutenzione", lavori che costituiscono la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera od un impianto nelle condizioni di svolgere le sue funzioni ».

All'articolo 3, comma 1, lettera e), inserire, dopo la lettera *ggggg-ter*), la seguente:

« *ggggg-ter.1*) "studio di identificazione del progetto o studio di pre-fattibilità", studio che definisce, in forma inequivocabile e realistica, gli obiettivi ed i risultati attesi attraverso la contestualizzazione e la quantificazione parametrica delle possibili soluzioni progettuali, ricavate dall'esperienza di gestione in progetti similari ed in contesti generalmente più avanzati ».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ARTICOLO 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "un soggetto pubblico o privato si impegni", aggiungere le seguenti: ", a titolo gratuito,";

b) al comma 1, sostituire le parole: "dell'articolo 80", con le seguenti: "degli articoli 80, 83 e 84" ».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

« ARTICOLO 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

All'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "stipuli una convenzione", aggiungere le seguenti: ", per un importo complessivo non superiore ad 1.000.000 euro,";

e, conseguentemente inserire dopo il comma 2, il seguente comma: "2-*bis*. Le opere pubbliche di cui al comma 1 sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 21". ».

All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « i lavori il cui valore stimato », sono aggiunte le seguenti: « , attraverso lo studio di identificazione di cui all'articolo 21-*bis*, »;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. ».

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b), inserire a seguente:

b.1) dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. La programmazione costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa ed è finalizzata a determinare il quadro delle esigenze di approvvigionamento di risorse dal mercato in relazione agli obiettivi di mandato delle amministrazioni aggiudicatrici, valutandone le alternative, i rischi ed i costi totali sul loro ciclo di vita. ».

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ARTICOLO 8-bis.

(Articolo 21-bis – articolo aggiuntivo).

Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 21-bis.

(Studio di identificazione del progetto o studio di pre-fattibilità).

1. Lo studio di identificazione del progetto, definito anche studio di pre-fattibilità o fase di pre-investimento, definisce preliminarmente l'obiettivo, i risultati attesi e le proposte progettuali che consentono di soddisfare in misura migliore i fabbisogni identificati. Tale definizione è effettuata con stima parametrica, senza indagini di campo, tenuto conto delle progressive migliori esperienze in contesti simili. Lo studio deve altresì prevedere l'iter autorizzativo necessario e la congruità con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale che alle varie scale lo coinvolgono al fine di poter ipotizzare un cronoprogramma realistico.

2. Lo studio di identificazione deve consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di decidere se è opportuno procedere con la formulazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. L'ANAC definisce, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio atto da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, una disciplina di maggior dettaglio relativa ai contenuti dello studio di identificazione del progetto e provvede, altresì, alla elaborazione di un modello standard per la predisposizione del medesimo ».

All'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la lettera: « b-bis) Al comma 3 dopo le parole: “aggiudicatore proponente” aggiungere le parole: “di importo superiore al 1.000.000 euro” ».

All'articolo 9, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere il numero 1);

b) alla lettera c), sopprimere le parole da: « e le parole » fino alla fine della lettera;

All'articolo 12, al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

All'articolo 13, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b.1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Ferme restando le competenze del Ministero per lo sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso il Servizio tecnico centrale, è organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020”. »;

b) dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

« d.1) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: « 8-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito l'Ente unico nazionale accreditamento, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'accreditamento e la certificazione di cui al comma 6-bis, nonché per la sorveglianza del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. » »;

All'articolo 16, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 5. Le amministrazioni centrali e regionali titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al precedente comma, e coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 40, definiscono in un protocollo generale le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati ed degli atti in coerenza con il principio di univocità dell'invio delle informazioni al fine di assicurare la riduzione degli oneri amministrativi e il raccordo e la razionalizzazione degli adempimenti informatici e di pubblicità vigenti in materia di contratti pubblici previsti dalla normativa nazionale e regionale ».

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

« ARTICOLO 24-bis.

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito con il seguente: A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici.

2. All'articolo 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «3. A partire dal primo gennaio 2018 e fino al termine indicato nel comma precedente, l'Anac, nell'ambito delle sue attività di vigilanza, controllo e regolazione sui contratti pubblici secondo quanto previsto dall'articolo 213, provvede all'avvio di una fase sperimentale, della durata di un anno, tesa all'implementazione di un'unica piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e per favorire un maggiore coordinamento e collaborazione tra stazioni appaltanti, operatori economici e autorità di controllo, tale piattaforma sarà articolata su tre livelli per consentire: 1) Nel primo livello con accesso pubblico, ai cittadini, previa registrazione alla piattaforma, di poter visionare tutti gli atti e la documentazione relativa alle procedure di affidamento, garantendone la fruibilità anche in forma sintetica; 2) Nel secondo livello, destinato agli operatori economici, che consente di visionare e consultare tutti gli atti e documenti messi a disposizione dalle stazioni appaltanti connessi ad ogni singola procedura di affidamento nonché per inserire e periodicamente aggiornare tutte le certificazioni e la documentazione necessaria per la dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione; 3) Nel terzo livello con accesso per le stazioni appaltanti e le autorità di controllo, per consentire alle stazioni appaltanti, di pubblicare tutti gli atti e i documenti relativi ad ogni singola procedura di affidamento nonché di visionare tutte le certificazioni e le informazioni fornite dagli operatori economici che partecipano a ciascuna gara, assicurandone l'accessibilità e la piena disponibilità anche ai fini di cui all'articolo 213, comma 6. I bandi di gara dovranno essere classificati e organizzati per: a) Categorie (Progettazioni, Lavori, Servizi, Forniture); b) CPV (vocabolario comune

per gli appalti pubblici); *c)* Aree geografiche; *d)* Fasce d'importo; *e)* Stazione appaltante". ».

All'articolo 22, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il punto 1) con il seguente: 1) alla lettera *b)*, dopo le parole: « ove esistenti, » sono inserite le seguenti: « di almeno quindici operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno dieci operatori economici »;

b) al punto 2) sostituire le parole: « quindici operatori » con le seguenti: « venti operatori ».

All'articolo 22, comma 1, sopprimere la lettera c).

Oppure, in via subordinata:

All'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « a quelli di cui all'articolo 35 », aggiungere le seguenti: « calcolati secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9 ».

All'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « di cui al comma 2 » aggiungere le seguenti: « lettera *a)*, *b)* e *c)* a condizione che l'importo complessivo delle opere pubbliche correlate all'intervento urbanistico di trasformazione del territorio – che il titolare del/dei permesso/i è stato autorizzato a realizzare – da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, sia rispettivamente inferiore alla soglie fissate nel medesimo comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* ».

All'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « a quelli di cui all'articolo 35 » le parole seguenti: « calcolati secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 35, comma 9 ».

e conseguentemente,

aggiungere dopo le parole: « di cui al comma 2 » *le seguenti:* « lettera *c)* per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di

euro, e di cui al comma 2 lettera *d)* per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ».

All'articolo 22, comma 1, lettera *c)*, aggiungere dopo le parole: « a quelli di cui all'articolo 35 » le seguenti: « calcolati secondo le disposizioni di cui al medesimo articolo 35, comma 9 ».

e conseguentemente

aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di ricorso all'affidamento diretto e/o all'esecuzione in amministrazione diretta delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera *a)* e *b)*, la convenzione tra il titolare del permesso di costruire e l'amministrazione prevede che:

a) quest'ultima è tenuta ad accertare la capacità tecnico-economica del soggetto al quale è affidata l'esecuzione dei lavori ed a vigilare sul rispetto dei principi di regolarità contabile e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

b) che la quota parte del contributo per il rilascio del permesso di costruire che il titolare del suddetto titolo – in caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate all'intervento urbanistico-edilizio – può detrarre dall'importo complessivamente dovuto, venga, in ogni caso, calcolata a consuntivo ad esito del collaudo delle opere e non sulla base dei quadri tecnico-economici facenti parte dei progetti delle opere di urbanizzazione approvati dall'amministrazione.

All'articolo 24, al comma 1, alla lettera *a)* premettere la seguente: « *0.a)* al comma 1, al secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alle specifiche necessità dell'amministrazione committente qualora la stazione appaltante operi su un livello territoriale sovracomunale” ».

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

« ART. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 51 del decreto 50 del 2016).

1. Al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

“L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce con una disciplina di maggiore dettaglio i criteri in base ai quali sono da considerarsi legittime le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento all'obbligo di cui al primo periodo”. ».

Sopprimere l'articolo 35.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

« ARTICOLO 37-bis.

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

All'articolo 63 comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalle amministrazioni, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili né alla stazione appaltante né all'amministrazione beneficiaria dell'opera, del servizio, della fornitura”. ».

All'articolo 43, comma 1, lettera c), aggiungere, dopo il punto 2), il seguente punto:

« 3) dopo il quinto periodo, inserire il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'Anac previa richie-

sta e dialogo sulla specificità dei profili con la stazione appaltante può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante”. ».

All'articolo 49, comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « linee guida dell'ANAC adottate », sono sostituite con le seguenti: « decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, adottato »;

e, conseguentemente

al terzo periodo, le parole: « dette linee guida », sono sostituite con le seguenti: « detto decreto ».

All'articolo 49, comma 1, lettera d), sostituire il punto 3) con il seguente:

« 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione”. ».

All'articolo 49, comma 1, lettera d), sopprimere il punto 4).

All'articolo 50, comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, primo periodo, le parole: « L'ANAC, con le linee guida », sono sostituite con le seguenti: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto ».

All'articolo 53, comma 1, lettera c), sostituire il punto 2) con il seguente: « 2) al terzo periodo, le parole: “loro esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84 e per la loro successiva

esecuzione, suscettibili di essere periodicamente revisionati”. ».

All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a), inserire, la seguente:

« a.1) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La stazione appaltante può prevedere nel bando di gara l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione dell’offerta nei casi in cui l’impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore, nel rispetto dei limiti di cui al periodo precedente”. ».

All'articolo 57, comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

« 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) fino all’entrata in vigore di quanto previsto dagli articoli 37 comma 5 e 38 comma 2, per i lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 quando l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, nonché nei casi di cui all’articolo 59, comma 1, 1-bis, 1-ter, con applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 97, comma 8 ».

Oppure, in via subordinata:

« 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) fino all’entrata in vigore di quanto previsto dagli articoli 37 comma 5 e 38 comma 2, per i lavori di importo pari o inferiore a 2.500.000 euro quando l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, nonché nei casi di cui all’articolo 59, comma 1, 1-bis, 1-ter, con applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 97, comma 8 ».

All'articolo 57, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per i lavori di importo pari

o inferiore a 2.500.000 euro, quando l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, con applicazione dell’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 97, comma 8;” »;

b) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

« 14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. »;

All'articolo 57, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c.1) al comma 6, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

h) l’adozione di criteri ambientali superiori ai criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34 comma 1.

All'articolo 57, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola: « legalità » è sostituita dalla seguente: « impresa »;

2) alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero ».

All'articolo 57, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al comma 14 le lettere a) e b) sono soppresse.

All'articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 2:

1) all'alinea, la parola: "procedendo" è sostituita dalla seguente: "il RUP o la Commissione giudicatrice procedono";

2) alla lettera a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento";

3) alla lettera b) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore";

4) alla lettera c), le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quindici per cento";

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento";

6) alla lettera e), le parole da: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della Commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9." »;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Per i lavori di importo pari o superiore a 2,5 milioni di euro e per i servizi e le forniture, e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui all'articolo 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2,5 milioni di euro, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 è sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci." »;

All'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a.1) al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

c) dopo la lettera d) inserire la seguente: « d.1) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istruttoria di cui al presente comma è affidata al personale della stazione appaltante debitamente specializzato e formato in relazione alla prestazione oggetto del subappalto" ».

All'articolo 66, comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).

All'articolo 66, comma 1, sopprimere la lettera g).

All'articolo 66, comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

« f.1) al comma 13, dopo la lettera c) è inserito il seguente periodo: "Ai fini della

corresponsione diretta nei casi di cui alla lettera *b*) del comma precedente, la stazione appaltante provvede alla puntuale verifica di tutti i pagamenti effettuati dall'appaltatore al subappaltatore provvedendo, altresì, alla sospensione dei successivi pagamenti nei confronti dell'appaltatore laddove quest'ultimo non abbia corrisposto al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite". ».

All'articolo 78, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione »;

All'articolo 91, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

« a.1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e essere avviata entro tre mesi dal verificarsi dello stato di urgenza di cui al comma 1". ».

Oppure, in via subordinata:

« a.1) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e essere avviata entro sei mesi dal verificarsi dello stato di urgenza di cui al comma 1". ».

All'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);

Sopprimere l'articolo 97,

Oppure, in via subordinata:

All'articolo 97, comma 1, sopprimere la lettera a).

Sostituire l'articolo 115, con il seguente:

« ARTICOLO 115.

(Modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera c), dopo la parola: « esaminare », sono inserite le seguenti: « e pubblicare ».

All'articolo 116, comma 1, lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

« 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 2, nonché nel rispetto del principio di univocità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-bis*) e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 212, comma 1, lettera *d*) del presente codice, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive". ».

All'articolo 118, al comma 1, sopprimere la lettera c).

All'Allegato XVII, alla parte II, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici devono

precisare che sarà presa in considerazione anche la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispet-

tivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici devono precisare che sarà presa in considerazione anche la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

ALLEGATO 3

5-11060 Grimoldi: Sulla messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce ANAS, il 18 marzo scorso, a seguito di una frana, è stato interdetto al transito veicolare il tratto della SS 34 del lago Maggiore tra Cannobio e Cannero-Riviera.

Attraverso l'impegno congiunto della stessa ANAS, della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, del Comune di Cannobio e del MIT, è stato possibile eseguire i lavori necessari per mettere in sicurezza i versanti in frana e riaprire l'arteria.

Infatti, ANAS ha confermato, in data odierna (6 aprile 2017), la riapertura al transito della SS 34, a senso unico alternato, a partire dalle ore 4 del mattino e prevede di completare l'installazione di

una nuova barriera paramassi entro le prossime festività pasquali.

Per quanto attiene, invece, allo stato manutentivo della strada in argomento, sono in fase di esecuzione i lavori di ripristino della pavimentazione, in tratti saltuari, per un importo complessivo di circa 1,4 milioni di euro.

Inoltre, ANAS ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento superficiale e profondo della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km 77+000 al km 127+000 e per il rifacimento della segnaletica orizzontale, per un importo pari a circa 1,3 milioni di euro.

Da ultimo, si assicura che prosegue il confronto aperto sul tema specifico.

ALLEGATO 4

5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla viabilità nella provincia di Foggia, ANAS riferisce di avere in corso di redazione la progettazione definitiva dei lotti 1, 2 e 3 della Tangenziale di Foggia per una estesa complessiva di circa 21 km.

Tale intervento consiste nell'ammodernamento e nell'adeguamento alla Sezione tipo III del C.N.R. 80 dell'attuale SS 16 Adriatica, che si estende dal casello dell'autostrada A 14 fino all'innesto con la nuova SS 16 Foggia-Cerignola.

I tre lotti sono inseriti nella proposta di Piano Pluriennale ANAS 2016-2020 per un importo complessivo pari a circa 186 milioni di euro (54,8 per il lotto 1 -87,4 per il lotto 2 -43,8 milioni per il lotto 3) e con ipotesi di finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

Oltre ai predetti interventi, nella programmazione ANAS 2016-2020 vi è un intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS 16 nel tratto tra Foggia e San Severo, il cui necessario finanzia-

mento di 130 milioni di euro è previsto a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

L'intervento citato è stato oggetto di un Atto Convenzionale stipulato tra ANAS e Provincia di Foggia che prevede, in particolare, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo, a carico di ANAS, a fronte di un contributo della Provincia di Foggia di 400.000 euro.

Ad oggi, nelle more dell'assegnazione del primo contributo da parte della Provincia di Foggia pari a 200.000 mila euro, ANAS ha in corso di attivazione le indagini geognostiche e i rilievi topografici unitamente ad altri servizi a supporto delle progettazioni.

Infine, ANAS informa che nel corso del 2016 il tratto della SS 16 Adriatica da Foggia a San Severo e fino al confine con la regione Molise è stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale per complessivi 26,7 chilometri (tratti saltuari) e con importo di circa 2,7 milioni di euro.

ALLEGATO 5

5-10920 Borghi: Sui tempi previsti per il rilascio del parere in merito alla realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale dell'A26 in località Baveno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova rampa di immissione nord – svincolo di Baveno, al km 190+000 dell'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è stato presentato dalla concessionaria Autostrade per l'Italia al concedente MIT il 28 luglio 2016 ma presentava elementi ostativi all'approvazione.

Infatti, con nota del 6 febbraio 2017, la competente Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha evidenziato la mancanza della validazione del progetto ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50/

2016 (nuovo codice appalti) da parte del Responsabile del Procedimento e la parziale copertura finanziaria secondo quanto previsto nel Piano Economico Finanziario vigente.

Il successivo 23 febbraio, la società concessionaria ha fornito le motivazioni delle criticità evidenziate, reiterando la richiesta di approvazione del progetto.

Pertanto, ad oggi, è in corso l'istruttoria ai fini dell'approvazione del suddetto progetto, che interverrà entro il mese di aprile.

ALLEGATO 6

5-11058 Matarrese: Sul completamento delle opere pugliesi incomplete ritenute prioritarie dal Governo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta al quesito posto segnalo che dall'elenco-anagrafe delle opere incomplete – Sezione Regione Puglia, pubblicato il 30 giugno 2016 nel sistema informativo monitoraggio opere incomplete (SIMOI), risultano 91 opere e tutte rientrano nell'ambito di interesse regionale.

ALLEGATO 7

5-11061 Mannino: Sull'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al quesito posto, ricordo che il 13 marzo scorso il Ministro Delrio ha trasmesso ai presidenti delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato un quadro sinottico dello stato di attuazione del Codice dei contratti pubblici, relativo a tutte le Amministrazioni e soggetti coinvolti.

Lascio agli atti copia del quadro sinottico aggiornato alla data odierna.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
1	Art.1, comma 7 (Appalti da svolgersi all'estero)	Direttive generali	Direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero
2	Art. 21, comma 8 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)	DM	Definisce: a) modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
3	Art. 22, comma 2 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)	DPCM	Determina i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio
4	Art. 23, comma 3 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)	DM	Definisce i contenuti della progettazione in tre livelli progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo)

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MAECI	previo accordo con l'ANAC	senza termine	ANAC ha reso il proprio parere con delibera del 18/1/2017. In corso di invio al Consiglio di Stato.
MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere del CIPE, sentita la Conferenza Unificata	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci (rif. art. 216, comma 3)	Parere favorevole CIPE in data 1/12/2016. Parere del Consiglio di Stato del 9/1/2017 favorevole con osservazioni.
PCM	su proposta MIT sentiti MIBACT e MATTM e previo parere delle Commissioni parlamentari	entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 APRILE 2017	In corso di predisposizione schema dPCM.
MIT	su proposta CSLPP di concerto con il MATTM e MIBACT	senza termine	Concerto MIBACT pervenuto in data 24/11/2016. Parere MATTM in data 1/12/2016. Inviato il 7/12/2016 al Consiglio di Stato per il parere. Parere interlocutorio CdS 21/12/2016 trasmesso MIT in data 10/1/2017. Testo trasmesso il 16/1/2017 alla Conferenza Unificata per acquisirne il parere, come richiesto dal CdS.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
5	Art. 23, comma 13 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)	DM	Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi di cui al comma 1, lett. h (razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture) presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.
6	Art. 23, comma 16 (Tabelle costo del lavoro negli appalti)	DM	Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, determina annualmente il costo del lavoro, in apposite tabelle, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
7	Art. 24, comma 2 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)	DM	Definisce i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MIT	anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero	ENTRO 31 LUGLIO 2016	Istituita Commissione presso il MIT Completate audizioni preliminari. Predisposta bozza da sottoporre a consultazione.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali		senza termine Disposizione transitoria: fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.	In corso di svolgimento il confronto con le parti sociali, necessario per l'emanazione delle tabelle sul costo del lavoro dei settori di interesse.
MIT		entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, l' art. 216, comma 5 , rinvia all'applicazione degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010.	DM 263 del 2/12/2016 , pubblicato nella GU 13/2/2017, n.36.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
8	Art. 24, comma 8 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)	DM	Approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8 (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento).
9	Art. 25, comma 2 (criteri elenco degli istituti archeologici universitari in possesso qualificazione)	DM	Disciplina i criteri per la tenuta dell'elenco, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
Ministero della Giustizia	di concerto con il MIT	entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 GIUGNO 2016	DM 17/6/2016, pubblicato nella GU 27/7/2016, n. 174.
MIBACT	sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari	senza termine	Il Ministero ha adottato il Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con DM del 20 marzo 2009, pubblicato in G.U. n. 136 del 15 giugno 2009.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
10	Art. 25, comma 13 (procedimenti semplificati per la tutela del patrimonio archeologico)	DPCM	Individua i procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.
11	Art. 31, comma 5 (Linee guida sui compiti e requisiti di professionalità del RUP)	Linee guida	Definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
PCM	su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	In attesa di ricezione testo definitivo da parte del MIBACT.
ANAC		entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Delibera ANAC 1096 del 26/10/2016, pubblicata nella GU del 22/11/2016, n.273.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
12	Art. 34, comma 1 (Criteri di ambientali minimi)	DM	Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.
13	Art. 34, comma 3 (Aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi)	DM	Possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MIBACT		senza termine	DM 11 gennaio 2017 , pubblicato nella GU del 28 gennaio 2017 n.23
MIBACT		senza termine	D.M. 24 maggio 2016 , pubblicato nella GU 7 giugno 2016, n.131

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
14	Art. 36, comma 7 (Linee guida sui contratti sotto soglia)	Linee guida	Stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure relative ai contratti sotto soglia, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
15	Art. 37, comma 5 (Ambiti territoriali di riferimento aggregazioni centrali di committenza)	DPCM	Individua gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
ANAC		entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Delibera ANAC 1097 del 26/10/2016, pubblicata nella GU del 23/11/16, n.274.
PCM	Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche	entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO il 19 OTTOBRE 2016	Il provvedimento è stato predisposto dal MEF. Per la sua formalizzazione si è in attesa dell'adozione del provvedimento DPCM ex art. 38, comma 2, al fine del coordinamento.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
16	Art. 38, comma 2 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)	DPCM	Definisce i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 (elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza), in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data di decorrenza dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione.
17	Art. 41, comma 1 (Efficientamento Consip e soggetti aggregatori)	DPCM	Individua le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell'Unione europea.
18	Art. 44, comma 1 (Modalità di digitalizzazione delle procedure)	DM	Definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Definisce, inoltre, le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
PCM	su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione sentita la Conferenza unificata	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	Acquisita coproponenza MEF. Acquisito concerto Ministero semplificazione e p.a.. Osservazioni DAGL al MIT in data 19/10/2016. Riunione al MIT con operatori in data 9/11/2016. In data 16/2/2017 il MEF ha dato il proprio nulla osta all'ulteriore corso sul testo come modificato. Testo trasmesso alla PCM per la comunicazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88.
PCM	su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori,	entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 APRILE 2017	
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza	entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 APRILE 2017	Istituito un gruppo di lavoro nell'ambito della Cabina di regia sull'e-procurement. Sono in corso riunioni tecniche presso l'AGID, alle quali hanno partecipato il MIT, l'ANAC, la CONSIP e gli Enti locali.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
19	Art. 58, comma 10 (Regole tecniche per la condivisione dei dati)	Regole tecniche	Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.
20	Art.73, comma 4 (Pubblicazione a livello nazionale)	DM	Definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua altresì la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella G.U., serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
21	Art. 77, comma 10 (Commissione di aggiudicazione)	DM	Definisce la tariffa di iscrizione all'albo istituito presso l'ANAC e il compenso massimo per i commissari facenti parte di una commissione giudicatrice dei contratti di appalti e delle concessioni di appalti e delle concessioni

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
AGID		ENTRO 31 LUGLIO 2016	Circolare n.3 del 6/12/2016
MIT	d'intesa con l'ANAC	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 OTTOBRE 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. (rif. art. 216, comma 11).	DM 2/12/2016, pubblicato nella G.U. del 25 gennaio 2017, n.20.
MIT	di concerto con il MEF	senza termine	Lo schema di DM è in corso di predisposizione.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
22	Art. 78, comma 1 (criteri e modalità per l'iscrizione nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici).	Linee guida	Definisce i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici istituito presso l'ANAC.
23	Art. 80, comma 13 (Motivi di esclusione-irregolarità in precedenti appalti).	Linee guida	Precisano, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
24	Art. 81, comma 2, primo e secondo periodo. (Individuazione documenti da includere nella banca dati MIT)	DM	Indica i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito per i quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati nazionale degli operatori economici , dei documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nonché delle modalità di presentazione, dei termini e delle regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati (primo periodo). Definisce, inoltre, le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento (secondo periodo).

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
ANAC		<p>entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del codice</p> <p>ENTRO il 17/8/2016</p> <p>Disposizione transitoria: Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.</p>	<p>Delibera ANAC 1190 del 16/11/2016, pubblicata nella GU del 03/12/16, n.283. Con successivo regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo.</p>
ANAC		<p>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice</p> <p>ENTRO 18 LUGLIO 2016</p>	<p>Delibera ANAC 1293 del 16/11/2016, pubblicata nella GU del 03/01/17, n.3.</p>
MIT	sentite ANAC e AGID	senza termine	Lo schema di DM è in corso di predisposizione. Terminata in data 31/1/2017 la consultazione pubblica.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
25	Art. 83, comma 2 e Art. 84 commi 2 e 8 (Linee guida sul sistema di qualificazione e sull'avvalimento, sui livelli standard di qualità dei controlli SOA e sui casi e sulle modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni)	Linee guida	Per i lavori, disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Individuano, poi, i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. Disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione. Disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.
26	Art. 83, comma 10 (Sistema di premialità e penalità relativo alla reputazione delle imprese)	Linee guida	Con riferimento al sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, istituito presso l'ANAC, definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.
27	Art. 84 comma 3 (Ricognizione straordinaria e relazione al Parlamento sulle SOA)	Relazione al Parlamento sulle SOA	Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del codice (19/7/16) l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso del requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. Relazione sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
ANAC	previo parere delle competenti Commissioni parlamentari	entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 APRILE 2017 Disposizione transitoria: Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.	In corso di adozione il documento da sottoporre a consultazione pubblica.
ANAC		senza termine	Bozza in consultazione pubblica dal 10 al 27 giugno 2016. Atto di segnalazione n.2 del giorno 1° febbraio 2017.
ANAC		entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 LUGLIO 2016	Inviata a Governo e Parlamento il 20 luglio 2016.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
28	Art. 84 comma 12 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)	DM	Individua le modalità di qualificazione per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità' delle prestazioni degli operatori economici
29	Art. 85 (Documento di gara unico europeo)	Linee guida	Non previste dal Codice, ma dalle istruzioni a corredo del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della CE del 5 gennaio 2016, con il quale è stato adottato il modello di formulario di DGUE, pubblicato nella GUUE L3/16 del 6 gennaio 2016. Forniscono alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MIT	su proposta ANAC e sentite le competenti Commissioni parlamentari	senza termine	Con nota del 6/12/2016 n.21742 l'Ufficio coord. Conferenza Stato-Regioni ha comunicato ai rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, e pc al MIT, che l'ANAC ha ritenuto opportuno acquisire i loro contributi mediante un'audizione che si è tenuta il 20/12/2016. In attesa proposta ANAC.
MIT			Circolare 18/07/2016 n.3 , pubblicata nella G.U. del 27/7/16, n. 174.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
30	Art. 89, comma 11 (Avvalimento)	DM	Definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per le quali, se rientranti nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori, non è ammesso l'avvalimento. Definisce anche i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.
31	Art. 102, comma 8 (Collaudo)	DM	Definisce le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
32	Art. 103, comma 9 (Schema-tipo fidejussioni)	DM	Approva lo schema-tipo rispetto al quale devono essere conformi le fidejussioni.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MIT	sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell' art 216, comma 15 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.l. n.47/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 80/2014.	Decreto 10 novembre 2016, n.248 , pubblicato nella GU 4/1/17 n.3.
MIT	su proposta CSLLPP sentita l'ANAC	senza termine	Lo schema di DM è in corso di predisposizione.
MISE	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze	senza termine	In data 28/10/2016 il MISE ha trasmesso, per il preventivo assenso, lo schema di provvedimento. In data 10/1/2017 il MIT ha reso il preventivo assenso sullo schema di provvedimento. In data 20/1/2017 il citato schema di provvedimento è stato trasmesso dal MISE all'ANAC per eventuali osservazioni e/o contributi. Il MIT ha reso il concerto sullo schema di regolamento, modificato in accoglimento delle osservazioni dell'ANAC.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
33	Art. 111, commi 1 e 2 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)	DM	<p>Approva linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3 (controllo tecnico, contabile e amministrativo cui è preposto il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito), in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.</p> <p>Approva linee guida che individuano le modalità di effettuazione dell'attività di controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, cui provvede il direttore dell'esecuzione del contratto.</p>
34	Art. 144, comma 2 (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastico)	DDMM	Definiscono e aggiornano le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
35	Art. 144, comma 5 (Individuazione degli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa)	DM	Individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
36	Art. 146, comma 4 e 147 comma 1 (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori. Livelli e contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali)	DM	Stabilisce i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Stabilisce, inoltre, i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al Capo III "Appalti nel settore dei beni culturali", ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MIT	previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 216, comma 17 , si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capo I e II (articoli da 178 a 210: contabilità dei lavori), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.	Linee guida con approvazione preliminare ANAC in data 21/06/2016. Parere con osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 03/08/2016. Trasmissione da parte del MIT al Consiglio di Stato in data 01/09/2016. Parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2282/2016 del 03/11/2016.
Ministro della Salute	di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali	senza termine Disposizione transitoria: Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18.	
MISE	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC	senza termine	Concerto MIT reso in data 6/12/2016. In data 15/12/2016 è stato trasmesso al CdS. In data 3/2/2017 il CdS ha reso parere con osservazioni. In data 3/3/2017 il MISE ha chiesto nuovamente il concerto sul testo modificato a seguito del recepimento del parere del CdS. Il concerto del MIT è stato inviato in data 7/3/2017. In data 9/3/2017 lo schema di regolamento è stato inviato dal MISE alla PCM per il nulla-osta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n. 400/88.
MIBACT	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 OTTOBRE 2016 Disposizione transitoria: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 146, comma 4, si applica l'articolo 216, comma 19.	Schema di provvedimento trasmesso al MIT per il concerto in data 16/11/2016. Il concerto è stato reso in data 7/12/2016. In pari data il MIBACT ha inviato lo schema di DM al CdS. La Commissione Speciale del CdS ha reso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 9/1/17, comunicato in data 13/2/17. In data 23/2/17 il MIBACT ha trasmesso, per il concerto del MIT, lo schema di DM modificato a seguito del recepimento del parere del CdS. In corso di esame.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
37	Art. 159, comma 4 (Direttive generali appalti difesa extra d. lgs. 208/2011)	DM	Definisce le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altresì, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36.
38	Art. 177, comma 3 (Linee guida recanti le modalità di verifica del rispetto del limite dell'80% in gara e 20% in house)	Linee guida	Indicano le modalità per la verifica del rispetto del limite dell'ottanta per cento, fissato dal comma 1, che recita: <i>"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato"</i> .
39	Art. 181, comma 4 (Linee guida recanti la definizione dei sistemi di monitoraggio dell'operatore economico in operazioni di Ppp)	Linee guida	Definisce i sistemi di monitoraggio sull'attività dei partner privati in operazioni di partenariato pubblico-privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
Ministro della difesa	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016 Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.	In corso di predisposizione.
ANAC		entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	
ANAC	sentito il Ministro dell'economia e delle finanze	entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 18 LUGLIO 2016	In data 10 giugno 2016 l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica il documento recante «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» ai fini dell'adozione delle linee guida previste dall'art. 181, comma 4, del codice. All'esito della consultazione pubblica, sentito il MEF ai sensi del richiamato comma 4 dell'art. 181 del Codice, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 1° febbraio 2017, ha approvato lo schema delle predette linee guida che, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, è stato trasmesso al CdS per l'acquisizione del relativo parere ed è stato altresì inviato alla Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e alla Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. All'esito dell'acquisizione del predetto parere, l'Autorità procederà all'approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
40	Art. 185, comma 3 (Modalità di garanzia da parte del sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, delle obbligazioni e titoli di debito emessi dalle società di progetto)	DM	Definisce le modalità secondo le quali le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.
41	Art. 192, comma 1 (Modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house)	Linee guida	Definisce le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5.
42	Art. 194, comma 12 (Modalità di operatività della garanzia prestata dal soggetto aggiudicatore per il pagamento delle obbligazioni emesse dal contraente generale o dalla società di progetto)	DM	Stabilisce le modalità di operatività della garanzia prestata dal soggetto aggiudicatore per il pagamento delle obbligazioni emesse dal contraente generale o dalla società di progetto.
43	Art. 196, comma 2 (Modalità e i limiti di utilizzo dei fondi per collaudo opere prioritarie)	DM	Fissa le modalità e i limiti di utilizzo dei fondi per collaudo opere prioritarie.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MEF	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	senza termine	
ANAC		senza termine	In data 5 dicembre 2016 l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica il documento recante: "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house". All'esito della consultazione pubblica, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 dicembre 2016, ha approvato lo schema delle predette Linee Guida che, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, è stato trasmesso al CdS per l'acquisizione del relativo parere ed è stato altresì inviato alla Commissione 8a Lavori Pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e alla Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La Commissione Speciale del CdS nell'adunanza del 9/1/17 ha reso il parere richiesto: è in fase di elaborazione la stesura finale per la pubblicazione.
MEF	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	senza termine	
MIT	di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	senza termine	Lo schema di DM è in corso di predisposizione.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
44	Art. 196, comma 4 (Modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di collaudo)	DM	Disciplina le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di collaudo (direttore dei lavori e collaudatore).
45	Art. 197, commi 3 e 4 (Classifiche di qualificazione del contraente generale)	Linee guida	Determina le classifiche di qualificazione e gli ulteriori requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali.
46	Art. 201, comma 7 (Strumenti di pianificazione e programmazione)	Atto del Ministro	Approvazione del primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MIT		<p>entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 OTTOBRE 2016</p> <p>Disposizione transitoria: fino alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 216, comma 21, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali così come per il ruolo di collaudatore (Rif. art. 216, D.P.R. n. 207/2010) ferma restando l'incompatibilità con la funzione di RUP.</p>	Lo schema di DM è in corso di predisposizione.
ANAC		senza termine	In corso di adozione il documento da sottoporre a consultazione pubblica.
MIT		<p>entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 APRILE 2017</p>	In corso di predisposizione.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
47	Art. 202, comma 4 (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)	DM	Definisce le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità e delle modalità di revoca, assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione ai diversi progetti.
48	Art. 203, comma 1 (Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed degli insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa)	DM	Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed degli insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'Interno un apposito Comitato di coordinamento.
49	Art. 209, comma 16 (Arbitrato)	DM	Fissa i limiti del compenso degli arbitri.
50	Articolo 211 (pareri di precontenzioso)	Linee guida	non previsto dal codice
51	Art. 212, comma 5 (Cabina di regia)	DPCM	Stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.
52	Art. 213, comma 2 (Autorità Nazionale Anticorruzione)	Linee guida	L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
MIT		senza termine	In corso di definizione in coerenza con la destinazione di somme sul capitolo.
Ministero dell'interno	di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	senza termine	Predisposto schema di provvedimento in data 20/07/2016. Concerto MIT reso in data 19/12/2016. In data 7/2/2017 lo schema di provvedimento è stato trasmesso al Ministero della Giustizia, il quale ha trasmesso il provvedimento per la firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/2/2017. Restituito per modifiche in data 28/2/2017. In data 7/3/2017 il Ministero dell'interno ha ritrasmesso lo schema di DI per la firma del Ministro della giustizia.
MIT		senza termine	In corso di predisposizione.
ANAC		non previsto dal codice	Provvedimento emanato dall'ANAC il 5 ottobre 2016, pubblicato sulla GU n. 245 del 19 ottobre 2016.
PCM	di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata	entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del codice ENTRO 19 LUGLIO 2016	DPCM 10 agosto 2016, pubblicato sulla GU 31/8/2016, n.203.
ANAC			Delibera ANAC 973 del 09/09/2016, pubblicata sulla GU del 29/09/16, n.228 (Affidamento servizi architettura e ingegneria). Delibera ANAC 1005 del 21/09/2016, pubblicata nella GU del 11/10/16, n.238 (OEPV).

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE APPALTI)			
	Art. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE	CONTENUTO
53	Art. 213, comma 8 (Modalità e i tempi entro i quali i titolari delle banche dati esistenti garantiscono la confluenza dei dati medesimi nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)	Provvedimento ANAC	Individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle banche dati esistenti, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

In campo verde sono indicati i provvedimenti adottati e pubblicati o in corso di pubblicazione in G.U.			
AMMINISTRAZIONE	PROCEDURA	TERMINE	STATO
ANAC		senza termine	

ALLEGATO 8

5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ENAC fa presente che la realizzazione delle opere sugli aeroporti avviene nel rispetto delle previsioni normative contenute nel Codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), pertanto lo stesso Ente, in qualità di soggetto proponente, svolge presso il Ministero dell'ambiente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). In tali procedure, detto Dicastero, per il tramite della Commissione Tecnica VIA/VAS, valuta gli impatti generati sulle diverse componenti ambientali dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere.

Il trasporto aereo contribuisce sicuramente con le proprie emissioni a introdurre nell'atmosfera fattori inquinanti che possono influenzare negativamente la salute umana, animale e vegetale.

In ambito ICAO (Organizzazione internazionale per l'aviazione civile delle Nazioni Unite) vengono ampiamente dibattute le questioni relative alla protezione ambientale nel trasporto aereo e, in particolare, il Comitato consultivo del Consiglio ICAO per la protezione ambientale nel trasporto aereo (CAEP) emette raccomandazioni utili all'adozione degli standard sulla materia. Si ricorda la formale adozione, a fine febbraio 2017, dello standard sul CO₂ che oggi istituisce il Volume III dell'Annesso XVI alla Convenzione di Chicago; questo standard indica i requisiti minimi certificativi per consentire nel prossimo futuro le operazioni degli aeromobili civili nei termini utili indicati dagli accordi internazionali che limitano le emissioni CO₂ ai fini del contenimento del cambiamento climatico.

Nel programma triennale del CAEP (2016-2019) è altresì prevista la conclusione dell'analisi tecnica relativa al Particolato, polveri sottili derivanti dalla combustione del kerosene dei motori a turbina, che inquinano significativamente l'ambiente circostante nelle fasi di decollo e atterraggio.

Per quanto concerne i limiti di certificazione attualmente ammessi – relativi alle emissioni gassose presenti negli scarichi di combustione prodotti dai motori turbogetto installati a bordo di aeromobili – questi sono attualmente contenuti nel Volume II dell'Annesso 16 ICAO (*Environmental Protection – Aircraft Engine Emissions*).

In generale, i limiti riportati nell'Annesso citato riguardano i quantitativi ammissibili di:

idrocarburi (HC);

monossido di carbonio (CO);

diossido di carbonio (anidride carbonica – CO₂);

ossidi di azoto (NO_x);

ossido nitrico (monossido di Azoto – NO).

Nel CAEP sono presenti diversi Paesi europei, oltre a CE, EASA ed Eurocontrol come osservatori. Grazie all'*expertise* posta in carico ai colleghi europei e italiani, siamo in grado di garantire un contributo efficace ai Gruppi di lavoro ambientali posti sotto l'egida del CAEP e, in particolare, il WG3 che si occupa di emissioni gassose e lo ISG (*Impacts and Science*

Group) dove si studia l'influenza dell'inquinamento sia acustico che gassoso sulla salute umana, sul mondo animale e vegetale.

È atteso che in tempi brevi l'ICAO adotti uno *standard* sul Particolato e che, di conseguenza, anche il legislatore europeo integri con strumenti normativi adeguati la definizione e classificazione degli inquinanti attribuibili al tra-

sporto aereo al fine di indicarne i valori guida e limite a carico degli aeromobili. Si è favorevoli all'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale dove trattare l'argomento e, per la normativa ICAO, poter condividere con i soggetti istituzionali nazionali preposti lo stato di avanzamento dell'analisi in corso cui ENAC, per parte italiana, già attivamente partecipa.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	202
Sull'ordine dei lavori	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
AVVERTENZA	207

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.

Atto n. 392.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il prossimo 29 aprile. Segnala tuttavia che non sono ancora stati trasmessi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato previsti dal comma 5 dell'articolo 8 della legge delega e che quindi l'esame della Commissione potrà concludersi solo successivamente all'acquisizione dei suddetti pareri.

Ricordato che la relazione introduttiva è già stata resa nota a tutti i membri della Commissione per le vie brevi nella giornata di ieri, ne illustra i principali contenuti.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nella cosiddetta « legge Madia » (legge n. 124 del 2015) all'articolo 8, comma 1, lettera *d*).

La delega indica l'obiettivo di pervenire al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, mediante la razionalizzazione delle modalità di archiviazione dei relativi dati.

In funzione di tale obiettivo la legge, con una formulazione aperta, conferisce al legislatore delegato la possibilità di procedere – previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica – alla riorganizzazione delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA) anche mediante trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni in capo al Pubblico registro automobilistico ovvero anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ritiene sia utile evidenziare che, se da un lato, la legge di delegazione impone che la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro lato, la medesima disposizione indica come finalità dell'intervento la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la « realizzazione di significativi risparmi per l'utenza ».

Per una migliore comprensione delle scelte effettuate dal Governo, gli sembra opportuno ricordare brevemente l'attuale riparto di competenze e di funzioni tra i due enti coinvolti nella gestione di tali dati: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (DTT) e il Pubblico Registro Automobilistico che è invece affidato all'Automobile Club Italiano (ACI).

Il DTT, attraverso gli uffici della Motorizzazione civile (UMC), gestisce tutte le informazioni concernenti i dati relativi ai veicoli, da quelli concernenti l'anagrafe degli intestatari dei veicoli ai dati tecnici, a quelli relativi alla assicurazione RCA, agli incidenti verificatisi e alla tipologia delle abilitazioni alla guida rilasciate. Tali informazioni confluiscono nella banca dati della Motorizzazione, composta dall'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG). La Motorizzazione civile è il soggetto competente al rilascio della carta di circolazione.

Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) – gestito dall'ACI – raccoglie tutte le informazioni relative alla proprietà dei veicoli in circolazione definiti dall'articolo 2683 del Codice civile come « beni mobili registrati », vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate ed è competente al rilascio del certificato di proprietà del veicolo. In particolare sono contenute nel Pubblico Registro Automobilistico alcune informazioni non presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli, come, ad esempio, iscrizioni di ipoteche o di privilegi e fermi amministrativi.

La relazione del Governo che accompagna il provvedimento sottolinea come la diversità dei contenuti raccolti nelle varie banche dati imponga la necessità di un continuo allineamento tra l'ANV e il PRA.

Ritiene che valga la pena ricordare che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 ha istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), come unico canale logico di accesso per la richiesta ed il rilascio contestuali sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà. Tuttavia, lo STA è basato su una articolata cooperazione applicativa dei due sistemi informativi (ANV e PRA) che, seppur cooperanti, restano comunque indipendenti.

Da un lato si rende quindi necessaria una costante ed onerosa attività di allineamento dei dati e, dall'altro lato, in presenza di disallineamento di dati, lo STA non è più in grado di garantire contestualità, imponendosi quindi la necessità di provvedere separatamente al rilascio della carta di circolazione e del certificato di proprietà, con relativa dilatazione dei tempi procedurali. In proposito ricorda che l'emissione di due distinti documenti costituisce un *unicum* in Europa, derivante dall'assimilazione dei veicoli ai beni mobili registrati, con conseguente emissione di un documento che certifichi la proprietà del veicolo da parte di un ente *ad hoc*.

Segnala che per razionalizzare il sistema organizzativo di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli, la

scelta effettuata è stata nel senso di prevedere un unico documento di circolazione, contenente entrambe le tipologie di dati, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione, da parte dell'utenza, di un'unica domanda.

Evidenzia che a tale scelta non si connette alcun intervento sulle strutture amministrative esistenti in quanto, come esplicitato nelle relazioni che corredano il provvedimento in esame, si è preso atto dei potenziali effetti pregiudizievoli conseguenti ad una soppressione del PRA.

Infatti, con riguardo ai livelli occupazionali, ne sarebbe derivata la messa in mobilità di 2.500 dipendenti e la conseguente difficoltà di assorbirli nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche considerato che la Direzione Generale per la motorizzazione aveva quantificato un eventuale fabbisogno di personale scaturente dall'acquisizione delle nuove competenze in 800 unità massime, da distribuire tra Amministrazione centrale e UMC. Inoltre « sarebbe risultato complesso il procedimento di assorbimento dei 500 dipendenti di ACI Informatica, società per azioni interamente posseduta dall'Automobile Club d'Italia che fornisce tutte le procedure e supporti informatici e telematici per gestire l'automazione interna e i servizi alla collettività ».

Segnala che l'altra criticità connessa ad una scelta di soppressione del PRA o di trasferimento delle funzioni dello stesso al Ministero viene ricondotta alla perdita da parte di ACI di quasi il 70 per cento dei suoi ricavi totali, assicurati dall'attività del PRA con possibili disequilibri e, comunque, con conseguente necessità di una profonda riorganizzazione della missione.

Ritiene che un ulteriore elemento di attenzione riguardi gli aspetti legati alla fissazione della tariffa e dell'imposta di bollo, alla luce del tenore della norma di delega che finalizza l'intervento normativo alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza.

Sottolinea che il provvedimento in esame prevede l'introduzione di una ta-

riffa unica, il cui importo sarà determinato con decreto dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della giustizia sulla base dei costi dei servizi, che non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe.

Evidenzia, inoltre, che nel medesimo decreto verrà stabilito anche l'importo dell'imposta di bollo unificato da applicare alla nuova formalità. La relazione tecnica a corredo dell'atto in esame precisa che l'imposta sarà fissata in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio. Alla misura in esame, pertanto, non si ascrivono effetti in termini di gettito erariale.

Passando ad analizzare brevemente il contenuto dei sei articoli di cui si compone il testo, segnala che l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal primo luglio 2018, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. Viene contestualmente soppresso il certificato di proprietà, mediante l'abrogazione di tutte le disposizioni del Codice della strada che lo prevedono. Il rispetto del termine del primo luglio 2018 è comunque subordinato all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 2, concernente la fissazione di una tariffa unica per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Evidenzia che nella carta di circolazione, intesa come nuovo documento unico redatto in conformità alla direttiva europea n. 1999/37/CE, sono annotati i dati tecnici del veicolo; i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo e i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero. Nella carta di circolazione

saranno inoltre annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e i provvedimenti di fermo amministrativo. Le modalità, anche telematiche, secondo le quali tali annotazioni sono effettuate saranno definite con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3).

Sottolinea che il comma 4, per le motivazioni già sopra ricordate relativamente alle modalità scelte per l'attuazione della delega, fa salve le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito al rilascio della carta di circolazione precisando che la stessa ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti. Tuttavia mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile « per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo » resta comunque ferma la responsabilità del PRA — che, ricorda, resta gestito dall'ACI — per i dati relativi alla proprietà.

L'articolo 2 definisce la procedura di rilascio del documento unico.

Al comma 1 si prevede, in particolare, che il soggetto interessato presenti istanza di rilascio del citato documento unico ai fini della prima immatricolazione, della reimmatricolazione o dell'aggiornamento della stessa conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA) nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli uffici di ACI-PRA in quanto STA (articolo 2, comma 1) e nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto n. 398 presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile. L'istanza è effettuata sulla base di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono, per via telematica, al Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del Codice della Strada (articolo 2, comma 3).

Il CED trasmette contestualmente al Pubblico registro automobilistico, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico (articolo 2, comma 4).

Il Centro elaborazione dati, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli sportelli telematici dell'automobilista e agli uffici della motorizzazione civile di stampare la carta di circolazione.

Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo sportello telematico dell'automobilista richiedente e all'ufficio della motorizzazione civile competente che provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. La norma fa salve le procedure di iscrizione e trascrizione degli atti presso il PRA.

Sottolinea che è, inoltre, previsto che le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e di cessazione dalla circolazione siano presentate agli uffici della motorizzazione civile e agli sportelli telematici dell'automobilista, che le trasmettono al Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I provvedimenti di fermo amministrativo sono invece notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED (articolo 2, comma 7).

Segnala che il comma 2, con riferimento ai costi di rilascio e di aggiornamento della carta di circolazione come documento unico, prevede che sia corrisposta una tariffa unica. La tariffa è determinata con un decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018. Sempre con decreto emanato secondo le medesime modalità è disposto l'aggiornamento della tariffa medesima.

Sottolinea che l'importo della tariffa fissato dal citato decreto ministeriale non può superare la somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente (in relazione alle operazioni amministrative concernenti il certificato di proprietà e la carta di circolazione), tenuto conto dei costi dei servizi.

Ricorda, altresì, che il medesimo decreto determina l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione del certificato di proprietà e della carta di circolazione, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile degli importi di rispettiva competenza.

Evidenzia che agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986.

L'articolo 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acceda, a titolo gratuito e in via telematica, a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e fa salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti al decreto

legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 contiene le disposizioni di coordinamento, in particolare le modifiche al codice della strada necessarie per adeguare la normativa ai contenuti della nuova procedura nonché una modifica al decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale). Prevede anche l'adozione di due decreti del Presidente della Repubblica per adeguare alla nuova disciplina il regolamento di attuazione del Codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di fornire un chiarimento sulla norma che novella l'articolo 103 del Codice della strada, recata dalla lettera g) dell'articolo 5, comma 1. Infatti, secondo quanto gli viene autorevolmente segnalato dal collega Alessandro Bratti, presidente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nell'attuale formulazione si eliminerebbe uno strumento di contrasto al traffico transfrontaliero dei rifiuti a disposizione delle autorità nazionali.

In attesa di tale chiarimento, si limita a ricordare che la novella sottrae agli uffici del PRA (per attribuirle al Dipartimento per i trasporti) le funzioni attribuite con riguardo alla cessazione della circolazione dei veicoli per la definitiva esportazione all'estero. Tuttavia, viene anche meno la specifica, a suo tempo introdotta con la legge di stabilità per il 2016, secondo cui occorre che l'esportazione per reimmatricolazione sia comprovata dall'esibizione di idonea documentazione (di natura doganale ovvero, in caso di cessione intracomunitaria, comprovante la radiazione dal PRA).

Ricorda, inoltre, che la Commissione si era espressa in sede consultiva su tale disposizione evidenziando il rischio di generare difficoltà eccessive per le attività di esportazione all'estero di veicoli usati da parte di imprese e cittadini italiani e proponendo misure alternative.

Segnala, infine, che l'articolo 6 contiene le disposizioni sull'entrata in vigore del decreto legislativo precisando che le disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, entrino in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che concerne la determinazione della tariffa unica.

Nel sottolineare l'importanza dell'atto all'esame, ricorda che sul tema oggetto della delega si è espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso 11 gennaio 2017, formulando considerazioni a suo giudizio meritevoli di attenzione.

Considerato, infine, quanto ricordato all'inizio del suo intervento circa la non ancora avvenuta trasmissione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, si riserva, conseguentemente, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame e successivamente all'acquisizione dei predetti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 16.05.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, apprezza le circostanze, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni previste

nella giornata odierna è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-10115 Ricciatti: Sicurezza dei viaggiatori sui convogli ferroviari delle tratte marchigiane e ammodernamento del parco mezzi.

5-10126 Agostinelli: Vendita di un immobile di Interporto Marche Spa all'Azienda sanitaria regionale.

5-10324 Giulietti: Sulla possibile soppressione di servizi ferroviari Intercity e sul diritto alla mobilità degli utenti umbri.

5-10504 Culotta: Ritardo nella definizione del piano regolatore del porto di Milazzo e transito delle relative competenze alla nuova Autorità di sistema portuale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto <i>Divertor Tokamak Test</i> (DTT).	
7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto <i>Divertor Tokamak Test</i> (DTT) (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00230 e n. 8-00231)	208
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)	212
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	214

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	210
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	216

SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali (Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	210
--	-----

RISOLUZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, **Teresa Bellanova**.

La seduta comincia alle 8.30.

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto *Divertor Tokamak Test* (DTT).

7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto *Divertor Tokamak Test* (DTT).

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00230 e n. 8-00231).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 5 aprile 2017.

La viceministra **Teresa BELLANOVA** evidenzia che la risoluzione a prima firma Bargerò, come riformulata, prendendo atto degli studi e delle ricerche condotti in Italia sulla fusione termonucleare controllata e riferendosi, in particolare, al progetto denominato DTT (*Divertor Tokamak Test Facility*), è volta a impegnare il Governo ad assumere iniziative per favorire la realizzazione di tale infrastruttura, operando per reperire le risorse nazionali necessarie per l'avvio e l'implementazione del progetto DTT, nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo delle fonti energetiche. La risoluzione chiede altresì di procedere alla messa a disposizione

delle risorse a valle della verifica dello stato di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti coinvolti.

Sottolinea che gli importi necessari al finanziamento per la realizzazione del DTT (*Divertor Tokamak Test Facility*), alla luce del grande interesse che suscita il progetto, sono da reperire presso la comunità internazionale, presso le regioni interessate ad ospitare l'infrastruttura di ricerca, anche per l'interessante ricaduta sociale ed economica dell'iniziativa per il territorio ospitante, e mediante l'individuazione delle necessarie risorse nazionali utili a cofinanziare il programma. A questo ultimo riguardo, si evidenzia che si procederà a integrare i finanziamenti con risorse nazionali a seguito della verifica dello stato degli altri finanziamenti suddetti.

In relazione alla risoluzione a prima firma Crippa, come riformulata, il Governo accoglie il primo impegno senza modifiche. Propone di riformulare la lettera *b*) della parte dispositiva nei seguenti termini « a verificare la possibilità che un eventuale prestito tramite il fondo europeo per gli investimenti strategici sia garantito non solo dalle amministrazioni pubbliche ma anche dai soggetti privati partecipanti al progetto ». Propone altresì di riformulare la lettera *c*) della parte dispositiva nei seguenti termini: « a verificare che il piano finanziario dell'investimento sia chiaro ed analitico affinché questo progetto non vada a danneggiare la gestione finanziaria di Enea compromettendone i fronti di ricerca in essere e da sviluppare ». Dichiarà, infine, di accogliere il quarto impegno senza modifiche.

Ribadisce, in relazione al primo impegno, che il reperimento delle risorse da impiegare sarà effettuato in un'ottica complementare rispetto ai finanziamenti europei e a quelli degli altri soggetti coinvolti.

Assicura che, in relazione al secondo impegno, le strutture competenti verificheranno, in caso di un eventuale prestito tramite il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, se le garanzie potranno essere fornite sia da amministrazioni pub-

bliche che dai soggetti privati coinvolti nel progetto, in particolare sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al funzionamento del suddetto fondo.

In relazione al terzo impegno il Governo monitorerà il piano finanziario dell'investimento affinché le attività di ricerca afferenti il progetto DTT non vadano a compromettere le altre attività in essere o già programmate dall'Enea.

In relazione al quarto impegno, chiarisce che, con riferimento al fondo per la ricerca di sistema elettrico nazionale, la scelta delle aree tematiche verso cui indirizzare i finanziamenti è effettuata con cadenza triennale tramite un processo collegiale che vede coinvolto il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo anche l'intervento degli *stakeholders* nelle fasi di consultazione pubblica. Sottolinea che le attività di ricerca afferenti al triennio in corso sono già in parte indirizzate, come auspicato dai proponenti, a favore di diverse forme di energia alternative e verso l'efficienza energetica.

Per quanto riguarda invece le attività del prossimo triennio, osserva che, sebbene la loro definizione dovrà essere perfezionata attraverso il processo di concertazione sopra descritto, è del tutto evidente che gli obiettivi al 2030 e al 2050 in materia di efficienza energetica e energie rinnovabili implicano un significativo investimento in innovazione e ricerca applicata, per cui sarà necessario nei prossimi anni operare una adeguata focalizzazione su questi temi e puntare a prodotti innovativi, anche stimolando partenariati da imprese ed enti di ricerca.

In conclusione, data la complessità del progetto e la rilevanza dell'infrastruttura, assicura che il Governo monitorerà con estrema attenzione gli aspetti tecnici ed economici del programma al fine di verificarne in maniera continuativa le fasi di sviluppo e la loro coerenza con le premesse iniziali.

Davide CRIPPA (M5S), dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal Governo alla risoluzione a sua prima firma.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la risoluzione Bargerò n. 7-01195, come riformulata, che assume il numero 8-00230 (*vedi allegato 1*) e la risoluzione Crippa n. 7-01227, come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00231 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 8.45.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2017.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, illustra una proposta di parere con osservazioni volte a evitare ulteriori appesantimenti burocratici a carico delle imprese quali alcuni obblighi in capo ai datori di lavoro recati dall'articolo 2 del provvedimento in esame che non creano alcun valore aggiunto per la tracciabilità delle retribuzioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 8.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 16.45.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali.

(Seguito esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, rispetto al prosieguo dei lavori ritiene che la Commissione abbia di fronte la seguente alternativa: svolgere un breve ciclo di audizioni, anche tenendo conto dell'attività istruttoria condotta nella precedente legislatura nell'ambito dell'esame della proposta di legge Milanato C. 3107 e abbinate, ovvero procedere all'istituzione di un Comitato ristretto che definisca celermente un testo sul quale svolgere le audizioni che si riterranno più opportune.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ricorda come anche nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia convenuto di acquisire, ove giudicato utile, la documentazione raccolta nella scorsa legislatura. Concorda sull'opportunità di procedere all'immediata istituzione di un Comitato ristretto per la definizione di un testo condiviso, al fine di approfondire le tematiche più rilevanti eventualmente svolgendo un breve ciclo di audizioni.

Adriana GALGANO (CI), nel condividere la proposta del relatore relativamente alla nomina del Comitato ristretto, ritiene opportuno svolgere un limitato ciclo di audizioni essendo ormai trascorsi alcuni anni rispetto al lavoro svolto nel 2011 e in considerazione dell'evoluzione che ha caratterizzato anche questo settore delle professioni.

Marco DONATI (PD), nel ricordare come nella passata legislatura la Commissione fosse giunta alla definizione di un testo di modifica di una normativa risalente al 1990. Concorda quindi con la proposta del relatore di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, tenendo conto dell'orientamento emerso nel corso della seduta, propone di nominare un Comitato ristretto per il prosieguo

dell'esame delle proposte di legge in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto *Divertor Tokamak Test* (DTT).**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premesso che:

la *Divertor Tokamak Test* (DTT) *facility* è un'iniziativa di ricerca finalizzata alla progettazione e realizzazione di una infrastruttura destinata a risolvere il problema più critico verso la realizzazione dell'energia da fusione: il controllo dello smaltimento del calore generato. Tale infrastruttura è essenziale per la realizzazione di DEMO (*Demonstration Fusion Power Reactor*) così come testimoniato dalla *Road Map* europea sulla fusione. Questo perché la DTT è in grado di riprodurre, seppur in scala ridotta, i parametri operativi di un reattore;

scopo principale del progetto del reattore DTT è dimostrare la possibilità di generare energia elettrica tramite la reazione di fusione nucleare a costi competitivi;

il progetto DTT, sostenuto dalle più importanti istituzioni universitarie e di ricerca, dalle industrie italiane e da prestigiosi laboratori europei, è pienamente inserito nel programma europeo approvato dall'Euratom e rappresenta un importante volano per attivare, attorno ad una realizzazione di alto valore scientifico e tecnologico, formidabili sinergie in campo tecnologico, economico e sociale; si tratta di un progetto cantierabile in tempi brevissimi e il suo finanziamento non prevede aggravii sul bilancio dello Stato;

la DTT è da considerarsi, per la scienza, la tecnologia e l'industria italiana, un progetto di alto valore strategico nel

percorso virtuoso intrapreso che ha già permesso di ottenere grandi successi nella realizzazione di ITER (*International Thermonuclear Experimental Reactor* la cui costruzione è iniziata nel 2007 nel sito europeo di Cadarache nel sud della Francia), visto che ad oggi l'industria italiana ha ottenuto contratti per quasi un miliardo di euro, pari a oltre il 55 per cento di quanto assegnato, ed essenziale per non disperdere, per l'ennesima volta in Italia, un prezioso patrimonio di *know-how*;

secondo quanto comunicato nell'audizione del presidente dell'Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, professore Federico Testa, tenutasi presso la X Commissione il 1° febbraio 2017, l'investimento complessivo risulterebbe essere di circa 500 milioni di euro, con l'attesa di un altissimo ritorno in termini sociali, economici ed industriali in quanto la ricaduta occupazionale annuale prevista è, per la fase di costruzione, che durerà 7 anni, di 620 persone (120 diretti, 150 indotto, 350 indotto terziario), per la fase operativa di 1250 persone ogni anno (250 diretti, 250 indotto, 750 indotto terziario – durata prevista 25 anni), a cui si aggiungono per la sperimentazione altre 150 persone impiegate per almeno 25 anni;

sempre in termini di ritorno atteso, per quanto riguarda il fattore di moltiplicazione dell'investimento, è previsto un livello 4 ossia circa 2 miliardi di euro a fronte di 500 milioni investiti;

le fonti di finanziamento previste sono diversificate e coinvolgono in parti-

colare: il « piano Juncker » attraverso la Banca europea degli investimenti o tramite il piano INNOFIN per circa 250 milioni di euro, alcuni soggetti privati nazionali ed internazionali per 60 milioni di euro, fondi regionali per circa 35 milioni di euro, fondi EUROfusion per circa 60 milioni di euro nell'ambito di Horizon 2020, la partecipazione dell'Agenzia per la coesione territoriale e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e del Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

la DTT, per contro, è una infrastruttura di ricerca inserita in un programma europeo che al pari di tutte le infrastrutture del genere realizzate finora (JET, ASDEX, RFX, Tore Supra, FTU, FT e altro), sarà finanziata da una organizzazione europea, l'Euratom. Per avere riconosciuta la sua eccellenza scientifica in un contesto internazionale non ha bisogno di essere inserita in programmi Eric o Esfri cosa che, tra l'altro, non garantirebbe il necessario flusso finanziario per il rispetto dei tempi stabiliti. Tale schema di finanziamento garantirebbe comunque tutti i vantaggi di governance scientifica e fiscali;

nel campo degli studi e delle ricerche condotti in Italia sulla fusione term nucleare controllata, il Ministero dello sviluppo economico negli ultimi anni ha già finanziato il progetto « *Broader Approach* » che consiste nella progettazione e nella costruzione di componenti ad alto contenuto tecnologico, per un importo di 90 milioni di euro, somma per la quale il

Ministero dello sviluppo economico ha garantito e completato la parte di finanziamento di propria spettanza per un importo di 50 milioni di euro;

esiste il rischio concreto che l'intero progetto si fermi se non vengono prese con la dovuta urgenza le decisioni dell'Italia relative alla sua partecipazione, in quanto i soggetti principali coinvolti nel finanziamento (Bei ed EUROfusion) sono in attesa di avere la conferma dell'impegno del Governo entro il prossimo marzo, in mancanza del quale è reale il rischio che vengano identificati e quindi finanziati altri progetti in altre nazioni,

impegna il Governo

a) ad assumere iniziative per favorire la realizzazione in Italia di tale infrastruttura di ricerca marcatamente tecnologica, impegnandosi ad operare per reperire le risorse nazionali necessarie per l'avvio e l'implementazione del progetto DTT, nel quadro dei programmi di ricerca e sviluppo delle fonti energetiche non rinnovabili;

b) a procedere alla messa a disposizione delle risorse a valle della verifica dello stato di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti coinvolti.

(8-00230) « Bargerò, Benamati, Arlotti, Basso, Becattini, Camani, Cani, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Pelluffo, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico ».

ALLEGATO 2

7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto *Divertor Tokamak Test* (DTT).**RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premesso che:

il *Divertor Tokamak Test* facility (DTT) è un progetto elaborato dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), nell'ambito delle attività di ricerca sulla fusione nucleare;

inizialmente, il progetto si sarebbe dovuto sviluppare nel centro ricerche di Frascati, successivamente, è stato trasferito in Piemonte, dove è stato presentato nel dicembre scorso;

il principale obiettivo del DTT è quello di effettuare esperimenti in scala per individuare delle alternative al problema dei carichi termici sul divertore, il principale componente dell'impianto per lo smaltimento della potenza termica del plasma in una centrale a fusione;

la ricerca di soluzioni alternative ai carichi termici sul divertore è una delle sfide più complesse che sta affrontando il programma europeo *Eu Fusion Road Map*, soprattutto in vista della realizzazione dell'impianto dimostrativo DEMO (una centrale nucleare a fusione in grado di fornire energia elettrica alla rete entro il 2050);

l'investimento previsto è di circa 500 milioni di euro, mentre le fonti di finanziamento individuate dovrebbero essere: Piano Juncker o BEI/InnovFin (250 milioni), laboratori e strutture di ricerca (30), contributo da *partner* cinesi (30), Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (40), Ministero dello sviluppo

economico (40), Agenzia coesione territoriale (35 a partire dal 2019), fondi regionali (15), EUROfusion (60);

secondo le stime dell'ENEA, le ricadute economiche sul territorio saranno quattro volte l'investimento iniziale;

in merito al progetto e, in particolare, all'opportunità, di investire ingenti risorse pubbliche, per sperimentare e sviluppare nel nostro Paese tecnologie nel settore della fusione nucleare, sembrerebbe che l'Esecutivo non abbia assunto una posizione chiara;

tutto questo viene dedotto dal fatto che il progetto non risulterebbe presente nella lista dei finanziamenti del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (PNIR), redatto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e non avrebbe ricevuto certezze sui finanziamenti della Comunità europea dell'energia nucleare (Euratom) nell'ambito del programma Eurofusion (Consorzio europeo per lo sviluppo dell'energia da fusione, che gestisce le attività di ricerca sulla fusione europea per conto di Euratom);

il progetto DTT non sarebbe incluso nella *Roadmap 2016 dell'European Strategy Forum on Research Infrastructures* (ESFRI);

la documentazione relativa si limiterebbe ad accennare all'ipotesi che EUROfusion possa esaminare il caso di un *Divertor Tokamak Test facility*;

non sarebbe previsto che il progetto si configuri come Eric (*European*

Research Infrastructure Consortium) forma giuridica che avrebbe vantaggi scientifici, fiscali e di *governance*;

non avrebbe ricevuto finanziamenti precedenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Foe, viceversa il Ministero ha ritenuto più rilevante la valorizzazione degli investimenti già effettuati;

non è stata segnalata da alcuna regione italiana (in un'ottica di accesso ai fondi ESIF);

nel Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (PNIR) sarebbero stati convogliati i fondi PON, per il rafforzamento infrastrutturale, su alcune Infrastrutture di ricerca, tra le quali, come precedentemente detto, non sarebbe presente il DTT;

da quanto illustrato, c'è il rischio che, in assenza di elementi certi sulle fonti di finanziamento europeo e in mancanza di una strategia chiara da parte del Governo in merito al progetto DTT, possano essere sottratte ingenti risorse economiche alla ricerca e allo sviluppo di fonti ener-

getiche alternativa, per sostenere lo sviluppo di tecnologie nel settore della fusione nucleare,

impegna il Governo:

a) a procedere al finanziamento solo dopo aver verificato il reale stato di cofinanziamento del progetto da parte di tutti gli interessati;

b) a verificare la possibilità che un eventuale prestito tramite il fondo europeo per gli investimenti strategici sia garantito non solo dalle amministrazioni pubbliche ma anche dai soggetti privati partecipanti al progetto;

c) a verificare che il piano finanziario dell'investimento sia chiaro ed analitico affinché questo progetto non vada a danneggiare la gestione finanziaria di Enea compromettendone i fronti di ricerca in essere e da sviluppare;

d) a evitare che lo stato progettuale del *Divertor Tokamak Test facility* (DTT) sottragga risorse alla ricerca e allo sviluppo di altre forme di energia alternativa.

(8-00231) « Crippa, Vallasca, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancellieri ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante « Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori », come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

condivisa la finalità del provvedimento volto a consentire la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali;

sottolineato che le modalità di pagamento previste consentiranno di tutelare i diritti dei lavoratori a ricevere retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa;

considerato che la quasi totalità delle aziende italiane ha meno di dieci addetti e che appare indispensabile evitare ulteriori appesantimenti burocratici che non creano valore aggiunto per la tracciabilità

delle retribuzioni quali alcuni obblighi in capo ai datori di lavoro recati dall'articolo 2 del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, commi 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare in capo al datore di lavoro o committente l'obbligo di comunicazione degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione;

b) all'articolo 2, comma 2, appare ultronea la specificazione che gli obblighi inerenti la comunicazione all'ufficio competente vengano meno in conseguenza del licenziamento o dimissioni del lavoratore;

c) all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare l'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego della modifica degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373-A Governo	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

INTERROGAZIONI:

5-10880 Chimienti: Tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino	217
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	219
5-10729 Francesco Sanna: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Fondazione Stefania Randazzo e dell'associazione AIAS Sardegna	218
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	221

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 6 aprile 2017.

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 aprile 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vice presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 15.40.

5-10880 Chimienti: Tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIENTI (M5S), si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta

della sottosegretaria, la quale dimostra che il Governo ha preso coscienza della gravità della situazione, che coinvolge i dipendenti impiegati nei servizi di pulizia nelle aziende ospedaliere e sanitarie di Torino e che mette a rischio anche la salute dei pazienti. Ricorda le proteste attuate dai circa settecento lavoratori coinvolti, che si sono visti ridurre, in media, da 1.150 euro a 800 euro lo stipendio mensile, se a tempo pieno, e da 800 a 650 euro al mese in caso di *part time*. Ritene inaccettabili le conseguenze, sul piano lavorativo e su quello sociale, della corsa al ribasso dei costi di aggiudicazione degli appalti, soprattutto dopo che la Regione Piemonte ha sottoscritto, già dallo scorso anno, insieme alle organizzazioni sindacali, un protocollo sugli appalti, che prevede la corresponsione della giusta retribuzione e l'applicazione delle clausole sociali negli appalti regionali.

5-10729 Francesco Sanna: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Fondazione Stefania Randazzo e dell'associazione AIAS Sardegna.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco SANNA (PD), ringraziando la sottosegretaria che ha dato conto dell'approfondita analisi del problema da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottolinea che, rispetto ai dati citati nella risposta, la situazione, nel frattempo, è ulteriormente peggiorata, es-

sendo salite a dieci le mensilità non corrisposte ed essendo state adottate dalla Fondazione Stefania Randazzo e dall'associazione AIAS Sardegna vere e proprie azioni di rappresaglia nei confronti dei dipendenti che, del tutto legittimamente, come anche stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1251 del 2016, si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1676 del codice civile, proponendo un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto.

Ritiene, invece, che debba essere approfondita la parte della risposta di competenza del Ministero dell'interno che, attraverso il prefetto, è competente, con riferimento alla Regione Sardegna, all'annullamento delle delibere adottate dagli enti in questione, viziate da finalità anti-sindacali e da violazioni di norme imperative o di ordine pubblico. Il potere del prefetto, ricorda, può spingersi, se ne ricorrono gli estremi, fino allo scioglimento dell'amministrazione e alla nomina di un commissario straordinario, qualora ciò si renda necessario per la salvaguardia degli scopi della Fondazione Stefania Randazzo e dell'associazione AIAS Sardegna. Auspica, pertanto, che – come prefigurato nella risposta resa – il Ministero continui a seguire con attenzione la vicenda ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-10880 Chimienti: Tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Chimienti, inerente la tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino, passo ad illustrare gli esiti degli accertamenti svolti dall'ispettorato territorialmente competente e gli elementi informativi acquisiti dalla regione Piemonte.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino con delibera del 20 novembre 2014 ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio integrato di pulizia e sanificazione ambientale ed altri servizi annessi per un periodo di 36 mesi.

Sia nel disciplinare di gara, elaborato sulla base delle indicazioni dell'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), sia nel capitolato speciale di appalto, era stata inserita la clausola sociale relativa al riassorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario.

La procedura di gara è stata aggiudicata per i lotti A e B alla ditta DUSSMANN con delibera del 23 novembre 2016 e per il Lotto C alla ditta EURO & PROMO FM S.C con delibera del 2 dicembre 2016.

Il criterio di aggiudicazione previsto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti parametri: massimo 50 punti per la qualità, massimo 50 punti per il prezzo. Per quanto riguarda i criteri qualitativi, estrema attenzione è stata dedicata al sistema organizzativo dell'appalto, delle modalità di distribuzione del personale operativo e di

suddivisione del monte ore mensile proposto, alla qualità degli interventi e ai sistemi di controllo.

Il bando prevedeva, tra l'altro, soglie di sbarramento per i punteggi assegnati al sistema organizzativo di espletamento dei servizi, al sistema dei controlli, alla sostenibilità ambientale del servizio, delle metodologie e delle tecniche operative connesse. Il mancato superamento delle soglie ha determinato l'esclusione di un numero elevato di offerte: per il lotto A hanno superato la soglia di sbarramento 7 operatori su un totale di 16, per il lotto B hanno superato la soglia di sbarramento 4 operatori su 19, per il lotto C sei operatori su un totale di 20 offerte.

All'interno del capitolato, inoltre, sono contenute tutte le clausole atte a tutelare l'azienda ospedaliera in fase di esecuzione del contratto, che verrà secondo quanto riferito dalla regione Piemonte puntualmente controllato dai competenti uffici e dalle Direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri interessati, che potranno arrivare alla risoluzione contrattuale in caso di gravi negligenze da parte dell'appaltatore.

A seguito dell'aggiudicazione nel mese di marzo 2017 hanno avuto luogo i primi incontri tra la DUSSMANN e le organizzazioni sindacali, per l'esperimento della procedura del cambio appalto *ex* articolo 4 del CCNL Imprese di Pulizia/Multiservizi, nonché per la revisione dei parametri contrattuali orari del personale già in forza alla medesima ditta presso il Presidio Ospedaliero Molinette. Infatti, in seguito al nuovo piano organizzativo presentato in gara, la ditta DUSSMANN Srl, pur salvaguardando l'assunzione e il perma-

nere in servizio di tutti i dipendenti attualmente in forza presso i presidi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria ha proposto la rideterminazione dei parametri orari con una riduzione media per operatore del 33 per cento rispetto al numero delle ore di lavoro previste nel contratto.

Si fa presente che l'appalto riguarda 580 lavoratori adibiti all'A.O.U. Città della Salute e 104 lavoratori adibiti ai presidi ASL TO 1, di cui la maggior parte con contratto di lavoro a tempo parziale a partire da un minimo di 16 ore settimanali.

Dalle informazioni acquisite, faccio presente che lo scorso 7 marzo presso la Prefettura di Torino si è svolto un primo incontro fra le parti interessate che non ha avuto alcun esito positivo. Successivamente presso l'Assessorato al lavoro della regione Piemonte ha avuto luogo il tentativo di mediazione tra le parti.

In tale sede, secondo quanto riferito dalla regione, l'Azienda Ospedaliera Universitaria, al fine di favorire l'esito della trattativa e – tenuto conto che dalla data di elaborazione del capitolato speciale (2014) alla data di avvio del servizio (2017) si sono modificate alcune condizioni organizzative interne – ha valutato l'opportunità di effettuare il servizio con ulteriori attività, ad oggi non previste nel capitolato, per un totale di 1470 ore mensili contrattualizzate che diminuirebbero di circa il 3

per cento la riduzione dell'orario medio. D'altra parte la DUSSMANN, nella stessa sede dell'Assessorato, ha dichiarato di poter procedere ad una revisione della contrazione media nell'ordine del 4 per cento dei parametri contrattuali previsti in offerta, capitalizzando le ore dei permessi retribuiti e delle ex festività. Un ulteriore 4 per cento di revisione della contrazione verrebbe assunta a carico di Dussmann, con l'adozione di istituti di accompagnamento all'uscita dal lavoro per lavoratori in condizione di poter accedere a trattamenti pensionistici. In questo modo si arriverebbe ad una riduzione oraria media che passerebbe dal 33 per cento al 22 per cento.

La regione Piemonte ha reso noto che è in corso una trattativa, seguita dall'assessorato al Lavoro della regione tra l'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute, la società Dussmann Service s.r.l. vincitrice dell'appalto e le organizzazioni sindacali per ridurre l'impatto sui lavoratori.

Segnalo, da ultimo, che l'Azienda Ospedaliera Universitaria al fine di lasciare spazio ad ulteriori trattative tra appaltatore e le organizzazioni sindacali interessate ha sospeso l'attivazione del nuovo appalto prevista per il 1° aprile 2017 prorogando i contratti in essere per tutto il mese di aprile.

ALLEGATO 2

5-10729 Francesco Sanna: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Fondazione Stefania Randazzo e dell'associazione AIAS Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Sanna e altri – inerente alla vicenda dei lavoratori della fondazione Stefania Randazzo e dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS) della regione Sardegna – passo ad illustrare quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno precisare che l'AIAS, costituita nel 1954 a Roma, si è sviluppata nel tempo sull'intero territorio nazionale attraverso l'istituzione di strutture organizzative periferiche chiamate sezioni che godono di piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Attualmente si contano, oltre alla sede nazionale, 110 sezioni molte delle quali hanno ottenuto il riconoscimento giuridico.

L'AIAS Sardegna, in particolare, fondata nel 1967, assiste – in oltre 40 centri sparsi su tutta la regione – circa 3.500 persone avvalendosi di circa 1.300 dipendenti. Collegata all'AIAS è la Fondazione Stefania Randazzo che gestisce diverse residenze sanitarie assistite.

Tanto premesso, faccio presente che negli ultimi anni le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) della regione Sardegna (oggi Ispettorati territoriali del Lavoro) hanno ricevuto numerose richieste di intervento da parte di lavoratori dipendenti dell'AIAS Sardegna e della Fondazione Stefania Randazzo. Tali richieste in particolare erano finalizzate ad ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte che in alcuni casi ammontavano a otto mensilità.

Il personale ispettivo delle predette Direzioni, condotti gli accertamenti di competenza, ha riscontrato il mancato paga-

mento ai lavoratori delle retribuzioni per diverse mensilità e ha conseguentemente adottato – ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004 – i provvedimenti di diffida accertativa per i crediti patrimoniali.

A seguito della notifica delle predette diffide, i legali rappresentanti dell'AIAS e della Fondazione hanno presentato richiesta di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro.

Le procedure di conciliazione avviate dai competenti uffici hanno tuttavia avuto esiti diversi. In alcuni casi, si sono concluse prima della convocazione delle parti o della data fissata per lo svolgimento della conciliazione in quanto il datore di lavoro ha provveduto al pagamento delle retribuzioni; in altri casi invece le procedure si sono concluse con la sottoscrizione un verbale di mancato accordo tra le Parti con la conseguente adozione da parte della competente DTL del decreto direttoriale di convalida della diffida accertativa; in altri casi ancora le procedure si sono concluse con verbale di accordo che tuttavia non è stato ottemperato dal datore di lavoro; molte altre procedure sono ancora in corso.

Nel corso delle verifiche ispettive inoltre i funzionari delle Direzioni territoriali del lavoro hanno accertato che le Aziende sanitarie locali, facendo seguito alle richieste di diversi lavoratori, hanno effettuato in loro favore, ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile il pagamento di somme a parziale copertura delle retribuzioni sino ad allora maturate e non corrisposte né dall'AIAS né dalla Fondazione. Avverso alcuni provvedimenti con cui le Aziende

Sanitarie Locali hanno effettuato i predetti pagamenti, l'AIAS ha presentato ricorso giurisdizionale. Su tale ricorso si è pronunciato definitivamente il Consiglio di Stato che – con sentenza n. 1251 del 2016 – ha respinto le eccezioni dell'AIAS, confermando in tal modo la sentenza del Tar Sardegna che ha considerato legittima l'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile, allorché il datore di lavoro non è puntuale nel pagamento degli stipendi.

Con riferimento al primo quesito formulato con il presente atto parlamentare, rappresento che le Direzioni territoriali del lavoro non possono irrogare alcuna sanzione nei confronti dei datori di lavoro che hanno adottato provvedimenti disciplinari.

I lavoratori che lamentano l'applicazione di un provvedimento disciplinare ritenuto illegittimo devono attivare gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente nelle competenti sedi (ricorso giurisdizionale, procedure di conciliazione e arbitrato, ecc.).

In ogni caso, mi preme evidenziare l'impegno profuso, sia in termini di tempo che di risorse, dalle Direzioni territoriali

del lavoro operanti nella regione Sardegna negli adempimenti di loro competenza.

Per quanto concerne gli ultimi due quesiti, faccio presente che l'attività di controllo e di vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni – che l'articolo 25 del codice civile demandava all'autorità governativa nel suo complesso – è ora esercitata dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Tale attività, pertanto, non rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Da ultimo, il Ministero dell'interno – espressamente interpellato per la parte di competenza – ha reso noto che la vicenda, attentamente seguita dalla Prefettura di Cagliari, è caratterizzata da notevole complessità in ragione del susseguirsi di soggetti giuridici che hanno gestito e regolamentato i rapporti. Il Ministero ha inoltre precisato che analoga attenzione verrà prestata nei prossimi mesi, nella prospettiva di una soluzione della controversia nel rispetto e garanzia dei diritti di ciascuno.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 223

SEDE REFERENTE:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 227

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 227

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale.

Atto n. 403.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, il prescritto parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto del Governo n. 403).

Avverte che tale parere dovrà essere espresso entro il 20 aprile 2017.

Avverte, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, reca lo statuto della Fondazione Italia Sociale ed è stato. La predetta disposizione della citata legge prevede, infatti, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, recante lo Statuto della Fondazione Italia sociale. Lo Statuto ha l'obiettivo di: individuare lo scopo e l'ambito di attività della fondazione, individuare le risorse costituenti il patrimonio e il fondo di gestione,

declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Ricorda, in termini generali, che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 106 del 2016, la Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, inoltre, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

Entrando nel merito del contenuto dell'atto in esame, rileva che, ai sensi dell'articolo 1, la Fondazione Italia Sociale (di seguito, la «Fondazione») è una persona Fondazione di partecipazione giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla legge n. 106 del 2016. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e ha durata illimitata. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. La Fondazione ha sede legale a Milano Sede legale, delegazioni e uffici, ma potranno essere costituiti delegazioni e uffici sia in Italia sia all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo

ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Ai sensi dell'articolo 2, la Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

La Fondazione opera per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, attraverso gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.

Fa presente, poi, che la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in essere le seguenti attività: investire in progetti imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi e ad alto impatto occupazionale; promuovere la costituzione di fondi per l'investimento sociale; investire in strumenti di finanza; acquistare o ricevere in comodato beni immobili privati o pubblici da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore; sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi; promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale; svolgere attività funzionali alla

creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore; promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi; attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati.

Per tali finalità, la Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti.

L'articolo 3 individua il patrimonio, la sua dotazione e composizione. Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016. Il patrimonio della Fondazione Italia sociale è composto da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché non in contrasto con le proprie finalità, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

L'articolo 4 dispone che la Fondazione sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958. Ai sensi dell'articolo 5, possano essere nominati partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (partecipanti *non profit*) sia lucrativa (partecipanti *for profit*), che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di gestione (appare implicito che la forma e la misura della contribuzione debbano essere determinate nel minimo

nella delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di gestione per la nomina dei partecipanti).

I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministero vigilante. L'esclusione dei partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dallo Statuto viene delibera dal Comitato di gestione, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi. È previsto inoltre che i partecipanti possano, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

La norma specifica infine che, in sede di prima applicazione, i partecipanti sono nominati dai membri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame (tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa fra loro).

L'articolo 6 individua quali Organi della Fondazione: il Collegio dei partecipanti; il Comitato di gestione; il Presidente e il vice Presidente; il Segretario generale; l'Organo di revisione.

L'articolo 7 disciplina il Collegio dei partecipanti, precisando che lo stesso svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione, in particolare, esprimendo pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nello statuto o richiesto dal Comitato di gestione.

Si prevede, altresì, che al collegio dei partecipanti spetti la nomina dell'Organo di revisione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 8, la Fondazione è amministrata da un Comitato di gestione composto 10 membri, di cui tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un consigliere designato dal Consiglio nazionale

del Terzo settore, sei consiglieri designati dal Collegio dei partecipanti, che siano espressione sia dei partecipanti non *profit* sia dei partecipanti *for profit*. Il consigliere designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche, requisiti che verranno verificati dal Comitato stesso nella prima adunanza disponibile.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Fa presente che l'articolo 9 affida l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione al Comitato di gestione, elencando in maniera puntuale le competenze dello stesso. Mentre il successivo articolo 10 ne disciplina le modalità di funzionamento.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano, rispettivamente, le funzioni del Presidente, del Segretario generale e dell'organo di revisione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali componenti delegati di alcune funzioni ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Comitato di gestione all'atto della nomina.

Ai membri dell'Organo di revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione.

L'articolo 15 regola le procedure di bilancio della fondazione. In particolare al comma 3 è fatto espresso divieto alla Fonda-

zione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'articolo 16 la Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile. Lo scioglimento è deliberato dal Comitato di gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016 e, in subordine, devolgerà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo schema, all'articolo 17, esclude la possibilità della trasformazione della Fondazione in una società di capitali.

Fa presente, poi, che l'articolo 18 reca le norme finali e una clausola di rinvio. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016. Segnala, infine, che, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), in ragione della complessità del provvedimento in esame del fatto che i componenti Commissione affari sociali sono in queste settimane impegnati nell'esame in Assemblea della proposta di legge in materia di consenso in-

formato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 1142 e abbinate), auspica che possa essere concesso dal Governo uno breve slittamento del termine stabilito per l'espressione del parere, in modo tale da assicurare un esame approfondito del testo, anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni. Nel ricordare che il suo gruppo ha espresso un voto contrario in terza lettura sulla legge di riforma del Terzo settore proprio a causa della prevista istituzione della Fondazione Italia sociale attraverso un emendamento approvato dal Senato in seconda lettura, invita i componenti della Commissione a proporre tutte le modifiche necessarie ai fini del miglioramento del testo in esame.

Giulia DI VITA (M5S) condivide la richiesta di chiedere una proroga per l'espressione del parere, ritenendo utile anche lo svolgimento di alcune audizioni. Ribadisce, quindi, la netta contrarietà del suo gruppo alla costituzione della Fondazione, già manifestata in maniera netta nel corso dell'esame della legge di delega, che ne prevede l'istituzione.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, ritiene ragionevole l'ipotesi di un breve slittamento del termine per l'espressione del parere, al fine di disporre di un tempo congruo per l'esame del provvedimento in oggetto. Manifesta altresì disponibilità verso lo svolgimento di alcune audizioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che valuterà la possibilità di chiedere al Governo un breve differimento del termine per l'espressione del parere, anche sulla base dell'andamento dei lavori della Commissione sul provvedimento in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 16.10.

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il 29 marzo scorso si è concluso il ciclo di audizioni informali concernenti le proposte di legge in titolo, iniziato il 1° marzo 2017. Chiede, quindi, al relatore, deputato Patriarca, di indicare quali siano i suoi intendimenti in relazione al seguito dell'esame del provvedimento.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, considerato l'alto numero di proposte abbinate e ricordando che è stata preannunciata le presentazioni di ulteriori proposte di legge sull'argomento, propone che i lavori sul provvedimento in esame proseguano in sede di Comitato ristretto.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10857 Falcone: Iniziative per l'etichettatura di origine del riso e dei prodotti a base di riso	228
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	230
5-10753 Massimiliano Bernini: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali della SIN e delle professionalità acquisite dai dipendenti	228
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	232

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. – Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.40.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

5-10857 Falcone: Iniziative per l'etichettatura di origine del riso e dei prodotti a base di riso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni FALCONE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Tale risposta, infatti, pur evidenziando gli sforzi intrapresi dal Governo, sia mediante l'attivazione di tavoli di concertazione a livello nazionale sia mediante incontri con i Paesi europei produttori di riso, ha però eluso i due quesiti che erano stati posti e cioè se il Governo intenda o meno attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22 del Regolamento UE 987/2012 e quali iniziative intenda assumere in tema di etichettatura.

5-10753 Massimiliano Bernini: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali della SIN e delle professionalità acquisite dai dipendenti.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo. Tale risposta, con la quale il Governo si è

limitato a fornire una cronistoria della vicenda che ha riguardato AGEA SIN, non ha infatti fornito le rassicurazioni richieste in merito alla necessità che sia rispettato – da parte di AGEA – l’impegno a mantenere i livelli occupazionali della SIN con l’attivazione della così detta clausola di salvaguardia alla cui applicazione, ricorda, le imprese che risulteranno aggiudicatrici della procedura di gara non sono vincolate.

Dopo aver ricordato che la vicenda aveva formato oggetto, nel settembre del 2016 – prima della scadenza del possesso delle quote azionarie del SIN in capo ad AGEA – di un’interpellanza urgente presentata dal deputato Gallinella, fa presente che, da allora, la questione del manteni-

mento del posto di lavoro da parte dei dipendenti (pubblici) del SIN non è stata ancora risolta, con il rischio di evidenti ricadute non solamente in termini di occupazione ma anche di mantenimento e di salvaguardia delle competenze professionali acquisite dai medesimi dipendenti.

Tale situazione – oltre a dover essere valutata sul piano della tutela dei diritti acquisiti dai lavoratori – desta evidenti preoccupazioni, per la cui risoluzione lui personalmente ed il suo Gruppo si batteranno.

Massimo FIORIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-10857 Falcone: Iniziative per l'etichettatura di origine del riso e dei prodotti a base di riso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa vorrei ribadire l'impegno del Ministero nella tutela e valorizzazione di una filiera fondamentale come quella risicola italiana. Mi preme sottolineare come sia stato proprio il nostro Governo a evidenziare gli squilibri di mercato provocati dall'azzeramento dei dazi sulle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar. Un accordo che, se da un lato danneggia i nostri produttori, dall'altro non sembra avvantaggiare i piccoli produttori locali, ma al contrario alcuni investimenti speculativi.

Proprio per questo già nel 2014 abbiamo richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia, prevista dalla normativa comunitaria, fornendo alla Commissione europea un dossier con le problematiche del settore risicolo, con riferimento mirato a quello italiano ed europeo.

Per rilanciare ancora la sollecitazione verso la Commissione europea, il 20 febbraio scorso si è svolto, su nostra iniziativa, un incontro con tutti i Paesi produttori europei del riso (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria) al fine di raggruppare e rafforzare il ruolo e la posizione dei produttori interessati, con il coinvolgimento altresì delle Autorità politiche e dei rappresentanti degli operatori di tutta la filiera dell'Unione, tramite l'istituzione della *European Rice Platform* (ERP).

All'incontro, primo Forum del riso a Milano, hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni e delle filiere

nazionali, nonché i rappresentanti delle associazioni europee dei risicoltori e degli *stakeholders*.

Nel corso del dibattito sono state affrontate le principali tematiche che condizionano l'evoluzione della risicoltura europea: le questioni di mercato, l'aumento degli *stock*, il calo degli investimenti di superficie ad « indica », nonché gli effetti che determinano sul mercato interno le notevoli importazioni provenienti dai PAM – Cambogia.

In conclusione, i partecipanti hanno sottoscritto un documento unitario di impegno, consegnato ai rappresentanti dei Ministeri, evidenziando la necessità di rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'attivazione della clausola di salvaguardia richiesta dall'Italia, di procedere ad un mutuo riconoscimento delle regole che disciplinano i rapporti tra l'Unione ed i Paesi terzi, di rinforzare il riconoscimento della specificità del settore risicolo e di implementare iniziative per aumentare il consumo di riso.

A livello nazionale, inoltre, abbiamo istituito dallo scorso anno un Tavolo di concertazione per le politiche di mercato del riso, che rappresenta le Amministrazioni e la filiera di settore, con la finalità di monitorare il mercato nazionale ed internazionale, effettuare studi e ricerche, individuare criticità e definire proposte. La prossima riunione del Tavolo di filiera è convocata per il prossimo 13 aprile al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a Roma alla presenza del Ministro Martina.

Rilevo inoltre che il Ministero, di concerto con quello dello sviluppo economico, sta lavorando con la filiera per sfruttare fino in fondo anche le deleghe previste dal Collegato Agricolo del 2016, con l'obiettivo

di aggiornare la normativa di settore sul commercio interno del riso e sulla gestione del patrimonio varietale nazionale, anche per rafforzare la tutela e valorizzare l'origine del riso nazionale.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-10753 Massimiliano Bernini: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali della SIN e delle professionalità acquisite dai dipendenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che la legge, nel 2005, ha disposto la costituzione da parte di AGEA di una società di capitali a partecipazione mista pubblico-privata, con la denominazione SIN, affidataria del complesso dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informatico agricolo nazionale (SIAN).

Proprio in vista del termine di scadenza della partecipazione del socio privato, prevista per il 20 settembre 2016, il decreto-legge 51/2015, per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e al fine anche di assicurare la piena operabilità del sistema al momento della cessazione sino all'aggiudicazione al nuovo fornitore, ha stabilito che Agea provvedesse alla gestione e allo sviluppo del Sian, tra le varie opzioni, attraverso affidamento a terzi del servizio e mediante procedura ad evidenza pubblica.

Al riguardo, va evidenziato che l'intera procedura di gara è svolta nell'ambito del protocollo d'intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa sui servizi di sviluppo

e gestione del sistema informatico agricolo nazionale sottoscritto tra il Ministero, Anac, Consip ed Agea.

Con l'intento di garantire la continuazione del servizio, il decreto-legge n. 113 del 2016 ha poi disposto la proroga di SIN, sino all'espletamento della procedura sopracitata.

A riguardo si evidenzia che la clausola introdotta nel bando di gara, definita nell'ambito del sopradescritto protocollo di vigilanza collaborativa, deve rispondere alle regole generali di tutela della concorrenza e alle modalità operative descritte dalla vigente normativa ciò al fine di garantire contestualmente la salvaguardia dei livelli occupazionali ed anche la legittimità degli atti amministrativi connessi.

La procedura è, attualmente, in fase di espletamento.

Evidenzio inoltre che Agea è un ente pubblico non economico che soggiace alle norme di reclutamento di personale previste per il pubblico impiego.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	262
Disposizioni per lo sviluppo e la mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb./A (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	234
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	264
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (Rilievi alla V Commissione della Camera e alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	235
ALLEGATO 3 (<i>Deliberazione approvata</i>)	265
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (Rilievi alla XI Commissione della Camera e alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	242
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI della Camera e alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	256
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	261
AVVERTENZA	261

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione interna-

zionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera sul disegno di legge C. 4394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale », approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 2 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Rinviano per il resto alla relazione già svolta in quella sede, illustra le principali modifiche apportate dal Senato, con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione.

Al Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, le norme per l'istituzione di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione sono state modificate prevedendo che le sezioni specializzate siano istituite presso ogni tribunale distrettuale.

Al Capo II, che comprende gli articoli da 6 a 14, sono state introdotte disposizioni che prevedono:

la disciplina del procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale che, nell'ordinamento italiano, è la c.d. Unità Dublino del Ministero dell'interno (articolo 6, comma 1, lett. 0a));

l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza (articolo 8, comma 1, lettera a-bis));

il divieto di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE) dei richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità siano incompatibili con il trattenimento medesimo (articolo 8, comma 1, lettera b-bis));

la fissazione del termine del 31 dicembre 2018 per la predisposizione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno (articolo 12, comma 1-bis).

Con riferimento alla disciplina della partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, è stata recepita l'osservazione formulata nel parere della Commissione, che richiedeva un coinvolgimento delle Regioni nella disciplina delle predette attività.

Al Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, all'articolo 19 – che configura gli attuali centri di identificazione ed espulsione (CIE) come centri di permanenza per i rimpatri (CPR), qualificandoli come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti – è stato previsto che la dislocazione dei nuovi centri sia disposta sentito non solo il Presidente della Regione ma anche quello della Provincia autonoma interessata. A tali centri si applicano inoltre le disposizioni in materia di visite da parte delle autorità previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

È stato infine introdotto l'articolo 21-bis, che proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e la mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305 e abb./A.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla IX Commissione Trasporti della Camera sul testo della proposta di legge C. 2305 e abb./A, recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica », come risultante dagli emendamenti approvati.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 13 settembre 2016.

Il testo, esaminato in sede referente dalla IX Commissione, è stato rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, in considerazione dell'assenza del parere della V Commissione Bilancio (in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo).

La proposta di legge intende incentivare lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile.

Rinviando per il resto alla relazione precedentemente svolta, si sofferma sulle modifiche apportate successivamente all'espressione del parere della Commissione.

Tali modifiche hanno innanzitutto recepito le quattro condizioni formulate nel parere, relative alla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, alla soppressione del riferimento dell'organo regionale competente a deliberare per l'adozione dei piani regionali della mobilità ciclistica ed al chiarimento delle funzioni attribuite a Comuni, Città Metropolitane e Province.

Sono state inoltre modificate le definizioni delle vie ciclabili, è stata sostituita la norma di copertura finanziaria (articolo 12), sono stati soppressi gli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, alla ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile e alle sponsorizzazioni e donazioni.

È stata infine introdotta la previsione che, entro il 1° aprile di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi

previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 aprile 2017. – Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Atto n. 404.

(Rilievi alla V Commissione della Camera e alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere rilievi alla V Commissione Bilancio della Camera e alla 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto del Governo n. 404).

Ricorda che il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato in attuazione della delega confe-

rita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015 (di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, cosiddetta legge Madia).

Il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 16, commi 7, della legge n. 124 del 2015. Il comma 7, in combinato disposto con il comma 1, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di « partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche » il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della procedura previsti allo stesso articolo 16 per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il provvedimento consta di 19 articoli e di un allegato, recanti modifiche al testo unico.

Per una puntuale disamina del testo, occorre tener conto anche degli esiti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul testo, in cui Governo, Regioni ed enti locali hanno concordato specifici emendamenti allo schema in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

In proposito, fa presente che sul decreto correttivo in esame è stata richiesta l'intesa, e non il mero parere della Conferenza unificata, richiesto invece per il testo unico, in conseguenza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016. Essa ha infatti dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece affermato che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni, a seconda dei casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra un intreccio di competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.

Con lo schema di decreto legislativo in esame, e l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sullo stesso, il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al testo unico al fine di risolvere

criticità emerse in fase applicativa, ha inteso sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere n. 83 del 17 gennaio 2017 che il Consiglio di Stato ha reso in risposta ad un quesito formulato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Nel richiamare brevemente i contenuti del testo unico delle società a partecipazione pubblica, ricorda che esso è finalizzato a superare la frammentarietà della disciplina riguardante tali società, particolarmente diffuse nell'ambito regionale e locale, e ad operare una razionalizzazione del settore, attraverso la ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche; la definizione di un regime delle responsabilità degli amministratori e del personale delle società; l'individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per le assunzioni e le politiche retributive. Rispetto alla disciplina generale, le disposizioni riservate alle società partecipate dagli enti locali risultano maggiormente rigorose.

Quanto all'articolo 1 dello schema in esame, esso reca l'oggetto del provvedimento stabilendo che esso contiene modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (d'ora innanzi testo unico) e specificando che, per quanto non disciplinato dal provvedimento stesso, restano ferme le disposizioni già vigenti.

L'articolo 2 opera una modifica alle premesse del testo unico, introducendo l'esplicito riferimento all'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Entrambi gli articoli risultano in linea con il citato parere espresso dal Consiglio di Stato n. 83 con specifico riferimento ai contenuti del decreto correttivo. Il Consiglio di Stato, al riguardo, afferma fra l'altro che il decreto correttivo nel proprio articolato dovrebbe testualmente emendare le premesse del testo unico « con un

nuovo « visto » che inserisca la menzione dell'intesa raggiunta, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto gli effetti procedurali sananti il vizio della medesima natura ». Tale modifica espressa consentirebbe, ad avviso del Consiglio di Stato, di definire altresì l'intesa sul decreto nel suo complesso.

L'articolo 3 reca una novella all'articolo 1 del testo unico, al fine di specificare che le disposizioni recate nel medesimo testo unico si applicano – oltre che alle società quotate (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *p*) secondo quanto già previsto dal testo vigente – anche alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Si tratta di un intervento di coordinamento diretto ad assicurare una diversa collocazione alla disposizione che, nel testo in vigore, è già prevista all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), nell'ambito della definizione della società quotata.

L'articolo 4 novella in più punti l'articolo 2, comma 1, del testo unico, che reca disposizioni definitorie. In proposito, si segnala, fra l'altro, la riformulazione della lettera *l*), relativa alla definizione del termine « società », al fine di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi societari che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili.

L'articolo 5 reca modifiche all'articolo 4 del testo unico, recante finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

Nello specifico, esso interviene: – con riferimento al comma 2, che enumera le attività per l'esercizio delle quali le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni – sulla lettera *d*), specificando che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche « allo svolgimento delle loro funzioni »; – sul comma 7, disponendo che sono ammissibili le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili; – sul comma 8, al quale è aggiunto un nuovo periodo che consente alle università di

costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche; – sul comma 9, nel senso di estendere la facoltà – che nel testo vigente è riconosciuta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di escludere, in modo totale o parziale, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del testo unico determinate società, anche ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione a tal fine. Tali provvedimenti, concernenti società a partecipazione regionale, devono essere adottati ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità. In analogia a quanto già previsto per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche il provvedimento regionale deve essere motivato « con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1 ».

Con riferimento all'articolo 5, ed in particolare al comma 2, in sede di intesa sancita in Conferenza unificata, è stata accolta una specifica richiesta emendativa avanzata unitariamente dalle componenti rappresentative delle autonomie territoriali volta a consentire alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

L'articolo 6 è diretto a modificare l'articolo 5 del testo unico, recante oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni. Fra le modifiche, si segnala la precisazione che la disciplina delle forme di consultazione pubblica, a cui gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, è rimessa ai medesimi enti locali.

L'articolo 7 modifica l'articolo 11 del testo unico, che reca la disciplina in materia di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti (introducendo anche come regola che, di norma, le società a controllo

pubblico siano gestite da un amministratore unico) sia ai requisiti agli stessi richiesti, nonché di compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società in controllo pubblico.

Particolarmente rilevante è la modifica al comma 1, con l'introduzione dell'intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito dell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.

Inoltre, il comma 3 è riformulato nel senso di demandare all'assemblea della singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al principio secondo cui l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (ai sensi del comma 2). Il testo vigente attribuisce invece a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei criteri sulla base dei quali l'assemblea della società a controllo pubblico può optare per forme alternative di *governance*.

Inoltre, viene modificato il comma 6, riguardante il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi delle società in controllo pubblico, diretti a individuare cinque fasce per la classificazione delle stesse (utili anche ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti). Nello specifico, si stabilisce che l'adozione del predetto decreto, nel caso di società controllate dalla Regione o da enti locali, sia subordinato alla previa intesa in Conferenza unificata (e non al mero parere come previsto nel testo vigente).

L'articolo 8 apporta modificazioni all'articolo 14 del testo unico – in materia di crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica – al fine sia di rettificare alcuni riferimenti normativi interni inesatti sia di introdurre alcune precisazioni terminologiche.

L'articolo 9 novella l'articolo 15 del testo unico – in materia di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica – al fine di precisare, al comma 1, primo periodo, che all'individuazione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico – da effettuare nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente – si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 novella il comma 1 dell'articolo 17 del testo unico al fine di riferire l'ambito di applicazione delle norme di cui al comma 1 alle « società a partecipazione mista pubblico-privata ». Nella disposizione vigente (articolo 17, comma 1) l'ambito di applicazione è, invece, definito con riferimento alle società costituite per le finalità di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero di organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (cioè le società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c)).

L'articolo 11 apporta modificazioni all'articolo 19 del testo unico in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico. Fra queste segnala la modifica del comma 9, al fine di incidere sull'ambito temporale di applicazione di talune disposizioni della legge n. 147 del 2013 riguardanti la gestione delle eccedenze di personale nelle società partecipate. Nello specifico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568, della legge n. 147 continueranno ad applicarsi sino alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate, una volta conclusa la ricognizione del personale in servizio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Il testo vigente prevede invece che le disposizioni citate si applichino « alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore » del testo unico.

Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso del Governo,

delle Regioni e degli enti locali su « l'impegno ad accogliere gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento dell'8 marzo 2017 con riguardo all'articolo 19, commi 8 e 9, del TU 175/2016, relativi al riassorbimento del personale delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e già reclutate all'esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione ». Fra tali proposte emendative, si segnala quella diretta a prevedere che le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 143 del 2013, che continueranno ad applicarsi sino all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni dell'elenco del personale eccedente nelle società partecipate), siano quelle di cui all'articolo 1, commi 563-568, e non soltanto di cui all'articolo 1, commi 565-568. Al riguardo i commi 563 e 564 (abrogati anch'essi dall'articolo 27 del testo unico) stabilivano, rispettivamente: i) che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni – anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 – avrebbero potuto, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previa informativa alle rappresentanze sindacali. Ciò fermo restando che « la mobilità non » sarebbe potuta « comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni »; ii) che l'attivazione delle procedure di mobilità avrebbe dovuto essere riconducibile « ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali » e in relazione a tali esigenze gli enti in controllo delle società avrebbero adottato atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime

società, l'acquisizione di personale mediante le richiamate procedure di mobilità ».

L'articolo 12 novella l'articolo 20 del testo unico – in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – al fine di precisare che la disposizione recata dal comma 7 si riferisce (esclusivamente) agli enti locali.

Pertanto, la mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti recanti l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e, ove necessario, il piano di razionalizzazione, nonché la successiva relazione sull'attuazione del medesimo piano (provvedimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20) comporta – nei confronti dei medesimi enti – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Nel testo vigente la sanzione non è circoscritta agli enti locali, bensì riguardava le amministrazioni pubbliche che non adempiono agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 del testo unico. Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento si registra l'assenso del Governo, delle Regioni e degli enti locali sulle seguenti modifiche dell'articolo 20 del testo unico:

1) « disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), si consideri la media del triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della revisione straordinaria di cui all'articolo 24, venga immediatamente applicata, ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), la soglia di fatturato medio di 500.000 euro ». Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società il cui fatturato sia inferiore o pari ad un milione di euro;

2) « disporre che, per le società di cui all'articolo 4, comma 7, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *e*), del T.U. n. 175 del 2016, si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto ». Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino, nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, fra l'altro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con l'emendamento concordato in sede di Conferenza unificata si stabilisce che, in sede di prima attuazione di tale disposizione, esclusivamente per determinate società – ovvero le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane nonché (ai sensi di una delle modifiche contenute all'articolo 5 dell'Atto del Governo in esame) la produzione di energia da fonti rinnovabili – l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione;

3) « escludere l'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *e*), del T.U. 175 del 2016 per le attività di gestione delle case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, l'articolo 14, comma 5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto correttivo ». Ricorda che la richiamata lettera *e*) dell'articolo 20, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad adottare i piani di razionalizzazione delle partecipate, tra l'altro, nel caso in cui rilevino partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un

servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

L'articolo 13 apporta modificazioni all'articolo 24 del testo unico – in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni – fra cui il differimento al 30 giugno 2017 del termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute e ad individuare quelle che devono essere alienate. Tale adempimento, nel testo vigente, avrebbe dovuto essere espletato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico (articolo 24, comma 1, secondo periodo).

Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame si registra l'assenso per un ulteriore differimento di tale termine al 30 settembre 2017.

Inoltre, in tale sede si è convenuto di « prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria » (si tratta, rispettivamente, dell'invio del provvedimento di ricognizione alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'economia di cui all'articolo 15, e delle penali stabilite per il caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti), « si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e siano fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto ».

L'articolo 14 apporta modificazioni all'articolo 25 del testo unico – recante disposizioni transitorie in materia di personale – dirette, fra l'altro, a:

differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, termine fissato nel testo vigente (articolo 25, comma 1, primo periodo) a marzo 2017, cioè 6 mesi dopo la data di entrata in

vigore del testo unico (comma 1, lett. a)). Nell'ambito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame, si è convenuto di differire al 30 settembre 2017 anche detto termine per la ricognizione di personale;

disporre che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha la sede legale, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordata una modifica dell'articolo 25, comma 1, del testo unico affinché si preveda l'intesa forte *ex* articolo 8, comma 6, legge n. 131 del 2003, per l'adozione del decreto ivi previsto. In tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei quali si prevede che, nei casi di mancato raggiungimento dell'intesa ovvero di urgenza, il Consiglio dei ministri possa comunque procedere con provvedimento motivato;

precisare che il divieto – posto dal comma 4 – alle società a controllo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, fino al 30 giugno 2018, decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale sono stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente alle Regioni.

Nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, inoltre, concordato di « esentare le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi

dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 » anche dagli adempimenti di cui all'articolo 25, oltre che dall'articolo 17 (in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata) del testo unico. Si tratta di nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

L'articolo 15 apporta modificazioni all'articolo 26 del testo unico volte, fra l'altro, a:

differire dal 31 dicembre 2016 al 31 luglio 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico già costituite alla data di entrata in vigore del testo unico sono tenute ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del medesimo testo unico (comma 1, lett. a));

estendere le esclusioni dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 – il quale pone condizioni e limiti per la costituzione e acquisizione di partecipazioni pubbliche – alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. Tale tipologia di società va dunque ad aggiungersi alle altre due tipologie già escluse dall'applicazione dell'articolo 4 ai sensi del vigente articolo 26, comma 2, vale a dire le società elencate nell'allegato A al testo unico nonché le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni (comma 1, lett. b));

escludere dall'applicazione del testo unico le società destinatarie dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli;

per le società con caratteristiche di *spin off* o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 240

del 2010, nonché per quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca, fissare a 5 anni dalla loro costituzione la data di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 26, comma 12-ter).

L'articolo 16 dispone la sostituzione dell'Allegato A al testo unico con l'Allegato A al provvedimento in esame, recante le società a cui non si applica la disciplina recata nel testo unico. Le società indicate nell'Allegato A al provvedimento in esame sono identiche a quelle presenti nel vigente Allegato e l'unica differenza è costituita dal riferimento al gruppo finanziario per le partecipate regionali. Tuttavia nell'intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l'altro, concordato di inserire la Società finanziaria senese di sviluppo (FISES SpA) nell'allegato A al testo unico.

L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 18 fa salvi gli effetti già prodotti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, oggetto di modifiche da parte del provvedimento in esame. Quest'ultima disposizione recepisce una delle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 83. Sempre il Consiglio di Stato, con riferimento a tale disposizione, nel successivo parere reso sul provvedimento in esame, ha rilevato che essa, in combinato disposto con l'articolo 1 (che conferma le disposizioni del testo unico non modificate dal correttivo) – norme entrambe sottoposte all'intesa in sede di Conferenza unificata – «appaiono fornire all'intera riforma» (testo unico e correttivo) «un effetto sanante, in attuazione del *dictum* della Corte costituzionale».

L'articolo 19 reca infine la clausola di entrata in vigore, prevedendo che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone infine di formulare un rilievo che accoglie una richiesta avanzata in sede

di Conferenza unificata soprattutto dagli enti locali ed è volto a consentire ai piccoli comuni di mantenere attività rilevanti quali la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Presenta quindi una proposta di valutazione favorevole con un rilievo (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Atto n. 393.

(Rilievi alla XI Commissione della Camera e alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere rilievi alla XI Commissione Lavoro della Camera e alla 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto del Governo n. 393).

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge n.124/2015, articolo 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 4, e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), p), q), s) e z)), relativa al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.

Per quanto concerne le modalità di esercizio della delega, gli articoli 16 e 17 della legge n. 124/2015 prevedono che i decreti legislativi vengano adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore delle legge n. 124/2015, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I diciotto mesi previsti per l'esercizio della delega scadevano il 28 febbraio 2017, giorno di trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere. Al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare, tuttavia, la legge-delega prevede che il termine sia automaticamente prorogato di 90 giorni (la delega deve quindi essere esercitata entro il 27 maggio 2017).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento di delega nella parte in cui prevedono che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi, previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Con la richiamata sentenza, la Corte costituzionale, mutando il proprio precedente orientamento, ha per la prima volta riconosciuto l'applicabilità del principio di leale collaborazione anche nell'ambito del procedimento legislativo di delega. La sentenza ha ad oggetto diverse impugnative sollevate dalla Regioni su varie disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Secondo la Corte, « tutte le disposizioni impugnate riflettono l'intento del legislatore delegante di incidere sulla « riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », secondo un criterio di diversificazione delle misure da adottare nei singoli decreti legislativi [...] Occorre valutare se una materia si imponga sulle altre, al fine di individuare la titolarità della competenza. Talvolta la valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre può rivelarsi impossibile e avallare l'ipotesi [...] di concorrenza di competenze, che apre la strada all'applicazione del principio di leale collaborazione. In ossequio a

tale principio il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni [...]. Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). Quel principio è tanto più apprezzabile se si considera la « perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi » (sentenza n. 278 del 2010) e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori. »

Con particolare riferimento all'articolo 17, la Corte rileva che esso « si propone di riordinare la disciplina del lavoro alle dipendenze di tutte le pubbliche amministrazioni e di riformare la disciplina vigente in prospettiva unitaria, ma in ambiti disparati, che spaziano dal reclutamento, al rapporto di lavoro, al contenimento delle assunzioni, al lavoro flessibile, alla valutazione e alla responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici. »

Le disposizioni impuginate « incidono in parte in ambiti riconducibili alla competenza dello Stato, in specie ove dettano indicazioni inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai privatizzato e dunque soggetto alle norme dell'ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale (fra le tante, sentenza n. 62 del 2013); ove regolano il regime di responsabilità, egualmente riconducibile all'ordinamento civile; ove impongono obiettivi di contenimento delle assunzioni delineando principi di coordinamento della finanza pubblica. Esse, tuttavia, mettono in gioco, in misura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, in specie quando inter-

vengono a dettare precisi criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al lavoro pubblico regionale, ripetutamente ricondotto da questa Corte alla competenza residuale delle Regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del 2006 e n. 380 del 2004). »

Tali competenze si pongono in un rapporto di « concorrenza », poiché nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono nella riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in una prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumentalmente connesse. Tale vincolo di strumentalità, se da un lato costituisce fondamento di validità dell'intervento del legislatore statale, dall'altro impone a quest'ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nell'unica forma adeguata a garantire il giusto temperamento della compressione delle competenze regionali, che è quella dell'intesa. »

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, lo schema di decreto, trasmesso alle Camere il 28 febbraio 2017, è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad attendere, per esprimersi in via definitiva, i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, necessaria a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

Il provvedimento si compone di 9 Capi suddivisi in 25 articoli.

L'articolo 1 interviene sulle fonti normative del rapporto di pubblico impiego, modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Le modifiche sono volte a:

far salva la possibilità per i contratti collettivi di derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, che già abbiano introdotto una disciplina del rapporto di lavoro (lettera *a*));

delimitare il perimetro della derogabilità, riferendolo alle materie affidate alla contrattazione collettiva (lettera *b*));

sempre in tema di derogabilità, sancire che essa debba muovere nel rispetto dei « principi » posti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (lettera *b*));

prevedere che i contratti o accordi collettivi abilitati a derogare siano esclusivamente quelli nazionali (lettera *c*));

eliminare la previsione in base alla quale la derogabilità è ammessa solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (lettera *d*)).

L'articolo 2 interviene sul potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, modificando l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare:

si prevede che nelle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e nelle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, si rispetti il principio di pari opportunità;

con riferimento alle determinazioni organizzative, con particolare riguardo alla direzione e all'organizzazione del lavoro, si sopprime l'espresso richiamo alla esame congiunto con le organizzazioni sindacali, facendo comunque salve (oltre all'informazione sindacale) le ulteriori forme di partecipazione eventualmente previste nei contratti collettivi nazionali;

viene soppressa la disposizione in base alla quale rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali, le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

L'articolo 3 interviene sul rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, attraverso la modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, si prevede che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti

collettivi nazionali possano integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione della disciplina legislativa medesima.

L'articolo 4 modifica la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare collegando l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonché dei rapporti di lavoro non più alla dotazione organica ma ad uno specifico piano triennale dei fabbisogni di personale (di seguito Piano). In sostanza, il nuovo dettato dell'articolo 6 è volta a operare una sorta di inversione per quanto concerne le necessità organizzative delle amministrazioni pubbliche: non sarebbe più, quindi, la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma sarebbe quest'ultimo a determinare la dotazione organica.

Più specificamente:

si prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni (e non più in riferimento alla dotazione organica), adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti previa informazione sindacale;

è disposto l'obbligo di adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo. Nel caso in cui siano individuate eccedenze di personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001. Nell'ambito del Piano, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso l'attuazione coordinata dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette. Il piano deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio, nonché di quelle

connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

in sede di definizione del richiamato Piano, ciascuna amministrazione ha l'obbligo di indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo e di quanto previsto per gli uffici di livello dirigenziale, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. In ogni caso, la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

vengono definite specifiche procedure per l'adozione del Piano, disponendo la sua approvazione tramite specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nelle amministrazioni statali, e secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti per le altre amministrazioni pubbliche. È comunque assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

viene abrogata la disposizione secondo la quale il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

si dispone che il divieto di assumere personale per le amministrazioni pubbliche che non adempiano alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non opera nei confronti del personale delle categorie protette;

si stabilisce infine la salvaguardia delle procedure di reclutamento del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca. Sono altresì fatte salve le

particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore per gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché alcune specifiche procedure di reclutamento del Ministero della giustizia.

Il comma 2 introduce il nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale. Tali linee di indirizzo sono definite con specifici decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro della salute, ove si abbia riguardo alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di orientare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi Piani, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Le richiamate linee di indirizzo sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

È richiesta l'intesa in sede di Conferenza unificata nel caso in cui le linee di indirizzo si rivolgano alle Regioni, agli enti regionali, agli enti del servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

L'articolo 5 interviene sui rapporti di collaborazione e sul conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare:

si introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

si ribadisce che non trova applicazione, per le pubbliche amministrazioni, la disposizione che prevede l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato in

caso di collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

viene meno l'obbligo di determinare il luogo della collaborazione, in caso di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo;

si puntualizza che le esigenze che giustificano il ricorso a incarichi individuali, alle quali le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio, devono essere esigenze « specifiche »;

viene fatta salva la disciplina speciale per gli enti di ricerca.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina vigente in materia di reclutamento del personale, attraverso modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare:

amplia il novero di principi cui debbono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, con l'introduzione: della facoltà per ciascuna amministrazione di limitare nel bando il numero di eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso; della possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve essere comunque valutato, ove pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso;

dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base non più della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri, ma del piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente dall'organo di vertice e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

fatta salva, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, la previsione secondo cui, dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni si svolge mediante concorsi pubblici unici, prevede che le «restanti amministrazioni», per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) – fatte salve le competenze delle Commissioni esaminatrici – che, per tale finalità, si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. In tale ipotesi, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro;

prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli; per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del servizio sanitario nazionale, le linee guida sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

L'articolo 7 – attraverso la modifica dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano, comunque, l'accertamento della conoscenza della lingua inglese (e non, dunque, come attualmente previsto, di una lingua straniera a scelta dell'amministrazione), oltre che di altre lingue straniere ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto.

L'articolo 8 interviene sulle comunicazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare al Dipartimento della funzione pubblica in relazione agli

incarichi conferiti, modificando l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, esso prevede:

la semplificazione della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica che le amministrazioni sono tenute a effettuare all'atto del conferimento di incarichi ai propri dipendenti;

che la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica sui compensi relativi ad incarichi conferiti ai propri dipendenti debba essere fatta tempestivamente (e non entro il 30 giugno di ciascun anno, come attualmente previsto);

che la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori e consulenti esterni debba essere fatta tempestivamente (e non con cadenza semestrale, come attualmente previsto) e che debba contenere informazioni aggiuntive, per ciascun incarico, relative all'oggetto dell'incarico, al compenso lordo e all'effettuazione della verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

che le comunicazioni debbano essere fatte solo in via telematica.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina in materia di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, modificando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione, in particolare, nel confermare che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a forme contrattuali flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale (nel rispetto delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001):

specifica che le forme contrattuali flessibili a cui si può ricorrere sono quelle del lavoro subordinato a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché quelle previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti e

con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche;

per la disciplina applicabile ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato rinvia a quella generale dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo le seguenti deroghe: nei contratti a tempo determinato il diritto di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; nei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato la disciplina richiamata si applica fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

dispone che il rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate sia portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali e che contenga l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Inoltre, il medesimo rapporto deve essere trasmesso ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui alla normativa vigente;

dispone che quanto previsto in materia di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – ad eccezione della previsione secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato – non si applica al personale docente e ATA a tempo determinato, mentre agli enti di ricerca pubblici si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 218 del 2016;

dispone la nullità dei contratti di lavoro (non più solo di quelli a tempo determinato) posti in essere in violazione del nuovo articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 10 introduce apposite misure a sostegno della disabilità.

In particolare, attraverso l'introduzione degli articoli da 39-*bis* e 39-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, con le seguenti funzioni: elaborazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili; svolgimento del monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione delle amministrazioni pubbliche al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio; proposta alle amministrazioni pubbliche di misure innovative tese al miglioramento dei livelli occupazionali e alla valorizzazione dei lavoratori disabili; previsione di interventi straordinari per l'adozione di accomodamenti ragionevoli (come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) nei luoghi di lavoro, a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro al fine di garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Viene inoltre introdotta la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, nominato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti.

Viene infine previsto un apposito monitoraggio per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio. Le relative informazioni sono raccolte nell'ambito della banca dati politiche attive e passive, e, in caso di inosservanza, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica.

L'articolo 11 interviene in materia di contrattazione collettiva ed integrativa, modificando l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare:

viene definita la competenza della contrattazione collettiva, sia specificandone l'ambito di applicazione, disponendo che questa disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, sia eliminando la valutazione delle prestazioni ai fini delle progressioni economiche dalle materie in cui l'intervento della contrattazione collettiva è consentito nei limiti previsti da norme di legge;

si stabilisce l'obbligo per i contratti collettivi nazionali di inserire al loro interno clausole che impediscono incrementi delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori nei casi in cui i dati sulle assenze, rilevati a consuntivo, presentino significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;

viene abrogata la disposizione che attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse della contrattazione decentrata sulla base di graduatorie di *performance* delle amministrazioni pubbliche elaborate annualmente dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

è attribuito alla contrattazione collettiva il compito di provvedere al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

si dispone che la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento accessorio complessivo, comunque denominato, sia destinata dalla contrattazione

integrativa al trattamento collegato alla *performance* organizzativa (e non più solamente individuale);

nel confermare la possibilità per l'amministrazione interessata, in caso di mancato accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, di provvedere sulle materie oggetto del mancato accordo in via provvisoria fino alla successiva sottoscrizione, si dispone che tale potere sostitutivo è esercitabile ove il protrarsi delle trattative costituisca un pregiudizio per la funzionalità dell'azione amministrativa (non essendo sufficiente, come attualmente richiesto, la sola finalità di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica), e che l'amministrazione prosegue le trattative al fine di pervenire velocemente alla conclusione dell'accordo;

si prevede che i contratti collettivi nazionali possono prevedere un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, al termine del quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo; le modalità con cui ciascuna amministrazione interessata provvede alle suddette materie è oggetto di monitoraggio da parte di un osservatorio a composizione paritetica istituito presso l'ARAN;

si prevede che, in caso di accertata violazione di vincoli finanziari da parte della contrattazione integrativa, l'obbligo del recupero delle risorse nell'ambito della successiva sessione negoziale avvenga con quote annuali, per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei suddetti vincoli; la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, salvo che l'amministrazione non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, e il numero delle predette annualità viene corrispondentemente aumentato, previa certificazione degli organi di controllo.

Gli articoli da 12 a 17 intervengono in materia di responsabilità disciplinare, at-

traverso la modifica degli articoli da 55 a 55-*sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 12 integra l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di specificare che la violazione delle disposizioni in materia di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce a sua volta illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

L'articolo 13 modifica in più parti l'articolo 55-*bis*, relativo alle forme e ai termini del procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda i soggetti titolari del potere disciplinare, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale, si prevede che la competenza spetti al responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio e secondo le procedure stabilite dal contratto collettivo. Per le restanti infrazioni, la competenza spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che ciascuna amministrazione deve individuare secondo il proprio ordinamento, ferma restando la possibilità, previa convenzione, di provvedere alla gestione unificata delle funzioni dell'ufficio da parte di più amministrazioni.

Il procedimento disciplinare, di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, si avvia, al di fuori dei casi di licenziamento senza preavviso (di cui all'articolo 55-*quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*), con la segnalazione, da parte del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio, da effettuare «immediatamente» e comunque entro 10 giorni, dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'ufficio per i procedimenti disciplinari provvede «con immediatezza» e comunque non oltre 30 giorni (decorrenti dalla segnalazione o dal momento in cui ha comunque avuto conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare), alla contestazione scritta dell'addebito e alla convocazione, con un preavviso di almeno 20 giorni, dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il procedimento disciplinare deve concludersi, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della san-

zione, entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito (il termine è di 60 giorni nella normativa vigente). Sono inoltre ridefinite, senza significative novità sostanziali, le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare in caso di trasferimento del dipendente e le modalità di comunicazione tra amministrazione dipendente.

Di particolare rilievo sono le disposizioni volte a garantire l'effettività del procedimento disciplinare (nuovi commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*), significativamente innovative rispetto alla normativa vigente. In particolare, si prevede che i vizi del procedimento disciplinare, ossia la violazione dei termini e delle disposizioni che lo disciplinano, ferma l'eventuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determinano la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività. La normativa vigente (articolo 55-*bis*, comma 4, ultimo periodo) prevede, invece, a garanzia della durata certa del procedimento disciplinare, che «la violazione dei termini [...] comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa».

Altre disposizioni innovative rispetto alla normativa vigente dispongono:

la nullità delle disposizioni di regolamento o interne, nonché delle clausole contrattuali, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati per legge o che comunque aggravino il procedimento disciplinare;

che nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, l'amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare, rinnovando la conte-

stazione degli addebiti entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Si introduce, infine, una disciplina differenziata per il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ausiliario (ATA).

L'articolo 14 modifica l'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale. In particolare, si prevede che il procedimento disciplinare sospeso possa essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo; inoltre, per quanto riguarda i tempi del procedimento disciplinare ripreso o riaperto successivamente alla sentenza del giudice penale, si dispone l'applicazione dei termini generali, che decorrono nuovamente ed integralmente.

L'articolo 15 modifica l'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo ai licenziamenti disciplinari.

Ricorda che il decreto legislativo n.116 del 2016, in attuazione della medesima legge delega n. 124 del 2015, ha già modificato l'articolo 55-quater del decreto legislativo n.165/2001, introducendovi cinque ulteriori commi (commi 1-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies), con l'obiettivo di contrastare con più efficacia il fenomeno delle false attestazioni in servizio.

La disposizione, in primo luogo, integra l'elenco dei casi nei quali si applica, comunque, la sanzione del licenziamento disciplinare, includendovi:

le ipotesi di gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento;

il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare dovuta all'omissione, con dolo o colpa grave, degli atti del procedimento disciplinare;

lo scarso rendimento del dipendente nei cui confronti sia già stata irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare conservativa nell'arco dei due anni prece-

denti, nonché la reiterata valutazione negativa della *performance* del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio.

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies (ossia sospensione cautelare e senza stipendio; procedimento disciplinare accelerato; azione di responsabilità per danni di immagine della pubblica amministrazione; responsabilità dirigenziale) – che in base alla normativa vigente si applicano solo nei casi di « falsa attestazione in servizio della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente » – trovino applicazione, nei casi in cui siano accertate in flagranza, per tutte le condotte punibili con il solo licenziamento.

L'articolo 16 modifica l'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle false attestazioni o certificazioni. La disposizione prevede, in particolare, che – ferma restando la possibilità che la condotta rientri tra quelle punite con il licenziamento disciplinare – i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza.

L'articolo 17 modifica il successivo articolo 55-sexies, al fine di prevedere che il dipendente è comunque sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre mesi, nel caso in cui dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno.

Inoltre, si prevede che il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,

in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili la sospensione dal servizio fino a un massimo di 3 mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento nel caso in cui questa sia prevista.

L'articolo 18 modifica la disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, prevedendo, tra l'altro, la devoluzione dei relativi compiti all'INPS. Tra le novità più rilevanti, vi è la creazione di un polo unico in capo all'INPS per la gestione delle visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, attraverso il trasferimento all'Istituto medesimo delle competenze e delle risorse sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici oggi affidate anche alle ASL.

Altra novità introdotta dall'articolo in esame è rappresentata dall'armonizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fasce orarie di reperibilità in caso di malattia. A tal fine, viene demandata ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, nonché le modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia.

L'articolo 19 modifica in alcune parti l'articolo 58 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alle finalità del controllo della spesa pubblica. Per effetto delle modifiche, l'obiettivo del controllo della spesa delle amministrazioni pubbliche viene circoscritto al costo del lavoro. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica provvedono all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo e curano un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni.

L'articolo 20 reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione, in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni, del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possiede tutti i seguenti requisiti (comma 1): sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; sia stato già selezionato dalla stessa amministrazione con procedure concorsuali; abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nel medesimo triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali, nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possiede tutti i seguenti requisiti (comma 2): sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto (comma 7).

Le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure (comma 5), mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti

alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili (comma 8).

Le procedure richiamate non possono essere applicate dai Comuni che non abbiano rispettato, in ciascuno degli anni del quinquennio 2012-2016, i vincoli di finanza pubblica (comma 4).

Le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali compresi nelle stesse possono invece applicare la procedura di stabilizzazione in precedenza richiamata elevando i limiti finanziari previsti per le assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando risorse appositamente individuate con apposite leggi regionali e derivanti da misure di razionalizzazione di spesa certificate, a condizione di rispettare i vincoli di finanza pubblica. È altresì previsto che gli enti territoriali compresi nelle Regioni a statuto speciale calcolino la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle Regioni nelle modalità descritte. In ogni caso, i richiamati enti territoriali possono prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo le modalità individuate dall'articolo in esame.

Restano ferme le disposizioni in materia di mobilità di cui alla legge di stabilità 2015, che hanno disposto la disciplina del ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, con priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari, e la proroga al 31 dicembre 2018 del termine relativo alla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione (comma 6).

Le pubbliche amministrazioni possono elevare, nel triennio 2018-2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, ai soli fini delle procedure richiamate, i limiti ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle medesime assunzioni tramite concorso pubblico, utilizzandole nei limiti indicati dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità

nell'anno 2009) (comma 3). Tali risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le amministrazioni interessate siano in grado di sostenere, a regime, la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte degli organi preposti e che prevedano nei propri bilanci la riduzione di tale valore di spesa utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato dal tetto del 50 per cento in precedenza richiamato.

Le disposizioni in esame non si applicano al personale docente e ATA della scuola e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 9). Per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico del servizio sanitario nazionale continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari di cui alla legge di stabilità 2016, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile.

L'articolo 21 disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo dei dipendenti pubblici, stabilendo che trovi sempre applicazione la cd. tutela reale. In particolare, si prevede che il giudice, con la sentenza con la quale annulli o dichiari nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore a 24 mensilità. Da tale importo va dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è anche condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La relazione illustrativa fa presente che la disposizione è volta a cristallizzare un principio di tutela reale sul quale la giurisprudenza è approdata a

seguito del sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi nel tempo.

L'articolo 22 reca disposizioni transitorie e interventi di coordinamento legislativo, tra i quali:

la previsione che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale (di cui al nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001) debbano essere adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. In sede di prima applicazione, il divieto di assunzione di personale per le amministrazioni pubbliche (di cui al nuovo testo dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle citate linee di indirizzo (comma 1);

per quanto attiene all'obbligo, per Regioni ed enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione, le somme indebitamente erogate (mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli), si stabilisce: che la quota di recupero non possa essere superiore al 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, incrementando allo stesso tempo in maniera corrispondente le citate quote annuali (comma 7, lettera a)) e che la facoltà di compensazione delle Regioni ed enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno delle somme da recuperare anche con i risparmi derivanti da piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e da economie effettivamente realizzate rispetto a quanto richiesto dalla normativa, possa essere utilizzata in misura non superiore all'80 per cento dei risparmi effettivamente realizzati (comma 7, lettera b));

il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collabo-

razione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 (comma 8); ai suddetti contratti di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (comma 9, lettera a)).

L'articolo 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva, per ogni comparto o area di contrattazione, e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, il comma 1 specifica che la contrattazione collettiva opera, tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 (comma 2).

Il comma 3 prevede una specifica facoltà per Regioni ed enti locali, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, di destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, fermo restando comunque il limite massimo complessivo in precedenza individuato e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, anche per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione ed il relativo mante-

nimento. La nuova determinazione delle risorse deve comunque avvenire nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli relativi alla spesa di personale e coerentemente alla normativa contrattuale vigente per la stessa componente variabile.

Per le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane in possesso di specifici requisiti, è prevista la facoltà, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, di incrementare, oltre il limite precedentemente individuato (risorse non superiori al corrispondente importo per il 2016) l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale (anche di livello dirigenziale) in servizio presso i medesimi enti, in misura non superiore ad una determinata percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4). In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua i requisiti che i richiamati enti devono rispettare ai fini della partecipazione alla richiamata sperimentazione, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: *a)* rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, fermo restando l'obbligo di assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente al 2014; *b)* rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali; *c)* rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale (60 giorni a decorrere dal 2015); *d)* la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

Nell'ambito della sperimentazione per i richiamati enti, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della

spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5). Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal comma in esame, sono delegate dai medesimi enti alla Commissione RIPAM. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione, in via permanente, delle precedenti disposizioni concernenti la sperimentazione, nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

Il comma 7 stabilisce infine che nel caso in cui vengano rilevati incrementi di spesa che compromettano gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, sono adottate, con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le necessarie misure correttive.

L'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 25 individua infine le norme da abrogare, tra le quali:

l'articolo 57, commi 1, lettera *a)*, e *1-bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di riservare alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso (salvo motivata impossibilità e fermo restando il principio che le commissioni stesse devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso);

l'articolo 1, comma 339, della legge di stabilità 2014, che definisce le procedure per il riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri

relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia, eseguiti dalle ASL;

l'articolo 1, commi 219, 220, 222 e 224, della legge di stabilità 2016, relativi alle assunzioni e alle dotazioni organiche dei dirigenti pubblici.

Non essendo stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni richiesta ai fini dell'emanazione del decreto legislativo e non essendo stato espresso il parere del Consiglio di Stato, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Atto n. 391.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e XI della Camera e alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere rilievi alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro della Camera e alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto del Governo n. 391).

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo in attuazione della lettera r) dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi, sulla disciplina relativa al riordino della disciplina del lavoro pubblico.

La lettera r) concerne il sistema di valutazione dei dipendenti pubblici e reca i seguenti principi e criteri direttivi:

semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;

razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;

sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;

potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;

riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;

coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;

previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

La procedura per l'esercizio della delega è la medesima prevista per lo schema di decreto recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.

Sul punto rinvia pertanto alla relazione testé svolta.

Passa dunque ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, che consta di 19 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di principi generali sulla misurazione e la valutazione della *performance*. Si stabilisce in primo luogo che ogni amministrazione pubblica, nelle attività di misurazione e valutazione della *performance* dell'amministrazione nel suo complesso e dei singoli dipendenti, è tenuta a seguire le modalità indicate nel decreto,

nonché gli indirizzi impartiti, non più dall'Autorità nazionale anticorruzione (come ora prevede la norma), ma dal Dipartimento della funzione pubblica, cui sono state già trasferite le funzioni in materia ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014. Sono inoltre previsti nuovi effetti conseguenti alle attività di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*, stabilendo che il rispetto delle disposizioni in materia è non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi legati alla *performance* (come previsto attualmente), ma rileva anche ai fini: delle componenti del trattamento retributivo legate alla *performance*; del riconoscimento delle progressioni economiche; dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale; del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 3 stabilisce inoltre che la valutazione negativa della *performance*, purché resa nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo al ciclo di gestione della *performance*. Esso esplicita che le amministrazioni, nella prima fase di definizione degli obiettivi, devono tener conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente e prevede che i risultati della valutazione devono essere rendicontati ai competenti organi di controllo interni ed esterni (e non ai soli organi esterni, come previsto dalla normativa vigente).

L'articolo 3, modificando ampiamente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della *performance*, relativo alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi indicatori. L'intervento normativo introduce due categorie di obiettivi: gli obiettivi generali, che costituiscono un elemento di novità, e gli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione.

La novella introduce inoltre all'articolo 5 due nuovi commi, riguardanti gli enti territoriali. Con finalità di semplificazione, si prevede innanzitutto che nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria (ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010), gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente (nuovo comma 1-*bis*). In secondo luogo, si specifica che nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa (nuovo comma 1-*ter*).

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo al monitoraggio della *performance*. In particolare, si trasferisce in capo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV) il compito, finora assegnato dalla vigente normativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, di verificare l'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione.

L'articolo 5 introduce alcune modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente il sistema di misurazione e valutazione della *performance*. Viene previsto che ciascuna amministrazione adotti il proprio sistema di misurazione e valutazione della *performance* previo parere vincolante dell'organismo indipendente di valutazione. Sono inoltre ridefiniti i soggetti che svolgono la funzione di misurazione e valutazione, anche alla luce del trasferimento di funzioni al Dipartimento della funzione pubblica e della riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016.

L'articolo 6 aggiunge un comma all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, attribuendo al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predi-

sporre appositi modelli per le valutazioni della *performance* organizzativa al fine di garantire una certa omogeneità tra le amministrazioni.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sugli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti, stabilendo che le modalità di misurazione e valutazione della *performance* individuale devono essere comunque indicate nel sistema adottato da ciascuna amministrazione (come già previsto per il personale non dirigenziale) e che deve essere attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva agli indicatori di *performance* relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità.

È inoltre introdotta una nuova disposizione (comma 1-*bis* dell'articolo 9) per la valutazione dei dirigenti di vertice, ai sensi della quale la *performance* individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 (segretario generale di ministeri e incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, nonché quelli di livello equivalente) e 4 (incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) del decreto legislativo n. 165 del 2001, è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale e degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, nonché nel piano della *performance*.

L'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplina i contenuti del piano della *performance* e della relazione sulla *performance*, principalmente al fine di coordinare l'adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico-finanziario.

Per gli enti locali – in cui continua a rimanere in vigore la disciplina prevista dal TUEL in materia di controlli di gestione – è introdotta la possibilità di unificare la relazione sulla *performance* al rendiconto di gestione (nuovo comma 1-*bis*).

L'articolo 9 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009 per

adeguarlo al mutato assetto di competenze relativo ai soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della *performance*.

L'articolo 10 novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disposizione istitutiva della ex Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), successivamente trasformata in Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Le modifiche sono dirette ad aggiornare il testo della disposizione alle novità relative all'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità, che sono state già introdotte nell'ordinamento con altri provvedimenti normativi.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte dal decreto-legge n. 90 del 2014 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016. Viene stabilito, con una disposizione parzialmente innovativa, che l'organismo indipendente di valutazione è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti, attribuendo al Dipartimento per la funzione pubblica il compito di definire i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica, nonché i casi in cui sono istituiti organismi in forma associata tra più amministrazioni. Inoltre, sono modificati i compiti degli OIV, è sancito il divieto di nominare propri dipendenti quali componenti dell'OIV ed è introdotto l'elenco nazionale dei componenti degli OIV. Si stabilisce, infine, che la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco, e si introduce l'obbligo di previa procedura selettiva pubblica, anche per il rinnovo.

L'articolo 12 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplina l'applicazione dei precedenti articoli del decreto agli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

Per finalità di coordinamento, viene in primo luogo abrogato il comma 1 dell'articolo 16 che prevede l'applicazione diretta agli enti territoriali delle disposizioni del decreto legislativo sulla trasparenza, sopresse a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33 del 2013, che ha dettato la disciplina generale in materia.

Viene confermato che le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione della *performance*), 5, comma 2 (caratteristiche degli obiettivi), 7 (sistema di misurazione e valutazione della *performance*), 9 (ambiti di misurazione e valutazione della *performance* individuale) e 15, comma 1 (obiettivi generali dell'organo di indirizzo politico-amministrativo).

Rileva che non sono peraltro richiamate alcune disposizioni riferite agli enti territoriali introdotte dallo schema di decreto in esame, quali l'articolo 5, commi 01, 1, 1-*bis* e 1-*ter*, relative agli obiettivi generali e specifici, e l'articolo 10, comma 1-*bis*, relativo al piano della *performance*,

Viene specificato che l'obbligo di adeguamento delle Regioni comprende gli enti regionali e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale (comma 2).

L'attuazione delle ulteriori disposizioni del decreto è rimessa ad un accordo in sede di Conferenza unificata, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Sottolinea che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, modificato dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame, impone peraltro alle Regioni, agli enti regionali ed alle amministrazioni del servizio sanitario nazionale di adeguarsi ai principi contenuti in altri articoli, che pertanto si aggiungono a quelli richiamati dalla disposizione in esame.

Viene infine soppressa la disciplina transitoria del comma 3, in quanto ora contenuta nell'articolo 18, comma 2, dello schema di decreto.

L'articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la *performance*, attraverso la modifica dell'articolo 19 del de-

creto legislativo n.150 del 2009. In particolare, si prevede che spetti al contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la *performance* organizzativa e individuale e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

L'articolo 13 prevede inoltre la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performance* organizzative, attraverso l'introduzione dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009. La partecipazione può avvenire sia attraverso comunicazioni dirette all'organismo indipendente di valutazione, sia attraverso i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti che ciascuna amministrazione deve adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione e sono valutati dall'organismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della relazione sulla *performance*.

Gli articoli 14, 15 e 16 adeguano la disciplina sul *bonus* annuale delle eccellenze, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di carriera (di cui, rispettivamente, agli articoli 21, 23 e 24, del decreto legislativo n. 150/2009) alle modifiche che l'articolo 13 del provvedimento in esame apporta all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in relazione ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni.

In particolare, si prevede:

che ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse destinate dal contratto collettivo nazionale al merito e al miglioramento della *performance*, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza (articolo 14);

l'abrogazione delle disposizioni (articolo 23, comma 3, e articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009) che attualmente prevedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche (articolo 15) e di carriera (articolo 16).

L'articolo 17 – modificando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 – interviene in materia di applicazione delle disposizioni del decreto agli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale.

Rileva che sulla medesima applicazione intervengono l'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, modificato dall'articolo 12 dello schema di decreto in esame, e l'articolo 74, comma 2, del medesimo decreto n. 150. Sottolinea dunque l'opportunità di un coordinamento tra gli articoli 16, 31 e 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di applicazione delle disposizioni del decreto agli enti territoriali.

L'articolo 17 conferma l'obbligo per le Regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2 (invarianza degli oneri), 18 (criteri generali per la valorizzazione del merito ed incentivazione della *performance*), 23, commi 1 e 2 (progressioni economiche selettive all'interno delle aree funzionali), 24, commi 1 e 2 (progressioni di carriera con concorso pubblico e riserva di posti non superiore al 50 per cento per gli interni), 25 (crescita professionale), 26

(alta formazione) e 27 (premio di efficienza) del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Viene inoltre introdotto l'obbligo per i predetti enti territoriali di adeguarsi ai principi dell'articolo 19, che – come modificato dallo schema di decreto in esame – rimette al contratto collettivo nazionale la determinazione, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla *performance*, della quota di risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la *performance* organizzativa e quella individuale e la fissazione di criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

Sono infine abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che, per taluni aspetti, si differenziavano rispetto alla disciplina generale prevista per le pubbliche amministrazioni statali.

Per ciò che attiene alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, evidenzia che l'articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 dispone l'applicazione delle disposizioni nei confronti di tali enti compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Ricorda in proposito che gli statuti speciali attribuiscono alla competenza esclusiva delle rispettive Regioni le materie dell'ordinamento degli uffici regionali e del trattamento giuridico ed economico del personale.

L'articolo 18 prevede una norma transitoria volta a specificare che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo rimangono in carica i componenti degli OIV per i quali non è ancora cessato l'incarico e, comunque, non oltre 3 anni dalla nomina.

Le Regioni e gli enti locali sono chiamati ad adeguare i propri ordinamenti (secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal provvedimento in esame), entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Nelle more dell'adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. Decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo in esame fino all'emanazione della nuova disciplina regionale e locale.

In base all'articolo 19, all'attuazione delle disposizioni del decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non essendo stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni richiesta ai fini dell'emanazione del decreto legislativo e non essendo stato espresso il parere del Consiglio di Stato, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Elena BOSCHI, *sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Francesco RIBAUDO (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Maria Elena BOSCHI, *sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Sottosegretaria Boschi per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (C. 4394 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale », approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea », « immigrazione », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », « ordine pubblico e sicurezza », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *l)* ed *h)*, della Costituzione;

valutato favorevolmente il recepimento dell'osservazione formulata nel precedente parere relativa al coinvolgimento delle Regioni nella disciplina della partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale, di cui l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in esame;

rilevato peraltro che il predetto articolo 22-*bis*, in relazione alle priorità per l'assegnazione delle risorse per i progetti

degli enti territoriali, fa riferimento ai Comuni, alle Regioni e alle Province autonome che prestano i servizi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, che risulta tuttavia applicabile agli enti locali, ma non alle Regioni ed alle Province autonome;

considerato infine che:

l'articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, « la costituzione e l'individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *b)*, della Costituzione, in quanto le suddette strutture sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini extracomunitari nel territorio nazionale » (sentenza n. 134/2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015 – introdotto dall'ar-

ticolo 8, comma 1, lettera *d*), del provvedimento in esame – si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse ai progetti delle Regioni e delle Province autonome, posto che la disposizione richiama l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989, che risulta applicabile ai soli enti locali.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e la mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. (Nuovo testo C. 2305 e abb./A).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abb./A, recante « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

richiamato il proprio parere espresso in data 13 settembre 2016;

rilevato che il contenuto della proposta di legge risulta riconducibile, nel suo complesso, alle materie « grandi reti di trasporto » e « governo del territorio », di

competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

espresso apprezzamento per il recepimento delle quattro condizioni formulate nel precedente parere, relative alla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, alla soppressione del riferimento all'organo regionale competente a deliberare per l'adozione dei piani regionali della mobilità ciclistica ed al chiarimento delle funzioni attribuite a Comuni, Città metropolitane e Province,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404).**DELIBERAZIONE APPROVATA**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto del Governo n. 404);

preso atto che:

sul testo in esame è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata al fine di tener conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Conferenza unificata. In quell'occasione la Corte ha affermato che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, ogni volta che la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra un intreccio di competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze delle Regioni;

con l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul provvedimento in esame, il Governo, oltre ad introdurre modifiche correttive al testo unico al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa, ha inteso pertanto sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte costituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere n. 83 del 17 gennaio 2017 che il Consiglio di Stato ha

reso in risposta ad un quesito formulato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

tenuto conto del contenuto degli emendamenti concordati in sede di Conferenza unificata e recati nell'Allegato B alla medesima intesa, di cui costituisce parte integrante;

preso altresì atto che sul provvedimento si è espresso il Consiglio di Stato;

considerato che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 251 del 2016, la disciplina delle società a partecipazione pubblica investe ambiti materiali che afferiscono alle competenze sia statali che regionali, senza che sia rinvenibile una prevalenza delle prime;

sottolineato che la disciplina attiene alle materie «ordinamento civile» (cui sono riconducibili le disposizioni «volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato») e «tutela della concorrenza», riservate alla competenza esclusiva dello Stato, alla materia «coordinamento della finanza pubblica» (cui afferiscono le previsioni relative alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e di reclutamento del personale, ai vincoli alle assunzioni e alle politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi), ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, nonché alla materia «organizzazione amministrativa regionale» (cui afferiscono, fra le altre, le disposizioni sulla ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la

costituzione di società, nonché l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie), spettante alla competenza regionale;

espresso apprezzamento per le finalità del testo unico, nell'ambito delle quali interviene il provvedimento in esame, tese a superare la frammentarietà della disciplina riguardante le società partecipate da amministrazioni pubbliche, nonché a operare una razionalizzazione del settore, attraverso la ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche; il rafforzamento dei principi di trasparenza e controllo del sistema; l'obiettivo di ridurre possibili fonti di inefficienza nel settore, anche attraverso la definizione di un regime delle responsabilità degli amministratori e del personale delle società, il rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale e le politiche retributive;

espresso altresì apprezzamento per le disposizioni dirette a modificare il testo unico:

all'articolo 4, comma 9, nel senso di estendere ai provvedimenti assunti dai Presidenti di Regione la facoltà — che nel testo vigente è riconosciuta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — di escludere, in modo totale o parziale, dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del testo unico determinate società;

all'articolo 11, comma 1, con l'introduzione dell'intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito dell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;

all'articolo 11, comma 6, al fine di subordinare alla previa intesa in Conferenza unificata l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di definizione degli indicatori dimensionali

delle società in controllo pubblico, diretti a individuare cinque fasce per la classificazione delle stesse (utili anche ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti);

all'articolo 25, comma 1, affinché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;

espresso altresì apprezzamento per la proposta di modifica recepita nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata (con riferimento all'articolo 5, comma 2) volta consentire alle amministrazioni pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse economico generale anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

valutate altresì con favore le proposte di modifica del testo unico, sia quelle contenute nello schema in esame, sia quelle concordate in sede di Conferenza unificata, in particolare con riferimento all'articolo 4, riguardante finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, e all'articolo 20, relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Si tratta di interventi nel complesso volti a contemperare l'esigenza di razionalizzare società inefficienti con l'opportunità di riconoscere a taluni ambiti societari deroghe connesse alle loro caratteristiche distintive;

rilevato che sotto questo profilo appare opportuna l'integrazione dell'articolo 4, comma 7, del testo unico — che nel testo vigente dispone l'ammissibilità delle partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieri-

stici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane – con le società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili;

preso atto che in sede di intesa in Conferenza unificata si è convenuto, con riferimento alle richiamate società, di stabilire che « ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), del T.U. n. 175 del 2016 » (secondo cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), « si considerino gli esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto »;

ritenuto tuttavia che sia opportuno riconoscere a tali società una deroga più ampia con riferimento alla disciplina riguardante la razionalizzazione delle par-

tecipazioni pubbliche, in ragione sia dell'importanza che rivestono in talune realtà regionali, sia della peculiare struttura economica caratterizzata, ad esempio, da ridotte dimensioni di fatturato, che rendono oggettivamente difficoltoso il rispetto dei criteri contenuti all'articolo 20, comma 2, del testo unico,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con il seguente rilievo:

si valuti l'opportunità di escludere le società di cui all'articolo 4, comma 7 (società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili) dall'applicazione dei criteri per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20, comma 2, del testo unico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Mario Bertolissi su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	268
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	268

AUDIZIONI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Mario Bertolissi su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Mario BERTOLISSI, *Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Padova*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo avere formulato osservazioni, ringrazia il professor Bertolissi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	269
Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	269
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione</i>)	271
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere riformulata dal relatore</i>)	295
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	270

Giovedì 6 aprile 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 17.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione.

Atto n. 399.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'e-

same dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399), su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad esprimere il proprio parere.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 aprile si era conclusa la discussione generale e che il relatore Peluffo aveva presentato una proposta di parere che era stata pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del ser-

vizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione, era stato fissato a mercoledì alle ore 12 (*vedi allegato 1*).

Comunica che nell'ambito delle proposte emendative pervenute sono state ritenute irricevibili la 0.1 Crosio, riferita alla Premessa, e la proposta di parere alternativo presentata dal senatore Crosio; sono state ritenute inammissibili o perché in contrasto con disposizioni legislative vigenti o perché estranee all'oggetto della convenzione le proposte emendative: quanto alle premesse 0.2 Crosio, 0.4 Rossi, 0.5 Rossi, 0.6 Rossi, 0.7 Rossi, 0.8 Rossi, 0.9 Rossi; quanto all'articolo 1, 1.1 Rossi, 1.6 Rossi, 1.7 Rossi, 1.12 Rossi, 1.17 Rossi, 1.23 Rossi; quanto all'articolo 2, 2.1 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 2.2 Crosio, 2.3 Lupi; quanto all'articolo 3, 3.3 Rossi, 3.6 Ruta, 3.7 Crosio, 3.29 Rossi, 3.30 Liuzzi e altri, 3.42 Rossi, 3.43 Rossi, 3.44 Rossi, 3.65 Rossi e 3.66 Rossi, 3.70 Airola e altri; quanto all'articolo 4, 4.2 Rossi, 4.3 Rossi; quanto all'articolo 6, 6.1 Rossi, 6.2 Rossi, 6.5 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 6.10 e 6.11 Brunetta, Minzolini, Villari; quanto all'articolo 7, 7.1 Rossi; quanto all'articolo 9, 9.1 Rossi, 9.5 Rossi; quanto all'articolo 11, 11.1 Rossi; quanto all'articolo 13, 13.1 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, 13.2 Rossi, 13.4 Fratoianni, 13.5 Buemi, 13.8 Buemi, 13.9 Fratoianni; quanto all'articolo 14, 14.1 Rossi.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori Maurizio Rossi (Misto-LC), e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e la deputata Dalila NESCI (M5S), cui risponde Roberto FICO, *presidente*.

Dà quindi la parola al deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, illustra il testo riformulato della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), che tiene conto delle proposte emendative 1.3 Ruta, 1.4 Buemi, 1.22 Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri, 1.24 Fico e altri, 1.29 Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri, 1.31 Airola e altri, 3.5 Bonaccorsi, 3.9 e 3.14 Verducci, 3.26 Airola e altri, 3.27 Bonaccorsi, 3.31 Crosio, 3.33 Liuzzi e altri, 3.38 Nesci e altri, 3.41 Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri, 3.57 Liuzzi e altri, 3.60 Fratoianni, 3.61 Margiotta, 3.62 Buemi, 4.14 e 4.16 Bonaccorsi, 12.4 Pisicchio, 14.2 Liuzzi e altri, 14.3 D'Ambrosio Lettieri e Gasparri e 16.2 Liuzzi e altri.

Roberto FICO, *presidente*, rinvia ad altra riunione il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 18.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18.25 alle 18.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).

PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE, CON L'ANNESSO SCHEMA DI CONVENZIONE

TITOLO

Nel titolo dell'atto di governo 399 dopo le parole: « Schema di Convenzione », siano inserite le seguenti: « e definizione contestuale dei diritti e obblighi del concessionario, ».

00.1. Rossi.

PREMESSO

In premessa, siano sostituite le parole da: « affidata » fino a: « aprile 2017 » con le seguenti: « con la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e successive modificazioni, recante « Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è scaduta » e siano sostituite le parole da: « ai sensi dell'articolo 45 » fino a: « legalmente rappresentata da... » con le seguenti: « di affidare la concessione a una o più società scelte con procedura concorsuale. Per l'espletamento del servizio pubblico regionale possono partecipare alle procedure concorsuali anche le società che svolgono attività radiotelevisiva locale in ambito regionale. ».

0.2. Crosio.

In premessa, dopo la parola: « Premesso; » siano aggiunte le seguenti: « che l'articolo 45, comma 1 del TUSMAR pre-

vede che è affidato, per concessione ad una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il ministero con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi del concessionario ».

0.3. Rossi.

In premessa, dopo le parole: « e multimediale è » sia aggiunta la seguente: « stata ». Conseguentemente, dopo le parole: « Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. » siano sostituite le parole: « 30 aprile 2017; » con le seguenti: « 6 maggio 2016, successivamente prorogato e successivamente prorogata al 31 ottobre 2016 (col Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al 31 gennaio 2017 (con la legge 26 ottobre 2016, n. 198) e al 30 aprile 2017(con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244); ».

0.4. Rossi.

In premessa, dopo le parole: « televisivo e multimediale », siano sostituite le parole « di rinnovare la predetta » con le seguenti: « di affidare la nuova ».

0.5. Rossi.

In premessa, dopo le parole: « legalmente rappresentata da » siano aggiunte le seguenti: « che deve individuarsi come impresa pubblica o, in alternativa, società

interamente dedicata all'attività di servizio pubblico con netta separazione dall'attività commerciale ».

0.6. Rossi.

In premessa, dopo le parole: « legalmente rappresentata da » *siano aggiunte le seguenti:* « che deve individuarsi come « impresa pubblica o, in alternativa, ramo d'azienda interamente dedicato all'attività di servizio pubblico con netta separazione da altro ramo d'azienda interamente dedicato all'attività commerciale ».

0.7. Rossi.

In premessa, dopo le parole: « (di seguito « Rai » o « società concessionaria ») », *siano aggiunte le seguenti:* « di esclusivo servizio pubblico ».

0.8. Rossi.

In premessa, prima delle parole: « tanto premesso si conviene » *siano aggiunte le seguenti:* « Che per società concessionaria si intende, dal 1° gennaio 2018, una nuova società esclusivamente dedicata al servizio pubblico e nettamente distinta da eventuale altra società che potrà svolgere attività commerciale. In alternativa si deve intendere unicamente il ramo di azienda, esclusivamente dedicato al servizio pubblico, che la Rai dovrà costituire entro il 31.12.2017 ».

0.9. Rossi.

In premessa, dopo le parole: « fino al 30 aprile 2017; » *siano aggiunte le seguenti:* « entro la data di scadenza del rapporto concessorio, comunque determinata, la società concessionaria uscente, ai fini del nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di cui all'articolo 49, comma 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, presenta un nuovo piano editoriale. Il piano editoriale forma parte in-

tegrante della nuova convenzione ed è ispirato ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza in coerenza con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Il termine di cui al primo periodo può, in casi eccezionali, essere prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di sei mesi, decorsi i quali senza che il citato piano editoriale sia stato presentato ed approvato ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può essere affidata al medesimo soggetto. ».

0.10. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

ARTICOLO 1

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « la concessione ha per oggetto », *siano sostituite le parole:* « il servizio » *con le seguenti:* « l'esclusivo servizio ».

1.1. Rossi.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « delle nuove tecnologie », *siano aggiunte le seguenti:* « , si richiami ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale e, nello specifico, alla difesa del lavoro, ».

1.2. Buemi.

All'articolo 1, comma 1, le parole: « e la creatività » *siano sostituite con le seguenti:* « , la creatività, l'educazione ambientale e la tutela del suolo e del patrimonio florofaunistico ».

1.3. Ruta.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di utilità sociale », *siano aggiunte, in fine, le seguenti:* « promuovere l'educazione ambientale, la tutela del territorio e del patrimonio florofaunistico ».

1.4. Buemi.

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « di utilità sociale », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità. ».

1.5. Crosio.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « concessione alla Rai, » siano aggiunte le seguenti: « che lo gestisce con apposita società o ramo d'azienda da crearsi entro il 31.12.2017 ».

1.6. Rossi.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « Consiglio dei Ministri », siano sostituite le parole da: « ed i contratti » fino a: « la società concessionaria » con le seguenti: « entro il 30 dicembre 2017, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, provinciali, verranno regolamentati in data successiva alla costituzione della società dedicata al servizio pubblico o alla separazione di un ramo d'azienda esclusivamente dedicata al servizio pubblico all'interno della società concessionaria. ».

1.7. Rossi.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « società concessionaria », siano aggiunte le seguenti: « La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumen-

tali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico ».

1.8. Fratoianni.

All'articolo 1, comma 3, lettera b), siano soppresse le parole: « e dell'autonomia decisionale della Rai ».

1.9. Rossi.

All'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: « decisionale della Rai », siano aggiunte le seguenti: « purché nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto di servizio. ».

1.10. Rossi.

All'articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: « audiovisivi e multimediali », siano aggiunte le seguenti: « di esclusivo servizio pubblico e con espresso divieto di qualsiasi inserimento di pubblicità ed altre forme di supporto economico estraneo al canone quali, ad esempio, convenzioni con enti pubblici o privati. Il concessionario deve preventivamente specificare gli importi annuali che intende destinare agli investimenti e alla gestione della multimedialità con un apposito centro di costo separato. Il concessionario non può eccedere negli investimenti rispetto alla media degli importi destinati da soggetti privati, già presenti sul mercato, al fine di non ledere la concorrenza, creando una diminuzione degli accessi e conseguente diminuzione degli introiti. ».

1.11. Rossi.

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: « della vita democratica. », siano aggiunte le seguenti: « Il coordinamento di tutto il settore informativo del concessionario deve essere svolto da una unica redazione giornalistica che dovrà essere integrata nella società dedicata al servizio pubblico o inserita tra gli assets del ramo di azienda destinato al servizio pubblico. ».

Eventuali accorpamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31.12.2017 per essere pienamente operativi dal 1 gennaio successivo, unitamente alla separazione societaria o del ramo d'azienda. ».

1.12. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « efficacia, efficienza », siano soppresse le seguenti: « e competitività ».

1.13. Lupi.

All'articolo 1, comma 5, siano soppresse le parole: « non generalisti ».

1.14. Margiotta.

All'articolo 1, comma 5, le parole: « non generalisti » siano sostituite con le seguenti: « radiotelevisivi ».

1.15. Verducci.

All'articolo 1, sia sostituito il comma 5, con il seguente comma: « 5. La società concessionaria è tenuta a presentare entro tre mesi dalla concessione, e ogni tre anni i piani industriale ed editoriale. La società è tenuta a dotarsi di un management selezionato pubblicamente secondo regole chiare e trasparenti. L'amministratore delegato conferisce tutti gli incarichi dirigenziali che avranno durata di 3 anni e saranno rinnovabili al massimo per altri 2 a condizione che la proroga preveda un incarico chiaramente definito. Eventuali revoche di un incarico comporterà la decadenza del contratto da dirigente. La concessionaria ispira la propria pianificazione industriale a principi di trasparenza, efficacia, efficienza, autosufficienza e competitività. Predisporre un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Può prevedere la razionalizzazione dei contenuti offerti nei canali non generalisti per meglio articolare l'offerta conservando come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizza-

zione e la valorizzazione delle risorse interne. ».

1.16. Buemi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « la società concessionaria », siano aggiunte le seguenti: « (ramo di azienda o società costituita unicamente per gestire il servizio pubblico) ».

1.17. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « piano editoriale », siano sostituite le parole da: « coerente » fino a: « interne » con le seguenti: « che preveda la rimodulazione del numero dei canali di servizio pubblico fino ad un massimo di tre e abbia come obiettivo primario l'efficientamento dei costi, la piena valorizzazione delle risorse interne e tenga conto di quanto espresso all'articolo 1 comma 7 relativamente al piano news ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: « può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche », con le seguenti: « deve prevedere l'accorpamento in una unica testata giornalistica. Entro il 30 settembre 2017, il concessionario deve presentare il piano news, comprensivo del progetto di accorpamento delle redazioni, numero dei canali sui quali trasmettere telegiornali e i programmi informativi, numero di edizioni dei telegiornali, organigramma, settori ai quali concedere autonomia gestionale quali, ad esempio, sport, arte e cultura, ».

1.18. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « efficacia, efficienza », siano soppresse le parole: « e competitività » e dopo le parole: « deve predisporre » siano sostituite le parole: « un piano editoriale » con le seguenti: « ed approvare ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, un nuovo piano editoriale entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, qualora ciò non sia precedentemente avvenuto entro la conclusione del rapporto concessorio in scadenza, ».

1.19. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 1, comma 5, le parole « può prevedere », siano sostituite con « preveda ».

1.20. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « Dopo piano editoriale », siano inserite le seguenti: « entro il 30 settembre 2017 ».

1.21. Rossi.

All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine « il piano editoriale ed ogni intervento riguardante la rimodulazione di canali generalisti e non generalisti, televisivi, radiofonici o web, o il varo di nuovi canali devono essere preventivamente sottoposti all'esame e all'approvazione delle competenti sedi parlamentari ».

1.22. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « delle risorse interne. », siano inserite le seguenti: « La società concessionaria dovrà prevedere altresì un piano di ristrutturazione aziendale che preveda una netta separazione societaria, una di servizio pubblico e una commerciale o rami d'azienda nettamente separati, al fine di creare una netta divisione funzionale fra programmi di servizio pubblico e quelli commerciali. ».

1.23. Rossi.

All'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente comma: « 6. La società con-

cessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni e che si estenda a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti ».

1.24. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: « indipendenza, imparzialità », siano sostituite le parole: « e pluralismo » con le seguenti: « ed una equa rappresentazione delle realtà sociali formate da una pluralità di soggetti portatori di principi ugualmente primi ».

1.25. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « delle risorse », sia inserita la seguente: « interne » e dopo le parole: « delle testate giornalistiche », siano inserite le seguenti: « e del numero delle direzioni ».

1.26. Buemi.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « delle risorse », sia inserita la seguente: « interne ».

1.27. Crosio.

All'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: « può prevedere » con le seguenti: « deve prevedere ».

1.28. Rossi.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « testate giornalistiche », siano aggiunte le seguenti: « che, deve essere preventivamente sottoposto all'esame delle competenti sedi parlamentari ».

1.29. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: « testate giornalistiche », siano inserite le seguenti: « e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione radiofonica e televisiva locale di qualità ».

1.30. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 1, comma 7, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo tale da fornire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni ».

1.31. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 1, comma 7, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: « c) la realizzazione di un canale di informazione in lingua inglese, competitivo con quelli prodotti dagli altri principali paesi europei, che promuova la visione del mondo, i valori, lo stile, la cultura, gli interessi e l'identità italiani secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio. ».

1.32. Verducci.

ARTICOLO 2

L'articolo 2 sia sostituito con il seguente:

«ART. 2.
(Durata).

1. La convenzione ha durata 5 anni e produce i suoi effetti a far data dal 1°

maggio 2017, a condizione che sia presentato entro tale data un piano editoriale, approvato ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. La convenzione di cui al comma 1 può essere rinnovata, in tutto o in parte, per ulteriori 5 anni. ».

2.1. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

L'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« ART. 2.

1. La presente convenzione, al pari della concessione, ha validità fino ad aggiudicazione da parte di un soggetto privato, tramite gara pubblica, della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dalle altre norme di riferimento.

2. Entro il 30 giugno 2017, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella Rai-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2017, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. ».

2.2. Crosio.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « durata di anni » sia sostituita la parola: « dieci » con la seguente: « cinque ».

2.3. Lupi.

ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 1, prima della lettera a), sia inserita la seguente: « 0a) la pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica. ».

3.1. Brunetta, Minzolini, Villari.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « a quanto stabilito », siano inserite le seguenti: « dall'articolo 5, ».

3.2. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole: « di servizio pubblico con la società concessionaria », con le seguenti: « di servizio pubblico gestiti dalla concessionaria con apposita società o di competenza del ramo d'azienda dedicato, ».

3.3. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), primo periodo, siano sostituite le parole: « assicurando la ricezione gratuita » con le seguenti: « garantendo, senza ulteriori costi per i cittadini, la ricezione ».

3.4. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sia sostituita la parola: « ricezione » con la seguente: « ricevibilità ».

3.5. Bonaccorsi.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « senza costi aggiuntivi. », siano inserite le seguenti: « In caso di perdurante disservizio accertato nella fornitura del servizio pubblico, la concessionaria è tenuta a rimborsare l'importo del canone versato su richiesta dell'utente e previa segnalazione e persistenza del disservizio

per almeno 30 giorni nel corso dell'anno solare. ».

3.6. Ruta.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « senza costi aggiuntivi », sono inserite le seguenti: « Gli utenti residenti in aree del territorio nazionale non coperte dal segnale Rai, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento Rai. ».

3.7. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « piattaforma IP; » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « La concessionaria fornisce il diritto di ritrasmissione simultanea dei programmi di servizio pubblico a qualsiasi operatore ne faccia richiesta, a condizione che questo non richieda oneri aggiuntivi per la concessionaria o per gli utenti, che venga rispettata l'integrità dei marchi e dei prodotti e siano fatti salvi i diritti di terzi; qualora la piattaforma commerciale richieda, per la visione dei programmi di servizio pubblico, oneri aggiuntivi ai propri clienti o inserisca comunicazioni commerciali aggiuntive o sostitutive, la società concessionaria consente la messa a disposizione dei propri contenuti nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie ».

3.8. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « piattaforma IP; » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « La Rai è tenuta a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, un progetto e un'analisi dettagliata degli ipotetici costi e delle possibili soluzioni connesse all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione. ».

3.9. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante », siano inserite le seguenti: « la realizzazione interna, ».

3.10. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante », siano inserite le seguenti: « la realizzazione interna, ».

3.11. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: « mediante », siano inserite le seguenti: « la realizzazione interna ».

3.12. Buemi.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « co-produzione » siano inserite le seguenti: », nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio, ».

3.13. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sia sostituita la parola: « potrà » con la seguente: « dovrà ».

3.14. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), siano sostituite le parole da: « imprese che abbiano stabile rappresentanza » fino alle parole: « mercati esteri », con le parole: « società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione ed operanti in Italia tramite una filiale permanente ».

3.15. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « valorizzazione sui mercati esteri », siano inserite le seguenti: « , privilegiando i prodotti che possano garantire una distribuzione all'estero atta anche a promuovere la storia, la cultura, l'arte del Paese e del suo popolo. La società concessionaria deve definire nuove metodologie di selezione dei progetti di produzione componendo commissioni di analisi con soggetti interni ed esterni che possano garantire la massima trasparenza e correttezza delle opere da finanziare senza permettere una eccessiva discrezionalità e valutando aspetti economici, culturali, di promozione dei territori, della valorizzazione per almeno il 30 per cento di nuovi registi e/o attori. Qualsiasi finanziamento ulteriore che dovesse essere richiesto ad altri soggetti pubblici nazionali o locali deve essere preventivamente oggetto di specifica richiesta e potrà comportare la revoca del finanziamento. Qualsiasi produzione sostenuta con il denaro pubblico dei cittadini contribuenti, deve essere resa disponibile sui canali free di servizio pubblico entro 12 mesi dalla fine della produzione. ».

Conseguentemente, siano sostituite le parole: « potrà definire » con le seguenti: « dovrà definire ».

3.16. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « mercati esteri », aggiungere le seguenti: « Nell'adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, alla creatività e all'innovazione, per la produzione della fiction, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali, la Rai si impegna a favorire la crescita di nuovi operatori, sia allo scopo di evitare situazioni di monopolio per il servizio pubblico, sia allo scopo di favorire il pluralismo culturale, fissando le procedure per garantire la necessaria trasparenza nella gestione di fondi pubblici derivanti in gran parte dal canone pagato dai cittadini. Per valoriz-

zare l'innovazione, la vitalità e la qualità della nuova produzione, nonché la salvaguardia della pluralità di nuovi soggetti produttivi, deve essere garantita la quota fissa del 10 per cento del budget annuale della Rai per la *fiction* ai prodotti di autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti. ».

3.17. Margiotta.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: « per la realizzazione », siano inserite le seguenti: « , favorendo a tal fine anche l'utilizzo delle risorse interne, ».

3.18. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole da: « anche » fino a: « internazionali » siano sostituite con le seguenti: « con particolare apertura alla documentaristica che racconti il Paese, prodotto in multilingue e con accordi di distribuzione internazionale ».

3.19. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera c), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « definendo iniziative aziendali finalizzate alla valorizzazione delle risorse di natura artistica interne; ».

3.20. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: « d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale unitamente alla completa informazione economico-finanziaria relativa ai medesimi temi, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, del documentario sociale, del cinema del reale e dell'intrattenimento d'autore, anche in lin-

gua originale, nonché alle opere musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni dal contratto di servizio; dal compito di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato su tutti i canali, a partire da quelli generalisti, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi. ».

3.21. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

*All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera d), con la seguente: « d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale. La società concessionaria assolve ai compiti di promozione culturale previsti dall'articolo 45 comma 2 lettere b) e s) del decreto legislativo 177/2005 TUSMAR anche mediante la realizzazione di un canale lineare tematico dedicato alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, musicali e delle arti visive riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tutti i programmi trasmessi dal canale lineare ed altri contenuti specificamente realizzati vengono resi disponibili *on demand* su piattaforma IP, anche per favorirne la fruizione scolastica a fini educativi; a tal fine la società concessionaria può stipulare convenzioni specifiche con i Ministeri competenti. ».*

3.22. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « adeguato di ore » siano inserite le seguenti: « non inferiori al 10 per cento del totale per ogni rete ».

3.23. Lupi.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo la parola: « all'educazione » aggiungere le seguenti: « compresa l'educazione finanziaria ».

3.24. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « all'educazione », siano inserite le seguenti: « , ivi compresa l'educazione giuridica e l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ».

3.25. Ruta.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « all'educazione », siano inserite le seguenti: « , ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria ».

3.26. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « promozione culturale » siano aggiunte le seguenti: « e allo sport ».

3.27. Bonaccorsi.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano inserite le seguenti: « che determina entro 3 mesi dal rilascio della concessione il numero di ore minimo per il prossimo triennio. ».

3.28. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), siano sostituite le parole: « non a pagamento di

prodotti audiovisivi », con le seguenti: « espressamente dedicate al servizio pubblico e facenti riferimento alla società appositamente costituita o al ramo d'azienda di servizio pubblico della società concessionaria ».

3.29. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), siano sostituite le parole: « ogni tre anni con deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » con le seguenti: « dal contratto nazionale di servizio ».

3.30. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « in modo proporzionato » siano aggiunte le seguenti: « su tutti i canali, a partire da quelli generalisti ».

3.31. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), sia inserita la seguente lettera:

« e-bis) la previsione di un canale dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, in stretta collaborazione tra la Rai e i due rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea. ».

3.32. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: « la produzione, ».

3.33. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: « in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento » con le

seguenti: « in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento ».

3.34. Buemi.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: « in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento » con le seguenti: « in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento ».

3.35. Fauttilli.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il Contratto di servizio definisce le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ».

3.36. Fratoianni.

All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue delle varie Regioni a statuto ordinario e speciale; ».

3.37. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, la lettera l) sia sostituita dalla seguente: « l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi; ».

3.38. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

All'articolo 3, comma 1, alla lettera l) siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti locali di qualità, a prezzi congrui, di programmi e produzioni a partire da una data successiva alla prima messa in onda; ».

3.39. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, lettera l), siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti radiofoniche e televisive locali di qualità, a prezzi trasparenti e congrui, di programmi e produzioni, decorso un termine congruo dalla prima messa in onda. ».

3.40. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: « messaggi pubblicitari » con le seguenti: « comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma ».

3.41. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: « canali tematici per bambini » con le seguenti: « tre canali di servizio pubblico facenti riferimento alla società appositamente costituita o del ramo d'azienda espressamente dedicato ».

3.42. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera m), dopo le parole: « per bambini », siano inserite le seguenti: « e comunque in tutti i programmi finanziati dal canone; ».

3.43. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, lettera n), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che devono essere totalmente gratuiti e privi di qualsiasi forma di pubblicità o altre forme di sostegno al di fuori del canone ».

3.44. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera o) con la seguente:

« o) Al fine di integrare il servizio pubblico fornito all'utenza regionale il

Concessionario si avvale delle emittenti locali di qualità. La selezione delle emittenti regione per regione viene effettuata rispettando le graduatorie per la distribuzione dei contributi per il sostegno dell'editoria. Alle emittenti selezionate vengono affidati dal Concessionario, d'intesa con il Mise, specifici compiti di servizio pubblico con particolare attenzione a settori legati all'emergenza territoriale anche a tutela della salute pubblica, della incolumità pubblica, dell'ordine pubblico. L'articolazione viene meglio definita all'interno del contratto di servizio.»

3.45. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 3, comma 1, lettera o) siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le quali siano composte avvalendosi prioritariamente delle professionalità formatesi sul territorio regionale o della provincia autonoma ».

3.46. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

All'articolo 3, comma 1, lettera sia aggiunta la seguente lettera:

« *p-bis*) la tutela della dignità, della salute, della riservatezza e della professionalità di dipendenti e collaboratori, attraverso idonei ambienti e condizioni di lavoro, politiche del personale finalizzate a garantire trasparenza, equità, merito ed un continuo ed effettivo percorso di sviluppo per tutte le risorse a disposizione della società concessionaria. A tal fine, nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo articolo 6 sono disciplinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento e di una connessa attività periodica di rilevazione delle opinioni dei dipendenti e dei collaboratori rispetto all'organizzazione e all'ambiente di lavoro. ».

3.47. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:

« *q*) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali e con una programmazione, non solo informativa, culture, tradizioni, intrattenimento, promozione turistica locale, in particolare per le finalità di cui alla lettera *d*) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali ».

3.48. Crosio.

*All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente: « q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali. Canale con una programmazione non solo informativa, per veicolare culture, tradizioni, intrattenimento e promozione turistica locale in particolare per le finalità di cui alla lettera *d*) e per le esigenze degli strumenti linguistici locali; ».*

3.49. Buemi.

All'articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole « la valorizzazione » siano inserite le seguenti: « delle sedi regionali e ».

3.50. Crosio.

All'articolo 3, comma 1, alla lettera q), dopo la parola « valorizzazione » siano aggiunte le seguenti: « delle sedi regionali ».

3.51. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis il divieto della commistione, all'interno del medesimo programma di finanziamento pubblico, derivante dal canone e l'inserimento di pubblicità ».

3.52. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, di segnali visivi e/o avvisi sonori per indicare agli utenti i programmi sostenuti con denaro pubblico e quindi definiti di Servizio pubblico; ».

3.53. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, dell'avviso visivo e acustico di tutti i programmi finanziati con il denaro pubblico derivanti dal gettito del canone obbligatorio addebitato direttamente nella bolletta elettrica ai cittadini/contribuenti. ».

3.54. Rossi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis la promozione del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo sociale, inteso come partecipazione rilevante al pluralismo esterno nel concerto dei mezzi di comunicazione, nonché il rigoroso rispetto del pluralismo interno ».

3.55. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:

« q-bis) un adeguato sostegno all'industria della creatività italiana e al sistema educativo nazionale, anche attraverso lo sviluppo di specifici progetti

q-ter) un adeguato sostegno alle politiche internazionali implementate in ambito istituzionale;

q-quater) un sostegno allo sviluppo e alla promozione di ogni regione e provincia autonoma, anche sulla base di quanto previsto dai contratti di servizio regionali;

q-quinquies) di presentare un bilancio sociale annuale, in linea con quanto definito all'interno del Contratto di servizio. ».

3.56. Verducci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente: « r) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino il cittadino alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali. ».

3.57. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) siano aggiunte le seguenti lettere:

« r) una adeguata interazione con gli abbonati ed in generale con gli utenti e la società civile, attraverso una struttura permanente di dialogo e consultazione, recuperando e sviluppando l'esperienza del Segretariato Sociale Rai, luogo e strumento rappresentativo delle varie espressioni socio-culturali-civili-religiose della comunità nazionale, che contribuisca anche alle elaborazioni strategiche del consiglio di amministrazione della società concessionaria;

s) una verifica accurata dell'offerta proposta, anche alla luce delle migliori esperienze di altri servizi pubblici radio-televisivi europei, attraverso un Ufficio Studi e Strategie, struttura interna che coadiuvi il consiglio di amministrazione della società concessionaria nella elaborazione di scenari predittivi, di valutazioni di impatto, di analisi critiche di verifica della qualità, e che sviluppi interazioni con le scuole e le università, anche attraverso iniziative editoriali e multimediali; ».

3.58. Pisicchio.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) sia aggiunta la seguente lettera: « r) – I principi di economicità, efficacia, impar-

zialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. ».

3.59. Lupi.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente lettera: « r) promuovere e valorizzare una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando – tra l'altro – gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria; ».

3.60. Fratoianni.

All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« r) L'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso la produzione, programmazione e diffusione, sia via etere che in digitale, di trasmissioni radiofoniche anche di carattere generalista, nonché di programmi specifici come la sottotitolazione di film, documentari e sceneggiati trasmessi dalle reti televisive. ».

3.61. Margiotta.

All'articolo 3, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« r) al fine di chiedere l'istituzione di un consiglio degli utenti o degli abbonati che sia di supporto ai controllori istituzionali e che dia voce alla società civile, agli esperti di settore e al mondo accademico e delle arti. Il consiglio, che suggeriamo anche essere espressione delle Regioni, dovrebbe costantemente confrontarsi con Azienda Rai, istituzioni ed opinione pubblica sul rispetto del contratto di servizio ma anche su come il canone viene utilizzato per lo svolgimento del servizio pubblico, segnalando con report trime-

strali alle autorità competenti, all'Anac e Corte dei Conti il mancato rispetto delle procedure di acquisizione;

« s) obbligo per la concessionaria di pubblicazione annuale del bilancio sociale. ».

3.62. Buemi.

All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: « entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione », con le seguenti: « annualmente ».

3.63. Rossi.

All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: « entro tre anni », con le seguenti: « annualmente a partire ».

3.64. Crosio.

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: « 3-bis Stante la separazione societaria, così come stabilito dalla presente convenzione, tra società concessionaria del servizio pubblico e società che gestisce altre attività unicamente commerciali, nei tre canali di servizio pubblico della società concessionaria, non è obbligatorio che la Rai segnali con evidenza visiva e acustica i programmi di servizio pubblico finanziati da denaro versato dai cittadini contribuenti in quanto tutta la programmazione di detti tre canali, deve considerarsi integralmente di servizio pubblico, pur non esentando la concessionaria del servizio dall'obbligatorietà di stilare dettagliati elenchi quotidiani della programmazione che deve attenersi rigorosamente a quanto previsto nel contratto di servizio. ».

3.65. Rossi.

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: « 3-bis Essendo stata determinata dalla presente convenzione la separazione in due rami di

azienda, nettamente distinti nell'ambito di un'unica società concessionaria, un ramo destinato unicamente alla gestione del servizio pubblico e un altro ramo della società che gestisce altre attività unicamente di carattere commerciale, non è obbligatorio che la Rai segnali con evidenza visiva e acustica i programmi di servizio pubblico finanziati da denaro versato dai cittadini contribuenti in quanto tutta la programmazione dei 3 canali è dedicata esclusivamente al servizio pubblico.

Ciò nonostante la concessionaria del servizio resta obbligata a stilare dettagliati elenchi quotidiani della programmazione che deve attenersi rigorosamente a quanto previsto nel contratto di servizio ».

3.66. Rossi.

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio. ».

3.67. Verducci.

All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: « 4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio. ».

3.68. Margiotta.

All'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4. La società concessio-

naria è tenuta ad adottare procedure finalizzate a escludere la commissione a società di produzione detenute da agenti di spettacolo la produzione di programmi Rai riguardanti gli artisti da loro rappresentati, nonché la commissione a società di produzione detenute da artisti dell'esecuzione di programmi Rai in cui gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti ».

3.69. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4. La società concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate ad applicare i limiti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 9, comma 1, capoverso 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche ai contratti di prestazione d'opera ovvero a qualsiasi altro contratto avente ad oggetto una prestazione artistica ».

3.70. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

ARTICOLO 4.

All'articolo 4, comma 1, siano sostituite le parole: « la propria partecipata Rai Way » con le seguenti: « società parteciate ».

4.1. Verducci.

All'articolo 4, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma: « Il concessionario, stipula con la società in grado di offrire le migliori condizioni a parità di copertura, un contratto della durata di anni 5 per la trasmissione dei 3 canali televisivi di servizio pubblico nonché per i 3 canali radiofonici di servizio pubblico. Detto contratto sarà di esclusiva competenza della società appositamente costituita per la gestione del servizio pubblico o del ramo

d'azienda esplicitamente dedicato a tale funzione nella società concessionaria. ».

4.2. Rossi.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 2.

4.3. Rossi.

All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: « la propria partecipata Rai Way » con le seguenti: « società partecipate ».

4.4. Verducci.

All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: « dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico » con le seguenti: « dei gestori di reti e servizi di comunicazione elettronica ».

4.5. Bonaccorsi.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 3.

4.6. Rossi.

All'articolo 4, sia sostituito il comma 3, con il seguente comma: « Rai, anche tramite la propria partecipata Rai Way, potrà realizzare e gestire impianti comuni con altri operatori di comunicazioni elettroniche, nei termini stabiliti dai contratti di servizio di cui al successivo articolo 6 ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 89 del D. Lgs. 259/2003 nonché delle disposizioni regolatorie previste dall'Agcom ».

4.7. Bonaccorsi.

All'articolo 4, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, la Rai adotta le misure di cui all'articolo 14, comma 1 con scrupolosa attenzione alla separazione

contabile tra le attività e le operazioni svolte ai fini dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria partecipata Rai Way, e le altre attività svolte in regime di concorrenza. ».

4.8. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 4.

4.9. Rossi.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 5.

4.10. Rossi.

All'articolo 4, comma 4, siano sostituite le parole: « la propria partecipata Rai Way » con le seguenti: « società partecipate ».

4.11. Verducci.

All'articolo 4, comma 5, siano sostituite le parole da: « i canoni » fino a: « sviluppo economico » con le seguenti: « i canoni di concessione relativi all'utilizzo delle frequenze saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico ».

4.12. Bonaccorsi.

All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: « e delle finanze », siano sostituite le parole: « in rapporto al » con le seguenti: « sulla base dei criteri stabiliti di concerto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, secondo i principi tariffari trasparenti, non discriminatori e proporzionati al ».

4.13. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 4, comma 7, dopo la parola: « autorizza » siano aggiunte le seguenti pa-

role: « ai sensi dell'articolo 28, comma 3 d.lgs. 177/2005 ».

4.14. Bonaccorsi.

All'articolo 4, sia soppresso il comma 9.

4.15. Rossi.

All'articolo 4, comma 9, siano sostituite le parole da: « possono richiedere » fino a: « impianti di diffusione » con le seguenti: « alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 per la costruzione/modifica degli ».

4.16. Bonaccorsi.

ARTICOLO 6.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « un contratto nazionale di servizio », siano aggiunte le seguenti: « che regola le attività dei tre canali di servizio pubblico ».

6.1. Rossi.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « obblighi della società concessionaria. », siano inserite le seguenti: « In mancanza del contratto di servizio e della separazione societaria o in alternativa della divisione in due rami di azienda di cui uno di servizio pubblico ed uno commerciale, è fatto assoluto divieto al concessionario di effettuare qualsiasi atto di straordinaria amministrazione. ».

6.2. Rossi.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « servizi radiotelevisivi », siano aggiunte le seguenti: « e deve essere sottoscritto dalle parti entro il 31/12/2017 ».

6.3. Rossi.

All'articolo 6, sia sostituito il comma 2 con il seguente: « 2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi e comunque entro novanta giorni dalla trasmissione alla suddetta Commissione dello schema di contratto di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 220. ».

6.4. Verducci.

All'articolo 6, comma 3, siano sostituite le parole: « saranno rinnovati » con le parole: « possono essere rinnovati, in tutto in parte, ».

6.5. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 6, comma 4, siano sostituite le parole: « le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite » con le seguenti: « le linee-guida per l'individuazione di eventuali ulteriori obblighi del contratto nazionale di servizio di cui al comma 1. ».

6.6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale, » siano aggiunte le seguenti: « prevedendo anche forme di collaborazione in favore delle emittenti locali radiofoniche e televisive di qualità relativamente alla raccolta pubblicitaria nazionale, nonché ».

6.7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale, » siano inserite le seguenti: « prevedendo anche forme di collaborazione e in favore delle emittenti locali di qualità relativamente alla raccolta di pubblicità nazionale nonché ».

6.8. Crosio.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « vigilanza e al controllo » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « , oltre alla chiara definizione di tutti i diritti e gli obblighi del concessionario. ».

6.9. Rossi.

Dopo l'articolo 6 sia aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis.

(Contratti di collaborazione e consulenza artistica).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale inclusi i titolari di contratti di collaborazione e consulenza artistica. ».

6.10. Brunetta, Minzolini, Villari.

Dopo l'articolo 6 sia aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis.

(Contratti di collaborazione e consulenza artistica).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui si applica anche ai titolari di contratti di collaborazione e consulenza artistica. ».

6.11. Brunetta, Minzolini, Villari.

ARTICOLO 7.

All'articolo 7, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1. Per l'esercizio del servizio pubblico, il Ministero dello

sviluppo economico assegna alla società concessionaria la capacità trasmissiva necessaria per trasmettere i tre canali televisivi di servizio pubblico e i tre canali radiofonici. ».

7.1. Rossi.

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1. Nei tre canali di servizio pubblico non è consentito inserire pubblicità ».

9.1. Rossi.

All'articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico deve avvenire sui tre canali di servizio pubblico con un limite di affollamento per ciascun canale del 4 per cento quotidiano e senza eccedere il 5 per cento orario. È fatto divieto di inserire pubblicità nei programmi acquistati a prezzi considerati fuori mercato e quindi acquistati grazie al gettito del canone al fine di evitare un vantaggio competitivo lesivo delle norme sugli aiuti di Stato. ».

9.2. Rossi.

All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar ».

9.3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dal contratto di servizio ».

9.4. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

All'articolo 9, sia sostituito il comma 2 con il seguente comma: «2. Al fine di garantire il corretto assetto concorrenziale, in considerazione della posizione esclusiva del concessionario che riceve aiuti di Stato legittimi unicamente per l'esercizio del Servizio Pubblico, al fine di evitare distorsioni del mercato e di approfittare del vantaggio competitivo derivante dal rilevante gettito del canone peraltro unicamente versato al concessionario.

È fatto divieto al concessionario:

di praticare qualsiasi forma di vendita che applichi sconti oltre il 50 per cento dei prezzi di listino;

di praticare qualsiasi forma di vendita che risulti al di sotto dei prezzi praticati per Grp da soggetti concorrenti;

di versare qualsiasi forma di provvigione a soggetti esterni alla sua concessionaria e che risultino inquadrato come agenti o siano dipendenti al fine di ottenere contratti pubblicitari;

di vendere spazi pubblicitari sui canali di servizio pubblico aggregando altri canali che possano fare riferimento alla stessa proprietà;

praticare omaggi di spazi ai clienti sugli stessi canali pubblici e tantomeno su altro canali commerciali legati alla stessa proprietà o collegati comunque al concessionario;

è fatto totale divieto di vendere spazi pubblicitari a soggetti che promuovono giochi d'azzardo e che possano in ogni modo incentivare anche in modo surrettizio la ludopatia ».

9.5. Rossi.

All'articolo 9, comma 2, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente:

« Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, 2009/C 257/01 del 27 ottobre 2009, la Rai

è tenuta a massimizzare il valore degli introiti pubblicitari tramite la valorizzazione della risorsa pubblicitaria, anche al fine di evitare che le risorse da canone siano considerate un aiuto di Stato. Per consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare, con cadenza annuale, il rispetto della presente disposizione, ogni sei mesi e sulla base del formato elettronico predisposto dall'Autorità, la Rai comunica all'Autorità ogni elemento necessario per accertare i corrispettivi effettivamente praticati per la vendita di spazi pubblicitari ».

Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo.

9.6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: « Le competenti autorità di settore » con le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, ».

9.7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « corretto assetto del mercato » siano aggiunte le seguenti: « e se sussistano o meno presupposti di dumping pubblicitario. ».

9.8. Rossi.

ARTICOLO 11.

All'articolo 11, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1. Alla società concessionaria, dedicata esclusivamente al servizio pubblico o al ramo di azienda dedicato solo al servizio pubblico dalla società concessionaria, non è consentito alcuno svolgimento di attività commerciale ed editoriale ».

11.1. Rossi.

All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: « non risultino di pregiudizio » siano inserite le seguenti: « o alternative ».

11.2. Lupi.

All'articolo 11, al comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono utilizzati a copertura esclusiva dei costi di un canale della società concessionaria da individuarsi nell'ambito del piano editoriale ».

11.3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 11, al comma 1 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono destinati alla produzione o coproduzione di serie televisive, documentari e altri contenuti audiovisivi di alta qualità ai fini della loro valorizzazione all'estero. ».

11.4. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 11, sia soppresso il comma 2.

11.5. Rossi.

All'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: « 2. Le attività di cui al comma 1 non possono assumere consistenza superiore al 20 per cento rispetto a quelle oggetto della concessione ».

11.6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 11, sia soppresso il comma 3.

11.7. Rossi.

All'articolo 11, sia soppresso il comma 4.

11.8. Rossi.

All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « al comma 1 » siano inserite le seguenti: « , chiaramente identificabili dagli utenti attraverso segnali grafici, messaggi visivi o sonori, ».

11.9. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 11, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tal fine le attività ricomprese nell'aggregato di servizio pubblico, nell'aggregato commerciale e nell'aggregato di servizi comuni sono definite dalla concessionaria sulla base di uno schema dettagliato preventivamente approvato dall'Agcom e nessun costo diretto o indiretto o mancato ricavo nell'aggregato commerciale può figurare tra i costi dell'aggregato di servizio pubblico. ».

11.10. Verducci.

All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: « 4-bis. La società concessionaria deve mettere a disposizione, al puro costo di duplicazione, tutto il materiale di archivio che abbia oltre 15 anni dalla sua prima emissione ».

11.11. Rossi.

All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: « 4-bis. È fatto esplicito divieto alla società concessionaria acquisire diritti di programmi, diritti sportivi e di altri eventi e non trasmetterli in diretta se di interesse pubblico o entro 12 ore dalla conclusione dell'evento qualora la mancata diretta non modifichi l'interesse dell'utente. ».

11.12. Rossi.

ARTICOLO 12.

L'articolo 12 sia sostituito con il seguente:

« ART. 12. – 1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 TUSMAR, la vigilanza sugli ob-

blighi derivanti alla società concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono fatti salvi i compiti di vigilanza attribuiti dall'ordinamento al Ministero dello sviluppo economico in tema di copertura e ricezione del servizio; realizzazione, trasferimento, utilizzo e manutenzione di infrastrutture e impianti e relative modifiche tecniche; controlli e collaudi degli stessi; canoni d'uso. ».

12.1. Verducci.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: « all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano inserite le seguenti: « , alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

12.2. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

All'articolo 12, dopo le parole: « sviluppo economico », siano aggiunte le seguenti: « , e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi ».

12.3. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:

« 2. La società concessionaria del servizio pubblico è obbligata a redigere a cadenza annua, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un « bilancio sociale », con le seguenti caratteristiche e modalità:

a) il bilancio sociale propone un'analisi accurata e dettagliata delle attività della società concessionaria soprattutto in ambito socio-culturale, con particolare at-

tenzione a tematiche sensibili come il rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale;

b) il bilancio sociale, anche in riferimento alle previsioni del contratto di servizio, è integrato da specifiche ricerche demoscopiche focalizzate sulla verifica dei livelli di qualità dell'offerta proposta così come percepiti dall'utenza, ottimizzando l'esperienza storica della rilevazione Qualitel alla luce delle migliori pratiche di analisi quali-quantitativa di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei;

c) un estratto del bilancio sociale viene inviato per via postale o telematica a tutti gli abbonati al servizio radiotelevisivo, mentre il rapporto nella sua interezza verrà messo a disposizione sul sito web della società concessionaria;

d) il bilancio sociale, caratterizzato da una impostazione redazionale di agevole leggibilità anche attraverso infografica evoluta, è realizzato avvalendosi di almeno due enti di ricerca indipendenti. ».

12.4. Pisicchio.

ARTICOLO 13.

All'articolo 13, comma 1, siano sopresse le parole: « di una quota ».

13.1. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

All'articolo 13, comma 1, siano sostituite le parole: « delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto » con le seguenti: « dei tre canali di servizio pubblico facenti riferimento alla società dedicata o in alternativa al ramo di azienda dedicato, che dovranno essere operativi dal 1/1/2018, nonché il costo dei tre canali radiofonici di servizio pubblico e la multimedialità, premesso che ognuno di questi settori deve

essere individuato dalla concessionaria come centro di costo autonomo e che è necessario poter assumere ogni dato relativo ai costi specifici e dettagliati compresi i costi di ogni singolo centro di produzione, è coperto integralmente ».

13.2. Rossi.

All'articolo 13, comma 2, sia soppressa la parola: « rilevanti ».

13.3. Rossi.

All'articolo 13, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1. La copertura del costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è assicurata, con caratteri di certezza e congruità, attraverso il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge. Tali risorse dovranno assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente, dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio. ».

13.4. Fratoianni.

All'articolo 13, comma 2, sia sostituita la parola: « annuale », con la seguente: « quinquennale » e dopo le parole: « il Ministero dello sviluppo economico », siano inserite le seguenti: « e il consiglio degli abbonati ».

13.5. Buemi.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « il rispetto » aggiungere le seguenti: « , rete per rete, ».

13.6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « società concessionaria », aggiungere, in fine, le seguenti: « . Analoga verifica deve essere effettuata nelle competenti sedi parlamentari ».

13.7. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: « La quota del canone di abbonamento riversata alla società concessionaria », con le seguenti: « Il canone di abbonamento viene interamente riversato alla società concessionaria ».

13.8. Buemi.

All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: « La quota del canone di abbonamento riversata alla società concessionaria del servizio pubblico », con le seguenti: « Le risorse di cui al comma 1. »

13.9. Fratoianni.

All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: « Resta ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni », con le seguenti: « È fatto esplicito divieto alla società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni nazionali e locali. ».

13.10. Rossi.

ARTICOLO 14.

L'articolo 14 sia sostituito dal seguente:

« ART. 14.

(Separazione societaria o separazione in rami di azienda all'interno della medesima società).

1. In conformità con quanto stabilito dalle norme sulla separazione contabile,

considerato che la concessione ha durata decennale, che la Commissione europea ha invitato gli Stati Membri a modificare l'attuale sistema di separazione contabile in separazione funzionale, considerato che nulla osta che il concessionario privilegi una separazione societaria o una separazione per rami di azienda all'interno di un'unica società di capitale raggiungendo entrambi gli obiettivi di netta separazione di costi e ricavi per i programmi di servizio pubblico e quello commerciali, si specifica quanto segue:

la divisione societaria o la divisione in rami di azienda all'interno di un'unica società, deve essere effettuata dalla società concessionaria entro il 31/12/2017 al fine di garantire la trasparenza verso i cittadini/contribuenti e la netta distinzione tra programmi di servizio pubblico e programmi commerciali;

nei programmi di servizio pubblico trasmessi dai 3 canali dedicati non può essere inserita pubblicità di alcuna natura né commerciale, né relativa a convenzioni con enti pubblici nazionali e locali;

l'imputazione nel bilancio dei programmi di servizio pubblico deve essere effettuata da un comitato che deve essere appositamente costituito entro e non oltre il 31/12/2017 e che deve comprendere 2 persone indicate dal concessionario, 2 persone indicate dall'azionista di maggioranza del concessionario, 2 persone indicate dagli utenti, secondo le modalità individuate nel contratto di servizio;

i componenti della commissione, così costituita, nominano un Presidente scelto fra ex magistrati della Corte dei Conti o Avvocatura Generale dello Stato. ».

14.1. Rossi.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: « scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano inserite le seguenti:

« all'esito di una procedura aperta e trasparente e secondo il criterio della rotazione biennale ».

14.2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

All'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. ».

14.3. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

ARTICOLO 15.

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: « sarà assoggettato al pagamento di una penale », aggiungere, in fine, le seguenti: « solo ed esclusivamente se lo Stato avrà rispettato i tempi di versamento nelle casse della concessionaria del canone di abbonamento spettante ».

15.1. Buemi.

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole: « in applicazione del principio di proporzionalità. », aggiungere, in fine, le seguenti: « , salvi gli effetti di cui al successivo articolo 16. ».

15.2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

ARTICOLO 16.

All'articolo 16, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma:

« 1) In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di inadempienze del piano industriale ed editoriale con la medesima procedura prevista per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico,

televisivo e multimediale dall'articolo 49, comma 1-*quinquies* del TUSMAR, può essere disposta la revoca dell'incarico all'amministratore delegato e in caso di ulteriore reiterazione può essere disposta la decadenza dalla concessione. ».

16.1. Buemi.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole « deposito cauzionale », aggiungere in fine le seguenti: « secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio. ».

16.2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).

PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399);

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;

all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;

i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;

all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;

la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *a*), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la

società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine « ricezione » con « ricevibilità »;

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori;

al fine di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, appare opportuno richiedere alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiungere con il segnale il 100 per cento della popolazione;

l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembrerebbe assicurare un adeguato spa-

zio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi andrebbero necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;

all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), sarebbe opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482 del 1999;

all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), andrebbe prevista anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;

l'articolo 3, comma 1, lettera *o*), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;

vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;

gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, an-

drebbero rafforzati, inserendone, dopo la lettera *q*), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;

al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *q*), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;

all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;

il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative. Inoltre, anche al fine di garantire la successiva stipula del contratto di servizio, è stata prevista una penale dovuta dalla società concessionaria qualora essa sia responsabile del ritardo o della mancata stipula;

all'articolo 12 sarebbe opportuno prevedere che la società concessionaria sia tenuta a redigere annualmente un « bilancio sociale »;

l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembrerebbe garantire alla società conces-

sionaria un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;

nella medesima disposizione si dovrebbe prevedere che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debba essere informata dalla società concessionaria su temi rilevanti quali l'attuazione del piano editoriale, l'eventuale rimodulazione dei canali non generalisti o l'eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche;

la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata andrebbe rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR;

all'articolo 14, comma 3, andrebbe previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni debba ispirarsi a criteri di rotazione e di massima trasparenza nella scelta della società di revisione chiamata a controllare la contabilità separata;

all'articolo 16 sarebbe opportuno che il contratto di servizio prevedesse l'istituzione e l'ammontare del deposito cauzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « crescita civile », siano inserite le seguenti: « , la facoltà di giudizio e di critica »;

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « il progresso », siano sostituite le parole: « e la coesione sociale » con le seguenti: « , la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio », e dopo le

parole: « la cultura » siano sostituite le parole: « e la creatività » con le seguenti: « , la creatività, l'educazione ambientale, la tutela del territorio e la tutela del patrimonio flo-ro-faunistico »;

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione »;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « principi di trasparenza », siano inserite le seguenti: « , secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, »;

all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: « e deve predisporre », siano inserite le seguenti: « un piano industriale, un modello organizzativo e »;

all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: « 6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti. »;

all'articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente: « a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati

forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni »;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: « ricezione », sia sostituita con la seguente: « ricevibilità »;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: « fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi », siano sostituite con le seguenti: « fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione »;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: « nazionale dell'audiovisivo », siano inserite le seguenti: « , della produzione di documentari e di film di animazione » e dopo le parole: « o con imprese », siano inserite le seguenti: « anche indipendenti »;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: « potrà definire », siano sostituite con la seguente: « definisce »;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « promozione culturale », siano aggiunte le seguenti: « e allo sport »;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « all'educazione », siano inserite le seguenti: « , ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria »;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « all'informazione », siano inserite le seguenti: « , anche finalizzata alla comprensione delle problematiche

ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore, »;

all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « in modo proporzionato », siano aggiunte le seguenti: « su tutti i canali, a partire da quelli generalisti »;

all'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: « la produzione »;

all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: « Friuli-Venezia Giulia », siano inserite le seguenti: « , e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio. »;

all'articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: « l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi »;

all'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: « messaggi pubblicitari », con le seguenti: « comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma »;

all'articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole « proprie redazioni », siano aggiunte le seguenti: « interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità »;

all'articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: « TUSMAR », siano aggiunte le seguenti: « e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 »;

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:

« r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;

u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;

z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni. »;

all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: « autorizza », siano aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

all'articolo 4, comma 9, le parole da: « possono richiedere » fino a: « impianti di diffusione » siano sostituite con le seguenti: « alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli

effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 per la costruzione e modifica degli »;

all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo di diritto d'uso delle frequenze »;

all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: « Ai fini di una corretta individuazione » siano inserite le seguenti: « Il Ministero dello sviluppo economico predisporre un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria. »;

all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza. »;

all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria. »;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole « attribuendo i costi », siano aggiunte le seguenti: « trasmissione per trasmissione »;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole « scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni », siano aggiunte le seguenti: « ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza »;

all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 »;

all'articolo 16, comma 2, dopo le parole « deposito cauzionale », siano aggiunte in fine le seguenti: « secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio »;

Dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis.

(Norma transitoria).

1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-*quinquies*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo di diritto d'uso delle frequenze. ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	301
Audizione dell'ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Comandante della Missione EUNAVFOR MED Sophia. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	301
AVVERTENZA	302

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo PATRIARCA.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione, avvertendo che la trasmissione diretta sul canale web-tv della Camera dei deputati avverrà attraverso il segnale audio-video originariamente destinato al circuito chiuso destinato alla sala stampa. Tale modalità di trasmissione è stata deliberata dal Collegio dei Questori della Camera per agevolare la diffusione, attraverso la web-tv, dei lavori degli organi parlamentari che hanno sede a palazzo San Macuto.

Audizione dell'ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Comandante della Missione EUNAVFOR MED Sophia.

(Svolgimento e conclusione).

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, avvertendo che l'ammiraglio Credendino si avvarrà di alcuni lucidi che verranno successivamente messi a disposizione della Commissione.

Enrico CREDENDINO, *Comandante della Missione EUNAVFOR MED Sophia*, svolge una relazione sugli obiettivi e sui risultati della missione EUNAVFOR MED Sophia.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Marco RONDINI (LNA), Elena CARNEVALI (PD), Marialucia LOREFICE (M5S) e Gregorio FONTANA (FI-PdL), ai quali replica Enrico CREDENDINO, *Comandante della Missione EUNAVFOR MED Sophia*.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non si è svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del Capo di stato maggiore della difesa, Gen. Claudio Graziano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396) 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

- DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

- Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 2142 Pizzolante, C. 2388 De Micheli, C. 2431 Abrignani, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo (*Esame e rinvio*) 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Emendamenti C. 4373 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 22

SEDE REFERENTE:

- Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Picicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Picicchio e C. 4363 Fragomeli.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 23
- Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 Santerini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 23
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 24

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
INTERROGAZIONI:	
5-10203 Agostinelli e Colletti: Sulla modalità di accesso alla professione notarile	24
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	26
<i>ERRATA CORRIGE</i>	25
 III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013. C. 4225 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	29
INTERROGAZIONI:	
5-08212 Cimbro: Sulle misure da adottare per assicurare la piena funzionalità dei consoli onorari operanti in Italia	30
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	32
5-10639 Scagliusi: Sul numero e sul ruolo dei consoli onorari nella città di Bari	30
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	34
5-10698 Di Stefano: Sul rischio di espulsione dagli Stati Uniti di un cittadino italiano residente a Los Angeles	31
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	35
5-10879 Quartapelle Procopio: Sulla gravissima crisi alimentare nel Corno d'Africa	31
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	37
 IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	39
Variazione nella composizione della Commissione	39
Schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	40
Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio (<i>Esame e rinvio</i>).	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
 V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	43
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Atto n. 398 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	48

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	63
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	53
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)</i>	66
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	60
INTERROGAZIONI:	
5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AVVERTENZA	62
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente e Amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale	97
AVVERTENZA	97
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-08143 Rocchi: Sulla possibilità di conferire supplenze, per sostituire personale ATA, da parte dei dirigenti scolastici	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-09496 Vezzali: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.	
5-09775 Pannarale: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei.	
5-09438 Chimienti: Sull'ampliamento delle graduatorie concorsuali ad un maggior numero di idonei	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta congiunto)</i>	103

5-10699 Tinagli: Sullo sfioramento del limite all'obiettivo di fabbisogno dell'Università degli studi di Parma e sulla possibilità di ottenere un aumento di tale limite per far fronte alle spese relative al 2016	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	105
5-10496 Tino Iannuzzi: Sull'area archeologica di Velia	100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	106
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Atto n. 400 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	100
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	108
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	111
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	127
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del gruppo MoVimento 5 Stelle)	144
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Atto n. 402 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	120
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11060 Grimoldi: Sulla messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore .	124
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	159
5-10919 Pastorelli: Sull'emergenza della viabilità della Strada statale 16 e dei trasporti nella provincia di Foggia	125
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	160
5-10780 Vella: Sulle conseguenze della riduzione dell'invaso del bacino idrico di Campotosto	125
5-10920 Borghi: Sui tempi previsti per il rilascio del parere in merito alla realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale dell'A26 in località Baveno	125
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	161
5-11058 Matarrese: Sul completamento delle opere pugliesi incompiute ritenute prioritarie dal Governo	125
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	162
5-11061 Mannino: Sull'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici	125
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	163
5-11059 Pellegrino: Iniziative di competenza in materia di traffico aereo in quanto fonte di inquinamento atmosferico	126
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	200

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	202
Sull'ordine dei lavori	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
AVVERTENZA	207

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-01195 Bargerò: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto <i>Divertor Tokamak Test</i> (DTT).	
7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto <i>Divertor Tokamak Test</i> (DTT) (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00230 e n. 8-00231</i>)	208
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	212
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	214

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Nuovo testo C. 1041 Di Salvo (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	210
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	216

SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	210
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2017: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. C. 4373-A Governo	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

INTERROGAZIONI:

5-10880 Chimienti: Tutela di lavoratori impiegati nei servizi di pulizia in aziende ospedaliere e sanitarie della città di Torino	217
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	219
5-10729 Francesco Sanna: Iniziative per la tutela dei dipendenti della Fondazione Stefania Randazzo e dell'associazione AIAS Sardegna	218
ALLEGATO 2 (<i>Testo della Risposta</i>)	221

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n. 403 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	223
--	-----

SEDE REFERENTE:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-10857 Falcone: Iniziative per l'etichettatura di origine del riso e dei prodotti a base di riso	228
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	230
5-10753 Massimiliano Bernini: Iniziative per il mantenimento dei livelli occupazionali della SIN e delle professionalità acquisite dai dipendenti	228
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	233
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	262
Disposizioni per lo sviluppo e la mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb./A (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	234
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	264

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Atto n. 404 (Rilievi alla V Commissione della Camera e alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	235
ALLEGATO 3 (<i>Deliberazione approvata</i>)	265
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393 (Rilievi alla XI Commissione della Camera e alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	242
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI della Camera e alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	256

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Elena Boschi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	261
AVVERTENZA	261

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Mario Bertolissi su attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	268
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	268

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	269
Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	269
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione)</i>	271
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere riformulata dal relatore)</i>	295
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	270

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	301
Audizione dell'ammiraglio di Divisione Enrico Credendino, Comandante della Missione EUNAVFOR MED Sophia. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	301
AVVERTENZA	302

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Giovedì 6 aprile 2017. – Presidenza del presidente Lodovico SONEGO.

La seduta comincia alle 8.35.

Incontro con sottosegretario agli affari esteri e la cooperazione internazionale, on. Vincenzo Amendola.

In apertura di seduta il presidente SONEGO ringrazia il Sottosegretario agli Affari Esteri, Enzo Amendola, per la sua presenza alla seduta odierna, ricordando il ruolo della delegazione italiana presso la Dimensione parlamentare dell'InCE e l'importanza del Summit di Trieste, programmato per il prossimo 12 luglio, nel quadro del processo di Berlino, in ordine al quale la delegazione ascolterà oggi lo stesso Sottosegretario.

Il Sottosegretario agli Affari Esteri AMENDOLA, ringraziando per l'opportunità offerta, sottolinea l'importanza dell'appuntamento di Trieste che si inquadra nella politica portata avanti dal governo italiano di favorire l'allargamento dell'Unione europea ai paesi dei Balcani occidentali, paesi, questi ultimi, che sono i veri protagonisti del processo di Berlino. Tale processo mira in primo luogo a favorire la maggiore coesione proprio dei paesi balcanici tra loro. Il Summit di Trieste coinvolgerà i governi dei paesi che prendono

parte al processo di Berlino al loro massimo livello, inclusi i ministri degli esteri e dello sviluppo economico, e consisterà, accanto al vertice politico, in un Forum della società civile, cui il governo del nostro paese attribuisce un ruolo molto importante in tutti i contesti, in modo particolare nello scacchiere balcanico, ed un Forum economico, che mira a valorizzare la presenza colà delle piccole e medie imprese, specie quelle italiane. In più l'Italia intende promuovere un incontro sulle politiche di contrasto alla corruzione con l'ANAC, versante sul quale la collaborazione con i paesi dell'area è molto forte, specie con la Serbia, e rivolgere particolare attenzione ai giovani, che proprio nei Balcani debbono diventare i veri protagonisti di un cambiamento realmente fondato sulla condivisione di valori che sono alla base della costruzione europea. In questo quadro il ruolo dell'Iniziativa Centro Europea è fondamentale, anche per saldare le politiche attuate nei Balcani con l'area Est dell'Iniziativa stessa, in testa Ucraina e Bielorussia, paese che svolge la presidenza di turno della Dimensione parlamentare InCE.

Prende quindi la parola il presidente SONEGO, per sottolineare l'importanza del coinvolgimento dell'Austria nelle politiche attuate dal governo italiano nell'area dei Balcani occidentali; mettere in evi-

denza che un'attenzione particolare dovrà essere dedicata alla Bosnia, che oggi vive un momento di transizione, per giungere al compimento e, al contempo, al superamento degli eccellenti accordi di Dayton; ribadire l'importanza del rapporto con la Bielorussia e, più in generale, richiamare l'attenzione sul fatto che le scelte politiche, anche in termini di sostegno economico, hanno una ricaduta sulla lotta al terrorismo, che nei Balcani cerca di farsi spazio attraverso il reclutamento di *foreign fighters*. L'onorevole BLAŽINA (PD) sottolinea l'importanza di valorizzare quanto più possibile le politiche macroregionali dell'Unione Europea, con specifico riguardo all'area dei Balcani, valorizzando la rete delle Università nei programmi di formazione e di scambio rivolti ai giovani che, come giustamente ha messo in evidenza il Sottosegretario Amendola, il quale va ringraziato per la sua presenza oggi, svolgeranno un ruolo fondamentale nel futuro dei paesi dell'area. Prende quindi la parola il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-

cordando di essersi appena recato in Serbia per il monitoraggio delle elezioni presidenziali per conto del Consiglio d'Europa – l'OSCE è stata impegnata a livello di *long term observers* – riscontrando che, a fronte delle prudenze europee sull'allargamento, la Russia costituisce ancora un punto di riferimento politico ed economico. Qualche giorno prima, peraltro, si è recato a San Pietroburgo per un incontro internazionale sulle politiche di contrasto al terrorismo, verificando una certa delusione negli interlocutori russi riguardo alle posizioni europee, più in generale occidentali, rispetto alle aree di crisi come Ucraina e Siria.

A tutti risponde infine il Sottosegretario agli Affari esteri, Enzo AMENDOLA.

Il presidente SONEGO ringrazia il Sottosegretario e i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

